

Alberto Barbiero

AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

Percorsi, strumenti e soluzioni
per la migliore gestione degli
affidamenti

e.Caspari

Cat. X - N. 729000





La posta del Sindaco
materiali per servizi al governo locale



*Visiona i contenuti e la
modulistica dedicata
all'ufficio appalti su
www.progettoomnia.it*

@ 2017 Grafiche E. Gaspari
ISBN 978-88-97407-80-5

© 2017 Halley informatica
ISBN 978-88-7589-482-5

Finito di stampare nel mese di ottobre 2017
presso Grafiche E. Gaspari srl
via M. Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. 051 763201 – Fax 051 6065611
mail@gaspari.it – www.gaspari.it

Halley informatica srl
via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC)
Tel. 0737 781211 – Fax 0737 787200
halleynt@halley.it – www.halley.it – www.halleyconsulenza.it

copertina | Grafiche E. Gaspari srl

Gli editori e l'autore declinano ogni responsabilità per eventuali e involontari errori.

Tutti i diritti, compresi la traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi i microfilm, i film, le fotocopie, i supporti elettronici o digitali), nonché la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni, sono riservati in tutti i Paesi.

Indice

Autore	pag.	13
Prefazione	»	15

I – I principi che regolano gli affidamenti sotto soglia

1.1	La programmazione	»	17
1.1.1	Programmazione acquisizioni lavori, beni e servizi	»	17
1.1.2	Programmazione lavori	»	18
1.1.3	Programmazione beni e servizi	»	18
1.1.4	Elementi essenziali programmazione	»	19
1.2	La progettazione	»	20
1.2.1	La progettazione degli appalti di lavori pubblici	»	20
1.2.2	La progettazione per le acquisizioni di forniture e servizi	»	21
1.3	La definizione del valore dell'acquisizione in relazione alla soglia comunitaria	»	25
1.3.1	Le soglie di rilevanza comunitaria	»	25
1.3.2	Il calcolo del valore dell'appalto	»	27
1.3.3	Il calcolo del valore delle concessioni	»	30
1.4	I principi da applicare alle acquisizioni di valore inferiore alla soglia comunitaria	»	32
1.4.1	I principi che regolano gli affidamenti per acquisizioni di valore inferiore alle soglie comunitarie	»	32
1.4.2	I principi dell'art. 30, comma 1 del Codice	»	33
1.4.3	I criteri ambientali minimi	»	35
1.4.4	La prevenzione del conflitto di interesse e il contrasto ai fenomeni corruttivi	»	37

1.4.5	Il possibile inserimento di clausole sociali	»	41
1.5	Le acquisizioni mediante ricorso a modelli aggregativi	»	42
1.5.1	Moduli aggregativi	»	42
1.5.2	Spazio di operatività autonoma delle SA	»	43
1.5.3	Utilizzo procedure telematiche	»	44
1.5.4	Obblighi per Comuni non capoluogo	»	44
1.5.5	Ricorso alle centrali di committenza	»	45

II – Le regole per l’utilizzo del mercato elettronico e per il ricorso obbligatorio ai soggetti aggregatori

2.1	I principali obblighi di approvvigionamento presso i soggetti aggregatori	»	47
2.1.1	Obblighi approvvigionamento soggetti aggregatori	»	47
2.2	L’obbligo di fare riferimento ai parametri qualità-prezzo delle convenzioni attive stipulate da Consip e dai soggetti aggregatori	»	56
2.2.1	Parametri convenzioni Consip e soggetti aggregatori	»	56
2.3	L’obbligo di utilizzo del mercato elettronico e delle piattaforme telematiche per l’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria	»	58
2.3.1	Obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e negoziazione per l’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie	»	58
2.3.2	Elementi generali delle procedure di acquisto con il Mepa e le piattaforme telematiche	»	63
2.4	L’acquisizione di beni, servizi e lavori mediante procedure tradizionali	»	70
2.4.1	Spazio residuo per procedure tradizionali	»	70
2.4.2	Motivazione deroga a utilizzo piattaforme telematiche	»	70
2.4.3	Acquisizione lavori	»	71
2.5	Le acquisizioni di valore inferiore a 1.000 euro	»	71
2.5.1	Acquisti beni e servizi informatici	»	72

III – Gli affidamenti diretti

3.1	I presupposti per l'affidamento diretto	»	75
3.1.1	Quadro normativo	»	75
3.1.2	Valore definito come presupposto legittimante	»	75
3.1.3	Divieto di artificioso frazionamento	»	76
3.1.4	Possibili criticità	»	76
3.2	L'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto	»	77
3.2.1	Affidamento diretto come procedura semplificata	»	77
3.2.2	Libertà di forme per scelta dell'affidatario	»	77
3.2.3	Dati essenziali per il processo di scelta	»	78
3.2.4	Acquisizione di informazioni	»	79
3.2.5	Indagine esplorativa del mercato	»	80
3.2.6	Conoscenza del mercato	»	80
3.2.7	Caratteristiche dei percorsi	»	81
3.2.8	Modalità di effettuazione	»	81
3.2.9	Individuazione mediante elenchi di operatori economici	»	82
3.3	La formalizzazione dell'affidamento diretto con un atto semplificato	»	83
3.3.1	La definizione del rapporto con l'operatore economico	»	83
3.3.2	L'affidamento diretto formalizzato mediante atto unico (semplificato)	»	84
3.4	La gestione dell'affidamento diretto mediante procedure telematiche (elementi particolari)	»	87
3.4.1	Procedure per affidamento diretto nel Mepa	»	87
3.5	Le deroghe di disposizioni del Codice relative agli affidamenti diretti	»	88
3.5.1	Cauzione provvisoria e cauzione definitiva	»	88
3.5.2	Deroghe per OEPV	»	89
3.5.3	Deroga per prezzo più basso	»	89
3.5.4	Costi sicurezza e manodopera	»	90
3.5.5	Deroga termine dilatorio	»	90
3.5.6	Stipulazione del contratto	»	90
3.5.7	Procedure di somma urgenza	»	91

IV – Gli affidamenti con procedure competitive semplificate e con procedura ordinaria

4.1	I presupposti per l'utilizzo delle procedure competitive semplificate e gli elementi essenziali del processo di affidamento	»	99
4.1.1	I presupposti per il ricorso alle procedure negoziate semplificate	»	99
4.1.2	L'articolazione del percorso per l'affidamento mediante le procedure selettive semplificate previste dall'art. 36 e l'avvio con la determinazione a contrarre	»	101
4.1.3	La possibile regolamentazione della fase di individuazione degli operatori economici	»	104
4.2	L'individuazione degli operatori economici da invitare mediante indagine di mercato con avviso pubblico	»	105
4.2.1	Pubblicizzazione dell'indagine di mercato	»	105
4.2.2	I contenuti essenziali dell'avviso e lo svolgimento dell'indagine di mercato	»	107
4.3	L'individuazione degli operatori economici da invitare mediante estrazione da elenchi formati dalla stazione appaltante	»	110
4.3.1	Elenchi operatori economici	»	110
4.3.2	Caratteristiche processo formativo elenchi	»	111
4.3.3	Pubblicizzazione e assetto	»	111
4.3.4	Iscrizioni	»	112
4.3.5	Dichiarazioni	»	112
4.3.6	Gestione iscrizioni	»	112
4.3.7	Esclusioni dall'elenco	»	113
4.3.8	Pubblicazione	»	113
4.3.9	Elenco come sistema di qualificazione	»	113
4.3.10	Short list	»	114
4.3.11	Regole per estrazione degli OE da invitare alle procedure	»	114
4.4	Le regole relative alle procedure competitive semplificate	»	115
4.4.1	Le regole per la gestione della procedura di gara	»	115
4.4.2	Le procedure per l'affidamento di lavori	»	124

4.4.3	La verifica delle offerte anormalmente basse	»	126
4.4.4	Il subappalto	»	127
4.4.5	Le regole particolari per i servizi sociali	»	128
4.5	Il ricorso a procedure ordinarie per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie	»	130
4.5.1	Utilizzo procedure ordinarie	»	130
4.5.2	Regole speciali per procedure ordinarie sotto soglia	»	130

V – Gli adempimenti correlati agli affidamenti sotto soglia

5.1	L'acquisizione del Cig, il contributo gare e l'utilizzo del sistema AVCPass	»	143
5.1.1	L'acquisizione del Codice identificativo gara (Cig)	»	143
5.1.2	Il versamento del contributo gare	»	146
5.1.3	Il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti	»	147
5.2	Gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici	»	149
5.2.1	Obblighi di pubblicità relativi ad atti delle procedure semplificate	»	149
5.2.2	Modalità di pubblicazione	»	151
5.3	Le verifiche dei requisiti degli operatori economici affidatari	»	152
5.3.1	Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti	»	152
5.3.2	Requisiti per OE iscritti al Mepa o a elenchi	»	154
5.3.3	Modalità per resa informazioni sui requisiti	»	154
5.3.4	Verifica requisiti solo affidatario	»	155
5.3.5	Modalità di verifica	»	157
5.3.6	Acquisizione documentazione	»	157
5.4	Le particolarità relative all'applicazione del termine dilatorio e alla stipulazione dei contratti	»	158
5.4.1	Deroga termine dilatorio	»	158
5.4.2	Stipulazione del contratto	»	158
5.5	Gli obblighi comunicativi nei confronti dell'Anac e a fini di prevenzione della corruzione	»	159

5.5.1	Gli obblighi comunicativi nei confronti dell'Anac	»	159
5.5.2	Il coordinamento con gli obblighi comunicativi a fini di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012)	»	161

VI – L'applicazione del principio di rotazione

6.1	La definizione del principio di rotazione e le sue finalità	»	163
6.1.1	Principio di rotazione e sua ratio	»	163
6.1.2	Quadro normativo originario e linee-guida	»	164
6.1.3	Presupposti per deroga rotazione	»	164
6.1.4	Evoluzione linee-guida Anac	»	165
6.1.5	Analisi finalità principio di rotazione	»	167
6.2	L'applicazione del principio di rotazione	»	168
6.2.1	Metodi applicativi del principio di rotazione	»	168
6.2.2	Prima metodologia	»	169
6.2.3	Criticità metodologia	»	169
6.2.4	Seconda metodologia	»	170
6.2.5	Criticità metodologia	»	171
6.2.6	Regole	»	171
6.2.7	Rotazione affidamenti e inviti	»	172
6.2.8	Interpretazioni giurisprudenziali	»	173
6.2.9	Carattere cogente principio rotazione	»	175
6.2.10	Implicazioni principio di rotazione	»	176
6.2.11	Coerenza con Costituzione	»	176
6.2.12	Conseguenze violazione principio rotazione	»	177
6.3	Le possibili deroghe all'applicazione del principio di rotazione	»	177
6.3.1	Eccezionalità deroghe e motivazione	»	177
6.3.2	Interpretazioni giurisprudenziali	»	178
6.3.3	Possibile deroga in caso di mercati con numero limitato di operatori	»	179

APPENDICE

1.	Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie	»	183
2.	Scheda di sintesi di un progetto per un'acquisizione di beni o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria	»	226
3.	Modello di DUVRI semplificato per un'acquisizione di servizi o di forniture (con servizi) di valore inferiore alla soglia comunitaria	»	230
4.	Check-list del percorso (sequenza) per l'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto	»	235
5.	Modello per richiesta di preventivi (semplificato)	»	238
6.	Modello di verbale relativo all'individuazione di OE con cui procedere ad affidamento diretto	»	242
7.	Modello di determinazione per affidamento diretto (atto unico semplificato)	»	246
8.	Modello di avviso pubblico per formazione di elenco di operatori economici	»	257
9.	Modello di determinazione approvativa di elenco di operatori economici	»	265
10.	Modello di determinazione a contrarre per procedura competitiva semplificata	»	269
11.	Modello di avviso pubblico per procedura competitiva semplificata	»	280
12.	Schema sintetico dei contenuti della lettera di invito per procedura competitiva semplificata (check-list)	»	289
13.	Modello di determinazione per la nomina della Commissione giudicatrice	»	291
14.	Modello di determinazione di aggiudicazione a seguito di procedura competitiva semplificata	»	295

Alberto Barbiero è consulente amministrativo-gestionale per Enti locali e società partecipate. Formatore, ha prodotto varie pubblicazioni in materia di ordinamento delle autonomie e di gestione dei servizi. Collabora con il quotidiano «Il Sole 24 Ore».

Prefazione

L'art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) ha definito un articolato quadro di riferimento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, nel quale sono disciplinate alcune procedure semplificate, utilizzabili dalle Amministrazioni.

Rispetto a tale assetto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le Linee-guida n. 4/2016, che hanno definito importanti elementi applicativi delle procedure.

Il sistema è stato peraltro oggetto di parziale revisione a fini semplificativi nel D.Lgs. n. 56/2017, nella quale è stato prefigurato un intervento dell'Anac più incisivo, tale da determinare l'adeguamento delle linee-guida, con un processo che sollecita una più accurata focalizzazione di aspetti operativi rilevanti per la semplificazione delle procedure (es. la verifica dei requisiti) e di elementi regolatori della parità di trattamento nel confronto tra operatori (es. principio di rotazione).

L'Autorità nazionale anticorruzione ha peraltro evidenziato la necessità di una specifica regolamentazione di alcuni aspetti (modalità di svolgimento delle indagini di mercato, modico valore per acquisti semplificati, ecc.) da parte delle stazioni appaltanti e alcune problematiche operative stanno sollecitando le Amministrazioni ad una gestione sempre più attenta di tali procedure.

Nel contempo, la giurisprudenza amministrativa ha più volte specificato alcuni aspetti relativi alla gestione degli affidamenti sotto soglia, in particolare con riferimento all'applicazione del principio di rotazione.

L'obbligo di utilizzo del Mepa o delle piattaforme elettroniche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali previsto dalle norme di finanza pubblica impone alle stazioni appaltanti di tradurre il quadro procedurale nell'ambito delle stesse piattaforme

o di combinarlo con attività off-line (es. per le indagini di mercato), in una prospettiva di massima efficacia del processo.

Il volume fornisce agli operatori un'analisi sviluppata con una metodologia pratica, nella quale alla trattazione degli aspetti essenziali si associano tabelle, esempi di clausole, schemi di verifica dei processi di gestione delle procedure sotto soglia.

Al fine di consentire alle Amministrazioni la gestione delle principali attività off-line, il volume presenta uno schema di regolamento e un'ampia serie di modelli.

Il volume è aggiornato al documento di consultazione sull'adeguamento delle Linee-guida n. 4/2016 dell'Anac, pubblicato dall'Autorità in data 8 settembre 2017.

Lo schema di regolamento è il risultato di un confronto con il Direttore Generale dell'Azienda Speciale Tecum di Mariano Comense, dott. Giorgio Gariboldi, che ringrazio per la collaborazione e gli spunti operativi.

I I PRINCIPI CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA¹

1.1 La programmazione

1.1.1 Programmazione acquisizioni lavori, beni e servizi

L'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie è soggetta a programmazione da parte delle stazioni appaltanti, secondo il quadro di riferimento definito dall'art. 21 del Codice dei contratti pubblici.

La disposizione prevede due differenti schematizzazioni temporali, con articolazione su base biennale per gli acquisti di beni e servizi e su base triennale per gli appalti di lavori, delineando in entrambi i casi la definizione delle priorità mediante l'indicazione in un elenco annuale.

Differenti
schematizza-
zioni
temporali

Le Amministrazioni aggiudicatrici sono quindi tenute ad adottare:

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei lavori pubblici;
- nonché i relativi aggiornamenti annuali.

I due quadri generali di definizione delle acquisizioni devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza con il bilancio: per gli Enti locali tale relazione è strutturata con riferimento alle norme dell'armonizzazione contabile che disciplinano la programmazione economico finanziaria, comprendendo quindi anche il Documento unico di programmazione (Dup).

1) L'analisi del criterio di rotazione è sviluppata in modo specifico nel capitolo 6.

1.1.2 Programmazione lavori

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori con valore stimato pari o superiore a euro 100.000 e indicano, previa attribuzione del Codice unico di progetto, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione sul proprio bilancio o disponibili in base ai contributi di altri livelli istituzionali.

Documento
di fattibilità
delle
alternative
progettuali

Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica e ai fini dell'inserimento nel programma triennale devono approvare preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

La programmazione dei lavori, quindi, comprende un'ampia serie di opere e interventi di valore inferiore alla soglia comunitaria, riferibili ai fabbisogni emergenti dal contesto ed alle esigenze della comunità locale, nonché dalle necessità di manutenzione del patrimonio degli Enti.

La soglia dei 100.000 euro per l'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale determina per le Amministrazioni l'obbligo di valutare accuratamente gli interventi da realizzare, al fine di evitare frazionamenti che determinerebbero un'illusione dell'obbligo normativo.

1.1.3 Programmazione beni e servizi

Per gli acquisti di beni e servizi il programma su base biennale e i relativi aggiornamenti annuali contengono le acquisizioni di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000.

Bisogni
soddisfatti
con capitali
privati

Nell'ambito del programma, l'Amministrazione aggiudicatrice individua i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

La particolare soglia prevista dal comma 6 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'inclusione nella programmazione corrisponde a quella individuata dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici come presupposto legittimante per gli affidamenti diretti. Per-

tanto, a fronte di fabbisogni molto limitati le stazioni appaltanti devono effettuare un'accurata analisi della proiezione degli stessi su base biennale:

- a) in funzione della replicabilità della fornitura o del servizio per esigenze ricorrenti delle stesse Amministrazioni;
- b) al fine di evitare una sottrazione alla programmazione, ma anche di incorrere in possibili violazioni della corretta modalità di affidamento.

Il riferimento contenuto nel comma 6 dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici alle iniziative che possono essere sostenute da capitali privati, determina per le Amministrazioni l'obbligo di includere nella programmazione anche i contratti di partenariato pubblico privato con dimensionamento economico superiore ai 40.000 euro.

La disposizione prevede anche un esplicito rinvio all'art. 1, comma 513, Legge n. 208/2015 per le acquisizioni di beni e servizi informatici, nonché di servizi di connettività, per i quali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvvigionarsi presso i soggetti aggregatori, facendo riferimento alle indicazioni contenute nel piano triennale dell'informatica.

1.1.4 Elementi essenziali programmazione

La definizione specifica della struttura e degli elementi contenuti essenziali del programma biennale per acquisizioni beni e servizi, nonché del programma triennale per le opere pubbliche sono precisati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attuativo dello stesso art. 21 del Codice dei contratti pubblici.

In sede di definizione dei programmi le stazioni appaltanti sono tenute a individuare, per ciascun intervento, un Responsabile unico del procedimento (Rup), in attuazione di quanto espressamente previsto dall'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

Il Rup

Tale disposizione demanda a un successivo provvedimento del dirigente o del responsabile di servizio negli Enti privi di dirigenza la nomina del Rup, che assume rilievo anche per le acquisizioni di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 euro e di lavori di valore inferiore ai 100.000 euro.

**ESEMPIO DI ANALISI PER L'INSERIMENTO
NELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI UN SERVIZIO**

Ipotesi A: servizio di manutenzione di apparati tecnici.

SERVIZIO	FABBISOGNO ANNUALE	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	PROIEZIONE SU BASE BIENNALE	VALORE UNITARIO DELL'AFFIDAMENTO
Servizio manutentivo relativo ad apparati tecnici.	€ 22.000	Servizio ripetitivo, con prestazioni definibili entro una tipologia nota e con dimensionamento preventivabile.	Si.	€ 44.000 pertanto tale da determinarne l'inserimento nella programmazione

Ipotesi B: servizio educativo sperimentale.

SERVIZIO	FABBISOGNO ANNUALE	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	PROIEZIONE SU BASE BIENNALE	VALORE UNITARIO DELL'AFFIDAMENTO
Servizio educativo per minori non accompagnati.	€ 25.000	Servizio sperimentale, da realizzare in un arco temporale definito sulla base di un progetto finanziato.	Non rilevabile, in quanto il servizio è realizzato in funzione del progetto finanziato (quindi non è sviluppabile con risorse proprie dell'Ente).	€ 25.000 pertanto tale da non determinarne l'inserimento nella programmazione

1.2 La progettazione

1.2.1 La progettazione degli appalti di lavori pubblici

Livelli progettazione lavori

Il Codice dei contratti pubblici ha ridefinito i livelli della progettazione per gli appalti di lavori, nonché per gli appalti di forniture e servizi.

L'art. 23 individua per la progettazione in materia di lavori pubblici un'articolazione su tre livelli di successivi approfondi-

Articola-
zione
su tre livelli

menti tecnici, comprensiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo.

La disposizione del D.Lgs. n. 50/2016 individua per ciascuno dei tre livelli i contenuti essenziali, rimandando ad apposito decreto la definizione dei contenuti di dettaglio, secondo un'impostazione che mira a garantire da un lato il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività in termini di piena rispondenza e dall'altro la qualità della progettazione, anche nella prospettiva di ridurre al minimo le criticità nell'esecuzione degli appalti.

L'impostazione su tre livelli di progettazione per gli appalti di lavori segue quella tradizionalmente definita dal Legislatore nazionale, purtuttavia con una semplificazione rilevante, data dalla fusione tra lo studio di fattibilità e il progetto preliminare.

Per gli appalti di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria la progettazione è fase di particolare importanza, in quanto definisce contenuti specifici dell'opera, le sue modalità di realizzazione e le correlate componenti di costo, trasposte nel quadro economico.

Progetto esecutivo in appalto

Le procedure di affidamento di appalti di lavori non possono comunque derogare al principio stabilito dallo stesso Codice dei contratti, il quale prevede l'obbligo di porre in appalto un progetto esecutivo, fatte comunque salve le deroghe espressamente stabilite dallo stesso Decreto n. 50/2016, principalmente riferite a contratti di partenariato pubblico privato.

L'art. 23 consente peraltro alle Amministrazioni di sintetizzare i livelli della progettazione, nonché di ottimizzare alcuni profili documentali, mediante una specifica decisione del Rup.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti attuativo dell'art. 23 definisce inoltre le condizioni in base alle quali alcune tipologie di appalti relative ai lavori di manutenzione possono essere affidate partendo da un progetto definitivo.

1.2.2 La progettazione per le acquisizioni di forniture e servizi

Progettazione appalti beni e servizi

La progettazione per gli appalti di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello (pertanto con una notevole differen-

Unico livello
per gli
appalti

za dalla più complessa progettazione per i lavori pubblici) ed è predisposta dalle stazioni appaltanti mediante propri dipendenti in servizio, secondo quanto stabilito dal comma 14 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le Amministrazioni possono tuttavia sviluppare la progettazione mediante concorsi, suddividendo la stessa in uno o più livelli di approfondimento, dei quali le stesse stazioni appaltanti devono individuare requisiti e caratteristiche.

L'art. 23, al comma 15, definisce la struttura contenutistico essenziale per i progetti relativi agli appalti di servizi, delineando un modello utilizzabile anche per gli appalti di forniture di beni, soprattutto quando caratterizzati da elevata complessità o dalla combinazione con prestazioni di servizi.

La disposizione stabilisce infatti che il progetto per un appalto di servizi deve contenere una serie di elementi produttivi dell'analisi svolta dalla stazione appaltante in ordine al fabbisogno e agli elementi per soddisfarlo.

Contenuti progetto

Relazione
tecnico
illustrativa

Il progetto deve anzitutto contenere la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio: proprio questo elemento consente di caratterizzare le esigenze dell'Amministrazione e di fornire utili specificazioni in ordine all'inclusione dell'acquisto nella programmazione o alla sua finalizzazione volta a definire un'acquisizione di modico valore.

Nell'ambito del progetto devono essere fornite adeguate indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza, nel rispetto dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Tale previsione evidenzia l'obbligo per le Amministrazioni di verificare lo sviluppo dell'appalto al fine di rilevare la sussistenza di rischi specifici o di rischi interferenziali, dovendo in tal caso strutturare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), anche al fine di individuare i costi della sicurezza componenti della base d'asta, non asseguibili a ribasso.

Il progetto deve specificare gli importi per l'acquisizione dei servizi, enucleando, sulla base del processo di rilevazione dei rischi e delle possibili misure per far fronte agli stessi, gli oneri della sicurezza.

Prospetto
economico

Agli elementi illustrativi della base d'asta le stazioni appaltanti devono correlare un più articolato prospetto economico degli oneri

complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi: in tale quadro, assimilabile a quello in uso per gli appalti di lavori, devono essere ricondotte le componenti economiche relative a differenti aspetti dell'appalto, rientrando in questa esplicitazione spese come quelle per gli eventuali commissari componenti della commissione giudicatrice o quelle per gli oneri di pubblicità del bando (in caso di ricorso le procedure ordinarie), nonché particolari oneri fiscali, come l'Iva applicabile al valore complessivo dell'appalto.

Il quadro economico può peraltro risultare sede ottimale per evidenziare le implicazioni derivanti da obblighi specifici in capo all'Amministrazione, quali ad esempio le somme da riservare al pagamento del contributo gare, quando dovuto.

Capitolato speciale

Il fulcro del progetto per gli appalti di servizi è tuttavia rappresentato dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel quale devono essere adeguatamente illustrate le attività realizzative dell'appalto, con evidenziazione delle specifiche tecniche, degli standard operativi funzionali, nonché delle peculiarità dei processi realizzativi delle prestazioni.

L'importanza del documento descrittivo dei profili essenziali dell'appalto è rafforzata dall'obbligo, per la stazione appaltante, di riportare nel progetto anche l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa, con conseguente e correlata definizione dei criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.

Requisiti
minimi

La correlazione tra il capitolato speciale e il sistema dei criteri di valutazione dell'appalto risulta pertanto evidente e deve indurre le Amministrazioni a elaborare i profili descrittivi del servizio o della fornitura in termini il più possibile dettagliati, al fine di poter avere a disposizione un articolato sistema di elementi sviluppabili poi come criteri e sub-criteri da sottoporre agli operatori economici per l'elaborazione delle offerte.

Possibili modifiche future

Il progetto per gli appalti di servizi deve inoltre contenere una particolare elemento, a garanzia dei futuri sviluppi delle prestazioni e della corretta impostazione del rapporto con l'operatore

Circostanze
che potrebbero
determinare
la modifica
delle
condizioni
negoziali

economico individuato come appaltatore: le stazioni appaltanti sono tenute a indicare nel capitolato speciale le circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Il particolare elemento evidenzia la necessità di rendere trasparenti le possibili modifiche prevedibili, in rapporto alla possibilità in tal senso prevista dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici.

Per gli appalti aventi ad oggetto i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, inclusi quelli di gestione della manutenzione della sostenibilità energetica, la progettazione deve riferirsi anche a quanto previsto dalle norme tecniche di settore.

L'impostazione conferita dal comma 15 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 al progetto per gli appalti di servizi evidenzia una serie di contenuti essenziali, che tuttavia possono essere semplificati in rapporto alle procedure aventi ad oggetto acquisizioni di importo limitato o servizi e forniture non particolarmente complessi: in tali casi le stazioni appaltanti possono modulare il progetto secondo uno schema semplificato, illustrativo comunque degli elementi richiesti dalla disposizione del Codice dei contratti pubblici.

Base d'asta e costo manodopera

Il quadro normativo riguardante la progettazione degli appalti obbliga le Amministrazioni a definire accuratamente la base d'asta, dovendo tener conto nell'elaborazione della stessa dei costi della manodopera, sulla base della procedura e dei parametri individuati nel comma 16 dell'art. 23.

Verifica dei
valori posti
a base d'asta

Le stazioni appaltanti devono quindi verificare che i valori posti a base d'asta siano compatibili con il costo della manodopera individuabile per i lavori nei prezzari regionali, nonché per i beni e servizi nelle specifiche tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definite la contrattazione collettiva nazionale.

La specificazione del costo della manodopera è finalizzata ad evitare che l'appalto di lavori o di servizi sia sviluppato con una base d'asta non congrua, quindi contestabile dagli operatori economici.

A differenza dei costi della sicurezza derivanti dall'analisi dei rischi specifici interferenziali dell'appalto, non assoggettati a ribasso, gli elementi economici derivanti dalla valutazione del costo della

manodopera sono invece ribassabili dagli operatori economici in sede di presentazione delle offerte.

1.3 La definizione del valore dell'acquisizione in relazione alla soglia comunitaria

1.3.1 Le soglie di rilevanza comunitaria

Soglie comunitarie

Il Codice dei contratti pubblici ha definito il quadro di riferimento delle soglie per gli appalti pubblici e le concessioni, recependo i valori e il meccanismo di adeguamento biennale previsto dalle direttive 23/2014/UE e 24/2014/UE.

L'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 compone tale sistema individuando anzitutto (comma 1) le soglie di rilievo comunitario, stabilite:

- a) in euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) in euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle Amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (Amministrazioni statali);
- c) in euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (compresi gli Enti locali);
- d) in euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'Allegato IX.

Le principali novità rispetto al quadro previgente sono configurate:

- a) dalla previsione di una soglia per le concessioni, sia di lavori che di servizi, corrispondente per valore a quella stabilita per gli appalti di lavori;
- b) dalla definizione di una soglia specifica per gli appalti di servizi sociali e per altre tipologie comprese nell'Allegato IX (servizi sanitari, servizi di ristorazione collettiva, servizi formativi e di istruzione, servizi culturali e per il tempo libero, ecc.), connessa peraltro al particolare regime di acquisizione definito dalle disposizioni degli artt. 142, 143 e 144 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Soglie di
rilievo co-
munitario

Soglia speciale

L'elevato valore delle due soglie speciali (per le concessioni e per i servizi compresi nell'Allegato IX) costituisce pertanto il riferimento per l'applicazione degli obblighi in materia di acquisizioni mediante gli strumenti telematici (Mepa e piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali), nonché per l'utilizzo delle procedure semplificate disciplinate dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici (come peraltro evidenziato dall'Anac nelle Linee-guida n. 4/2016, applicative delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 sugli affidamenti sotto soglia).

Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (in tal senso la prossima ridefinizione interverrà per il biennio 2018-2019).

FAQ

Un Comune sotto i 10.000 abitanti deve affidare (non in concessione) il servizio di gestione dell'asilo nido comunale del valore complessivo per due anni di €. 285.000,00 Iva esclusa. Il servizio rientra nell'Allegato IX del Codice per il quale vige la soglia dei 750.000,00 euro come stabilito all'art. 35 del Codice. Per il servizio in oggetto non esistono convenzione CONSIP ma sul Mepa sono accreditati diversi operatori economici che lo possono svolgere. Può il Comune procedere autonomamente facendo una gara direttamente sul Mepa senza avvalersi di una Centrale di Committenza?

Risposta

In ragione della tipologia di servizio (servizi socio-educativi, compresi nell'Allegato IX del Codice) e del valore (inferiore alla soglia specifica per i servizi dell'Allegato IX), l'acquisizione deve essere effettuata ricorrendo al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (Mepa), in funzione dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 (e sue successive modificazioni).

In ragione di quanto previsto dall'art. 37, comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, il Comune (che è temporaneamente qualificato in forza dell'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, ex art. 216, comma 10, non essendo ancora stato definito il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) può, dato il valore inferiore alla soglia comunitaria e la possibilità di utilizzare la piattaforma telematica, operare in completa autonomia tale acquisizione.

Il ricorso alla Centrale unica di committenza si renderebbe necessario solo qualora la procedura sul Mepa non desse risultato (gara deserta), costringendo quindi a ricorrere alle procedure tradizionali, che dovrebbero tuttavia essere gestite dalla centrale di committenza (o dalla SUA), in base alla combinazione tra il comma 2 e il comma 4 dello stesso art. 37.

1.3.2 Il calcolo del valore dell'appalto

Metodologia di calcolo valore acquisizione

Le norme sulle soglie di rilevanza comunitaria definite dal D.Lgs. n. 50/2016 comportano per ogni stazione appaltante l'obbligo di sviluppare in modo accurato il calcolo del valore della fornitura di beni, del servizio o del lavoro che intendono acquisire, al fine di evitare elusioni o distorsioni (come l'artificioso frazionamento del valore finalizzato a sottrarre l'appalto o la concessione all'applicazione delle più rigorose norme procedurali per gli affidamenti soprasoglia).

La disposizione-chiave è contenuta nel comma 4 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si prevede che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'Iva, valutato dall'Amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo deve tener conto dell'importo massimo stimato, comprendendo nello stesso qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Art. 35:
disposizione
chiave

Il dato normativo implica per la stazione appaltante la definizione:

- a) del valore effettivo dell'appalto, da intendersi come il valore da porre a base d'asta (ad es. in un appalto di servizi su base biennale, il valore delle prestazioni previste per i 2 anni);
- b) del valore stimato, da intendersi come il valore derivante dalla sommatoria tra il valore della base d'asta e quello calcolato ipotizzando l'eventuale rinnovo e tutte le opzioni destinate ad evolvere il rapporto contrattuale per esigenze dell'Amministrazione.

Rinnovo e possibili opzioni

Il calcolo del possibile rinnovo deve fare riferimento al quadro normativo definito in tal senso dal Codice dei contratti pubblici, che individua nell'art. 63:

- a) la particolare ipotesi delle forniture replicative, disciplinata dalla lett. b) del comma 3 (nel quale si prevede che nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'Amministrazione aggiu-

Forniture
replicative

Nuova
aggiudica-
zione

dicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i 3 anni);

b) la c.d. “nuova aggiudicazione”, utilizzabile per i servizi e per i lavori, alle specifiche condizioni dettate dal comma 5, ossia:

- 1) la procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime Amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1 del Codice (che comprende tutte le procedure, sia quelle aperte, che quelle ristrette, che quelle negoziate);
- 2) il progetto a base di gara deve indicare l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati;
- 3) la possibilità di avvalersi della procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) il ricorso alla procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.

Il richiamo alle differenti tipologie di procedure di aggiudicazione contenuto nel comma 5 dell’art. 63 estende la possibilità di utilizzo della procedura per la nuova aggiudicazione di lavori e servizi anche agli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Rinnovo programmato

La disposizione sembrerebbe quindi risultare assorbente dell’ipotesi del c.d. “rinnovo programmato”, formatasi sull’analogia e quasi simile disposizione regolatrice delle soglie contenuta nell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/20016, nonché “validata” dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sent. 5 luglio 2013, n. 3580.

Peraltro le valutazioni espresse dai giudici amministrativi rispetto alla norma previgente (assumendo a sostegno dell'ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, proprio la formulazione dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescriveva che si tenesse conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto) sono ora replicate nel comma 4 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, addirittura rafforzate dalla previsione della necessaria esplicitazione nei documenti di gara.

Pertanto, il quadro normativo definito dal nuovo Codice dei contratti pubblici consente lo sviluppo del rapporto con l'operatore economico originariamente scelto mediante meccanismi di rinnovabilità, ma richiede alla stazione appaltante di esplicitarli chiaramente nella procedura di affidamento.

Il calcolo deve prendere in considerazione anche le altre opzioni che la stazione appaltante intende utilizzare in relazione all'appalto.

Il D.Lgs. n. 50/2016 non fornisce una definizione delle opzioni, che possono pertanto essere considerate come tutte le soluzioni definite dal rapporto contrattuale volte a flessibilizzarlo o a modificarlo in termini non sostanziali.

Ne consegue un rinvio all'art. 106 dello stesso Codice dei contratti pubblici, che consente di individuare come opzioni ascrivibili al futuro rapporto contrattuale con esplicita indicazione negli atti di gara (in particolare nel capitolato speciale e nello schema di contratto):

- a) delle modifiche "prevedibili", definite con clausole specifiche, tra le quali rientra anche la revisione dei prezzi; l'impostazione deve seguire in particolare quanto previsto dal comma 1, lett. a) e e);
- b) della proroga, che deve essere esplicitamente dichiarata quando l'Amministrazione intenda riservarsi la facoltà di avvalersene, secondo i parametri stabiliti dal comma 11;
- c) del c.d. "quinto d'obbligo", ossia la variazione quantitativa delle prestazioni in aumento o in diminuzione entro un limite massimo del 20% del valore del contratto, come regolato dal comma 12.

La stazione appaltante deve pertanto considerare i valori potenziali di tali opzioni (anche con una determinazione di stima, come per l'adeguamento prezzi e il quinto d'obbligo, correlati a

Opzioni
ascrivibili
al futuro
rapporto
contrattuale

fattori non noti al momento della gara), sommandoli al valore a base d'asta (e all'eventuale valore del rinnovo).

**ESEMPIO DI CALCOLO DI VALORE STIMATO
DI UN APPALTO**

Ipotesi A: appalto di due anni per servizi con soglia di rilevanza comunitaria a 209.000 euro, senza rinnovo e solo con opzioni.

BASE D'ASTA	REV. PREZZI (STIMA 4%)	QUINTO D'OBBLIGO (STIMA 15% BASE D'ASTA)	PROROGA (6 MESI)	TOTALE
€. 200.000	€. 8.000	€. 30.000	€. 50.000	€. 288.000

Ipotesi B: appalto di due anni per servizi con soglia di rilevanza comunitaria a 209.000 euro, con rinnovo e opzioni.

BASE D'ASTA	RINNOVO (PER DUE ANNI)	REV. PREZZI (STIMA 4%)	QUINTO D'OBBLIGO (STIMA 15% BASE D'ASTA)	PROROGA (6 MESI)	TOTALE
€. 200.000	€. 200.000	€. 8.000	€. 30.000	€. 50.000	€. 488.000

La tabella esemplificativa evidenzia come un appalto di servizi ai quali si applica la soglia di 209.000 euro, con un valore a base d'asta inferiore alla stessa, con applicazione del rinnovo e delle principali opzioni "operative" determina un valore stimato ampiamente superiore al parametro comunitario.

1.3.3 Il calcolo del valore delle concessioni

Valore concessioni

Corretta
definizione
del valore

La gestione ottimale della procedura di affidamenti di una concessione (di lavori o di servizi) di valore inferiore alla soglia comunitaria presuppone la corretta definizione del valore della

stessa rispetto alla soglia (molto rilevante) definita dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (5.225.000 euro).

Le regole per il calcolo sono definite dall'art. 167 del Codice dei contratti pubblici in aderenza alla Direttiva 23/2014/UE, stabilendo che il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'Iva, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Il valore stimato della concessione deve essere calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione e in tale calcolo l'Amministrazione tiene di alcuni elementi:

Valore
calcolato

- a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore o da altre Amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle Amministrazioni aggiudicatrici o dagli Enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.

Canone escluso da valore

Nel valore della concessione non rientra invece il canone, come peraltro evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sent.

Posizione
del
Consiglio
di Stato

18 ottobre 2016, n. 4343, che focalizza l'attenzione sui criteri per la corretta determinazione dell'importo delle concessioni, assumendo a riferimento la metodologia definita nella direttiva comunitaria 23/2014/UE, poi recepita nell'art. 167 del Codice dei contratti pubblici.

Nella pronuncia viene ad essere evidenziato come il valore della concessione non possa essere ancorato ad un parametro, come quello del canone di concessione, non rispondente alla previsione normativa, né possa ritenersi che la stima del fatturato possa essere demandata al concorrente anziché all'Amministrazione, né che possa essere desunta sulla base degli elementi contenuti nel capitolato speciale, in ragione delle peculiarità di ciascun servizio.

Spetta quindi all'Amministrazione concedente compiere attendibili previsioni di stima, in quanto i fattori che incidono sui flussi di cassa dipendono da una molteplice varietà di condizioni, relative alle prestazioni e alle strutture utilizzate per il servizio, tali da permettere ai concorrenti di stimare in modo attendibile il fatturato.

Il valore non può quindi essere computato con riferimento al c.d. "ristorno" e cioè al costo della concessione, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal servizio e dalle eventuali attività complementari.

1.4 I principi da applicare alle acquisizioni di valore inferiore alla soglia comunitaria

1.4.1 I principi che regolano gli affidamenti per acquisizioni di valore inferiore alle soglie comunitarie

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'art. 50.

1.4.2 I principi dell'art. 30, comma 1 del Codice

Principi per affidamenti sotto soglia

L'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi dello stesso Codice de contratti pubblici garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel Codice.

Le Linee-guida Anac n. 4/2016 chiariscono in chiave operativa l'applicazione dei principi, nell'ambito di uno schema sintetico rispetto al quale le stazioni appaltanti devono garantire lo sviluppo delle procedure semplificate disciplinate dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 in aderenza:

Linee guida
Anac n.
4/2016

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Deroghe principio economicità

Il comma 1 dell'art. 31 ammette anche che il principio di economicità possa essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dallo stesso Codice dei contratti pubblici, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Principio di proporzionalità

La rilevanza dei principi in chiave operativa è facilmente desumibile dall'importanza che gli stessi hanno nella definizione dei requisiti di partecipazione alle procedure e dei criteri di valutazione (intesi come principali elementi regolatori dei confronti competitivi), sancita anche dal comma 2 dello stesso art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

Posizione
del Tar
Calabria

In tale prospettiva la giurisprudenza (Tar Calabria, Catanzaro, sent. 15 giugno 2016, n. 963) ha evidenziato come nelle procedure semplificate regolate dall'art. 36, fermo restando il potere dell'Amministrazione di prevedere requisiti di capacità anche particolarmente rigorosi o superiori a quelli previsti dalla legge, è invece esercitabile il sindacato giudiziale, attivato con l'impugnazione immediata del bando di gara, qualora tali requisiti siano manifestamente sproporzionati, discriminanti e abnormi, in relazione all'oggetto complessivo del contratto e delle sue peculiarità.

Pertanto la previsione di requisiti di partecipazione, di natura economico-finanziaria nel caso di specie, vale a perimetrare la

platea dei potenziali partecipanti, e se tali requisiti sono manifestamente sproporzionati “per eccesso” rispetto ai contenuti della gara, il bando di gara ha una immediata efficacia lesiva, incidendo sull’interesse attuale alla partecipazione.

1.4.3 I criteri ambientali minimi

Applicazione CAM

I principi che regolano gli affidamenti per acquisizioni di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie richiedono anche l’applicazione dei Criteri ambientali minimi (Cam), definiti negli ultimi anni in base al sistema attuativo del piano di *green public procurement* comunitario (strutturato da alcune disposizioni della Legge n. 296/2006).

L’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) stabilisce un doppio obbligo di utilizzo dei criteri, come delineati dai decreti ministeriali.

Doppio
obbligo
di utilizzo
dei criteri

Al comma 1 stabilisce infatti che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell’art. 144 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Condizioni per l’utilizzo dei CAM

Quando il bene, il servizio o il lavoro comporta l’acquisizione di elementi (forniture, prestazioni, servizi di progettazione e lavori edili) per i quali sono stati definiti i criteri ambientali minimi, il capitolato speciale deve quindi contenere al suo interno le clausole specifiche desumibili dal documento tecnico-descrittivo allegato allo specifico D.M. approvativo.

Il comma 2 dello stesso art. 34 prevede invece che i Cam definiti dai decreti ministeriali e in particolare i criteri premianti, siano tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice dei contratti pubblici.

Tale secondo obbligo risulta di particolare rilevanza, in quanto rafforza l'approccio alla gestione ambientalmente corretta degli appalti rinvenibile in varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 disciplinanti i requisiti e i criteri di valutazione, consentendo peraltro alle Amministrazioni di disporre di criteri e sub-criteri già strutturati, ai quali assegnare pesi e sub-pesi ponderali adeguati in rapporto all'impatto ambientale dell'acquisizione.

Linee guida
Anac n.
1/2016

Nelle Linee-guida n. 1/2016 sull'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura l'Anac ha attribuito ai criteri premiali dei Cam un peso ponderale limitato, a fronte della natura di servizi intellettuali di tali attività, ma in appalti nei quali la tutela dell'ambiente sia aspetto connesso molto significativo, la stazione appaltante è chiamata a ponderare tali elementi con diverso peso, al fine di sollecitare gli operatori economici a presentare offerte che riflettano comportamenti virtuosi per la tutela dell'ambiente e la riduzione dei consumi energetici.

Il comma 3 dell'art. 34 evidenzia peraltro come l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applichi per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

L'utilizzo dei Cam ha una prospettiva a spettro ampio, che include anche gli acquisti effettuati nell'ambito del mercato elettronico o delle piattaforme telematiche messa a disposizione dai soggetti aggregatori regionali.

Nel caso del Mepa la compatibilità del bene o del servizio in chiave ambientale è evidenziata nel catalogo, mentre nelle altre piattaforme telematiche impostate per categorie merceologiche spetta alla stazione appaltante definire il capitolato speciale e il sistema criteriale per ogni acquisizione nel rispetto dei Cam.

1.4.4 La prevenzione del conflitto di interesse e il contrasto ai fenomeni corruttivi

Misure prevenzione corruzione

Il principio di correttezza ha una declinazione funzionale nello stesso comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale precisa che anche gli affidamenti sotto soglia sono assoggettati a quanto previsto dall'art. 42 dello stesso Codice dei contratti pubblici, in particolare con riferimento alla disciplina del conflitto d'interesse e alla prevenzione della corruzione.

La disposizione, infatti, stabilisce al comma 1 che le stazioni appaltanti devono prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il dato normativo pone la gestione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori in stretta connessione con il sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi strutturato dalla Legge n. 190/2012, dal Piano nazionale anticorruzione e dai suoi aggiornamenti prodotti dall'Anac.

Indicatori di rischio

In tale prospettiva assume rilevanza, anche se antecedente, la determinazione n. 12/2015 dell'Autorità, che ha focalizzato l'attenzione delle Amministrazioni (più in generale di tutti i soggetti pubblici tenuti a predisporre il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) sulla necessità di misure adeguate nell'ambito dei processi di acquisto, con particolare riguardo a quelli sotto soglia per i quali si faccia ricorso alle procedure negoziate.

Secondo l'Anac, infatti, l'utilizzo frequente di tali procedure è un indicatore di potenziale rischio, in quanto l'eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive o derogatorie del massimo confronto (le procedure ordinarie, ossia quelle aperte e ristrette) può costituire un segnale di favore nei confronti di particolari operatori economici.

Potenziale
rischio
nel favorire
alcuni
operatori

L'Autorità individua come altro possibile indicatore di criticità la necessità di individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere tutta una serie di previsioni normative tra cui, in particolare, la necessità di affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali (aperte o ristrette). A questo proposito un indicatore che rilevi un erroneo calcolo del valore del contratto può essere definito analizzando i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione, o una volta eseguiti, abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente. Se, ad esempio, viene affidato un appalto con procedura negoziata in quanto il valore stimato è sotto soglia e, successivamente, per effetto di varianti, quel valore iniziale supera la soglia, potrebbe essere necessario un approfondimento delle ragioni che hanno portato l'Amministrazione a non progettare correttamente la gara.

Possibili misure

Determinazione Anac n. 12/2015

Rispetto agli affidamenti sotto soglia la stessa determinazione Anac n. 12/2015 prefigura una serie di misure che possono essere inserite nel PTPCT, ma che le stazioni appaltanti possono strutturare anche nell'ambito dei processi gestionali attuativi dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, quali:

- a) la preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del Rup;
- b) la predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare;
- c) l'utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare;
- d) l'adozione di direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre;
- e) l'utilizzo di *check list* di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPCT;

- f) la previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici risultati affidatari nelle procedure indette dalla stazione appaltante;
- g) l'obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante);
- h) la verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei;
- i) l'adozione di direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
- l) l'utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.

Conflitto d'interesse

La prevenzione del conflitto d'interesse è configurata dall'esplicito richiamo dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici nelle regole generali di principio dell'art. 36 come l'altro versante nel quale attuare soluzioni volte a prevenire tale criticità negli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie.

Le disposizioni contenute nello stesso art. 42 connotano in modo preciso la fattispecie, stabilendo al comma 2 che si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ed ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Art. 42,
comma 2

Obbligo di astensione

In base a tale disposizione, infatti, il dipendente si deve astenere dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano

Gravi
ragioni di
convenienza

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia Amministratore o gerente o Dirigente. Il dipendente si astiene inoltre in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza e sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Il dato normativo compone pertanto un sistema finalizzato a evitare che i soggetti rientranti nel processo di gestione dell'acquisizione possano condizionare la procedura di affidamento, indipendentemente dal valore della stessa.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sent. 11 luglio 2017, n. 3415 ha elaborato una puntuale analisi dell'applicazione dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, con riferimento all'intero procedimento di gara.

La sentenza evidenzia come la disposizione del Codice dei contratti pubblici preveda fattispecie che si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale.

Tali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico (ad esempio, il Rup ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, esecuzione contratto e collaudi) oppure il soggetto privato (anche un consulente) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d'appalto, è portatore di interessi propri o di altri, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni.

Pertanto il conflitto di interesse ha una portata molto ampia, poiché il quadro normativo evidenzia come esso venga in rilievo quando il soggetto interveniente possa semplicemente influenzare il risultato di tale procedura o abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità.

Il comma 3 dell'art. 42, infatti, stabilisce che il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse è tenuto a darne co-

municazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, al fine di neutralizzare il processo da un intervento indebito, che lo porrebbe a rischio sotto il profilo della legittimità (salve le responsabilità disciplinari ed eventualmente le implicazioni penali).

Comunica-
zione
del conflitto
di interesse

1.4.5 Il possibile inserimento di clausole sociali

Clausole sociali

Il Codice dei contratti pubblici ha disciplinato nell'art. 50 l'inserimento delle clausole sociali negli atti regolatori delle procedure di affidamento, con una modifica significativa introdotta dal D.Lgs. n. 56/2017: la formulazione della disposizione che regolava l'inserimento di tali clausole come facoltative è stata modificata con una previsione che le disciplina come obbligatorie.

La norma stabilisce infatti che per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto.

Il Tar Toscana, Sez. III, con la sent. 13 febbraio 2017, n. 231 ha precisato i profili contenutistici delle clausole sociali coerenti con l'ordinamento comunitario, ricostruendo l'assetto dell'analisi giurisprudenziale in materia, individuando tali elementi:

- a) la clausola sociale deve conformarsi ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione;
- b) conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro

Contenuti
delle
clausole

e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;

- c) la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

Finalità clausole sociali

Pertanto tali clausole finalizzate a garantire la stabilità occupazionale, che è sicuramente un obiettivo normativo importante e un valore ordinamentale, devono promuoverla e non rigidamente imporla e comunque devono essere armonizzate con i principi europei della libera concorrenza e della libertà d'impresa, così da escludere un rigido obbligo di garanzia necessaria della stabilità, pur in presenza di variato ambito oggettivo del servizio a gara.

L'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) all'ultimo periodo prevede peraltro che negli affidamenti sotto soglia le stazioni appaltanti possono (e non devono) applicare le disposizioni di cui all'art. 50.

Nell'area delle acquisizioni di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie, pertanto, le Amministrazioni hanno facoltà di inserire negli atti regolatori della procedura di affidamento le clausole sociali, potendo quindi derogare (in funzione del valore dell'acquisizione) all'obbligo generale.

1.5 Le acquisizioni mediante ricorso a modelli aggregativi

1.5.1 Moduli aggregativi

La gestione delle procedure semplificate disciplinate dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici è correlata nel suo sviluppo a quanto stabilito dall'art. 37: tale disposizione individua una serie di regole a fini di aggregazione e di controllo delle acquisizioni che valgono per tutte le stazioni appaltanti, quindi sia per le singole Amministrazioni pubbliche che per le società partecipate e gli altri organismi di diritto pubblico.

La disposizione richiama anzitutto gli obblighi di acquisto mediante strumenti elettronici o mediante ricorso a convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori, che costituiscono il primo riferimento in particolare per l'approvvigionamento di beni e servizi.

La norma infatti stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38.

1.5.2 Spazio di operatività autonoma delle SA

Data questa premessa, l'art. 37 prefigura per le stazioni appaltanti la possibilità di operare autonomamente, senza necessità di qualificazione, entro i 40.000 euro per beni e servizi e entro i 150.000 euro per i lavori (potendo quindi operare nella fascia tra i 40.000 e i 150.000 con la procedura selettiva regolata dall'art. 36, comma 2, lett. b del Codice).

Lo spazio di operatività autonoma è riconosciuto alle singole stazioni appaltanti anche per gli acquisti effettuabili con ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori (quindi, ad esempio, mediante ordine diretto di acquisto sulle convenzioni Consip o sul Mepa).

Per effettuare procedure di importo superiore ai 40.000 euro per beni e servizi nonché a 150.000 euro per i lavori, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione, da ottenere secondo la procedura delineata dall'art. 38.

Ordine
di acquisto
diretto su
convenzioni
Consip

1.5.3 Utilizzo procedure telematiche

Il comma 2 dell'art. 37 rafforza questo profilo, sancendo che quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (quella generale di 209.000 euro e quella speciale di 750.000 euro per gli appalti di servizi compresi nell'Allegato IX), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione (in base all'art. 38) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano mediante una centrale di committenza (o altro modello aggregativo) o procedono mediante lo svolgimento di procedure previste dal Codice.

Sino alla completa attuazione dell'art. 38 (che prevede specifici criteri per la qualificazione), la disposizione transitoria contenuta nel comma 10 dell'art. 216 D.Lgs. n. 50/2016 permette di considerare come qualificate le Amministrazioni che si sono iscritte all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (l'AUSA), seguendo la procedura definita dall'Anac in base all'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.

1.5.4 Obblighi per Comuni non capoluogo

Il comma 4 dell'art. 37 prevede invece che se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di Provincia, può operare autonomamente alle condizioni date dal comma 1 (valore dei 40.000 euro per beni e servizi e dei 150.000 per i lavori) e dal comma 2 (qualificazione e utilizzo degli strumenti telematici: qualora non possa utilizzare gli strumenti informatici di negoziazione (es. la RdO nel Mepa), deve procedere ricorrendo a uno o più dei differenti modelli aggregativi indicati dalla stessa disposizione.

Il Comune non capoluogo può quindi:

- a) fare ricorso a una centrale di committenza o ad uno dei soggetti aggregatori qualificati;

Poteri del
Comune
non
capoluogo

- b) avvalersi di un'unione di Comuni costituita e qualificata come centrale di committenza, oppure associarsi o consorzarsi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli Enti di area vasta ai sensi della Legge n. 56/2014.

L'assetto territoriale dei moduli aggregativi (particolarmente di quelli in forma di gestione associata) è peraltro demandato dal comma 5 dell'art. 37 a un D.P.C.M., che dovrà individuare gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di Comuni non capoluogo di Provincia.

FAQ
<p>Un Comune non capoluogo, iscritto all'AUSA, deve procedere per l'affidamento di un servizio di supporto organizzativo e gestionale, servizio presente in Mepa. Il valore presunto dell'affidamento ammonta a circa 80.000 euro. Il Comune può procedere autonomamente, in quanto il servizio è acquisibile nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o deve richiedere alla Centrale di committenza di esperire la procedura?</p> <p>Risposta Il Comune può procedere direttamente, poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sino a che non saranno approvati i criteri per la qualificazione della stazione appaltante, essendo iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) il Comune è temporaneamente qualificato; b) il valore è inferiore alla soglia comunitaria; c) essendo il servizio in Mepa, è possibile utilizzare lo strumento elettronico di negoziazione (RdO in Mepa). <p>Pertanto ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter operare autonomamente. Se la procedura dovesse andare deserta, per ricorrere alle procedure tradizionali, il Comune dovrebbe allora passare per la Centrale unica di committenza (ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 37 in combinazione con il comma 4 della stessa disposizione), non potendo utilizzare lo strumento telematico.</p>

1.5.5 Ricorso alle centrali di committenza

Nella fascia compresa tra i 40.000 euro e le soglie comunitarie per beni e servizi, nonché in quella tra i 150.000 euro e 1.000.000 di euro l'art. 37 determina quindi per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere autonomamente, ma a due condizioni:

Condizioni per procedere autonomamente

avendo la necessaria qualificazione (per ora garantita dalla norma transitoria con l'iscrizione all'AUSA) e dovendo utilizzare gli strumenti di negoziazione elettronica messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Questa previsione amplia lo spettro delle soluzioni utilizzabili, che va a comprendere ora non solo il Mepa Consip, i mercati elettronici e le piattaforme telematiche resi disponibili dai soggetti aggregatori regionali, ma anche gli strumenti elettronici eventualmente gestiti da altre centrali di committenza (come per esempio quelle costituite da più Comuni non capoluogo).

Quando una stazione appaltante non ha la possibilità di utilizzare gli strumenti telematici di negoziazione, deve ricorrere alle centrali di committenza (percorso obbligato per i Comuni non capoluogo) o effettuare procedure ordinarie.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	< €. 40.000 (BENI-SERVIZI) < €. 150.000 (LAVORI)	€. 40.000 / < €. 209.000/750.000 (BENI SERVIZI) €. 150.000 / < €. 1.000.000 (LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA) CON UTILIZZO STRUMENTI TELEMATICI	€. 40.000 / < €. 209.000/750.000 (BENI SERVIZI) €. 150.000 / < €. 1.000.000 (LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA) IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO STRUMENTI TELEMATICI	€. 150.000 / < €. 1.000.000 (LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUTTIVI)
Stazioni appaltanti NON Comuni non capoluogo (es. Comuni capoluogo, Province, Unioni di Comuni, Aziende Sanitarie Locali, ecc.)	Operatività autonoma Non necessaria qualificazione	Operatività autonoma Necessaria qualificazione	Ricorso a Centrali di committenza o a modelli aggregativi <i>Oppure</i> Svolgimento delle procedure previste dal Codice secondo modalità tradizionali, se in possesso della necessaria qualificazione	Ricorso a Centrali di committenza o a modelli aggregativi <i>Oppure</i> Svolgimento delle procedure previste dal Codice secondo modalità tradizionali, se in possesso della necessaria qualificazione
Comuni non capoluogo	Operatività autonoma Non necessaria qualificazione	Operatività autonoma Necessaria qualificazione	Ricorso a Centrali di committenza o a modelli aggregativi previsti dall'art. 37, comma 4	Ricorso a Centrali di committenza o a modelli aggregativi previsti dall'art. 37, comma 4

II

LE REGOLE PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO E PER IL RICORSO OBBLIGATORIO AI SOGGETTI AGGREGATORI

2.1 I principali obblighi di approvvigionamento presso i soggetti aggregatori

2.1.1 Obblighi approvvigionamento soggetti aggregatori

L'acquisizione dei lavori, nonché, in particolare, delle forniture di beni e di servizi deve essere effettuata dalle Amministrazioni nel rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di leggi di finanza pubblica che stabiliscono il ricorso ai soggetti aggregatori sia in termini di approvvigionamento, senza specifico riferimento a strumenti o iniziative degli stessi, sia con riguardo all'utilizzo di specifici strumenti o iniziative dagli stessi gestiti.

Il quadro di tali obblighi si è composto nel tempo ed è sintetizzabile nelle disposizioni contenute:

- a) nell'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, con riferimento alle tipologie di servizi e forniture indicati, nonché alle tipologie di forniture e di servizi ulteriormente individuati mediante decreti attuativi della stessa disposizione;
- b) nell'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, con riferimento alle tipologie di servizi e forniture individuate dal D.P.C.M. attuativo 24 dicembre 2015, nonché alle tipologie di forniture e di servizi ulteriormente individuati mediante altri decreti attuativi della stessa disposizione;
- c) nell'art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015, con riferimento ai beni e ai servizi informatici, nonché con riguardo al Piano triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione elaborato dall'Agid in attuazione del comma 513 e alle iniziative di aggregazione promosse da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore regionale ai sensi del comma 514 della stessa disposizione.

Sintesi degli
obblighi

FAQ

Secondo il comma 516 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016): le Amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Se l'Amministrazione verifica che sul Mepa esiste il bene idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno, siamo autorizzati poi a poter procedere nelle modalità indicate nei commi 512 e 514 tramite affidamento diretto ad una ditta presente nella piattaforma telematica regionale, ma che non ha caricato il proprio bene sul Mepa senza autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo, oppure il fatto di verificare e trovare il bene in Mepa obbliga poi l'Amministrazione ad acquistare dalla ditta che ha messo il bene disponibile nel catalogo?

Risposta

Il comma 419 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) ha modificato il comma 512 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, che disciplina l'obbligo di approvvigionamento per beni e servizi informatici presso i soggetti aggregatori. La disposizione stabilisce infatti che: al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori».

Conseguentemente, la modifica legislativa chiarisce che l'obbligo di approvvigionamento (acquisto) di beni e servizi informatici è soddisfatto anche ricorrendo al Mepa o alle piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali.

Dati questi elementi, l'Ente ha ampie possibilità di soddisfare l'obbligo, potendo procedere all'acquisto su Mepa o mediante piattaforma telematica regionale. Potendo utilizzare la piattaforma elettronica l'Ente non ha pertanto margine per procedere ad un acquisto in "forma tradizionale".

Nel caso rappresentato, quindi, se il bene che interessa l'Ente è acquisibile in Mepa, ma può essere acquisto anche mediante la piattaforma telematica regionale, è nella facoltà dell'Amministrazione scegliere quale piattaforma telematica utilizzare, in base all'alternativa offerta dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006.

1. Analisi accurata fabbisogno

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sent. 14 aprile 2015, n. 1908 ha fornito un'importante interpretazione dei termini applicativi degli obblighi di utilizzo degli strumenti centralizzati di acquisto di beni e servizi, stabiliti dal comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012. convertito in Legge n. 135/2012, evidenziando come le stazioni appaltanti non possano forzare il ricorso alle convenzioni Consip (o a quelle dei soggetti

aggregatori regionali) se il servizio di cui necessitano non è previsto nelle stesse, in quanto molto differente.

L'analisi del supremo organo di giustizia amministrativa ha preso in esame il caso di un'azienda ospedaliera che ha aderito ad una convenzione Consip sul *facility management* per un multiservizio tecnologico integrato, avendo tuttavia necessità anche di una copertura notturna (per una gestione 24 ore su 24) delle attività, non prevista nella modello operativo offerto dal capitolato messo a gara dalla centrale di committenza nazionale.

Caso
concreto

Per integrare il pacchetto di servizi offerti in base alla convenzione, l'azienda ospedaliera ha affidato al medesimo appaltatore scelto da Consip un'integrazione per il presidio notturno, comportante la totale attività di conduzione e manutenzione degli impianti durante tutte le notti, con la costante presenza nella struttura del personale necessario a garantire la continuità del servizio stesso.

Tale complesso di attività risultava tuttavia molto diverso dal servizio di pronta reperibilità assicurato nella convenzione, sia sotto i profili di complessità sia in ordine a quelli di costo.

L'azienda ospedaliera, riconoscendo la necessità del servizio di presidio notturno degli impianti, lo ha affidato allo stesso appaltatore del lotto della convenzione Consip, assumendo a presupposto che lo stesso fosse tecnicamente collegato a quello "standard" assicurato nella convenzione.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato nella sentenza come l'affidamento integrativo di servizi ulteriori (mediante procedura negoziata), non contemplati dalla convenzione, così come tutte le estensioni dell'oggetto e della durata delle forniture acquisite mediante il ricorso al sistema centralizzato, siano illegittimi perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l'obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza.

L'organo di giustizia amministrativa non ha riconosciuto la possibilità di utilizzo della procedura negoziata prevista del Codice dei contratti pubblici per l'affidamento di servizi complementari necessari per il completamento del progetto originario, in quanto l'adesione alla convenzione e il successivo affidamento integrativo evidenziavano l'insussistenza della situazione di imprevedibilità non imputabile all'Amministrazione, caratterizzante tale fattispecie.

L'amministrazione non può aderire ad una convenzione Consip: caso

Nella sentenza è stato enucleato un principio generale, applicabile alle differenti tipologie di obblighi di approvvigionamento presso i soggetti aggregatori: l'Amministrazione non può aderire a una convenzione Consip quando tale forma di acquisto non soddisfi interamente le sue esigenze, né può colmare la parziale inidoneità della convenzione affidando a procedura negoziata servizi complementari, peraltro di peso economico e durata non indifferenti.

La riconduzione della scelta ai vincoli di legge relativi all'adesione alle convenzioni Consip (e degli altri soggetti aggregatori) non è quindi ipotizzabile in astratto, ma solo per l'acquisto di servizi concretamente rispondenti alle esigenze della stazione appaltante.

Non si ha quindi l'obbligo giuridico di adesione quando sia carente la concreta esigenza o inadeguato il contenuto della convenzione e non possono essere realizzate forzature fondate su ipotesi di complementarità, soprattutto quando la convenzione stessa non contempli il particolare segmento di servizio e, pertanto, per lo stesso non sia stata effettuata alcuna gara.

2. Obbligo acquisizione particolari categorie merceologiche

Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche (sia quelle statali sia quelle territoriali), relativamente all'acquisizione di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile e buoni pasto sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dai soggetti aggregatori regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Percorsi derogatori

La disposizione prevede anche alcuni percorsi derogatori a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali.

Tutti i contratti stipulati in deroga devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione e devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

Supervisione dell'Autorità nazionale anticorruzione

Tuttavia la disposizione (a seguito di integrazione apportata dalla Legge n. 208/2015) prevede che dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 le Amministrazioni non possono utilizzare i percorsi derogatori.

La Corte dei Conti, Sez. reg. controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 348/2017/PAR del 29 maggio 2017 ha analizzato i profili applicativi della norma, evidenziando anzitutto come la sua *ratio* sia quella di rafforzare il sistema di acquisizione centralizzata, disincentivando gli acquisti autonomi anche attraverso la “disapplicazione” della deroga con riguardo ad alcune categorie merceologiche.

Posizione della Corte dei Conti

Ne consegue che, qualora una Amministrazione pubblica non volesse far ricorso ad altre centrali di committenza per l'acquisto di una delle tipologie di beni o servizi indicati dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, sottraendosi al meccanismo delle convenzioni-quadro, e volesse, invece, stabilire un rapporto diretto con un fornitore, non potrebbe proprio farlo negli esercizi 2017, 2018 e 2019, mentre al di fuori del periodo di sospensione della deroga, avrebbe l'obbligo di individuare tale fornitore mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi generali e secondo le modalità previste dal citato comma 494 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

3. Acquisizione categorie merceologiche particolari mediante Mepa o piattaforme telematiche

L'analisi del quadro normativo contenuto nel comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 permette di individuare un dato trascurato dalle analisi interpretative.

Nel primo periodo della disposizione, infatti, si rileva come l'acquisizione delle particolari tipologie di beni e servizi sia assoggettata all'obbligo del ricorso alle convenzioni Consip o dei

soggetti aggregatori regionali, ma come tale adempimento abbia, sempre nel primo periodo, un'esplicita alternativa: l'acquisizione delle stesse categorie merceologiche è esperibile in modo autonomo da parte delle Amministrazioni, quando queste utilizzino i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, quindi facendo ricorso al Mepa o alle piattaforme telematiche regionali.

In termini esemplificativi, qualora un Comune non possa acquisire il carburante a rete mediante la convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale, in quanto affidata a un esecutore che non ha distributori nel territorio dell'Ente stesso, qualora l'acquisto sia effettuato mediante una procedura di negoziazione gestita con la piattaforma elettronica messa a disposizione dallo stesso soggetto aggregatore regionale, l'obbligo previsto dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 viene comunque ad essere soddisfatto.

4. Particolarità obblighi approvvigionamento

Il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, che ha dato attuazione all'art. 9, comma 3 della Legge n. 89/2014 individuando le categorie di beni e servizi per le quali è necessario rivolgersi alle macro-centrali di committenza nazionale e regionali, è diventato efficace per le Amministrazioni locali (ma anche per altri soggetti, come le Camere di commercio) a partire dal 9 agosto 2016: da quella data per tutte le acquisizioni rientranti nella classificazione e superiori per valore alle soglie rispettivamente indicate, le Amministrazioni devono rivolgersi ai soggetti aggregatori.

L'ambito soggettivo di applicazione del decreto è piuttosto ampio, perché la disposizione legislativa di riferimento lo estende a tutti gli Enti locali nella classificazione del Tuel, ma anche alle loro associazioni e ai consorzi, tanto da risultare comprensivo anche delle aziende speciali che abbiano assunto forma consortile.

Il dpcm individua cinque categorie con differenti soglie specifiche, al di sopra delle quali scatta l'obbligo di approvvigionamento mediante i soggetti aggregatori.

Per la guardiania e la vigilanza armata la soglia è correlata a quella per l'affidamento diretto, quindi stabilita in 40.000 euro, mentre per i servizi di *facility management*, di manutenzione (immobili e impianti) e di pulizia (immobili) il limite oltre il

Cinque
categorie
di soglie

quale scatta il ricorso a Consip e agli altri aggregatori è la soglia comunitaria standard per beni e servizi, di 209.000 euro.

Gli Enti devono effettuare una verifica accurata dei loro fabbisogni per questi servizi (collegandola anche alla programmazione degli acquisti prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016), dovendo considerare che ogni soglia limite specificata deve essere intesa come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole Amministrazioni.

Il valore, pertanto, deve essere calcolato su base annuale e con riferimento all'intera Amministrazione, sommando i fabbisogni dei vari centri di costo: ad esempio, in un Comune di medie dimensioni, articolato in quattro settori, il valore dei servizi di pulizia deve essere calcolato sommando le esigenze delle singole unità organizzative.

Calcolo
del valore

Il frazionamento artificioso comporta la violazione dell'obbligo e rispetto a questo profilo è necessario considerare che proprio rispetto ad alcune di queste tipologie di servizi (pulizie e manutenzione, in particolare) le Amministrazioni, in caso di fabbisogno superiore alla soglia-limite, devono ricondurre tutto il valore all'approvvigionamento presso il soggetto aggregatore, non avendo più margine per scorporarne una parte da ricondurre alle procedure riservate alle cooperative sociali di tipo b.

Fraziona-
mento
artificioso

Qualora l'Ente decidesse di forzare e di avviare una gara per una delle tipologie di servizi compresi nel D.P.C.M. per un valore superiore alla soglia-limite corrispondente, non potrebbe portare avanti la procedura, in quanto l'Anac non rilascia il Cig alle stazioni appaltanti che non ricorrono ai soggetti aggregatori in presenza dell'obbligo.

L'elenco delle iniziative poste in essere dai soggetti aggregatori è reso disponibile sul portale acquistinretepa.it e consente agli Enti di verificare se tra queste vi sono convenzioni o altri strumenti, ma anche di rilevare se le tipologie di servizi sono rese disponibili in forma aggregata o in forma singola.

5. Obblighi acquisizione servizi informatici

La Legge n. 208/2015 ha definito un'ampia serie di disposizioni finalizzate alla razionalizzazione dei processi di acquisto per le forniture e per l'ampio spettro di tipologie di prestazioni di servizi afferenti l'informatica.

Obbligo
di ricorso
ai soggetti
aggregatori

L'obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori (comma 512) ha come presupposto il piano triennale per l'informatica predisposto dall'Agid e approvato con decreto, contenente per ciascuna Amministrazione o categoria di Amministrazioni (ad esempio Comuni, Camere di commercio, Aziende sanitarie locali, ecc.) l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente. Il piano individua anche i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Il Consip o i soggetti aggregatori, sulla base di un confronto con l'Agid, programmano (comma 514) gli acquisti di beni e servizi informatici (compresi i servizi di connettività) in rapporto alla domanda aggregata per il contesto di riferimento (nazionale, regionale o infraregionale) derivante dal piano.

L'agenzia e i soggetti aggregatori possono anche proporre alle singole Amministrazioni iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa in questo ambito.

Ai soggetti aggregatori regionali (al pari di Consip) spetta invece l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche Amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più Amministrazioni. Proprio a fronte della rilevanza dei processi gestiti, gli organismi che svolgono il ruolo di centrali di committenza regionali hanno possibilità di assumere personale specializzato in deroga ai limiti alle assunzioni previsti dalla normativa per le Pubbliche Amministrazioni.

6. Eccezioni con autorizzazione

La scelta di procedere all'acquisizione di beni e servizi in modo autonomo pur a fronte degli obblighi previsti dalla Legge n. 89/2014 e dalla Legge n. 208/2015 (per i beni e servizi informatici) comporta per l'Amministrazione un percorso nel quale deve rientrare l'autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo previste dai commi 510 e 516 dell'art. 1 della stessa Legge n. 208/2016.

Beni
e servizi
informatici

In particolare per i beni e i servizi informatici le Amministrazioni possono procedere (comma 516) ad acquisti autonomi al di fuori del sistema di razionalizzazione che fa capo ad Agid e ai soggetti aggregatori esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile (ad esempio non sia rinvenibile in

convenzioni-quadro o nei mercati elettronici) o non risulti idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione (es. in caso di caratteristiche tecniche uniche), oppure in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Tali acquisti devono comunque essere comunicati all'Anac e all'Agid.

La Corte dei Conti, Sez. reg. controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 14/2016 del 24 febbraio ha fornito la prima interpretazione sull'applicazione del comma 510 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 in termini di competenza, stabilendo che il dirigente apicale è il soggetto competente ad autorizzare l'acquisto di beni o servizi in deroga agli obblighi di adesione alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali in base alla particolare norma della Legge di stabilità 2016 e non la Giunta.

7. Strumenti utilizzabili per approvvigionamento

La Legge n. 232/2016 è intervenuta sull'articolato quadro delle disposizioni che disciplinano la razionalizzazione dei processi di acquisto, inserendo nello stesso alcune norme che chiariscono la portata degli obblighi e lo sviluppo delle procedure sotto il profilo operativo, sancendo che le Amministrazioni pubbliche possono utilizzare tutte le iniziative e tutti gli strumenti messi a disposizione dai soggetti aggregatori per adempiere all'obbligo di approvvigionamento presso gli stessi per beni e servizi informatici.

Norme
chiarifica-
trici

Il comma 419 dell'art. 1 interviene sulle regole di acquisto dei beni e dei servizi informatici previste dal comma 512 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, stabilendo che le Amministrazioni provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ampliando quindi il novero delle soluzioni utilizzabili, che nella disposizione originaria sembravano ristrette alle sole convenzioni-quadro. La disposizione recepisce peraltro le indicazioni interpretative elaborate dall'Agid nella circolare 24 giugno, n. 2 2016.

Altrettanto rilevante è l'integrazione apportata dal comma 421 dell'art. 1 della legge di bilancio alle disposizioni della Legge n. 89/2014 che stabiliscono per molte Amministrazioni (tra cui anche gli Enti locali) l'obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori per un'ampia serie di tipologie di servizi e forniture, quando il loro valore su base annuale superi specifiche soglie.

8. *Eccezione obbligo per ragioni d'urgenza*

La Legge di bilancio 2017 inserisce dopo il comma 3 dell'art. 9 della Legge n. 89/2014, che costituisce la disposizione-quadro per tale sistema, una nuova norma in cui si prevede che le Amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti-quadro e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il Codice identificativo di gara (Cig).

Le Amministrazioni devono quindi verificare che non vi siano convenzioni attive e possono effettuare la procedura autonoma per appalti di durata limitata.

Obblighi
di ricorso
ai soggetti
aggregatori

Del resto la rilevanza degli obblighi di ricorso ai soggetti aggregatori è stata recentemente evidenziata anche dalla giurisprudenza amministrativa: il Tar Toscana, Sez. III, con la sent. n. 1560 del 12 dicembre ha chiarito che si tratta di regolamentazione che effettua una selezione delle tipologie di gare per le quali l'obiettivo di aggregazione in funzione del contenimento dei costi e dell'ottenimento di economie di scala appare oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore.

Nella prospettiva di consentire agli Enti locali di pervenire a una gestione ottimale dei vari processi di acquisto, la Legge n. 232/2016 ha stabilito al comma 424 un rinvio per l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (regolato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016) determinandone l'applicazione a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

2.2 L'obbligo di fare riferimento ai parametri qualità-prezzo delle convenzioni attive stipulate da Consip e dai soggetti aggregatori

2.2.1 Parametri convenzioni Consip e soggetti aggregatori

Qualora l'Amministrazione possa effettuare l'acquisizione dei lavori, delle forniture di beni e dei servizi non dovendosi attenere agli obblighi previsti dalle leggi di finanza pubblica, essa è comunque tenuta, in caso di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 da parte di Consip S.p.a. o del soggetto aggregatore regionale che risultino attive, a sviluppare la propria autonoma procedura

di acquisto facendo riferimento ai parametri di qualità e prezzo delle stesse convenzioni, come individuati in base all'art. 1, comma 507 della Legge n. 208/2016 dal d.m. Economia e Finanze 21 giugno 2016.

Confronto con parametri

Per poter meglio identificare i parametri configurativi dei servizi e delle forniture oggetto dell'acquisizione, gli Enti possono anzitutto confrontare i loro fabbisogni con le prestazioni e le caratteristiche essenziali di tali attività indicati nel sito www.acquistinretepa.it, nella sezione "prezzi benchmark Consip".

In tale quadro di sintesi sono riportati:

- a) la convenzione attiva;
- b) la descrizione delle prestazioni principali (tale da consentire anche la riconduzione al CPV del sistema classificatorio comunitario);
- c) la specificazione delle caratteristiche essenziali (intese come le prestazioni tipiche relative all'attività di servizio o di fornitura);
- d) i dati di valore che consentono l'operazione di confronto in relazione al dato economico o al rapporto qualità-prezzo.

La stessa operazione deve essere effettuata anche per le convenzioni attive stipulate dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, al fine di consentire all'Amministrazione di individuare gli elementi illustrativi delle caratteristiche tecnico-qualitative e di costo.

Processo di acquisto

Una volta individuati i parametri, il processo di acquisizione deve essere effettuato assumendo gli stessi:

- a) nella definizione delle specifiche tecniche e prestazionali, che potranno essere anche superiori e più dettagliate;
- b) nell'impostazione della base d'asta, che non potrà risultare superiore ai dati di valore delle convenzioni attive.

Qualora l'Amministrazione debba soddisfare con l'acquisizione del bene o del servizio un fabbisogno non comparabile con gli elementi definiti dalle convenzioni di Consip e del soggetto aggregatore regionale, potrà procedere ad un'acquisizione in piena autonomia, rispetto alla quale dovrà evidenziare nella determinazione a contrarre o nell'atto unico di affidamento proprio le peculiarità delle sue esigenze e la conseguente non comparabilità con gli elementi del sistema di approvvigionamento mediante convenzioni-quadro.

Adegua-
mento del
rapporto
contrattuale

Vincolo per convenzioni successive

Qualora l'Amministrazione effettui una procedura di acquisto di beni o servizi in piena autonomia deve tuttavia adeguare il rapporto contrattuale a quanto richiesto dall'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012.

Tale disposizione, infatti, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999.

Ogni patto contrario a tale disposizione è nullo e il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 C.C., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso l'Amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

2.3 L'obbligo di utilizzo del mercato elettronico e delle piattaforme telematiche per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria

2.3.1 Obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e negoziazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie

Obbligo utilizzo Mepa e piattaforme telematiche

Le Amministrazioni sono tenute a acquisire beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie mediante strumenti telematici di

acquisto e negoziazione, in ragione di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006.

Art. 1,
comma 450
Legge n.
296/2006

La disposizione, più volte integrata rispetto alla sua formulazione originaria, stabilisce infatti che:

- a) le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- b) fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 dello stesso articolo, le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (Enti locali, aziende sanitarie locali, camere di commercio, ecc.), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Il dato normativo individua quindi per le Amministrazioni centrali (e altri soggetti pubblici con analoga configurazione) l'obbligo assoluto di ricorso al Mepa gestito da Consip, mentre consente alle altre Amministrazioni pubbliche (tra cui gli Enti locali) di fare ricorso allo stesso Mepa, ad altri mercati elettronici o alle piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali.

L'equivalenza tra l'utilizzo del Mepa e quello delle piattaforme telematiche regionali è stato più volte confermato dalle interpretazioni in materia di applicazione delle norme di finanza pubblica.

Equivalenza
tra Mepa e
piattaforme
regionali

La Corte dei Conti, Sez. reg. controllo marche, con la deliberazione n. 169/2012/PAR del 29 novembre 2012 ha evidenziato come gli Enti locali, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario debbano obbligatoriamente ricorrere al mercato elettronico, ma come per

gli stessi (e altre Amministrazioni non statali) non sussista un obbligo assoluto di ricorso al Mepa, essendo espressamente prevista la facoltà di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico e, segnatamente, il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza di riferimento.

Emerge, dunque, evidente un favor del Legislatore per modalità di acquisto effettuata mediante sistemi c.d. di e-procurement siccome suscettivi di assicurare alla Amministrazione la possibilità di entrare in contatto con una più ampia platea di fornitori ma, soprattutto, di garantire la tracciabilità dell'intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento.

Rilevanza dell'obbligo e nullità del contratto in caso di violazioni

Il conseguimento delle finalità di risparmio di spesa della più complessiva razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione rendono la disciplina specifica per gli acquisti sotto soglia dal carattere particolarmente stringente, tanto da non ammettere deroghe o eccezioni di sorta, se non quando ammesse da specifiche previsioni. La violazione degli obblighi di acquisto di beni e servizi mediante le convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali, nonché mediante il Mepa e le piattaforme telematiche messe a disposizione dalle regioni comporta peraltro la nullità del contratto, come stabilito dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012.

Posizione
del Consiglio
di Stato

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sent. 7 settembre 2015, n. 4136 ha richiamato le Amministrazioni pubbliche a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa in materia di acquisizioni di forniture e prestazioni con ricorso alle convenzioni centralizzate e agli strumenti elettronici, analizzando il caso di un'azienda sanitaria locale che ha rigorosamente rispettato l'obbligo di utilizzo di una convenzione Consip per servizi manutentivi di cui necessitava, determinando il ricorso di un'azienda del settore (partecipante e seconda classificata alla stessa gara Consip per il lotto territoriale d'interesse), che sosteneva come l'adesione

allo strumento di acquisto centralizzato fosse stata “forzata”, riguardando prestazioni che l'Asl avrebbe dovuto acquisire sul mercato mediante autonome procedure di evidenza pubblica aperte anche ad essa.

I giudici amministrativi hanno invece rigettato il ricorso, evidenziando come l'azienda sanitaria non potesse fare altro che utilizzare, per l'acquisto dei beni e servizi oggetto della convenzione Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, poiché le disposizioni del D.L. n. 95/2012 prevedono la nullità dei contratti eventualmente conclusi in violazione di detto obbligo, oltre alla responsabilità amministrativa dei dirigenti.

Secondo il supremo organo di giustizia amministrativa l'onere di adesione alla convenzione è etero-imposto da una norma di rango legislativo e non lascia diversa alternativa all'Amministrazione.

La sentenza ribadisce gli elementi normativi, ma evidenzia anche alle Amministrazioni tenute al rispetto degli obblighi di acquisizione mediante Consip o Mepa come l'esperimento di soluzioni alternative (in molti casi sollecitate dagli operatori economici) non sia praticabile.

Confronto con il “mercato libero”

Le differenti soluzioni prefigurate dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 per la soddisfazione dell'obbligo di acquisizione di beni e servizi mediante strumenti di acquisto e di negoziazione telematici consentono di superare anche le obiezioni riferibili ad eventuali “migliori prezzi” rilevati sul c.d. “mercato libero”, ossia tra gli operatori economici non iscritti al Mepa o alle piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali.

La Corte dei Conti, Sez. reg. controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 286/2013/PAR del 17 dicembre 2013 ha evidenziato come proprio l'ampio spettro di scelta tra le summenzionate tipologie di mercato elettronico normativamente previste, nell'eventualità di prezzi inferiori reperibili sul mercato, rispetto a quelli catalogati, per i beni e servizi necessari, trovi una risposta adeguata nel vigente quadro normativo. Infatti, il sistema si configura come un mercato aperto cui è possibile l'adesione da parte

Posizione
della Corte
dei Conti

di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quelle operanti nel c.d. “mercato libero” asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul mercato elettronico.

Peraltro, nell'ambito dello stesso Mepa è prevista la richiesta di offerta (c.d. R.d.O.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati su cataloghi on/line” (aspetto peraltro ora possibile dal 2016 anche con la procedura di Trattativa diretta).

Pertanto, attraverso le procedure messe a disposizione dal sistema del mercato elettronico, sono acquisibili prezzi più convenienti per i beni e servizi pur disponibili nei cataloghi on-line.

FAQ
<p>Un Comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti deve affidare (non in concessione) il servizio di gestione dell'asilo nido comunale del valore complessivo per due anni di €. 285.000,00 Iva esclusa. Il servizio rientra nell'Allegato IX del Codice per il quale vige la soglia dei 750.000,00 euro come stabilito all'art. 35 del Codice.</p> <p>Per il servizio in oggetto non esistono convenzione Consip ma sul Mepa sono accreditati diversi operatori economici che lo possono svolgere.</p> <p>Può il Comune procedere autonomamente facendo una gara direttamente sul Mepa senza avvalersi di una Centrale di Committenza?</p> <p>Risposta</p> <p>In ragione della tipologia di servizio (servizi socio-educativi, compresi nell'Allegato IX del Codice) e del valore (inferiore alla soglia specifica per i servizi dell'Allegato IX), l'acquisizione deve essere effettuata ricorrendo al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), in funzione dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 (e sue successive modificazioni).</p> <p>In ragione di quanto previsto dall'art. 37, comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, il Comune (che è temporaneamente qualificato in forza dell'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, ex art. 216, comma 10, non essendo ancora stato definito il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) può, dato il valore inferiore alla soglia comunitaria e la possibilità di utilizzare la piattaforma telematica, operare in completa autonomia tale acquisizione.</p> <p>Il ricorso alla Centrale unica di committenza si renderebbe necessario solo qualora la procedura sul Mepa non desse risultato (gara deserta), costringendo quindi a ricorrere alle procedure tradizionali, che dovrebbero tuttavia essere gestite dalla centrale di committenza (o dalla SUA), in base alla combinazione tra il comma 2 e il comma 4 dello stesso art. 37.</p>

2.3.2 Elementi generali delle procedure di acquisto con il Mepa e le piattaforme telematiche

Mepa e piattaforme telematiche

Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ha caratteristiche che permettono di considerarlo come sistema strutturato polifunzionale, in quanto si configura non solo come strumento per gli acquisti e per la negoziazione in forma telematica, ma attraverso l'offerta regolata con i cataloghi viene a connotarsi anche come sistema per la qualificazione dei fornitori di molte tipologie di beni e servizi.

Il progressivo potenziamento del ricorso alle gare elettroniche delineato dalle norme di finanza pubblica ha peraltro interessato sin dall'origine anche le piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali e i mercati elettronici sviluppati da singole Amministrazioni pubbliche.

Da questo quadro con opzioni multifunzionali deriva la possibilità, per le Amministrazioni, di razionalizzare una parte consistente dei propri acquisti di beni e servizi, ma anche di sperimentare soluzioni che possono consentire la realizzazione di elenchi di operatori economici gestiti informaticamente, dai quali estrapolare (ad esempio per sorteggio) i soggetti da coinvolgere in procedure semplificate indette ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'utilizzo del Mepa e di altre piattaforme telematiche garantisce inoltre la massima informazione sullo svolgimento delle procedure di acquisto, nella duplice prospettiva di garantire massima trasparenza e di sostenere il monitoraggio della spesa.

L'importanza dell'utilizzo delle procedure telematiche è sancita non solo dall'obbligo di utilizzo per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria stabilito dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, ma anche dal rafforzamento determinato dal comma 2 dell'art. 37 del nuovo Codice dei contratti, che lo individua come strumento necessario per le stazioni appaltanti per operare entro la fascia di valore tra 40.000 euro e le soglie comunitarie (e 1.000.000 di euro per i lavori di manutenzione ordinaria).

Qualora, infatti, l'Amministrazione non avesse modo di utilizzare il mercato elettronico o la piattaforma telematica, dovrebbe

L'importanza dell'utilizzo delle procedure telematiche

rivolgersi a una centrale di committenza (obbligo per i Comuni capoluogo) o sviluppare una delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.

1. Elementi essenziali procedura

Quando la procedura di affidamento diretto è gestita mediante le specifiche procedure messe a disposizione da Consip S.p.a. nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o dal soggetto aggregatore regionale nella piattaforma telematica, il Dirigente o Responsabile di Servizio (negli Enti privi di dirigenza) ha la possibilità di acquisire gli elementi migliorativi delle prestazioni o del valore delle attività richieste all'operatore economico mediante lo stesso mercato elettronico o la medesima piattaforma telematica.

Una volta perfezionata la procedura di affidamento (diretto o a seguito di gara, a seconda degli importi) nell'ambito del mercato elettronico o della piattaforma telematica, il Dirigente o il Responsabile di Servizio adotta la determinazione di affidamento, eventualmente motivando la deroga al principio di rotazione.

2. Funzionalità particolari nel Mepa

L'affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi può essere gestito nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con la nuova procedura della trattativa diretta e nelle Rdo devono essere verificati i requisiti di capacità di alcuni operatori economici, individuati mediante sorteggio.

Trattativa
diretta

La Consip ha adeguato il Mepa alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 50/2016, definendo anzitutto una nuova procedura nell'ambito di quelle nelle quali è prevista una negoziazione, che si va ad aggiungere alla Rdo e che è stata denominata trattativa diretta.

Il nuovo percorso di acquisto è utilizzabile dalle Amministrazioni per gli affidamenti diretti entro i 40.000 euro in base all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le procedure negoziate con un unico contraente, nelle (limitate) ipotesi codificate dall'art. 63 dello stesso decreto.

3. Trattativa diretta

La trattativa diretta è configurata come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale richiesta di offerta, rivolta ad un unico operatore economico, e come nella Rdo può

essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Essa diventa pertanto soluzione esperibile quando si voglia ottenere dall'operatore economico un miglioramento, a differenza del percorso dell'Ordine diretto di acquisto (Oda) che consente invece di acquisire il bene o il servizio unicamente alle condizioni esplicitate nel catalogo.

Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, rispetto alla Rdo la trattativa diretta non ne presenta alcuni tipici passaggi procedurali, come il criterio di aggiudicazione, i parametri di peso/punteggio, l'invito dei fornitori, la gestione dei chiarimenti, la gestione delle buste di offerta.

La nuova procedura consente quindi il superamento di alcune problematiche che avevano costretto le Amministrazioni a sviluppare Rdo con un unico operatore economico (percorso invece realizzabile ancora in molte piattaforme telematiche regionali in funzione dell'affidamento diretto in base all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016).

Vantaggi

La definizione del pacchetto procedurale priva dei passaggi tipici del confronto concorrenziale (per il quale, quindi, sarà necessario ricorrere alla Rdo) evidenzia anche come Consip abbia interpretato l'affidamento diretto come procedura rivolta ad un unico operatore, individuato nell'ambito del catalogo, che si prefigura come un maxi-elenco di qualificazione e che consente la preliminare selezione del soggetto con il quale svolgere la trattativa diretta grazie alle funzionalità di confronto dei prodotti o dei servizi (già presenti da moltissimo tempo nel sistema), sviluppabili mediante l'analisi comparata delle schede.

4. Ordine diretto di acquisto (Oda)

Nel quadro degli strumenti disponibili nel Mepa rimane anche l'ordine diretto, che tuttavia vede la sua prospettiva di utilizzo ora più contestualizzata a fattispecie che ne consentano l'utilizzo secondo la sua peculiarità, ossia in rapporto alla scelta direttamente dal catalogo dell'iniziativa.

5. Richiesta di offerta (Rdo)

Nell'ambito del mercato elettronico sono state attualizzate al D.Lgs. n. 50/2016 anche alcune fasi delle procedure di negoziazione e in particolare della procedura della richiesta di offerta.

Qualora l'Amministrazione utilizzi come criterio di valutazione quello del prezzo più basso, dispone ora di una funzionalità che consente il sorteggio della formula da applicare alla rilevazione delle offerte anormalmente basse, tra le cinque specificate nell'art. 97 del Codice.

Per le Rdo, invece, rientrando le stesse tra le procedure interamente gestite telematicamente, la Consip ha previsto una funzionalità per il sorteggio degli operatori economici da sottoporre a verifica dei requisiti di capacità in corso di gara, come espressamente previsto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, nel sistema di gestione della richiesta di offerta è ora possibile per le Amministrazioni gestire i lavori della commissione giudicatrice, con profilazione dei ruoli e gestione delle operazioni da parte del presidente, nonché specificare meglio gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

6. Costi sicurezza aziendali

Regola di controllo

Il Mepa ha messo a disposizione degli operatori economici una funzionalità che impone una regola di controllo per l'inserimento dei costi della sicurezza aziendali. Nella procedura, al momento di formare l'offerta economica, l'impresa concorrente si troverà a dover compilare un campo della schermata obbligatorio, nel quale dovrà inserire necessariamente valori superiori a 0.

Con tale soluzione gli operatori economici sono quindi obbligati a indicare i costi aziendali della sicurezza previsti dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, al pari dei propri costi della manodopera, evitando quindi di incorrere in un errore comportante l'esclusione dalla procedura.

7. Raggruppamenti temporanei di imprese

Le imprese hanno peraltro ora maggiori possibilità di sviluppare aggregazioni per la partecipazione alle procedure, poiché il sistema consente ora di allargare la composizione di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio a tutte le imprese abilitate al Mepa, anche se non abilitate alle specifiche categorie oggetto della richiesta di offerta (anche se vale sempre il principio per cui il concorrente in forma plurisoggettiva deve sempre garantire, nel suo complesso, l'abilitazione a tutte le categorie oggetto della richiesta di offerta).

8. *Sorteggio anomalia*

Le Amministrazioni che utilizzano il mercato elettronico hanno anche la possibilità di fruire di una nuova funzionalità del sistema, specificamente dedicata alle procedure con il prezzo più basso.

Una volta effettuato il sorteggio della metodologia per calcolare la soglia di anomalia delle offerte, le stazioni appaltanti potranno utilizzare una funzionalità che provvederà a effettuare il relativo calcolo e renderne disponibile l'esito. Nel caso in cui, per il numero delle offerte pervenute, il primo criterio estratto non sia applicabile, sarà effettuato il calcolo selezionando il primo algoritmo utilizzabile in ordine di sorteggio.

9. *Regole gare telematiche*

Nelle gare interamente gestite telematicamente la firma digitale rappresenta l'elemento di certezza del firmatario dell'offerta, che prevedono una serie di attività in sequenza volte a garantire la sicurezza delle fasi di invio e di ricezione dei documenti, come evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sent. 3 ottobre 2016 n. 4050, nella quale è stata fatta rilevare l'importanza delle operazioni che devono essere sviluppate dagli operatori economici nelle procedure nei mercati elettronici e su altre piattaforme informatiche.

Elemento
di certezza

La pronunzia evidenzia come ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto sia l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

Le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte: la firma digitale garantisce infatti la certezza del firmatario dell'offerta e la marcatura temporale (prevista in varie piattaforme telematiche) ne garantisce la data certa di firma e l'univocità della stessa.

Il Consiglio di Stato rileva che attraverso l'apposizione della firma, da effettuare inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione, e la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale, si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte.

I sistemi provvedono, infatti, alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura: l'affidabilità degli algoritmi di firma digitale garantiscono la sicurezza delle fasi di invio e di ricezione delle offerte in busta chiusa.

10. Conservazione offerta in gare telematiche

Nella sentenza si pone in rilievo un aspetto peculiare: nella gara telematica la conservazione dell'offerta è affidata allo stesso concorrente, garantendo che questa non venga, nelle more, modificata proprio attraverso l'imposizione dell'obbligo di firma nel termine fissato per la presentazione delle offerte.

La firma digitale (e l'eventuale marcatura temporale) corrispondono quindi alla chiusura della busta nella procedura tradizionale, mentre alla chiusura del periodo di *upload*, le offerte sono disponibili nel sistema in forma "chiusa": al momento della loro apertura mediante le funzionalità del sistema, lo stesso redige in automatico la graduatoria, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla commissione giudicatrice.

Proprio l'intervento dell'organo valutatore nelle procedure con l'offerta economicamente più vantaggiosa è uno dei profili di maggiore complessità, in quanto si sviluppa offline e si traduce nel riversamento dei punteggi attribuiti nella procedura telematica. Molte piattaforme si stanno evolvendo, con la definizione di funzioni che consentono di registrare le attività della commissione, come quelle di introdotte dal 2016 nel Mepa.

11. Scelta operatori economici da invitare

La scelta degli operatori economici da invitare a una procedura sul Mepa o in una piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale è rimessa all'Amministrazione nel solco delle previsioni dettate dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee-guida dell'Anac (le n. 4/2016).

Essa può peraltro individuare nell'ambito del mercato elettronico le imprese da invitare ad una procedura con richiesta di offerta tra quelle operanti nel territorio provinciale, a fronte del limitato valore e delle caratteristiche semplificate della procedura.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 20 agosto 2015, n. 3954 ha infatti legittimato la prassi di invitare alle procedure selettive sotto

Invito
ad imprese
nel territorio

soglia o ad esse assimilabili (come la Rdo nel mercato elettronico) aziende territorialmente prossime, su base locale (provinciale o regionale).

L'analisi condotta dal supremo organo di giustizia amministrativa evidenzia come in molte tipologie di servizi, l'oggetto stesso dell'attività (nel caso esaminato una serie di prestazioni relative a servizi informatici, comprensivi di fornitura, installazione e formazione del personale tecnico, nonché di assistenza successiva) possa ragionevolmente indurre la stazione appaltante a privilegiare nell'ambito della piattaforma informatica del Mepa (che prevede la possibilità di selezionare gli operatori su base regionale o provinciale) le imprese in grado di offrire tempestivamente le prestazioni richieste.

Pertanto, la scelta di selezionare su base territoriale gli operatori da invitare alla procedura, selezionandoli con il meccanismo del "filtro" nella schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona sia al valore (limitato) del contratto sia alla natura della procedura semplificata.

Scelta
su base
territoriale

Proprio il sistema di qualificazione del mercato elettronico (fondato sui c.d. bandi abilitanti) rappresenta garanzia per il confronto concorrenziale, rendendo non discriminante la scelta degli operatori in esso abilitati.

Da tale quadro consegue che un'impresa non iscritta al Mepa non può chiedere di essere invitata ad una procedura negoziata semplificata gestita con il mercato elettronico.

12. Esenzione diritti segreteria

La semplificazione relativa alle particolari procedure selettive facenti leva sulla gestione informatizzata incide anche sugli oneri connessi alla formalizzazione del contratto.

L'art. 13 del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 prevede infatti che per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli Enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 40 della Legge n. 604/1962, il quale disciplina la riscossione dei diritti di segreteria.

2.4 L'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante procedure tradizionali

2.4.1 Spazio residuo per procedure tradizionali

Limite di utilizzo delle procedure tradizionali

Le Amministrazioni che intendano acquisire beni o servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie (ma anche lavori di manutenzione ordinaria di valore inferiore a 1.000.000 di euro) hanno un margine molto limitato per poter utilizzare procedure tradizionali.

La prima ipotesi è rilevabile nel caso in cui la stazione appaltante non riesca ad affidare mediante il Mepa o la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale.

Rispetto a tale profilo le interpretazioni in merito (a partire da quella della Corte dei Conti, Sez. reg. controllo marche, con la deliberazione n. 169/2012/PAR del 29 novembre 2012) hanno evidenziato come l'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome "tradizionali" (esterne quindi al Mepa e alle piattaforme telematiche regionali) sia quella in cui il bene o il servizio (o il lavoro di manutenzione ordinaria) non possa essere acquisito secondo le modalità telematiche oppure, pur disponibile, si appalesi - per mancanza di qualità essenziali - inidoneo rispetto alle necessità dell'Amministrazione procedente.

Tale specifica situazione deve essere peraltro prudentemente valutata e deve essere compiutamente evidenziata nella motivazione della determinazione a contrattare.

In mancanza di una rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 varranno, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Mepa, ad inficiare il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 1 Legge n. 135/ 2012 ed a ingenerare le connesse responsabilità.

2.4.2 Motivazione deroga a utilizzo piattaforme telematiche

Qualora l'Amministrazione rilevi che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili mediante le procedure gestibili con il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip o con altri mercati elettronici o con piattaforme telema-

tiche messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, o mediante l'adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti da Consip o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in quanto:

- 1) radicalmente difformi rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;
- 2) non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale;
- 3) può procedere autonomamente (salve le previsioni dell'art. 37, commi 2, 3 e 4 in particolare del D.Lgs. n. 50/2016).

2.4.3 Acquisizione lavori

Per l'acquisizione di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dai commi precedenti, l'Amministrazione nella fascia di valore prevista dall'art. 37, comma 2 del Codice, compresa tra 150.0000 euro e 1.0000.000 di euro procede mediante:

- a) svolgimento in modo autonomo delle procedure semplificate previste dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici;
- b) svolgimento in modo autonomo di procedure ordinarie, in particolare quando il ricorso a tale procedure sia richiesto in relazione all'utilizzo del criterio del prezzo più basso o sia ritenuto opportuno per il valore significativo dell'appalto;
- c) ricorso a Centrali di committenza, quando richiesto da norme vigenti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti o di aggregazione o quando ritenuto opportuno per far fronte a procedure di particolare complessità.

2.5 Le acquisizioni di valore inferiore a 1.000 euro

La Legge n. 208/2015 ha innovato anche le previsioni relative alla regolamentazione degli obblighi di ricorso al mercato elettronico, stabilendo tra le altre cose che l'obbligo per l'utilizzo del Mepa (o di altri mercati elettronici o di piattaforme telematiche) per

l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie parte dalla micro-soglia di 1.000 euro, lasciando libere le Amministrazioni di utilizzare altre procedure (cottimo fiduciario, spese economiche, ecc.) al di sotto di questo valore.

Le modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015 (art. 1, comma 502) al comma 450 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 hanno pertanto sottratto le acquisizioni di forniture e servizi all'obbligo del ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 1.000 euro.

L'acquisizione entro questa fascia di importo può quindi essere effettuata mediante affidamento diretto con procedure tradizionali, anche senza necessità di richiedere due o più preventivi, o mediante altre soluzioni (es. spese a valere sul fondo economico).

2.5.1 Acquisti beni e servizi informatici

In relazione agli acquisti di beni e servizi informatici entro il valore di 1.000 euro, l'obbligo previsto dall'art. 1, comma 513 della Legge n. 208/2015 si configura come norma speciale che sottrae tale ambito oggettivo alla deroga prevista dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006.

Art. 1,
comma 513:
norma
speciale

In tal senso si è espressa anzitutto l'Agid, con la circolare del 24 giugno 2016, n. 2, nella quale ha evidenziato (punto 4, lett. d) che qualora le Amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, il sistema dinamico della Pubblica Amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più Amministrazioni.

In termini analoghi è intervenuta la Corte dei Conti, Sez. reg. controllo per l'Umbria, con la deliberazione n. 52/2016/PAR del 28 aprile 2016, nella quale si precisa che dal quadro normativo emerge che gli Enti locali risultano esonerati dal far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione solamente

per gli acquisti di beni e servizi di carattere generico e di limitato importo (sotto la soglia dei 1.000 euro) poiché, negli altri casi, di acquisto dei medesimi beni di importo pari o superiore ai 1.000 euro e fino al limite della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività vige invece un diverso regime, in quanto la recente normativa, considerandoli una speciale categoria merceologica cui vengono destinate specifiche disposizioni di legge, impone, senza alcuna distinzione di valore, il ricorso alle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori.

Ciò emerge dalla interpretazione letterale della norma (è previsto l'approvvigionamento di tali beni "esclusivamente" tramite i soggetti indicati dal Legislatore, così escludendo altre modalità di acquisto autonomo, come rilevabile dal comma 512), ma anche dalla interpretazione sistematica dell'intero corpo normativo dedicato al settore informatico (commi 513-520).

Pertanto l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 è da considerarsi norma speciale rispetto al più generico art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come novellato dall'art. 1, comma 502, della suddetta Legge n. 208/2015, così che per l'acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore ai 1.000 euro, è necessario che gli Enti locali rispettino la procedura prevista dal richiamato comma 512, ed il complesso di norme dettate per il settore informatico dai commi 513-520 della stessa Legge n. 206/2015.

III GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

3.1 I presupposti per l'affidamento diretto

3.1.1 Quadro normativo

La disciplina delle procedure negoziate per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 si caratterizza per l'assetto semplificativo, rispetto al quale il Consiglio di Stato, nel suo parere sullo schema del Codice dei contratti pubblici (Commissione speciale, parere 1° aprile 2016, n. 855), ha evidenziato la necessità di gestirlo con attenzione, in quanto la semplificazione può tradursi in una perdita di concorrenza e partecipazione, atteso anche, in virtù del "combinato disposto" della divisione in lotti, l'elevato valore complessivo delle commesse sotto soglia rispetto al totale degli appalti aggiudicati in Italia.

3.1.2 Valore definito come presupposto legittimante

Proprio il dimensionamento economico costituisce l'elemento-chiave per le stazioni appaltanti per poter ricorrere al modulo operativo di più facile gestione, ossia l'affidamento diretto.

Il comma 2, lett. a) dell'art. 36 del Codice stabilisce infatti che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in Amministrazione diretta, individuando pertanto nella particolare soglia il presupposto legittimante per il ricorso a tale procedura.

Tale valore è peraltro configurato (in rapporto all'affidamento unitario) anche come dato determinante l'inserimento dell'acqui-

sizione di beni o servizi nella programmazione biennale, quindi l'analisi dei fabbisogni di modesta o limitata entità deve indurre le Amministrazioni a operare con particolare attenzione, a fronte del divieto di artificioso frazionamento.

3.1.3 Divieto di artificioso frazionamento

La stazione appaltante, infatti, deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 35, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016: un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

In relazione alla soglia dei 40.000 euro, la determinazione del valore dell'acquisizione assume maggiore importanza, proprio in ragione della possibilità di utilizzo di una procedura estremamente semplificata e con un livello di pubblicità limitato.

Verifica di
fabbisogno

All'Amministrazione aggiudicatrice spetta pertanto l'onere di effettuare una verifica del fabbisogno complessivo, della sua gestione unitaria e della sua possibile proiezione (per forniture di beni e servizi) su base pluriennale.

3.1.4 Possibili criticità

Alcune situazioni determinate dalle dinamiche economico-finanziarie possono produrre criticità tali da determinare la frammentazione di un'acquisizione in più affidamenti.

A titolo esemplificativo la gestione provvisoria del bilancio può costringere l'Amministrazione a suddividere un dato di fabbisogno in una serie di acquisti frammentati nell'arco dell'esercizio finanziario. Tale situazione può risultare rischiosa, in quanto produttiva di affidamenti applicativi in capo al medesimo operatore economico.

Altrettanto critica può risultare la scelta dell'Amministrazione di non mantenere scorte di magazzino di determinate forniture, con conseguente ricorso a una pluralità di affidamenti entro un periodo temporale generalmente limitato.

Se nel primo caso il frazionamento può essere evitato con una scelta di adeguata programmazione dell'acquisto, nel secondo l'Amministrazione può pervenire al raggiungimento dello stesso

obiettivo con un contratto di durata, nell'ambito del quale sia previsto un sistema di gestione degli ordinativi tale da far rimanere in capo all'operatore economico la gestione del magazzino.

3.2 L'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto

3.2.1 Affidamento diretto come procedura semplificata

L'affidamento diretto è delineato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come una procedura finalizzata a consentire l'acquisizione di una fornitura di beni, di un servizio o di un lavoro di valore inferiore a 40.000 euro senza necessità di un confronto competitivo, consentendo alle stazioni appaltanti di individuare l'operatore economico affidatario senza dover ricorrere a un percorso strutturato come una gara.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha definito nelle Linee-guida n. 4/2016 alcune indicazioni, volte a ottimizzare i processi selettivi degli operatori economici con i quali procedere ad affidamenti diretti, soprattutto per garantire il rispetto del principio di economicità.

Linee guida
n. 4/2016

In tale prospettiva, le Linee-guida hanno precisato (punto 3.3.3.) che l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

La posizione interpretativa dell'Anac non ha limitato le soluzioni per l'individuazione dell'operatore economico con cui procedere all'affidamento diretto, bensì ha evidenziato la necessità di sottoporre a una valutazione di congruità la scelta effettuata, potendola ottenere anche da una comparazione tra preventivi.

3.2.2 Libertà di forme per scelta dell'affidatario

La riformulazione della lett. a) del comma 2 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici operata dal D.Lgs. n. 56/2017 ha rafforzato

l'originaria connotazione semplificativa dell'affidamento diretto, sancendo come lo stesso possa essere formalizzato anche senza preliminare consultazione di due o più operatori economici.

La contestuale eliminazione dalla norma del riferimento all'adeguata motivazione della scelta dell'affidatario non deve far ritenere che l'affidamento diretto possa essere sintetizzato in virtù del solo presupposto legittimante (il valore di 40.000 euro), in quanto la revisione del comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ha più chiaramente codificato tale obbligo.

Permane in ogni caso, per le stazioni appaltanti, la massima libertà di forme per l'individuazione dell'operatore economico con il quale formalizzare l'affidamento diretto.

La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione nel documento di consultazione sull'aggiornamento delle Linee-guida n. 4/2016 (pubblicato l'8 settembre 2017) ha adeguato la propria posizione interpretativa, precisando come l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento possa essere soddisfatto, ad esempio:

- a) mediante un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre Amministrazioni per affidamenti analoghi;
- b) se ritenuto opportuno mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, la quale rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.

3.2.3 Dati essenziali per il processo di scelta

I dati essenziali di riferimento per tale processo sono individuabili:

Fabbisogno
dell'Ammi-
nistrazione

- a) nel fabbisogno particolare dell'Amministrazione, che deve essere tradotto in un quadro di sintesi delle specifiche tecniche e prestazionali, in rapporto al quale devono essere sottoposti a valutazione gli elementi descrittivi dei beni, dei servizi o dei lavori eseguibili dagli operatori economici;

Valore
del prezzo

- b) nel correlato valore di prezzo, che deve essere comunque analizzato in termini di congruità con i trend e le medie del mercato di settore, al fine di garantire il rispetto del principio di economicità.

Tali elementi devono essere ricondotti a un percorso di verifica, nell'ambito del quale la stazione appaltante, mediante il Responsabile unico del procedimento, deve poter acquisire un complesso di informazioni adeguato a sostenere la scelta dell'operatore economico: in genere l'intero percorso è denominato "indagine di mercato", pur dovendosi considerare tale espressione come potenzialmente comprensiva di una molteplicità di soluzioni.

3.2.4 Acquisizione di informazioni

L'individuazione dell'operatore economico può essere effettuata anzitutto acquisendo informazioni dimostrative della sua esperienza e della sua abilità:

Possibili
fonti

- a) da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall'Amministrazione;
- b) dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a., da altri mercati elettronici gestiti dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o da altri soggetti aggregatori presenti nell'ambito territoriale di riferimento o da centrali di committenza costituite da Enti locali o da altre Pubbliche Amministrazioni, anche mediante consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili nei singoli mercati elettronici o nelle piattaforme telematiche;
- c) da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare;
- d) verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici (ad es., società partecipate da Enti locali che gestiscono servizi di interesse generale).

La procedura scelta dalla stazione appaltante per l'individuazione dell'operatore economico da ricondurre all'affidamento diretto deve in ogni caso essere finalizzata a rilevare l'affidabilità dell'operatore stesso in relazione al fabbisogno, nonché la congruità dei valori delle sue prestazioni in rapporto alla potenziale qualità delle stesse ed ai valori di mercato nel settore specifico.

3.2.5 Indagine esplorativa del mercato

L'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto può essere effettuata anche mediante un'indagine esplorativa del mercato, che si configura come percorso più strutturato, nell'ambito del quale gli stessi soggetti potenziali affidatari sono coinvolti con varie modalità.

L'analisi condotta dalla stazione appaltante può tradursi:

- a) in una richiesta di preventivi a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse dell'Amministrazione per la relativa acquisizione;
- b) in una sollecitazione degli operatori economici a manifestare interesse, adeguatamente veicolata nei settori di mercato di interesse dell'Amministrazione per la relativa acquisizione, mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione;
- c) in altre procedure che consentano l'acquisizione di elementi che consentano la verifica dell'esperienza, dell'affidabilità e dei valori di prezzo di più operatori economici.

3.2.6 Conoscenza del mercato

Fabbisogno
dell'Ammi-
nistrazione

L'acquisizione di informazioni e l'indagine esplorativa del mercato hanno lo stesso fine, in quanto entrambe (seppure con differente intensità e diverso livello di coinvolgimento dei potenziali interessati) sono preordinate a conoscere:

- l'assetto del mercato,
- gli operatori presenti nello stesso,
- le relative caratteristiche soggettive,
- le soluzioni tecniche disponibili,
- le condizioni economiche praticate,
- le clausole contrattuali generalmente accettate,

al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Amministrazione.

Sia l'acquisizione di informazioni (quando sviluppata con interazioni coinvolgenti gli operatori economici) sia soprattutto l'indagine esplorativa del mercato devono essere veicolate come attività non impegnative per la stazione appaltante, quindi come attività che non ingenerano negli operatori alcun affidamento sul

successivo invito alla procedura: in tal senso l'Amministrazione è tenuta ad evidenziare in ogni comunicazione relativa alle stesse tale condizione.

3.2.7 Caratteristiche dei percorsi

L'indagine esplorativa di mercato, pur coinvolgendo gli operatori economici, non è una procedura di gara o selettiva semplificata, in quanto non comporta presentazione di offerte e pertanto non determina nel suo svolgimento l'applicazione dei criteri di valutazione delle offerte previsti dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Durante l'effettuazione delle acquisizioni di informazioni e delle indagini esplorative di mercato il Responsabile unico del procedimento deve mantenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati (attuando in tal modo il principio di parità di trattamento). Lo stesso Rup è tenuto a effettuare l'indagine esplorativa del mercato avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

3.2.8 Modalità di effettuazione

Le indagini esplorative di mercato possono essere svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, con modalità volte ad assicurare un confronto progressivamente più ampio in ragione della maggiore rilevanza dell'importo o della maggiore complessità del lavoro, bene o servizio da acquisire, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

Le informazioni acquisite nell'indagine esplorativa del mercato devono essere poi elaborate dal Responsabile unico del procedimento al fine di:

- a) individuare un numero sufficiente di operatori economici con requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria tali da poter essere assoggettati a una procedura di valutazione, nella quale sono esaminati gli

Scopi

elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo a ciascuno riferibili o da ciascuno eventualmente proposti;

- b) individuare tra i soggetti con requisiti idonei l'operatore economico per il quale gli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo siano i più congrui nel rapporto qualità-prezzo riferito all'esigenza dell'Amministrazione.

All'analisi consegue una valutazione del solo dato economico (il prezzo) o di una serie di elementi descrittivi del rapporto tra qualità e prezzo: in questo secondo caso, peraltro, l'individuazione potrebbe essere orientata, a parità di prestazioni essenziali, in favore dell'operatore economico in grado di assicurare alcune condizioni particolari di resa delle stesse, comprese eventuali prestazioni migliorative.

FAQ
<p>Il Comune deve affidare i servizi di recapito della corrispondenza per un importo annuale di euro 6.000. È consentito l'affidamento diretto e con quali modalità sarebbe più opportuno individuare l'operatore economico con il quale procedere?</p>
<p>Risposta Il modico importo del servizio (servizi postali) consente l'utilizzo dell'affidamento diretto. Trattandosi di servizio ripetitivo e con importo presumibilmente stabilizzato, l'affidamento potrebbe avvenire su base pluriennale (es. tre anni), preceduto da un'indagine esplorativa con richieste di preventivi, tale da consentire la dimostrazione della convenienza economica dell'operatore prescelto.</p>

3.2.9 Individuazione mediante elenchi di operatori economici

L'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto per l'acquisizione di un bene, un servizio o un lavoro può essere realizzata dalla stazione appaltante anche mediante ricorso ad elenchi di operatori, costituiti da essa o da altri soggetti pubblici (ad es. una centrale di committenza).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee-guida n. 4/2016 non stabilisce criteri specifici per questa soluzione, lasciando ampia possibilità di regolamentazione alle stesse Amministrazioni, che possono quindi impostare gli elenchi come strumenti di semplice

classificazione degli operatori economici o come sistemi di vera e propria pre-qualificazione.

Le Amministrazioni possono pertanto decidere di utilizzare il particolare sistema solo per gli affidamenti diretti, considerandolo come funzionale a rendere più semplici e immediati i percorsi di individuazione dell'operatore economico con il quale formalizzare il rapporto.

L'esplicita previsione degli elenchi di operatori economici come base di riferimento per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure selettive disciplinate dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, in alternativa all'indagine di mercato con avviso pubblico, consente tuttavia di ottimizzare la loro impostazione nell'intera area del sotto soglia, comprendendo anche la fascia di valore inferiore ai 40.000 euro.

Nell'uno o nell'altro caso, il percorso per la formazione degli elenchi deve partire da un avviso pubblico, illustrativo di tutte le regole e adeguatamente pubblicizzato per assicurare all'Amministrazione un significativo ritorno dal mercato in termini di richieste di iscrizione.

3.3 La formalizzazione dell'affidamento diretto con un atto semplificato

3.3.1 La definizione del rapporto con l'operatore economico

Verbalizzazione

L'intero processo volto all'individuazione dell'operatore economico con cui procedere all'affidamento diretto deve essere riportato in un verbale sintetico, con evidenziazione delle ragioni che hanno determinato la scelta: tali elementi devono poi essere riportati anche nella motivazione della determinazione di affidamento.

Il Dirigente o il Responsabile di Servizio (negli Enti privi di dirigenza), una volta individuato l'operatore economico con il quale procedere all'affidamento diretto di lavori, di servizi o di forniture di beni, qualora non abbia già elementi utili a determinare la congruità del valore delle prestazioni, dei beni o dei lavori (ad es. quando possa procedere a un confronto nell'ambito di un catalogo, anche elettronico, come quello dei bandi abilitanti del

Verbale
sintetico

Richiesta di preventivo specifico

Mepa) deve comunque richiedere allo stesso un preventivo specifico rispetto all'oggetto dell'acquisizione, assumendo a riferimento le informazioni sui parametri di qualità e prezzo rilevate nell'acquisizione di informazioni o nell'indagine esplorativa del mercato.

Tale passaggio può essere formalizzato off-line, con una richiesta inoltrata dalla stazione appaltante mediante posta elettronica certificata, sollecitatoria dell'invio del preventivo sempre tramite pec, per poi avere (in caso di acquisizione superiore a 1.000 euro) traduzione nella piattaforma telematica.

Tuttavia l'adeguamento degli strumenti informatici di negoziazione (in particolare con la procedura di trattativa diretta nel Mepa e con procedure di confronto in alcune piattaforme telematiche messe a disposizione da soggetti aggregatori regionali) consente alle Amministrazioni di gestire il confronto migliorativo con l'operatore economico interamente on-line.

3.3.2 L'affidamento diretto formalizzato mediante atto unico (semplificato)

Formalizzazione con atto unico e motivazione

La contestuale modifica integrativa dell'art. 32 del Codice, inserendo un articolato periodo al comma 2, precisa che nella procedura prevista dall'art. 36, comma 2 lett. a) la stazione appaltante può pervenire ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Formalizzazione con unico provvedimento

Pertanto le acquisizioni entro i 40.000 euro possono essere formalizzate per mezzo di un unico provvedimento, che sintetizzi il percorso effettuato per la individuazione dell'operatore economico, senza necessità che lo stesso sia avviato con un atto prelusivo.

La combinazione tra le due novità evidenzia come l'eliminazione dell'inciso sull'adeguata motivazione nell'art. 36 non faccia venir meno l'obbligo di spiegare quali ragioni hanno condotto alla scelta dell'operatore economico affidatario: nel provvedimento unico, pertanto, questi elementi dovranno essere illustrati, dovendo tener conto, tuttavia, che le stazioni appaltanti vedono ora sancita dal

Codice la possibilità di individuare un'impresa o un professionista mediante passaggi veloci (es. un'indagine di mercato condotta su listini pubblicati su internet), senza dover sempre chiedere due o più preventivi.

L'Anac ha anche fatto rilevare nel documento di consultazione per l'aggiornamento delle Linee-guida n. 4/2016 come per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione possa essere espressa richiamando il regolamento stesso.

Contenuti atto affidamento diretto

L'assetto contenutistico dell'atto di formalizzazione dell'affidamento diretto deve quindi necessariamente prevedere:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) gli elementi che identificano l'operatore economico individuato come affidatario, quale esecutore di lavori, prestatore di servizi o fornitore di beni;
- d) le ragioni della scelta dell'operatore economico affidatario, con riferimento particolare alle modalità di individuazione dello stesso attraverso acquisizione di informazioni o indagine esplorativa di mercato, estrazione da un elenco, richiesta di preventivi o mediante una procedura selettiva, qualora l'Amministrazione abbia optato per tale percorso;
- e) il possesso, da parte dell'operatore economico affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale, quando richiesti;
- f) le necessarie indicazioni relative alla spesa per l'affidamento e alla sua copertura nell'ambito del bilancio.

Condizioni particolari relative ad acquisizione

Quando ricorrano le condizioni dettate dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica sui vincoli di approvvigionamento presso i soggetti aggregatori, l'atto unico deve esplicitare nella motivazione l'assenza di tali situazioni o il particolare obbligo che con l'acquisizione viene soddisfatto (es. l'acquisto di beni o servizi

informatici in base all'art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015) oppure ancora l'effettuazione di un'autonoma procedura di acquisto sottoposta a autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo.

In relazione agli acquisti di beni e servizi per i quali non sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. o dal soggetto aggregatore di riferimento, ma si determina l'obbligo di fare riferimento ai parametri qualità e prezzo delle convenzioni eventualmente attive, la motivazione della determinazione di affidamento diretto deve evidenziare la rilevazione dei parametri effettuata dall'Amministrazione.

Sintesi del progetto

In relazione all'acquisizione di beni e servizi, l'atto unico costituisce la sede di sintesi del progetto dell'acquisizione, traducibile con indicazione degli elementi essenziali dello stesso previsti dall'art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 in una scheda illustrativa, contenente anche gli elementi codificativi delle specifiche tecnico-prestazionali e dei rapporti contrattuali con l'operatore economico.

Principio di rotazione

Motivazione

Qualora l'affidamento sia disposto nei confronti del precedente affidatario della medesima tipologia di lavoro, servizio o fornitura di beni, la determinazione deve riportare una motivazione specifica, illustrativa delle ragioni che hanno consentito la deroga al principio di rotazione, tenendo conto di quanto indicato dall'Anac nelle Linee-guida n. 4/2016 e dei trend giurisprudenziali in materia.

FAQ
<p>L'atto con il quale si dispone un affidamento diretto del valore di circa 15.000 euro può essere motivato con il semplice riferimento al valore inferiore a 40.000 euro?</p> <p>Risposta L'importo limitato costituisce presupposto legittimante per poter ricorrere alla procedura di affidamento diretto prevista dall'art. 36, comma 2, lett- a) del D.Lgs. n. 50/2016. L'art. 32, comma 2 dello stesso Codice dei contratti pubblici consente la sintesi del processo di affidamento in un unico atto, nel quale, tuttavia, devono essere esplicitate le ragioni della scelta dell'affidatario.</p>

3.4 La gestione dell'affidamento diretto mediante procedure telematiche (elementi particolari)

3.4.1 Procedure per affidamento diretto nel Mepa

Quando la procedura di affidamento diretto è gestita mediante le specifiche procedure messe a disposizione da Consip S.p.a. nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o dai soggetti aggregatori regionali nelle piattaforme telematiche, la stazione appaltante ha la possibilità di gestire la formalizzazione del rapporto con l'operatore economico mediante soluzioni che possono consentire un approccio differenziato, in rapporto alle diverse esigenze relative all'acquisizione.

Nell'ambito del Mepa, le regole per l'e-procurement hanno definito, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, tre soluzioni possibili per tradurre nella piattaforma la scelta di acquisto.

La procedura più consolidata risulta senza dubbio l'Ordine diretto di acquisto (Oda), con il quale l'Amministrazione può individuare un bene o un servizio a catalogo ed acquisirlo, senza tuttavia la possibilità di richiedere all'operatore economico alcun miglioramento né sotto il profilo economico né sotto quello tecnico-qualitativo.

L'ordine
diretto
di acquisto

Tale possibilità è invece consentita dalla procedura di più recente attivazione, la Trattativa diretta, nell'ambito della quale la stazione appaltante può sollecitare una proposta migliorativa, formalizzata dall'operatore economico nel sistema attraverso un'offerta specifica.

Qualora l'Amministrazione abbia comunque optato per lo sviluppo di una procedura selettiva per un'acquisizione di valore inferiore ai 40.000 euro, nell'ambito del mercato elettronico della pubblica Amministrazione la stessa viene tradotta con la procedura della Richiesta di offerta (Rdo), configurata a tutti gli effetti come una gara (seppure con vari aspetti semplificati).

Richiesta
di offerta

Nelle piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali le specifiche regole di funzionamento declinano procedure che consentono di definire l'affidamento diretto in termini semplificati, nell'ambito delle quali l'Amministrazione può anche acquisire elementi migliorativi delle prestazioni o del valore delle attività richieste all'operatore economico.

Una volta perfezionata la procedura di affidamento diretto nell'ambito del mercato elettronico o della piattaforma telematica regionale il Dirigente o il Responsabile di Servizio (negli Enti privi di dirigenza) adotta la determinazione di affidamento come atto unico, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.5 Le deroghe di disposizioni del Codice relative agli affidamenti diretti

3.5.1 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

Le norme che disciplinano l'affidamento diretto ed alcuni particolari istituti nell'ambito del Codice dei contratti pubblici definiscono una serie di deroghe alle regole generali, giustificate dallo sviluppo della procedura per acquisizioni di beni, servizi e lavori di valore limitato.

Ratio della
garanzia
provvisoria
e definitiva

Una delle più significative semplificazioni è rilevabile nella norma inerente la garanzia provvisoria: il comma 1 dell'art. 93 stabilisce infatti nell'ultimo periodo che nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia stessa.

L'eventuale scelta dell'Amministrazione di avvalersi di tale facoltà risponde a una *ratio* di riduzione degli oneri per gli operatori economici affidatari, soprattutto in relazione agli affidamenti di modico valore.

Una logica semplificativa molto simile è rilevabile nella disposizione che disciplina la costituzione della garanzia definitiva: l'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (nella formulazione comprensiva delle integrazioni apportate dal D.Lgs. n. 56/2017) prevede che è facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso Codice dei contratti pubblici.

La stazione appaltante ha piena autonomia nell'individuazione dei casi specifici nei quali esercitare tale facoltà, potendo considerare come eventuali parametri:

- a) il limitato valore della fornitura;
- b) l'affidabilità e la solidità economica dell'affidatario (elemento peraltro evidenziato come autonoma fattispecie di presupposto

per non richiedere la garanzia definitiva per appalti di valore superiore ai 40.000 euro).

ESEMPIO DI CLAUSOLA

RELATIVA A DEROGA PER GARANZIA DEFINITIVA

X. L'operatore economico affidatario non deve costituire garanzia definitiva, in ragione del limitato valore dell'affidamento (art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016).

3.5.2 Deroghe per OEPV

Nel quadro delle norme del Codice dei contratti pubblici che definiscono le procedure di affidamento e le loro modalità specifiche di svolgimento, l'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione obbligatoria del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a).

La deroga all'applicazione del criterio dell'OEPV deriva dalla particolare configurazione dell'affidamento diretto, che non è una procedura selettiva. Qualora entro la stessa fascia di valore (40.000 euro) che ne costituisce il presupposto applicativo l'Amministrazione voglia sviluppare un percorso di gara per l'acquisizione di beni, servizi o lavori, ha piena facoltà per farlo, potendo scegliere quale criterio applicare tra l'offerta economicamente più vantaggiosa e il minor prezzo.

3.5.3 Deroga per prezzo più basso

Tale possibilità è assicurata anche da quanto disposto dal comma 4 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce alla lett. c) che il criterio del minor prezzo può essere applicato per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro.

In tal caso l'elemento discriminante non è dato dall'identificazione della procedura, ma dal valore (facilmente relazionabile all'affidamento diretto), con conseguente necessità per l'Ammini-

Elemento
discrimi-
nante

strazione di evitare errori in sede di determinazione del fabbisogno che possano comportare frazionamenti impropri dell'acquisto.

3.5.4 Costi sicurezza e manodopera

Sempre in relazione alle procedure, l'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sancisce che nelle procedure per affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 gli operatori economici non siano assoggettati all'obbligo di specificazione dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza aziendali, previsto dalla stessa norma per tutte le tipologie di appalti.

Anche tale misura è configurata dal Codice dei contratti pubblici (nella riformulazione intervenuta con il D.Lgs. n. 56/2017) come soluzione volta a ridurre gli oneri per gli operatori economici nelle procedure semplificate che riguardano affidamenti di importo limitato.

3.5.5 Deroga termine dilatorio

L'art. 32, comma 10, lett. b) annovera tra le ipotesi nelle quali non si applica il termine dilatorio (35 giorni) tra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto anche gli affidamenti diretti regolati dall'art. 32, comma 2, lett. a) dello stesso Codice dei contratti pubblici (nonché gli affidamenti con procedura selettiva regolati dalla lett. b), al pari di quanto stabilito per le procedure di acquisto gestite con il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

3.5.6 Stipulazione del contratto

Anche la stipulazione del contratto è regolata in termini semplificati per gli affidamenti diretti, in funzione del presupposto legittimante legato al valore inferiore ai 40.000 euro.

Stipula
mediante
corrispon-
denza

Il comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce infatti che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

La disposizione è stata interpretata (ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo) dall'Agenzia delle Entrate, con l'interpello 954-15/2017.

Interpello
Agenzia
delle Entrate
954-15/2017

Un Comune aveva richiesto se la procedura che si concretizza nell'invio di un atto unilaterale nel quale è apposta la sola firma digitale del responsabile del competente ufficio, con trasmissione tramite posta elettronica certificata al fornitore aggiudicatario, possa rientrare nella fattispecie regolata dall'art. 24 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 sull'imposta di bollo, che ne prevede l'applicazione solo in caso d'uso (quindi solo in caso di registrazione).

L'Agenzia delle Entrate ritiene che, in base alla norma vigente che prevede che i contratti per importi inferiori alla soglia di 40.000 euro possano essere stipulati mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, per tali contratti trovi applicazione il regime previsto dall'art. 24 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 642/1972 per gli atti e i documenti redatti sotto forma di corrispondenza.

In base a tale disposizione, quindi, il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro deve essere effettuato solo al verificarsi del caso d'uso (ovvero quando gli atti sono presentati all'ufficio delle entrate per la registrazione).

L'interpello lascia intendere come lo speciale regime non possa riferirsi ai contratti stipulati nel Mepa, per i quali la risoluzione n. 96/2013 della stessa Agenzia delle Entrate ha affermato l'applicazione dell'imposta di bollo al documento di stipula, in quanto con tale documento viene ad essere formalizzato il contratto stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed il fornitore, nell'ambito di una particolare procedura telematica prevista per l'approvvigionamento dei beni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

3.5.7 Procedure di somma urgenza

Un'ulteriore eccezione per gli affidamenti diretti si rileva nel comma 9 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016. La disposizione regola la definizione dei prezzi per gli affidamenti di somma urgenza, ma esclude dal particolare sistema (che prevede anche un parere

di congruità dell'Anac) gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro.

Scheda di descrizione del processo relativo all'affidamento di appalti di beni o servizi o concessioni di servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie mediante le procedura di affidamento diretto prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016

N.B.: lo schema di processo è adeguabile (in particolare modificando le fasi A e B) all'affidamento diretto di appalti di lavori.

Legenda: per “piattaforma telematica” deve intendersi la piattaforma messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, utilizzabile in alternativa al Mepa.

Fase/Attività	Soggetto attuatore	Atto e tempistica/scadenza	Riferimenti normativi
A – Rilevazione esigenza			
1. Rilevazione fabbisogni beni e servizi al di fuori della programmazione (entro 40.000)	Direttore, Responsabili di Ambito	Report	Art. 21, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016
B - Progettazione			
1. Promozione e coordinamento delle attività di progettazione degli appalti di beni e servizi	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Atti di coordinamento	Linee-guida Anac n. 3/2016
2. Elaborazione del progetto dell'appalto	Responsabili di Ambito o altri dipendenti (possibile anche elaborazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento – RUP)	Documenti componenti il progetto: a) relazione illustrativa contestuale; b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza ex art. 26, comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 (DUVRI);	Art. 23, commi 14 e 15 D.Lgs. n. 50/2016 Linee-guida Anac n. 3/2016

		<p>c) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;</p> <p>d) prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;</p> <p>e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.</p> <p>Modulabile in forma sintetica (es. scheda).</p>	
3. Verifica della coerenza della progettazione con il quadro normativo di riferimento	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato da Programma	Verbale di attestazione di coerenza	Linee-guida Anac n. 3/2016
4. Verifica dell'assenza di vincoli determinati da norme di finanza pubblica in relazione all'acquisizione del bene o servizio mediante convenzioni stipulate da soggetti aggregatori	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato da Programma	Verbale di riscontro dell'assenza di vincoli determinati da norme di finanza pubblica in relazione all'acquisizione del bene o servizio	Art. 1, comma 7 D.L. n.95/2012 conv. in Legge n. 135/2012 Art. 9, commi 3 e 3-bis D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014 D.P.C.M. 24 dicembre 2015 art. 1, commi 512-516 l. n. 208/2015
5. Riscontro dei parametri qualità/prezzo in convenzioni Consip in relazione all'acquisto del bene/servizio se presente in convenzioni attive	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato da Programma	Verbale di rilevazione dei parametri qualità/prezzo nella convenzione Consip relativa all'acquisizione di beni/servizi	Art. 1, comma 449 Legge n. 296/2006

C – Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di confronto competitivo			
2.1. (Opzione A) Acquisizione di informazioni che consentono di individuare l'OE con cui procedere e di confrontare la congruità della sua proposta	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Sviluppo di indagine di mercato in modo semplificato	Art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016
2.2. (Opzione A) Acquisizione di preventivo dall'OE individuato e confronto con le informazioni acquisite per rilevarne congruità	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Richiesta di preventivo e riscontro Verbale	Art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016
2.1. (Opzione B) Acquisizione di più preventivi da due o più operatori economici a fini di comparazione	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Richiesta di preventivi e riscontro Verbale	Art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 Linee-guida Anac n. 4/2016
2.2. (Opzione B) Confronto tra i preventivi acquisiti e individuazione di quello migliore nel rapporto qualità prezzo o per il solo profilo economico	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Confronto preventivi Verbale	Art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 Linee-guida Anac n. 4/2016
2.1. (Opzione C) Sollecitazione agli operatori economici da invitare alla procedura selettiva mediante avviso pubblico	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	<p>Publicazione avviso pubblico sul sito Internet dell'Azienda per almeno 15 giorni (minimo 5 in caso di urgenza), comprensivo di criterio per selezione degli operatori economici a fini di individuazione del numero minimo richiesto dalla disposizione del Codice</p> <p>Procedura valida anche in caso di utilizzo del Mepa (individuazione off-line degli operatori economici)</p> <p>In caso di utilizzo della piattaforma telematica, lancio della procedura di indagine di mercato nella stessa piattaforma</p> <p>Termine di scadenza: 15 giorni dalla pubblicazione (minimo)</p> <p>In caso di urgenza 5 giorni (minimo)</p>	<p>Art. 32, comma , lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 Linee-guida Anac n. 3/2016 Linee-guida Anac n. 4/2016</p> <p>Manuale procedure piattaforma telematica</p> <p>Linee-guida Anac n. 4/2016</p>

<p>2.2. (Opzione C) Raccolta ed esame delle manifestazioni di interesse degli operatori economici</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Verbale delle operazioni di riscontro delle manifestazioni d'interesse pervenute e della verifica del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico mediante le dichiarazioni acquisite</p> <p>Procedura valida anche in caso di utilizzo del Mepa (individuazione off-line degli operatori economici)</p> <p>In caso di utilizzo della piattaforma telematica, sviluppo della procedura informatizzata</p>	<p>Linee-guida Anac n. 3/2016 Linee-guida Anac n. 4/2016</p> <p>Manuale procedure piattaforma telematica</p>
<p>2.3. (Opzione C) Applicazione del criterio per selezione degli operatori economici a fini di individuazione del numero minimo richiesto dalla disposizione del Codice</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Verbale della procedura di individuazione del numero minimo di operatori economici da invitare (formazione della lista)</p> <p>Procedura valida anche in caso di utilizzo del Mepa (individuazione off-line degli operatori economici)</p> <p>In caso di utilizzo della piattaforma telematica, sviluppo della procedura informatizzata e formazione del report della procedura</p>	<p>Linee-guida Anac n. 3/2016 Linee-guida Anac n. 4/2016</p> <p>Manuale procedure piattaforma telematica</p>
<p>2.1. (Opzione D) Estrazione da un elenco/albo degli operatori economici da invitare alla procedura e applicazione del criterio per selezione degli operatori economici a fini di individuazione del numero minimo richiesto dalla disposizione del Codice</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Verbale della procedura di individuazione del numero minimo di operatori economici da invitare (formazione della lista)</p> <p>In caso di utilizzo del Mepa, estrazione mediante l'applicazione dei filtri o mediante applicazione di criteri predefiniti.</p> <p>In caso di utilizzo della piattaforma telematica, estrazione mediante utilizzo delle specifiche funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma o estrazione "guidata" mediante applicazione di criteri predefiniti.</p>	<p>Linee-guida Anac n. 3/2016 Linee-guida Anac n. 4/2016</p> <p>Regole E-procurement e manuali procedure Mepa</p> <p>Manuale procedure piattaforma telematica</p>

D – Affidamento diretto			
1. Acquisizione CIG (se non acquisto prima dell'indagine di mercato)	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Procedura di acquisizione mediante portale Anac	Art. 3 Legge n. 136/2010 Art. 25 D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014 Deliberazione Anac n. 1/2017
2. Configurazione della procedura telematica per l'acquisizione diretta	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per alcune funzioni	Predisposizione della procedura nell'ambito del Mepa	Regole e-procurement e Manuali procedure Mepa
	Punto istruttore (Mepa) Responsabile configurazione procedura piattaforma telematica	Predisposizione della procedura nell'ambito della piattaforma telematica	Manuali procedure piattaforma telematica
3. Operazioni di acquisizione del bene o servizio mediante il Mepa o la piattaforma telematica	Punto Ordinante (Mepa) – Direttore	Lancio della procedura nell'ambito del Mepa Ordine diretto di acquisto o Trattativa diretta	Regole e-procurement e Manuali procedure Mepa
	Responsabile lancio o gestione procedura piattaforma telematica - Direttore	Lancio della procedura nell'ambito della piattaforma telematica Affidamento diretto Scadenza presentazione offerte determinata in base a principio di proporzionalità	Manuali procedure piattaforma telematica
4. Riscontro alla procedura di acquisizione da parte dell'OE e formalizzazione della stessa	Punto Ordinante (Mepa) – Direttore	Procedura Mepa	Regole e-procurement e Manuali procedure Mepa
	Responsabile lancio o gestione procedura piattaforma telematica - Direttore	Procedura piattaforma telematica	Manuali procedure piattaforma telematica
5. Adozione dell'atto di affidamento - determinazione di aggiudicazione / Atto equivalente (atto unico)	Direttore	Determinazione di aggiudicazione, comprensiva degli elementi descrittivi dell'acquisizione e della nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Artt. 32, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016
6. Comunicazione avvenuta aggiudicazione art. 76, comma 5	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Comunicazione via Posta elettronica certificata	Art. 76, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016
7. Pubblicazione della determinazione di aggiudicazione / Atto equivalente (atto unico)	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Pubblicazione sito internet Azienda sezione Amministrazione trasparente, sub-sezione Bandi di gara e contratti	Art. 29, comma 1 e art. 37 D.Lgs. n. 50/2016

<p>8. Controlli su requisiti affidatario e controlli antimafia (Siceant) e successiva attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Acquisizione d'ufficio presso enti</p> <p>Attestazione avvenuta efficacia aggiudicazione (verbale)</p>	<p>Art. 32, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>9. Stipulazione contratto</p>	<p>Direttore</p>	<p>Procedura Mepa (documento di stipulazione)</p> <p>Procedura piattaforma telematica</p> <p>Contratto</p>	<p>Art. 32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016</p> <p>Regole e-procurement e Manuali procedure Mepa</p> <p>Manuali procedure piattaforma telematica</p>
<p>10. Comunicazione informazioni all'Anac su affidamento</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Comunicazioni attraverso sistema SIMOG</p>	<p>Art. 213, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016</p> <p>Comunicati AVCP/Anac su trasmissione dati affidamento</p>

IV

GLI AFFIDAMENTI CON PROCEDURE COMPETITIVE SEMPLIFICATE E CON PROCEDURA ORDINARIA

4.1 I presupposti per l'utilizzo delle procedure competitive semplificate e gli elementi essenziali del processo di affidamento

4.1.1 I presupposti per il ricorso alle procedure negoziate semplificate

Percorsi per procedure selettive OE

La disciplina degli affidamenti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie contenuta nell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 prefigura due percorsi che si basano sul necessario confronto competitivo tra le offerte di più operatori economici.

Anche tale quadro normativo, contenuto nelle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, assume come presupposto applicativo il valore economico dell'acquisizione, differenziandolo su due livelli per i lavori.

La disposizione stabilisce anzitutto (art. 36, comma 2, lett. b) che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Procedure di consultazione

Nella fascia tra i 40.000 euro e le soglie comunitarie per beni e servizi, nonché nel range tra lo stesso valore e i 150.000 euro per i lavori, le stazioni appaltanti hanno possibilità di utilizzare una procedura di consultazione che deve coinvolgere rispettivamente

almeno 5 o 10 operatori economici, scelti sulla base di indagini di mercato o con estrazione da elenchi.

Il percorso di confronto regolato dalla disposizione appare molto semplificato, tanto che, con l'affidamento diretto, rientra tra le ipotesi per le quali il D.Lgs. n. 50/2016 esclude l'applicazione del termine dilatorio in relazione alla stipulazione del contratto.

Art. 36,
comma 2

La lett. b) del comma 2 dell'art. 36 prevede inoltre che:

- a) i lavori possono essere eseguiti anche in Amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
- b) l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Particolarità per affidamenti lavori

Il format previsto per l'affidamento di lavori di valore compreso tra i 150.000 euro e 1.000.000 di euro è invece più articolato, in quanto richiede il coinvolgimento di almeno 15 operatori economici.

La norma contenuta nell'art. 36, comma 2, lett. c) stabilisce infatti che per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, la stazione appaltante possa dar corso a una procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Anche in tale procedura l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati, mentre la stessa non risulta compresa nella deroga al termine dilatorio in relazione alla stipulazione del contratto (in ragione del maggiore dimensionamento degli importi in gioco).

Oltre le soglie comunitarie per beni e servizi e oltre il valore di 1.000.000 di euro per i lavori, le stazioni appaltanti devono invece ricorrere alle procedure ordinarie, secondo l'esplicita previsione contenuta nella lett. d) del comma 2 dell'art. 36.

Determi-
nazione
del valore
dell'acqui-
sizione

La determinazione del valore dell'acquisizione risulta pertanto passaggio essenziale per poter fare ricorso alle procedure negoziate con confronto competitivo semplificato, nonché per evitare errori che potrebbero portare l'Amministrazione a violare il divieto dell'artificioso frazionamento dell'appalto.

4.1.2 L'articolazione del percorso per l'affidamento mediante le procedure selettive semplificate previste dall'art. 36 e l'avvio con la determinazione a contrarre

1. Fasi procedure selettive

Il quadro normativo configura lo sviluppo del percorso in tre fasi:

- a) l'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, mediante indagine di mercato o ricorso a elenchi;
- b) la procedura selettiva vera e propria, connotata come gara ad invito, con alcune semplificazioni (soprattutto in ordine alla tempistica di svolgimento);
- c) la formalizzazione del rapporto con l'operatore economico, mediante la stipulazione del contratto.

2. Determinazione a contrarre

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha definito con le Linee-guida n. 4/2016 le indicazioni operative per i tre passaggi, che devono tuttavia essere preceduti da una determinazione a contrarre, che deve contenere almeno (punti 4.2. e 3.1.2.):

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

La specificazione del fabbisogno nell'atto a contrarre per le procedure selettive semplificate deve assumere a riferimento la programmazione triennale per i lavori quando l'importo dell'affidamento è superiore ai 100.000 euro, nonché a quella biennale per i beni e servizi, in ragione dell'incidenza delle stesse procedure su una fascia di valore superiore ai 40.000 euro, quindi coincidente con il dato economico di riferimento per l'inserimento obbligatorio nel programma.

3. Obbligo motivazione

L'Anac evidenzia la necessità di una motivazione (seppure in forma sintetica) traduttiva delle ragioni che hanno indotto l'Ammini-

Contenuti

strazione a fare ricorso alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, dovendo la stazione appaltante tener conto:

- a) sia dell'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dall'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- b) sia della particolarità delle procedure, che rientrano nel novero di quelle negoziate, quindi derogatorie della massima evidenza pubblica (concretizzabile invece con le procedure ordinarie) e, pertanto, necessitanti di esplicitazione delle motivazioni specifiche che hanno condotto a fare ricorso alle stesse.

4. Utilizzo procedure negoziate per esigenze transitorie

Rafforzamento della motivazione

Le Amministrazioni possono fare ricorso alla procedura negoziata semplificata disciplinata dall'art. 36 anche per esigenze urgenti e transitorie, ma in tali situazioni devono rafforzare la motivazione, evidenziando in particolare gli elementi di presupposto.

Il Tar Campania - Napoli, Sez. VIII, con la sent. 7 giugno 2017, n. 3086 ha riconosciuto come legittima la scelta della procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando se motivata con la circostanza che la gara per l'aggiudicazione del medesimo servizio, seppure in corso di svolgimento, non si è ancora conclusa e che, pertanto, nelle more si è ravvisata la necessità di affidare il servizio mediante una procedura selettiva semplificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura aperta.

Principio dell'eccezionalità

La pronuncia focalizza l'attenzione sul principio dell'eccezionalità del ricorso alla procedura negoziata, che tuttavia risulta giustificato quando abbia come presupposto un valore inferiore alla soglia comunitaria, sia concretizzato con la procedura di mini gara (nel caso una RdO sul Mepa), nonché sia determinato dalla necessità di consentire l'effettuazione del servizio per un periodo di tempo limitato, necessario per l'espletamento di una procedura di gara aperta per l'affidamento dello stesso servizio per un periodo e per un valore molto più significativi, al fine di garantire la continuità del servizio.

5. Elementi regolatori procedura selettiva

La determinazione a contrarre consente di esplicitare anche tutti gli elementi regolatori della procedura selettiva, sia nei termini generati richiesti dalla prima parte del comma 2 dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici (il quale prevede che prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte) sia in rapporto alle eventuali scelte dell'Amministrazione connesse a specifici sviluppi procedurali del processo selettivo.

In questo quadro possono rientrare:

- a) le motivazioni della mancata suddivisione in lotti dell'acquisizione oggetto dell'affidamento (obbligatorie in forza di quanto previsto dall'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016);
- b) le motivazioni relative all'utilizzo del criterio del minor prezzo (anch'esse obbligatorie a fronte di quanto dettato dall'art. 95, comma 5 del Codice);
- c) le specificazioni relative al sistema criteriiale, in caso di adozione del macro-criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La determinazione a contrarre può costituire, per gli affidamenti di beni e servizi, l'atto di approvazione del progetto e di esplicitazione della nomina del Responsabile unico del procedimento, connotandosi quindi come strumento-guida per la procedura selettiva semplificata, rispetto alla quale può esplicitare anche ulteriori elementi specifici, come ad esempio l'indicazione della scelta di individuare gli operatori economici mediante indagine di mercato o facendo ricorso a elenchi.

6. Condizioni per procedura

La determinazione a contrarre deve esplicitare nella motivazione l'assenza di condizioni determinanti l'obbligo di approvvigionamento presso i soggetti aggregatori (dovendo tener conto di quanto stabilito dalle norme di finanza pubblica) oppure l'effettuazione di un'autonoma procedura di acquisto sottoposta a autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo (come stabilito dall'art. 1, comma 510 della Legge n. 208/2015).

In relazione agli acquisti di beni e servizi per i quali non sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. o dal soggetto aggregatore di riferimento, ma si determina l'obbligo di fare riferimento ai parametri qualità e prezzo delle convenzioni eventualmente attive, la motivazione dell'atto a contrarre deve evidenziare la rilevazione dei parametri effettuata dall'Amministrazione.

7. Motivazione particolari deroghe

L'atto di avvio del percorso che condurrà al confronto competitivo tra gli operatori economici individuati può riportare anche elementi motivazionali riferiti all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di particolari deroghe, quali:

- a) il ricorso a una procedura tradizionale per l'acquisizione di beni o servizi, a fronte dell'impossibilità di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale (tenendo conto delle implicazioni prodotte dall'applicazione, in tal caso, dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016);
- b) la scelta di non applicare il principio di rotazione agli inviti, in presenza di particolari condizioni legittimanti (es. il limitato numero di operatori economici presenti nel mercato di riferimento).

4.1.3 La possibile regolamentazione della fase di individuazione degli operatori economici

Opzioni per individuazione OE

La fase relativa all'individuazione degli operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo assume notevole rilievo per la stazione appaltante, in quanto consente alla stessa sia di esplorare il mercato (garantendo quindi la possibilità di acquisire informazioni utili per definire meglio il fabbisogno, le specifiche tecniche o prestazionali, il quadro economico a fronte dei prezzi medi rilevati) e di assicurare al processo selettivo un livello minimo di pubblicità (mediante le indagini di mercato), sia di strutturare il rapporto con gli operatori economici in modo stabile, attraverso un sistema di qualificazione con assetto differenziabile in Regione delle esigenze di acquisto (mediante la costituzione di uno o più elenchi).

Possibile regolamentazione

Regolamen-
tazione
individuale

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato nelle Linee-guida n. 4/2016 l'importanza di una possibile regolamentazione, a cura di ciascuna stazione appaltante:

- a) delle modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;

- b) delle modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
- c) dei criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mepa o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

4.2 L'Individuazione degli operatori economici da invitare mediante indagine di mercato con avviso pubblico

4.2.1 Pubblicizzazione dell'indagine di mercato

Elementi essenziali percorso individuazione OE

L'Anac prefigura la piena autonomia delle Amministrazioni nell'impostazione degli strumenti di gestione della fase di individuazione degli operatori economici, stabilendo comunque alcuni elementi essenziali, volti ad assicurare il pieno rispetto del principio di concorrenza.

Piena
autonomia
dell'Ammi-
nistrazione

In tale prospettiva le Linee-guida (punto 4.1.) precisano come l'indagine di mercato sia preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

Indagine non impegnativa e principio di correttezza

L'Anac evidenzia in particolar modo come tale fase non ingeneri negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, risultando semplicemente compositiva di un'analisi multifunzionale e orientativa per la stazione appaltante.

L'indagine di mercato non è infatti una procedura di gara o una procedura selettiva semplificata, in quanto non comporta la presentazione di offerte e pertanto non determina nel suo svolgimento l'applicazione dei criteri di valutazione delle offerte previsti dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il principio di correttezza implica tuttavia che durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile unico del

procedimento debba aver cura di tenere comportamenti improntati al principio di buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati, potendosi altrimenti ingenerare situazioni comportanti gravi distorsioni del processo selettivo, sino anche a condizioni potenzialmente configurabili come turbativa del procedimento di selezione del contraente ai sensi dell'art. 353-bis C.P.

Trasparenza e pubblicità indagine di mercato

Al fine di sviluppare il processo nella massima trasparenza possibile, l'Anac fa rilevare come la stazione appaltante debba assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

Pubblicazione di un avviso

In questa prospettiva la stazione appaltante è tenuta a pubblicare un avviso sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", come garanzia minima del principio di pubblicità, ma può ricorrere anche ad altre forme di pubblicizzazione (es. pubblicazione sui siti internet di altre stazioni appaltanti) o di veicolazione diffusa delle informazioni relative alla procedura (es. invio alle associazioni di categoria per la diffusione dell'avviso sui propri siti internet o con comunicazione indistinta ai propri associati).

Durata pubblicazione

Periodo minimo di pubblicazione

Le Linee-guida n. 4/2016 dell'Anac precisano come la durata della pubblicazione debba essere stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione dello stesso termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

Il mantenimento dell'avviso nel profilo del committente per 15 giorni assolve al fine di garantire adeguata esposizione al documento che sollecita gli operatori di mercato a rappresentare le loro manifestazioni di interesse ad essere invitati alla gara.

La riduzione della tempistica minima può aversi solo per ragioni d'urgenza, che devono essere esplicitate sia nella determinazione a contrarre sia nello stesso avviso, assicurando in tal modo il

rispetto del principio di trasparenza e conferendo evidenza alla deroga al principio di proporzionalità.

4.2.2 I contenuti essenziali dell'avviso e lo svolgimento dell'indagine di mercato

Contenuti minimi avviso indagine di mercato

L'avviso pubblico relativo all'indagine di mercato ha un fine sollecitatorio nei confronti degli operatori economici di un determinato settore, in quanto è volto ad acquisire non solo le manifestazioni d'interesse a prendere parte alla (eventuale) successiva procedura selettiva, ma anche le informazioni utili a configurare al meglio proprio la mini-gara.

Fine
sollecitatorio

Tale funzionalizzazione plurale comporta l'impostazione dell'avviso stesso secondo un quadro contenutistico ineludibile, nel quale l'Anac nelle proprie Linee-guida n. 4/2016 (punto 4.1.5.) fa rientrare necessariamente:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) i criteri di selezione degli operatori economici (in caso di un numero di manifestazioni d'interesse superiore al numero massimo stabilito);
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Modalità per individuazione numero massimo OE da invitare

L'avviso pubblico che rende nota agli operatori economici l'indagine di mercato deve quindi specificare l'opzione-chiave per lo svolgimento della (eventuale) successiva procedura selettiva.

L'Amministrazione è infatti tenuta a precisare se intende invitare:

- a) tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione d'interesse per la procedura, oppure
- b) un numero limitato di operatori economici, comunque nel rispetto del numero minimo previsto dall'art. 36, comma 2,

Invito a
numero
limitato di
operatori

lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure selettive semplificate, sulla base di specifica decisione sul numero di operatori da invitare definita nella determinazione a contrarre e resa nota nell'avviso stesso.

Qualora la stazione appaltante opti per la seconda soluzione (con invito al confronto competitivo di un numero limitato di operatori economici tra quelli che hanno presentato manifestazione d'interesse) è tenuta a specificare nella determinazione a contrarre e nell'avviso pubblico che rende nota agli operatori economici l'indagine di mercato i criteri mediante i quali sarà effettuata la selezione dei soggetti da invitare, scegliendo tra le seguenti soluzioni:

- a) sorteggio casuale, effettuato in modo tale da garantire la piena applicazione di principi di pubblicità e di trasparenza nella scelta; in tale ipotesi, l'Amministrazione rende noto tempestivamente, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite la procedura non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- b) indicazione di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, superiori a quelli minimi richiesti per la partecipazione alla procedura e comunque coerenti con l'oggetto e le caratteristiche del lavoro, della fornitura di beni o del servizio da affidare;
- c) indicazione di specifici requisiti di capacità tecnico-professionale dimostrativi dell'esperienza specifica maturata dall'operatore economico in appalti o concessioni analoghi con quelli aventi ad oggetto i lavori, le forniture di beni o i servizi da affidare.

Tra gli elementi utilizzabili come criteri per la sub-selezione del numero massimo di operatori economici da invitare possono essere compresi anche dei requisiti minimi relativi all'organizzazione o particolari qualificazioni professionali per i dipendenti che saranno impiegati nell'appalto in caso di (eventuale) affidamento.

Modalità di svolgimento indagine di mercato

Le Amministrazioni hanno quindi piena libertà di definire le modalità di svolgimento delle indagini di mercato (come evidenziato dall'Anac nel punto 4.1.3. delle Linee-guida n. 4/2016), le

indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Indagine di mercato come strumento flessibile

La finalizzazione dell'indagine di mercato e i profili di sviluppo della stessa sono elementi nella disponibilità dell'Amministrazione, che può decidere, per esempio, di utilizzarla per acquisire solo elementi relativi al dato di prezzo, oppure anche elementi specifici sul servizio o sulla fornitura, utili per definire meglio le specifiche tecniche e prestazionali. In tale seconda ipotesi, l'indagine di mercato assume connotazioni molto simili alla consultazione del mercato disciplinata dall'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016.

Una volta acquisite le manifestazioni d'interesse (con le relative specificazioni) il Responsabile unico del procedimento redige uno specifico verbale delle operazioni relative all'effettuazione dell'indagine di mercato, nel quale evidenzia le ragioni che hanno determinato l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo nella procedura selettiva semplificata. Tali elementi sono sinteticamente riportati anche nella motivazione della determinazione di affidamento.

Verbale delle
operazioni

Numero manifestazioni interesse inferiore numero OE da invitare

Particolari condizioni di mercato potrebbero determinare per la stazione appaltante una particolare criticità: all'avviso pubblico potrebbe presentare manifestazioni d'interesse un numero di operatori economici inferiore a quello prescelto come numero minimo o massimo di soggetti da invitare alla gara.

In tal caso l'Amministrazione può integrare il novero di operatori economici mancanti ricorrendo a:

- a) albi o elenchi ufficiali, tenuti da autorità o da organismi di garanzia del settore (mediante sorteggio o, qualora tali elenchi prevedano un sistema classificatorio - ad es. di fatturato - facendo ricorso ai soggetti con caratteristiche di maggiore solidità economica e/o tecnico-professionale);
- b) albi, elenchi o sistemi di qualificazione di operatori economici organizzati e gestiti da altre stazioni appaltanti (applicando in tal caso il meccanismo del sorteggio).

Tale opzione deve peraltro essere evidenziata nell'avviso pubblico con cui si avvia l'indagine di mercato, al fine di garantire il principio di trasparenza e il principio di parità di trattamento.

**ESEMPIO DI CLAUSOLA DA INSERIRE NELL'AVVISO PUBBLICO
PER L'INDAGINE DI MERCATO IN RELAZIONE ALL'INDIVIDUA-
ZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER INTEGRARE L'EVEN-
TUALE NUMERO INFERIORE AI SOGGETTI DA INVITARE**

X. Qualora il numero di operatori economici che chiedano di partecipare alla procedura di gara sia inferiore a cinque/dieci/quindici, l'elenco degli operatori economici da invitare sarà integrato con soggetti iscritti nell'albo/elenco ufficiale/sistema di qualificazione di mediante sorteggio / in base al criterio di realizzazione nel settore nel corso dell'anno 20XX almeno uno/due/tre..... lavori/forniture/servizi analoghi a quelli oggetto della procedura selettiva.

4.3 L'individuazione degli operatori economici da invitare mediante estrazione da elenchi formati dalla stazione appaltante

4.3.1 Elenchi operatori economici

Per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara semplificate previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni possono anche costituire degli elenchi, evidenziandone le modalità di formazione mediante un avviso pubblicato sul profilo di committente del sito internet: gli operatori economici si possono iscrivere sempre, dichiarando il

possesto dei requisiti di ordine generale e di capacità mediante modulistica specifica o con il documento di gara unico europeo (dgue), ricevendo riscontro all’istanza entro 30 giorni.

L’elenco deve inoltre essere sottoposto a revisione almeno ogni 6 mesi e dallo stesso sono escluse le imprese che abbiano commesso gravi errori professionali, mentre possono essere cancellati gli operatori economici che non abbiano risposto ad almeno tre inviti nell’arco di 2 anni.

Revisione
periodica

Una volta costituiti, gli elenchi sono pubblicati sul sito internet della stazione appaltante: da tale obbligo discende la necessaria prefigurazione di criteri, per l’estrazione degli operatori economici da invitare alle procedure, casuali (sorteggio) o per esperienze maturate negli ultimi anni, evitando l’individuazione per “blocchi”, in quanto determinerebbe il rischio di accordi collusivi tra le imprese iscritte.

4.3.2 Caratteristiche processo formativo elenchi

Le Linee-guida n. 4/2016 dell’Anac hanno precisato (punto 4.1.6 e punti successivi) le caratteristiche essenziali degli elenchi di operatori economici e del loro processo formativo.

Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità e indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’Amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

4.3.3 Pubblicizzazione e assetto

Per garantire adeguata pubblicizzazione, l’avviso può essere veicolato attraverso i siti di altre Amministrazioni pubbliche e comunque

Imposta-
zione
dell'elenco

deve essere mantenuto nel sito dell'Ente, al fine di consentire "riaperture" periodiche delle iscrizioni (es. ogni 3 mesi).

L'impostazione dell'elenco può essere strutturata con:

- a) un'articolazione generale per tipologie di servizi/forniture/lavori;
- b) una sub-articolazione per fasce di valore;
- c) una sub-articolazione combinata per specializzazioni delle attività richieste.

4.3.4 Iscrizioni

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

4.3.5 Dichiarazioni

La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'Amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4.3.6 Gestione iscrizioni

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata - ad esempio semestrale - o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

4.3.7 Esclusioni dall'elenco

La stazione appaltante è tenuta a escludere dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

4.3.8 Pubblicazione

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante. In tal modo l'Amministrazione garantisce agli operatori economici non solo il riconoscimento della loro posizione, ma anche la possibilità di avere cognizione del potenziale quadro concorrenziale.

4.3.9 Elenco come sistema di qualificazione

Gli elenchi di operatori economici possono essere configurati dalle Amministrazioni come strumenti più complessi, in grado di consentire l'acquisizione di informazioni più affinate in ordine agli operatori economici.

Gli elenchi
come
strumenti
complessi

In questa prospettiva l'avviso pubblico sollecitatorio delle iscrizioni potrebbe richiedere agli stessi operatori economici di manifestare in sede di iscrizione la loro disponibilità:

- a) a rendere prestazioni urgenti entro un certo standard funzionale o operativo;
- b) a utilizzare personale con una certa esperienza minima, volta a garantire la qualità delle prestazioni.

Tali elementi possono risultare rilevanti per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure selettive, in quanto garantiscono disponibilità a sviluppare certe metodologie o ad adottare particolari soluzioni organizzative (a garanzia della qualità della prestazione).

4.3.10 Short list

Nell'ambito degli elenchi le Amministrazioni possono pervenire alla costituzione di short-list, attraverso un meccanismo di analisi di una serie di indicatori, finalizzati a consentire la composizione di un "rating". In base a tale processo, gli operatori economici con il rating migliore (indicativo di un elevato livello di affidabilità) possono essere inseriti nelle short-list, dalle quali la stazione appaltante può estrarre gli operatori economici con maggiore qualificazione professionale in relazione a percorsi di affidamento di lavori, servizi o forniture particolarmente complessi o delicati.

4.3.11 Regole per estrazione degli OE da invitare alle procedure

La regolamentazione dell'elenco, che può essere definita anche nell'avviso che ne pubblicizza la costituzione, deve illustrare in dettaglio anche le modalità con le quali gli operatori economici saranno estratti in funzione dell'invito alle procedure selettive.

I criteri possono essere definiti dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, in un set potenziale che comprende il sorteggio e l'analisi di requisiti esperienziali o di affidabilità.

4.4 Le regole relative alle procedure competitive semplificate

4.4.1 Le regole per la gestione della procedura di gara

1. Soccorso istruttorio

Il D.Lgs. n. 56/2017 ha riformulato le regole relative al soccorso istruttorio. Tale particolare sub-procedimento deve essere attivato e gestito anche nelle procedure selettive semplificate disciplinate dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, in quanto costituisce strumento di garanzia per il massimo *favor participationis*.

L'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (nella nuova formulazione) stabilisce che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.

Sanatoria
domanda

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Irregolarità
non sanabili

A differenza della disciplina previgente, pertanto, in caso di ricorso al soccorso istruttorio non deve essere pagata dall'operatore economico alcuna sanzione.

Ulteriore elemento particolare della disposizione (peraltro presente anche nella sua versione originaria) è la sottoposizione al soccorso istruttorio delle mancanze, carenze e incompletezze di dichiarazioni e elementi documentali relativi all'istanza di partecipazione alla gara (in generale, alla fase di ammissione e di dimostrazione dei requisiti), con esclusione esplicita dall'applicazione dell'istituto delle parti tecniche ed economiche delle offerte.

2. *Offerta economicamente più vantaggiosa*

Criteri di
valutazione

Le procedure semplificate per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie effettuate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa devono esplicitare nella lettera di invito tutti i criteri di valutazione e non possono ammettere deroghe all'obbligo di indicazione nell'offerta dei costi della sicurezza aziendali.

Le prime pronunzie della giurisprudenza amministrativa in ordine all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 focalizzano l'attenzione sulle procedure selettive e evidenziano come le mini-gare coinvolgenti un numero minimo di operatori economici debbano essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti che regolano i criteri di valutazione delle offerte.

È stato anzitutto rilevato (Tar Molise, Sez. I, sent. 28 ottobre 2016, n. 444) come in una procedura comparativa ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 36, indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice non possa definire sub-criteri di valutazione una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte o addirittura, come nel caso analizzato, dopo una prima disamina di documenti relativi all'esperienza dei concorrenti.

Determi-
nazione a
posteriori

La determinazione *a posteriori* di una ponderazione degli elementi valutativi dei titoli degli operatori economici ha infatti potuto influenzare la valutazione stessa e ciò viola i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, inficiando non solo l'esito della gara ma l'intera procedura.

Pertanto, le Amministrazioni che intendano utilizzare le procedure selettive previste dall'art. 36 devono specificare tutti i criteri e i sub-criteri di valutazione, nonché i relativi criteri motivazionali nella lettera di invito, in modo tale che le regole di gara siano complete e note a tutti i soggetti invitati, nel pieno rispetto di quanto richiesto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. *Limiti ponderazione*

Il D.Lgs. n. 56/2017 ha peraltro rafforzato l'utilizzo del criterio per la valutazione di una molteplicità di elementi, ma per garantirne la corretta gestione ha inserito nel quadro normativo del Codice dei contratti pubblici dei limiti alla valorizzazione della componente economica e alle varianti progettuali.

Con l'introduzione del comma 10-bis nell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, devono valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e conseguentemente devono individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. In questa prospettiva, le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%, al fine di evitare che un maggior peso ponderale attribuito a tale componente possa ribaltare completamente la valutazione effettuata sulla parte tecnico-qualitativa dell'offerta.

Nel complesso degli elementi da sottoporre a valutazione possono essere individuati criteri inerenti al maggior rating di impresa, nonché volti a premiare proposte di forniture, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, comprese le soluzioni comportanti l'utilizzo di beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Il D.Lgs. n. 56/2017 ha apportato rilevanti modifiche anche sulla disciplina che regola la presentazione delle varianti progettuali e la loro valutazione, in quanto precisa che tali proposte devono comunque essere collegate all'oggetto dell'appalto e che la loro accettazione è sottoposta a un vincolo insuperabile.

Modifiche

Il nuovo comma 14-bis dell'art. 95, infatti, stabilisce che in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. Pertanto, le varianti progettuali per gli appalti di lavori potranno incidere su profili metodologici e sull'utilizzo di materiali (se compatibile con il progetto esecutivo) e i criteri non potranno valorizzare soluzioni aggiuntive.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l'Atto di Segnalazione al Parlamento e al Governo n. 1422 del 18 agosto 2017, ha evidenziato le criticità della disposizione contenuta nel comma 14-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, affermando che nella parte in cui prevede un tetto massimo per il punteggio economico, entro la soglia del 30%, limita eccessivamente la facoltà della stazione appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte economiche, conferendole, allo stesso tempo, un'ampia di-

Posizione
dell'autorità
garante della
Concorrenza
e del
mercato

screzionalità nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e a una adeguata concorrenza anche di prezzo tra gli offerenti.

Secondo l'Agcm, infatti, la soglia “fissa” del 30% non sembrerebbe trovare fondamento in alcuna previsione normativa nazionale ed euro-unitaria o in orientamenti giurisprudenziali tali da giustificare l'applicazione di un così rigido criterio di valutazione delle offerte.

L'atto di segnalazione fa rilevare come una più ampia valorizzazione dell'offerta economica nell'utilizzo del criterio dell'OEPV dovrebbe essere consentita non solo per i prodotti o i servizi che si presentano oggettivamente omogenei, ma anche in quei casi in cui, vuoi per le condizioni particolarmente stringenti stabilite nella disciplina di gara, vuoi per la presenza di alcune caratteristiche standardizzate (come per i servizi accessori o altre componenti dell'offerta), il punteggio economico assume particolare rilevanza anche in una procedura di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Questo permetterebbe di definire più rapidamente le procedure di gara, di ridurre la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell'attribuzione del punteggio tecnico e di consentire una più ponderata valutazione delle offerte economiche, a beneficio della concorrenza e del mercato.

L'Agcm ritiene quindi che la norma di cui all'art. 95, comma 10-bis, del Codice dei Contratti pubblici si ponga in contrasto con i principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, in quanto l'aggiudicazione dell'appalto dovrebbe avvenire secondo criteri che garantiscano un raffronto obiettivo e ponderato delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza anche di prezzo, quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, invitando Governo e Parlamento in indirizzo a valutare l'opportunità di una modifica della normativa in esame, eventualmente eliminando dalla disposizione l'inciso “A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento” o comunque rivedendo in aumento la soglia del 30%, al fine di consentire una maggiore valorizzazione della componente economica dell'offerta.

Sino al momento in cui il Legislatore definirà una diversa normativa accogliendo le osservazioni dell'Agcm, le stazioni appal-

tanti sono comunque tenute ad applicare le previsioni del comma 14-bis dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici. Peraltro il limite del 30% consente comunque una buona valorizzazione della componente economica, che deve essere sostenuta da un'accurata analisi della formula con cui attribuire il punteggio, poiché spesso l'applicazione di soluzioni fondate sulla proporzionalità diretta tra le offerte ingenerano (in presenza di ribassi molto ridotti e vicini tra loro nei valori) distorsioni incidenti sull'aggiudicazione.

4. Obbligo di applicazione corretta criteri

Un operatore economico interessato a prendere parte a una gara può peraltro fare ricorso contro la clausola del bando o della lettera di invito che definisce il criterio di valutazione delle offerte in modo difforme rispetto agli obblighi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.

La giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2104 del 3 maggio 2017) ha analizzato il rapporto tra i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del massimo ribasso nella nuova disciplina definita dal D.Lgs. n. 50/2016, evidenziando come il dato normativo abbia stabilito una vera e propria gerarchia tra i due metodi di aggiudicazione.

I giudici amministrativi hanno fatto rilevare come nell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 tali criteri fossero posti su una posizione di parità, e spettava unicamente all'Amministrazione nella sua discrezionalità optare per l'uno per l'altro, mentre nell'art. 95 del nuovo Codice dei contratti pubblici l'offerta economicamente più vantaggiosa sia stato imposto come criterio "principale", e il massimo ribasso come criterio del tutto "residuale", utilizzabile solo in alcuni e tassativi casi, e comunque previa specifica ed adeguata motivazione.

Il caso analizzato riguardava un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera (al quale si deve applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) tuttavia valutato dall'Amministrazione come complesso di attività caratterizzato da "elevata ripetitività" e da standardizzazione, quindi assumendo la prevalenza di tali aspetti come elemento utile per applicare il criterio del prezzo più basso.

Secondo l'analisi giurisprudenziale, tale valutazione è invece errata, poiché il rapporto nell'ambito dell'art. 95, tra il comma 3

(casi di esclusivo utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v'è quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali v'è quello dei servizi ripetitivi), è di specie a genere. Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell'o.e.p.v. che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal Codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'Amministrazione.

Dal nuovo impianto normativo consegue che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa emerge come elemento di rilancio di una discrezionalità "sana e vigilata" da porre a disposizione di Amministrazioni qualificate, in modo tale da renderle capaci di selezionare le offerte con razionalità ed attenzione ai profili qualitativi.

La nozione
di "bene
della vita"

Tali elementi profilano una nozione di "bene della vita" meritevole di protezione, più ampia di quella tradizionalmente riferita all'aggiudicazione, che è comprensiva del "diritto" dell'operatore economico a competere secondo i criteri predefiniti dal Legislatore, nonché a formulare un'offerta che possa validamente rappresentare la qualità delle soluzioni elaborate, e coerentemente aspirare ad essere giudicata in relazione anche a tali aspetti, oltre che sulla limitativa prospettiva dello sconto.

Il quadro normativo definito dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 consente di rilevare che vi sono elementi disciplinati dal bando o dagli altri atti di avvio della procedura, che assumono rilievo sia nell'ottica del corretto esercizio del potere di regolazione della gara, sia in quella dell'interesse del singolo operatore economico ad illustrare ed a far apprezzare il prodotto e la qualità della propria organizzazione e dei propri servizi, così assicurando, nella logica propria dell'interesse legittimo la protezione di un bene della vita che è quello della competizione secondo il miglior rapporto qualità prezzo (aspetto diverso, e dotato di autonoma rilevanza rispetto all'interesse finale all'aggiudicazione).

Pertanto, quando la stazione appaltante decide di utilizzare il prezzo più basso in una gara nella quale dovrebbe invece utilizzare

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la clausola del bando è impugnabile in quanto immediatamente lesiva degli interessi degli operatori economici.

5. Utilizzo criteri predeterminati

La valutazione della parte tecnico-qualitativa nelle gare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuata con criteri predeterminati, secondo il principio on/off (Tar Lazio-Roma, Sez. I-bis, sent. 25 maggio 2017, n. 6260), inteso come metodo per l'attribuzione dei punteggi, ampiamente utilizzata nelle gare telematiche.

Il sistema prevede l'assegnazione di un punteggio tabellare alla luce di criteri basati sul principio on/off, in forza del quale in presenza di un determinato elemento, è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, mentre in assenza, è attribuito un punteggio pari a zero. L'impostazione deve essere sviluppata con formule indicate nella documentazione di gara e ha la caratteristica di non richiedere alla commissione giudicatrice di esprimere alcun apprezzamento discrezionale.

Assegna-
zione di un
punteggio
tabellare

La valutazione dell'aspetto qualitativo dell'offerta tecnica, viene ad essere garantita, seppure attraverso la predeterminazione a monte dei criteri, senza alcuna alterazione del sistema di aggiudicazione scelto (qualità/prezzo).

La predeterminazione dei criteri, oltre a rispondere a chiare esigenze di trasparenza e a delineare il servizio dal punto di vista qualitativo conformemente alla normativa vigente, consente comunque a ciascun concorrente di formulare la propria offerta sulla base delle proprie effettive risorse, essendo previsto un punteggio diverso e graduato in corrispondenza di ogni opzione.

Tale impostazione secondo il principio on/off può determinare valutazioni con risultati identici o molto simili in presenza di proposte di elevata qualità tecnica in grado di offrire le condizioni superiori e ottimali rispetto a quelle minime indicate nel disciplinare, ma tali da consentire comunque la valorizzazione degli elementi di interesse specifico della stazione appaltante.

FAQ
<p>Le chiedo se la Stazione appaltante possa prevedere nel bando di gara tra gli elementi premianti la realizzazione, da parte dell'aggiudicatario, di specifiche (e ben definite) opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara ed attribuendo alle stesse un punteggio secondo la regola "on/off".</p> <p>Risposta La possibilità di "valorizzare" opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo posto in gara è ora vietata espressamente dal nuovo comma 14-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (introdotto con il decreto correttivo), il quale stabilisce che «<i>In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 (offerta economicamente più vantaggiosa), le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.</i>». Risulta quindi esclusa anche la possibilità di applicare il sistema "on/off", poiché la norma vieta di attribuire punteggio alle opere aggiuntive.</p>

6. Oneri della sicurezza aziendali

Posizione
del Tar
Molise

È stata anche chiarita (Tar Molise, ordinanza n. 147 del 30 ottobre 2016) la rilevanza dello stesso dato normativo nel processo di formazione delle offerte, evidenziando come nelle stesse gli operatori economici debbano specificare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in attuazione dell'obbligo espressamente previsto (per tutte le tipologie di acquisizioni) dal comma 10 del medesimo art. 95 del Codice.

Caso
concreto

La pronunzia interviene peraltro su un caso riferito ad una gara con richiesta di offerta nel mercato elettronico, sancendo che si tratta di una disposizione che configura un ineludibile obbligo legale da assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell'offerta economica, proprio al fine di garantire la massima trasparenza dell'offerta stessa nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata *ex post* nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell'anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene.

I giudici amministrativi evidenziano come tale dichiarazione configuri un elemento essenziale dell'offerta economica e non possa quindi essere integrabile *ex post* mediante l'istituto del soccorso istruttorio, con conseguente esclusione dalla gara anche in assenza di una espressa sanzione prevista dalla legge o dal disciplinare.

Peraltro gli operatori economici non possono invocare l'eventuale mancata indicazione dell'obbligo nel disciplinare di gara, poiché tale adempimento è obbligatoriamente richiesto sia dalla normativa sia dagli strumenti per la presentazione dell'offerta resi disponibili nel mercato elettronico.

Dagli interventi della giurisprudenza emergono elementi rafforzativi degli obblighi previsti dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine all'impostazione del sistema criteriale e alla specifica strutturazione di alcuni contenuti dell'offerta (nello specifico quella economica) anche nelle mini-gare regolate dall'art. 36: spetta pertanto alle stazioni appaltanti predisporre lettere di invito con un sufficiente livello di dettaglio, che risolvano tutti i dubbi degli operatori economici concorrenti, eventualmente anche specificando riferimenti agli strumenti di gestione elettronica della procedura selettiva.

7. Costi della manodopera

Le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017 responsabilizzano ulteriormente gli operatori economici nell'elaborazione delle offerte, tanto che il riformulato comma 10 dell'art. 95 stabilisce che nella parte economica dell'offerta l'operatore deve ora indicare oltre agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche i propri costi della manodopera. I costi e gli oneri non devono però essere indicati nelle gare che abbiano a oggetto forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e negli affidamenti diretti entro i 40.000 euro.

Nuove
regole
introdotte
dal D.Lgs.
n. 56/2017

8. Verifica costi manodopera

La nuova formulazione della disposizione obbliga quindi le stazioni appaltanti a verificare prima dell'aggiudicazione che i costi della manodopera indicati nell'offerta economica non siano inferiori ai minimi salariali retributivi definiti dai decreti del Ministero del Lavoro.

Rispetto
dei minimi
salariali

Tale verifica deve essere comunque effettuata, indipendentemente dall'eventuale verifica di anomalia dell'offerta.

9. Principio di proporzionalità per requisiti

Nell'impostazione delle procedure selettive in base all'art. 36 l'Amministrazione è tenuta al rispetto del principio di proporzionalità,

in particolare nella definizione dei requisiti di partecipazione (Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, sent. 15 giugno 2017; n. 963) e delle tempistiche di svolgimento della gara, in particolare con riferimento al termine per la presentazione delle offerte.

4.4.2 Le procedure per l'affidamento di lavori

Regole specifiche per appalti lavori

Il D.Lgs. n. 56/2017, integrando il quadro regolativo del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai criteri di valutazione delle offerte, ha ridefinito i percorsi per l'aggiudicazione di lavori di minore importo, aumentando anche il tasso di concorrenza innalzando il numero minimo di operatori economici da invitare, portato a 10 per i confronti competitivi tra i 40.000 e i 150.000 euro e a 15 per quelli tra i 150.000 euro e la soglia di 1.000.000, ma soprattutto stabilendo che la mini-gara per l'affidamento di appalti di lavori entro 1.000.000 di euro deve essere gestita applicando l'esclusione automatica delle offerte, se ne pervengono almeno 10 valide e se il confronto non ha rilevanza transfrontaliera.

Nuovo
quadro di
riferimento

Le modifiche apportate agli artt. 95 e 97 del Codice dei contratti hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, che consente anzitutto l'utilizzo del prezzo più basso per gli appalti di lavori di valore sino a 2 milioni di euro, a condizione che le stesse siano ordinarie (quindi aperte o ristrette) e il progetto messo a gara sia di livello esecutivo: pertanto, in procedure entro tale soglia nelle quali il progetto sia quello di fattibilità (ad es. i contratti di partenariato pubblico privato) o definitivo (ad es. i lavori di manutenzione) le Amministrazioni dovranno comunque utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Prezzo più basso appalti lavori entro 1.000.000 euro

Parere
26 giugno
2017

L'Autorità nazionale anticorruzione, con il parere SG-UPAG 0084346 del 26 giugno 2017 ha validato l'interpretazione resa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla possibilità di utilizzo del minor prezzo nelle gare ad invito indette in base all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, a seguito della riformulazione del comma 4, lett. a) dell'art. 95 ad opera del decreto correttivo. Tale disposizione, infatti, ha

ampliato il valore di riferimento per l'utilizzo del criterio di valutazione valore della sola componente economica a 2.000.000 di euro, ma condizionando l'applicazione alle procedure ordinarie e determinando di conseguenza, in sede di prima analisi della nuova norma, la possibilità di esperire le procedure semplificate previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 solo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Anac fa rilevare infatti come l'inciso iniziale della lett. a) del comma 4 dell'art. 95 del Codice nella nuova formulazione, che fa salvo il ricorso alle procedure ordinarie per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro (richiamando la lett. d del comma 2 dell'art. 36) abbia ingenerato il dubbio circa la possibilità del ricorso al criterio del minor prezzo nella procedura negoziata da 40.000 a 150.000 mila euro e da questo valore fino a 1 milione di euro, prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c), prospettando che tale facoltà potesse, per contro, essere subordinata al ricorso alle procedure ordinarie

La nota interpretativa del Ministero ha circoscritto l'impatto della modifica apportata dal D.Lgs. n. 56/2017 all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo, escludendo qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente che rimangono, per il sotto soglia, quelle previste dall'art. 36.

L'Anac conferma tale interpretazione, affermando che quindi deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate fino a 1 milione di euro, regolate dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici.

Posizione
dell'Anac

Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017 al secondo periodo del comma 7 dell'art. 36, dove il riferimento all'effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale non può che essere riferito alle procedure negoziate previste dal medesimo art. 36 per gli affidamenti di importo sino a 1.000.000 di euro.

Le stazioni appaltanti, pertanto, possono utilizzare il criterio del prezzo più basso nelle gare gestite con le procedure semplificate previste dall'art. 36 sino al limite di 1.000.000 di euro, mentre nella fascia tra questo valore e 2.000.000 di euro il particolare criterio può essere applicato solo nell'ambito di procedure ordinarie, quindi sviluppate come procedure aperte o ristrette.

4.4.3 La verifica delle offerte anormalmente basse

Verifica offerte anomale

Il sistema di rilevazione delle offerte anormalmente basse definito dal comma 2 dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici è stato corretto in molti punti dal D.Lgs. n. 56/2017, purtuttavia con il mantenimento del meccanismo di estrazione per sorteggio del metodo di riscontro dell'anomalia (tra cinque opzioni possibili), rispetto al quale è opportuno che le stazioni appaltanti precisino nel bando o nel disciplinare di gara che lo stesso sarà effettuato prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Nuovo
vincolo

Le nuove disposizioni hanno anche introdotto un vincolo: il calcolo deve essere effettuato solo quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In caso di un numero minore di offerte la rilevazione dell'anomalia non deve essere effettuata, anche se (in base al comma 6 dell'art. 97) le Amministrazioni possono comunque procedere a verifica di congruità delle offerte presentate.

Nel documento di aggiornamento delle Linee-guida n. 4/2016 l'Anac precisa che è opportuno che la stazione appaltante comunichi nella lettera di invito se l'accantonamento delle ali è limitato all'operazione di calcolo della media dei ribassi indicati nelle offerte ammesse oppure se è estesa anche al calcolo dello scarto medio aritmetico (soluzione indicata costantemente dall'Autorità) e le modalità con cui individuare e trattare eventuali offerte identiche per la determinazione delle ali.

Integrazioni
al decreto

Il decreto correttivo ha apportato anche numerose integrazioni alla disciplina della gestione delle offerte anormalmente basse, rendendo più chiare le norme inerenti le metodologie per l'individuazione della soglia di anomalia previste nel comma 2 dell'art. 97.

La disposizione prevede ora che siano il Rup o una commissione giudicatrice a procedere al sorteggio tra le cinque metodologie indicate (e a sorteggiare il coefficiente equilibratore in una di queste). Per la prima volta in relazione alle procedure con il minor prezzo il quadro normativo in materia di appalti prevede la costituzione di una commissione deputata alla gestione delle operazioni per la valutazione delle offerte.

Recependo alcune osservazioni dell'Anac, il nuovo comma 3-bis dell'art. 97 prevede che il calcolo per la rilevazione delle offerte sia effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari

o superiore a cinque, comportando l'esclusione della procedura di verifica dell'anomalia quando il numero delle offerte sia inferiore (pur restando in facoltà della stazione appaltante l'esperimento della più semplice verifica di congruità).

4.4.4 Il subappalto

Vincoli per subappalto

Tra le numerose modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. n. 56/2017 al Codice dei contratti pubblici quelle sul subappalto assumono notevole importanza anche in relazione alle procedure selettive semplificate regolate dall'art. 36.

Il quadro normativo che regola i contratti derivati da quello di appalto, disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato anzitutto rimodulato proprio nella parte di definizione del subappalto, riproducendo la formulazione per molti anni contenuta nel vecchio Codice, al fine di evidenziare meglio i due parametri caratteristici (quello economico e quello quantitativo riferito all'impiego di manodopera), nonché di chiarire che rientrano in tale classificazione le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

La completa riscrittura del comma 4 dell'art. 105 del Codice dei contratti ha determinato l'eliminazione della norma che consentiva di vietare il subappalto, che ora diviene utilizzabile in tutti i subappalti (fatta eccezione per quelli di servizi sanitari e sociali, se il regime particolare previsto dalle nuove disposizioni contenute nell'art. 142 è interpretabile come applicabile anche all'esecuzione oltre che all'aggiudicazione dell'appalto), sempre a condizione che il concorrente che intenda utilizzarlo dichiari che vuole subappaltare, specificandone le parti.

L'obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori viene ora ad essere riferito a tutti gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria e a quegli appalti, indipendentemente dal loro valore, nei quali siano comprese le attività a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dalla Legge n. 190/2012.

Nella nuova norma assume specifico rilievo la previsione per cui l'appaltatore non può subappaltare attività a un operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Rimodulazione del subappalto

Eliminazione della norma che vieta il subappalto

Tale disposizione (che peraltro presenta forti criticità rispetto ai principi comunitari relativi all'autonomia imprenditoriale) ha un'implicazione rilevante quando combinata con la nuova disposizione sull'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, in quanto tali imprese, rese note dal concorrente nella gara, non possono prendere parte alla stessa procedura.

Alla tradizionale classificazione dei subappalti, dei mini-subappalti (ossia quelli nei quali è rilevabile solo il parametro della manodopera oltre il 50%) e dei subcontratti (in genere rapportati alle forniture), l'innovato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 aggiunge un'altra tipologia di contratti correlabili all'appalto, anche se non derivati dallo stesso.

Nel comma 3, infatti, è stata inserita una previsione che individua tra i rapporti che non costituiscono subappalto (lett. c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I contratti relativi a tali particolari rapporti devono tuttavia essere depositati dall'appaltatore presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4.4.5 Le regole particolari per i servizi sociali

Regime particolare per affidamento servizi sociali

Il D.Lgs. n. 56/2017 ha definito un regime particolare per l'aggiudicazione di appalti che hanno ad oggetto un'ampio novero di servizi alla persona, inserendo nell'art. 142 del D.Lgs. n. 50/2016 una disciplina specifica, applicabile anche ai servizi di ristorazione collettiva.

Le Amministrazioni pubbliche possono affidare appalti per alcune tipologie di servizi sanitari e sociali con regole semplificate per il percorso selettivo e tali semplificazioni procedurali possono essere assunte anche nell'ambito delle gare gestite in base all'art. 36 (per il quale le nuove disposizioni evidenziano la piena applicabilità all'affidamento dei servizi sociali di valore inferiore alla particolare soglia prevista per i servizi dell'Allegato IX in 750.000 euro).

La scelta è stata operata dando attuazione alla facoltà concessa dalla direttiva comunitaria 24/2014, in un primo tempo non esercitata e quindi non modulata nella versione originaria del Codice.

Le nuove disposizioni inserite nell'art. 142 individuano anzitutto l'ambito applicativo oggettivo del particolare regime di affidamento, che riguarda solo il novero dei servizi sanitari e sociali (comma 5-bis) e che viene ad essere esteso, per quanto compatibile, anche ai servizi di ristorazione collettiva, dovendolo pertanto integrare con le specifiche norme per essi stabilite dall'art. 144.

Individua-
zione di
un ambito
applicativo
oggettivo

La classificazione dei servizi riporta le definizioni del sistema di codificazione comunitaria (il cpv), che non hanno un livello di dettaglio comparabile a quello del nomenclatore nazionale, quindi è necessario che le stazioni appaltanti inquadrino le loro attività da appaltare in tali settori tenendo conto di tale distonia. I servizi socio-educativi (ad es. quelli per la gestione degli asili nido) devono pertanto essere ricondotti alle macro-tipologie classificatorie del cpv nell'area sociale.

L'affidamento in regime particolare dei servizi sanitari e sociali deve perseguire specifici obiettivi in termini di garanzia della qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi stessi, nonché di attenzione per le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti e di promozione del coinvolgimento degli utenti.

Le nuove norme prevedono che le Amministrazioni tengano conto della legislazione settoriale (quindi del sistema dei piani di zona definito dalla Legge n. 328/2000 e dalle leggi regionali attuative) sia in relazione alla programmazione dei servizi e sia con riguardo alla gestione mediante moduli aggregativi degli appalti per tali servizi (ammettendo anche soluzioni particolari definite da alcune leggi regionali, come le gare gestite da Comuni capofila per ciascun ambito).

Importanza
della
legislazione
settoriale

L'affidamento con regime particolare dei servizi sanitari e sociali deve avvenire con le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dovendosi considerare in questo novero sia quelle a maggior evidenza pubblica (aperte e ristrette), sia quelle negoziate (con riferimento alle fattispecie specifiche previste dall'art. 63 e alle procedure semplificate per il sotto soglia regolate dall'art. 36), nonché procedure particolari come il partenariato per l'innovazione (regolato dall'art. 65), che ha molti punti di contatto con la co-progettazione.

Le procedure di aggiudicazione (salvo le possibili deroghe sotto soglia) devono essere attivate mediante bandi di gara e sviluppate con l'applicazione di un numero di norme più limitato rispetto al complesso della Parte II del Codice dei contratti, nel quale

sono comprese quelle sulle specifiche tecniche, sulle tempistiche per la gara, sui requisiti di ordine generale e di capacità, nonché sui criteri di aggiudicazione, con obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra le norme derogabili in tali appalti risultano quindi disposizioni rilevanti, come quelle inerenti l'applicazione dei criteri ambientali minimi, la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice, l'avvalimento e le garanzie.

4.5 Il ricorso a procedure ordinarie per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

4.5.1 Utilizzo procedure ordinarie

La stazione appaltante può decidere di affidare lavori, servizi e forniture di beni di valore inferiore alle soglie comunitarie mediante le procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici, indicandolo esplicitamente nel comma 2.

La scelta è rimessa all'Amministrazione, ma su tale aspetto l'Anac, nelle linee-guida n. 4/2016, ha sollecitato gli operatori, evidenziando come per acquisizioni di valore molto prossimo alla soglia offrano molte più garanzie le procedure con maggior livello di pubblicizzazione nel mercato.

4.5.2 Regole speciali per procedure ordinarie sotto soglia

Il comma 9 dell'art. 36 prevede che in caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, i termini minimi stabiliti negli artt. 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà (quindi con un termine di presentazione delle offerte a 18 giorni in caso di procedura aperta, dalla pubblicazione del bando).

I bandi e gli avvisi devono essere pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Anac di cui all'art. 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo.

Fino alla data di cui all'art. 73, comma 4 (ossia sino al momento dell'effettiva attivazione della piattaforma interoperativa Anac)

per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

Scheda di descrizione del processo relativo all’affidamento di appalti di beni o servizi o concessioni di servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie mediante le procedure selettive semplificate previste dall’art. 36, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016

N.B.: lo schema di processo è adeguabile (in particolare modificando le fasi A e B) all’affidamento di appalti di lavori per la fascia da 40.000 a 150.000 euro e per la fascia da 150.000 a 1.000.000 di euro.

Legenda: per “piattaforma telematica” deve intendersi la piattaforma messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, utilizzabile in alternativa al Mepa.

Fase/Attività	Soggetto attuatore	Atto e tempistica/scadenza	Riferimenti normativi
A - Programmazione			
1. Rilevazione fabbisogni beni e servizi	Dirigente / Responsabile di Servizio, Responsabili di Ambito	Report	Art. 21, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016
2.1. Definizione schema di programma biennale acquisizione beni e servizi	Dirigente / Responsabile di Servizio	Schema di programma	Art. 21, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016
2.2. Definizione schema di elenco annuale acquisizione beni e servizi	Dirigente / Responsabile di Servizio	Schema di elenco annuale	Art. 21, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016

IV – Gli affidamenti con procedure competitive semplificate e con procedura ordinaria

3. Comunicazione al Tavolo dei Soggetti Aggregatori delle acquisizioni di beni e servizi di valore unitario superiore a 1.000.000 euro da inserire nel programma	Dirigente / Responsabile di Servizio	Comunicazione mediante invio telematico scheda a Consip 31 ottobre	Art. 21, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016
4. Individuazione RUP da inserire nel programma per le varie acquisizioni	Dirigente / Responsabile di Servizio	Schema di programma / Comunicazione specifica	Art. 31 , comma 1 D.Lgs. n. 50/2016
5. Approvazione del programma biennale e dell'elenco annuale delle acquisizioni di beni e servizi	Consiglio di Amministrazione	Deliberazione	Art. 21, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016
6. Adempimenti di pubblicità obbligatoria del programma biennale e dell'elenco annuale delle acquisizioni di beni e servizi	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato da Programma	Publicazione Documenti su: a) sito Internet Azienda, sezione Amministrazione Trasparente; b) sito informatico Ministero Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it); c) sito Osservatorio Regionale Contratti Pubblici	Art. 21, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti (in corso di adozione) Piano Triennale AGID per acquisti di beni e servizi informatici ex art. 1, comma 513 Legge n. 208/2015
B - Progettazione			
1. Promozione e coordinamento delle attività di progettazione degli appalti di beni e servizi in base al programma	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato da Programma	Atti di coordinamento	Linee-guida Anac n. 3/2016
2. Elaborazione del progetto dell'appalto	Responsabili di Ambito o altri dipendenti (possibile anche elaborazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento – RUP)	Documenti componenti il progetto: a) relazione illustrativa con testo; b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza ex art. 26, comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 (DUVRI); c) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;	Art. 23, commi 14 e 15 D.Lgs. n. 50/2016 Linee-guida Anac n. 3/2016

		<p>d) prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;</p> <p>e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.</p>	
3. Verifica della coerenza della progettazione con il quadro normativo di riferimento	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato da Programma	Verbale di attestazione di coerenza	Linee-guida Anac n. 3/2016
4. Verifica dell'assenza di vincoli determinati da norme di finanza pubblica in relazione all'acquisizione del bene o servizio mediante convenzioni stipulate da soggetti aggregatori	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato da Programma	Verbale di riscontro dell'assenza di vincoli determinati da norme di finanza pubblica in relazione all'acquisizione del bene o servizio	<p>Art. 1, comma 7 D.L. n.95/2012 conv. in Legge n. 135/2012</p> <p>Art. 9, commi 3 e 3-bis D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014</p> <p>D.P.C.M. 24 dicembre 2015</p> <p>art. 1, commi 512-516 l. n. 208/2015</p>
5. Riscontro dei parametri qualità/prezzo in convenzioni Consip in relazione all'acquisto del bene/servizio se presente in convenzioni attive	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato da Programma	Verbale di rilevazione dei parametri qualità/prezzo nella convenzione Consip relativa all'acquisizione di beni/servizi	Art. 1, comma 449 Legge n. 296/2006
6. Indizione e effettuazione consultazione preliminare di mercato	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato da Programma	<p>Avviso pubblico di indizione consultazione preliminare di mercato</p> <p>Invito a consultazione a soggetti che hanno manifestato interesse</p> <p>Verbalizzazione incontri</p> <p>Pubblicazione risultati consultazione preliminare</p>	Artt. 66 e 67 D.Lgs. n. 50/2016

IV – Gli affidamenti con procedure competitive semplificate e con procedura ordinaria

7. Eventuale adeguamento del progetto dell'appalto in conseguenza degli elementi rilevati nella consultazione preliminare	Responsabili di Ambito o altri dipendenti (possibile anche elaborazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento – RUP)	Documenti compositivi del progetto dell'appalto.	Art. 23, commi 14 e 15 D.Lgs. n. 50/2016
8. Approvazione del progetto dell'appalto	Dirigente / Responsabile di Servizio	Determinazione a contrarre	Linee-guida Anac n. 4/2016
9. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Dirigente / Responsabile di Servizio	Determinazione a contrarre	Art. 31, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016
10. Avvio della procedura di selezione del contraente	Dirigente / Responsabile di Servizio	Determinazione a contrarre	Art. 32, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016
11. Pubblicazione determinazione a contrarre	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Pubblicazione sul sito internet dell'Azienda, sezione Amministrazione Trasparente, sub-sezione Bandi di gara e contratti.	Art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 Art. 29 D.Lgs. n. 50/2016
C – Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di confronto competitivo			
1. Acquisizione CIG (operazione sviluppabile anche dopo lo svolgimento dell'indagine di mercato)	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Procedura di acquisizione mediante portale Anac	Art. 3 Legge n. 136/2010 Art. 25 D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014 Deliberazione Anac n. 1/2017
2.1. (Opzione A) Sollecitazione agli operatori economici da invitare alla procedura selettiva mediante avviso pubblico	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Pubblicazione avviso pubblico sul sito Internet dell'Azienda per almeno 15 giorni (minimo 5 in caso di urgenza), comprensivo di criterio per selezione degli operatori economici a fini di individuazione del numero minimo richiesto dalla disposizione del Codice Procedura valida anche in caso di utilizzo del Mepa (individuazione off-line degli operatori economici) In caso di utilizzo della piattaforma telematica, lancio della procedura di indagine di mercato nella stessa piattaforma	Art. 32, comma, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 Linee-guida Anac n. 3/2016 Linee-guida Anac n. 4/2016 Manuale procedure piattaforma telematica

		<p>Termine di scadenza: 15 giorni dalla pubblicazione (minimo)</p> <p>In caso di urgenza 5 giorni (minimo)</p>	<p>Linee-guida Anac n. 4/2016</p>
<p>2.2. (Opzione A) Raccolta ed esame delle manifestazioni di interesse degli operatori economici</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Verbale delle operazioni di riscontro delle manifestazioni d'interesse pervenute e della verifica del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico mediante le dichiarazioni acquisite</p> <p>Procedura valida anche in caso di utilizzo del Mepa (individuazione off-line degli operatori economici)</p> <p>In caso di utilizzo della piattaforma telematica, sviluppo della procedura informatizzata</p>	<p>Linee-guida Anac n. 3/2016</p> <p>Linee-guida Anac n. 4/2016</p> <p>Manuale procedure piattaforma telematica</p>
<p>2.3. (Opzione A) Applicazione del criterio per selezione degli operatori economici a fini di individuazione del numero minimo richiesto dalla disposizione del Codice</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Verbale della procedura di individuazione del numero minimo di operatori economici da invitare (formazione della lista)</p> <p>Procedura valida anche in caso di utilizzo del Mepa (individuazione off-line degli operatori economici)</p> <p>In caso di utilizzo della piattaforma telematica, sviluppo della procedura informatizzata e formazione del report della procedura</p>	<p>Linee-guida Anac n. 3/2016</p> <p>Linee-guida Anac n. 4/2016</p> <p>Manuale procedure piattaforma telematica</p>
<p>2.1. (Opzione B) Estrazione da un elenco/albo degli operatori economici da invitare alla procedura e applicazione del criterio per selezione degli operatori economici a fini di individuazione del numero minimo richiesto dalla disposizione del Codice</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Verbale della procedura di individuazione del numero minimo di operatori economici da invitare (formazione della lista)</p> <p>In caso di utilizzo del Mepa, estrazione mediante l'applicazione dei filtri o mediante applicazione di criteri predefiniti.</p>	<p>Linee-guida Anac n. 3/2016</p> <p>Linee-guida Anac n. 4/2016</p> <p>Regole E-procurement e manuali procedure Mepa</p>

IV – Gli affidamenti con procedure competitive semplificate e con procedura ordinaria

		In caso di utilizzo della piattaforma telematica, estrazione mediante utilizzo delle specifiche funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma o estrazione “guidata” mediante applicazione di criteri predefiniti.	Manuale procedure piattaforma telematica
3. Redazione del verbale delle operazioni di ammissione alla procedura selettiva	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Verbale delle operazioni di ammissione alla procedura selettiva (con acquisizione report della piattaforma telematica in caso di utilizzo di piattaforma telematica)	Linee-guida Anac n. 4/2016 Manuale procedure piattaforma telematica
D – Affidamento (confronto competitivo tra operatori economici)			
1. Acquisizione CIG (se non acquisto prima dell’indagine di mercato)	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Procedura di acquisizione mediante portale Anac	Art. 3 Legge n. 136/2010 Art. 25 D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014 Deliberazione Anac n. 1/2017
2. Predisposizione bozze atti di gara (lettera di invito, disciplinare) – Configurazione della procedura	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Con collaborazione Responsabili di Ambito e altri dipendenti	Preparazione bozze atti di gara (lettera di invito, disciplinare)	Linee-guida Anac n. 3/2016
3. Adozione atti di gara (formalizzazione)	Dirigente / Responsabile di Servizio	Lettera di invito Disciplinare con allegati (Capitolato, schema di contratto, ecc.)	Art. 114, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (competenze gestionali Dirigente / Responsabile di Servizio Azienda Speciale)
4. Configurazione della procedura telematica per il confronto competitivo	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per alcune funzioni Punto istruttore (Mepa) Responsabile configurazione procedura piattaforma telematica	Predisposizione della procedura nell’ambito del Mepa Predisposizione della procedura nell’ambito della piattaforma telematica	Regole e-procurement e Manuali procedure Mepa Manuali procedure piattaforma telematica

IV – Gli affidamenti con procedure competitive semplificate e con procedura ordinaria

<p>5. Operazioni di invio della lettera di invito e degli atti di gara mediante il Mepa o la piattaforma telematica</p>	<p>Punto Ordicante (Mepa) – Dirigente / Responsabile di Servizio</p> <p>Responsabile lancio o gestione procedura piattaforma telematica - Dirigente / Responsabile di Servizio</p>	<p>Lancio della procedura nell'ambito del Mepa</p> <p>Lancio della procedura nell'ambito della piattaforma telematica</p> <p>Scadenza presentazione offerte determinata in base a principio di proporzionalità</p>	<p>Regole e-procurement e Manuali procedure Mepa</p> <p>Manuali procedure piattaforma telematica</p>
<p>6. Risposte a richieste di chiarimenti</p>	<p>Punto Istruttore (Mepa)</p> <p>Delegato gestione procedura piattaforma telematica</p>	<p>Risposte alle richieste di chiarimenti mediante la piattaforma telematica e con invio di PEC</p>	<p>Regole e-procurement e Manuali procedure Mepa</p> <p>Manuali procedure piattaforma telematica</p>
<p>7. Proposta di nomina della Commissione giudicatrice e attivazione delle procedure per richiesta componenti all'Anac (Presidente) in procedura con OEPV/ Proposta di nomina Seggio di gara in procedura con prezzo più basso</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Comunicazione al Dirigente / Responsabile di Servizio</p> <p>Dopo scadenza del termine di presentazione delle offerte</p>	<p>Art. 77 D.Lgs. n. 50/2016</p> <p>Linee-guida Anac n. 3/2016</p>
<p>8. Nomina commissione giudicatrice (OEPV) / Seggio di gara (prezzo più basso)</p>	<p>Dirigente / Responsabile di Servizio</p>	<p>Determina di nomina</p>	<p>Art. 77 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>9. Pubblicazione composizione commissione giudicatrice e curricula commissari</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Pubblicazione sito internet Azienda sezione Amministrazione trasparente, sub-sezione Bandi di gara e contratti</p>	<p>Art. 29, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>10. Operazioni di ammissione alla gara (apertura busta contenente documentazione amministrativa e esame istanze, DGUE, documenti correlati)</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p> <p>Punto istruttore (Mepa)</p> <p>Delegato gestione procedura piattaforma telematica</p>	<p>Sviluppo della procedura nell'ambito del Mepa</p> <p>Sviluppo della procedura nell'ambito della piattaforma telematica</p>	<p>Regole e-procurement e Manuali procedure Mepa</p> <p>Manuali procedure piattaforma telematica</p>
<p>11.1. Applicazione del soccorso istruttorio in caso di rilevazione di mancanza, incompletezza o irregolarità formali dell'istanza, delle dichiarazioni sui requisiti (DGUE) e della documentazione correlata</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Comunicazione via PEC</p> <p>Tempestiva</p> <p>Termine di riscontro massimo di 10 giorni</p>	<p>Art. 83, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016</p>

IV – Gli affidamenti con procedure competitive semplificate e con procedura ordinaria

11.2. Riscontro degli elementi presentato dall'operatore economico in sede di regolarizzazione a fronte dell'esercizio del soccorso istruttorio	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Verbale delle operazioni di ammissione	Art. 83, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016
12. Adozione dei provvedimenti di ammissione alla procedura e di eventuali provvedimenti di esclusione dalla stessa	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Determinazione di ammissione/esclusione	Art. 29, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016
13. Pubblicazione provvedimenti di ammissione e esclusione	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Pubblicazione sito internet Azienda sezione Amministrazione trasparente, sub-sezione Bandi di gara e contratti Entro due (2) giorni da adozione provvedimento	Art. 29, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016
14. Comunicazione a operatori economici dell'avvenuta ammissione e a operatore economico escluso dell'esclusione	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Comunicazione via PEC Entro due (2) giorni da adozione provvedimento	Art. 29, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016
15.1. (Opzione OEPV) Apertura buste contenenti la parte tecnico-qualitativa dell'offerta	Punto Ordinante (Mepa) - Dirigente / Responsabile di Servizio Responsabile gestione procedura piattaforma telematica - Dirigente / Responsabile di Servizio	Verbale operazioni di gara (con eventuale utilizzo report informatico in caso di utilizzo di piattaforma telematica)	Linee-guida Anac n. 4/2016 Regole e-procurement / Manuali procedure Mepa Manuali procedure piattaforma telematica
15.2. (Opzione OEPV) Valutazione della parte tecnico-qualitativa dell'offerta e formazione relativa graduatoria di merito (con applicazione della soglia di sbarramento qualitativo, se prevista).	Commissione giudicatrice	Verbale operazioni di gara (in caso di utilizzo del Mepa, le operazioni sono off-line; eventuale utilizzo report informatico in caso di utilizzo di piattaforma telematica)	Artt. 77 e 95 D.Lgs. n. 50/2016 Regole e-procurement / Manuali procedure Mepa Manuali procedure piattaforma telematica
15.3. Adozione del provvedimento di esclusione per OE che non hanno conseguito il minimo previsto per il superamento della soglia di sbarramento qualitativo	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Provvedimento di esclusione	Art. 95, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016

IV – Gli affidamenti con procedure competitive semplificate e con procedura ordinaria

<p>15.4. Pubblicazione provvedimento di esclusione per mancato raggiungimento soglia di sbarramento qualitativo.</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Pubblicazione sito internet Azienda sezione Amministrazione trasparente, sub-sezione Bandi di gara e contratti</p>	<p>Art. 29, comma 1 D.Lgs.n. 50/2016</p>
<p>15.5. Comunicazione all'OE dell'esclusione per mancato raggiungimento soglia di sbarramento qualitativo.</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Comunicazione via PEC Entro cinque (5) giorni da adozione provvedimento</p>	<p>Art. 29, comma 1 e art. 76, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>15.6. (Opzione OEPV) Inserimento punteggi della parte tecnico-qualitativa dell'offerta nel sistema di gestione della procedura telematica</p>	<p>Punto Ordinate (Mepa) - Dirigente / Responsabile di Servizio Responsabile gestione procedura piattaforma telematica - Dirigente / Responsabile di Servizio</p>	<p>Procedura Mepa Procedura piattaforma telematica</p>	<p>Regole e-procurement / Manuali procedure Mepa Manuali procedure piattaforma telematica</p>
<p>16. Apertura buste contenenti la parte economica dell'offerta (sia opzione OEPV sia per gara con solo prezzo)</p>	<p>Punto Ordinate (Mepa) - Dirigente / Responsabile di Servizio Responsabile gestione procedura piattaforma telematica - Dirigente / Responsabile di Servizio</p>	<p>Verbale operazioni di gara (con eventuale utilizzo report informatico in caso di utilizzo di piattaforma telematica)</p>	<p>Regole e-procurement / Manuali procedure Mepa Manuali procedure piattaforma telematica</p>
<p>17. Valutazione della parte economica dell'offerta e calcolo dei punteggi (sia opzione OEPV sia per gara con solo prezzo)</p>	<p>Punto Ordinate (Mepa) - Dirigente / Responsabile di Servizio Responsabile gestione procedura piattaforma telematica - Dirigente / Responsabile di Servizio</p>	<p>Procedura Mepa Procedura piattaforma telematica</p>	<p>Regole e-procurement / Manuali procedure Mepa Manuali procedure piattaforma telematica</p>
<p>18. Calcolo del punteggio (in caso di Opzione OEPV sommatoria dei punteggi della parte tecnico-qualitativa e della parte economica) e applicazione del metodo di rilevazione delle offerte anormalmente basse</p>	<p>Punto Ordinate (Mepa) - Dirigente / Responsabile di Servizio Responsabile gestione procedura piattaforma telematica - Dirigente / Responsabile di Servizio</p>	<p>Procedura Mepa (applicazione specifica) Procedura piattaforma telematica Rilevazione non possibile in caso di meno di cinque offerte</p>	<p>Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 Regole e-procurement / Manuali procedure Mepa Manuali procedure piattaforma telematica</p>

<p>19. (Eventuale) Sviluppo della procedura di verifica delle offerte rilevate come anormalmente basse</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (in caso di gara con OEPV il RUP è ausiliato dalla Commissione giudicatrice)</p>	<p>Richiesta di giustificazioni all'OE con offerta anomala - Termine di almeno 15 giorni per la resa delle giustificazioni</p> <p>In caso di utilizzo del prezzo più basso, possibile (se dichiarata in lettera di invito e se pervenute almeno dieci offerte) esclusione automatica delle offerte</p> <p>Verbale delle operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse</p>	<p>Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>20.1. (Eventuale) esclusione di offerte valutate come inaffidabili a seguito della verifica di anomalia</p>	<p>Commissione giudicatrice (in caso OEPV)</p> <p>Punto Ordinante (Mepa) - Dirigente / Responsabile di Servizio, in caso di minor prezzo)</p> <p>Responsabile gestione procedura piattaforma telematica - Dirigente / Responsabile di Servizio</p>	<p>Procedura Mepa</p> <p>Procedura piattaforma telematica</p> <p>Verbale delle operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse</p>	<p>Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>20.2. (Eventuale) adozione di provvedimento di esclusione di offerte valutate come inaffidabili a seguito della verifica di anomalia</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento - RUP</p>	<p>Provvedimento di esclusione</p>	<p>Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>20.3. (Eventuale) Pubblicazione provvedimento di esclusione per inaffidabilità offerta ex anomalia</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento - RUP</p>	<p>Pubblicazione sito internet Azienda sezione Amministrazione trasparente, sub-sezione Bandi di gara e contratti</p>	<p>Art. 29, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>20.4. (Eventuale) Comunicazione all'OE dell'esclusione per inaffidabilità offerta ex anomalia</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento - RUP</p>	<p>Comunicazione via PEC</p> <p>Entro cinque (5) giorni da adozione provvedimento</p>	<p>Art. 29, comma 1 e art. 76, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016</p>

IV – Gli affidamenti con procedure competitive semplificate e con procedura ordinaria

<p>21. Proposta di aggiudicazione</p>	<p>Commissione giudicatrice (opzione OEPV)</p> <p>Seggio di gara (opzione minor prezzo)</p>	<p>Verbale delle operazioni di gara</p> <p>Procedura Mepa (conclusione della procedura)</p> <p>Procedura piattaforma telematica (conclusione della procedura)</p>	<p>Artt. 32 e 33 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>22. Comunicazione degli atti di gara e della proposta di aggiudicazione al Dirigente / Responsabile di Servizio</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Comunicazione via posta elettronica</p>	<p>Artt. 32, comma 5 e 33 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>23. Esame atti gara e approvazione proposta di aggiudicazione con adozione del relativo atto di aggiudicazione</p>	<p>Dirigente / Responsabile di Servizio</p>	<p>Determinazione di aggiudicazione</p>	<p>Artt. 32, comma 5 e 33 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>24. Comunicazione avvenuta aggiudicazione art. 76, comma 5</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Comunicazione via Posta elettronica certificata</p>	<p>Art. 76, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>25. Pubblicazione della determinazione di aggiudicazione</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Pubblicazione sito internet Azienda sezione Amministrazione trasparente, sub-sezione Bandi di gara e contratti</p>	<p>Art. 29, comma 1 e art. 37 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>26. Controlli su requisiti affidatario e controlli antimafia (Siceant) e successiva attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Acquisizione d'ufficio presso enti</p> <p>Attestazione avvenuta efficacia aggiudicazione (verbale)</p>	<p>Art. 32, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016</p>
<p>28. Stipulazione contratto</p>	<p>Direttore</p>	<p>Procedura Mepa (documento di stipulazione)</p> <p>Procedura piattaforma telematica</p> <p>Contratto</p>	<p>Art. 32, comma 14 d.lgs. n. 50/2016</p> <p>Regole e-procurement e Manuali procedure Mepa</p> <p>Manuali procedure piattaforma telematica</p>
<p>29. Comunicazione informazioni all'Anac su affidamento</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</p>	<p>Comunicazioni attraverso sistema SIMOG</p>	<p>Art. 213, comma 9 d.lgs. n. 50/2016</p> <p>Comunicati AVCP/Anac su trasmissione dati affidamento</p>

V
GLI ADEMPIMENTI CORRELATI
AGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

5.1 L'acquisizione del Cig, il contributo gare e l'utilizzo del sistema AVCPass

5.1.1 L'acquisizione del Codice identificativo gara (Cig)

1. Acquisizione Cig

L'acquisizione del Codice identificativo gara in relazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni è disciplinata dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 1 del 24 gennaio 2017 (pubblicata nella gazzetta ufficiale del 1° febbraio), con regole finalizzate a garantirne la corretta gestione, sia in fase di acquisizione sia al momento del perfezionamento (nella prassi indicato anche come "chiusura").

Deliberazione n. 1/2017

Il provvedimento dell'Anac stabilisce che il Cig sia acquisito dal Responsabile unico del procedimento, anche quando sia consentita la modalità Smart, prima dell'indizione della procedura di gara, quindi:

- a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o di un avviso di gara, il Codice va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- b) per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il Codice va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- c) per gli acquisiti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b) - pertanto nell'area sotto soglia con la procedura dell'affidamento diretto prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici - il Cig va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori

economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il Cig va riportato nella lettera d'ordine).

2. *Perfezionamento Cig*

Il perfezionamento del Cig deve essere effettuato dal Responsabile unico del procedimento entro 90 giorni dalla sua acquisizione.

Informazio-
ni necessarie

A tal fine il Rup è tenuto ad accedere nuovamente al sistema Simog e a inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni:

- a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo che ha stabilito l'adesione);
- b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lett. a);
- c) nel caso in cui la stazione appaltante non abbia ritenuto di proseguire con la procedura, il Rup deve provvedere alla cancellazione del Cig sul sistema Simog, con le modalità indicate nel sistema stesso, entro il termine di scadenza della data per la presentazione delle offerte.

Nuove
funzionalità

Per agevolare la trasmissione tempestiva delle informazioni sul percorso di affidamento, l'Anac ha predisposto una funzionalità del sistema che avvisa il responsabile del procedimento sia al momento in cui entra nel sistema per lavorare sui Cig sia mediante messaggio di posta elettronica. Lo stesso sistema allerta con un avviso informatico il Responsabile unico del procedimento 15 giorni prima della scadenza del termine di perfezionamento (90 giorni).

In caso di mancato perfezionamento del Cig entro il termine previsto, il sistema Simog procede all'immediata cancellazione dello stesso, con contestuale invio di un messaggio e-mail al Rup.

L'adempimento relativo all'eventuale cancellazione (quando necessaria secondo la disciplina stabilita dall'Anac) è posto in carico ai Responsabili unici del procedimento che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro

confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (da 250 a 25.000 euro).

3. Sanzioni utilizzo Cig non perfezionato

L'utilizzo del Codice identificativo non perfezionato da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'autorità, nonché di quelle sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, con possibili conseguenze in termini di responsabilità penale e erariale. In ogni caso l'Anac valuta tali comportamenti in relazione alla procedura di qualificazione della stazione appaltante.

La cancellazione del Cig non perfezionato ne impedisce l'utilizzo da parte degli operatori economici, che non possono quindi pagare il contributo gare e operare nel sistema Avcpass per l'acquisizione del Passoe.

Cancellazione Cig non perfezionato

L'Autorità nazionale anticorruzione ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del Cig, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico.

Semplificazioni nel rilascio del Cig

In particolare, la stazione appaltante può acquisire il Cig introducendo un numero ridotto di informazioni:

- a) per i contratti di lavori, servizi e forniture, inclusi i contratti di cui agli artt. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) e 19 (Contratti di sponsorizzazione) e all'Allegato IX (Servizi di cui agli artt.140, 143 e 144), di importo inferiore a 40.000 euro;
- b) per i contratti di cui agli artt. 7 (Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata), 16 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali) e 162 (Contratti secretati) del Codice, indipendentemente dall'importo.

Pertanto, per gli affidamenti diretti regolati dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 possono ottenere il Cig in modalità semplificata, mediante il sistema per il rilascio dello SmartCig.

5.1.2 Il versamento del contributo gare

Modalità versamento contributo gare

L'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 prevede che l'Autorità disponga di una fonte propria di finanziamento attraverso la riscossione di un contributo che deve essere versato dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici: per questi ultimi, il versamento del contributo gare è condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento.

Il contributo è dovuto sia per le procedure selettive sia per gli affidamenti mediante procedura negoziata ad un unico operatore economico ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016.

Valore del
contributo

L'Anac determina annualmente il valore del contributo e le modalità di riscossione da parte dei soggetti tenuti: la deliberazione del 21 dicembre 2016, n. 1377 ha stabilito tali elementi per il 2017, definendo anche le fasce di esenzione per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici.

In particolare, nell'area di valore inferiore alla soglia comunitaria, il contributo non è dovuto né dalle Amministrazioni aggiudicatrici né dagli operatori economici per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro.

Oltre i 40.000 euro le stazioni appaltanti sono tenute a versare il contributo, mentre per gli operatori economici l'obbligo scatta invece sopra i 150.000 euro.

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA	QUOTA STAZIONI APPALTANTI	QUOTA OPERATORI ECONOMICI
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

5.1.3 Il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti

Utilizzo AVCPass

L'art. 81 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che la verifica dei requisiti di ordine generale, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale degli operatori economici sia effettuata mediante l'utilizzo della Banca dati degli operatori economici, che sarà disciplinata da apposito decreto.

L'art. 216, comma 13 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 prevede che sino all'emanazione di tale decreto le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'Anac con finalità analoghe in base al quadro normativo previgente.

L'Autorità ha regolato le modalità di gestione del particolare sistema con la deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

In base a tale atto (art. 2, comma 5), le stazioni appaltanti sono tenute a utilizzare la banca dati AVCPass per tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice di importo a base d'asta pari o superiore a 40.000 euro per le quali è previsto il rilascio del Cig attraverso il sistema Simog. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del Cig in forma semplificata l'utilizzo della procedura di verifica comporta l'acquisizione del Cig attraverso il sistema Simog (ad esempio quando l'Amministrazione intenda sviluppare una procedura ordinaria entro la fascia di valore dei 40.000 euro).

La deliberazione Anac n. 157/2016 prevede peraltro (art. 9, comma 1) che per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 40.000 euro svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

Delibera-
zione n.
157/2016

Ulteriori
previsioni

Tale successiva regolamentazione non è intervenuta, per cui si è venuto a determinare un quadro applicativo dell'AVCPass riferibile alle sole procedure di affidamento gestite in modo tradizionale.

Condizioni utilizzo AVCPass nel sotto soglia

Nell'ambito delle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria, pertanto, l'utilizzo dell'AVCPass:

- a) non è previsto per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro (quindi per gli affidamenti diretti regolati dall'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016), indipendentemente dalle modalità (tradizionali o telematiche) con cui vengono ad essere effettuati;
- b) non è regolamentato, quindi è utilizzabile solo facoltativamente (a scelta della stazione appaltante), per le procedure selettive di affidamento (quindi per le procedure di confronto regolate dall'art. 36, comma 2, lett. b e c) del D.Lgs. n. 50/2016) mediante utilizzo del Mepa o delle piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali;
- c) è obbligatorio per le procedure selettive di affidamento (quindi per le procedure di confronto regolate dall'art. 36, comma 2, lett. b e c) del D.Lgs. n. 50/2016) gestite con modalità tradizionali (non telematiche).

FASCIA DI VALORE	PROCEDURA	MODALITÀ	UTILIZZO AVCPASS
< 40.000 euro	Affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016	Tradizionale o telematica	No
40.000 - 209.000 / 750.000 (beni-servizi) / 5.225.000 (concessioni)	Procedure selettive art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016	Telematica	No (a causa mancanza di regolamentazione), ma possibile su scelta della SA
40.000 - 209.000 / 750.000 (beni-servizi) / 5.225.000 (concessioni)	Procedure selettive art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016	Tradizionale	Sì

40.000 - 1.000.000 (lavori)	Procedure selettive art. 36, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016	Telematica	No (a causa mancanza di regolamentazione), ma possibile su scelta della SA
40.000 - 1.000.000 (lavori)	Procedure selettive art. 36, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016	Tradizionale	Sì
1.000.000 - 5.225.000 (lavori)	Procedure ordinarie art. 36, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 50/2016	Tradizionale	Sì

5.2 Gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici

5.2.1 Obblighi di pubblicità relativi ad atti delle procedure semplificate

L'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (riformulato con importanti modifiche e integrazioni in molte sue parti dal D.Lgs. n. 56/2017) prevede specifici obblighi di pubblicità in relazione agli atti delle procedure di affidamento: tali obblighi riguardano anche le procedure negoziate semplificate disciplinate dall'art. 36, comma 2 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

La disposizione stabilisce al comma 1 che tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162) devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Tali obblighi di pubblicità sono ulteriormente rafforzati in relazione ad alcuni provvedimenti con specifica finalizzazione nell'ambito delle procedure selettive.

Rafforzamento obblighi

L'art. 29, sempre al comma 1, prevede infatti che al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del Codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (entro il medesimo termine di 2 giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, (con le modalità di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri), di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti). Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-bis, decorre peraltro dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Resoconti
della
gestione
finanziaria

Nella stessa sezione del sito sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La disposizione stabilisce inoltre che tutti gli atti individuati nel comma 1 devono recare, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.

Inoltre, la norma prevede che fatti salvi gli atti a cui si applica l'art. 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

L'importanza della pubblicità degli atti relativi alle procedure di affidamento è sancita anche dal comma 2 dello stesso art. 29, il quale stabilisce che gli atti individuati nel comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, sono pubblicati anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

5.2.2 Modalità di pubblicazione

L'Autorità nazionale anticorruzione, nel definire con la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 i profili attuativi del D.Lgs. n. 33/2013 a seguito delle modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 (c.d. "FOIA"), in relazione agli obblighi di trasparenza relativi agli appalti ha fornito le indicazioni relative all'applicazione della combinazione tra l'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 37 dello stesso D.Lgs. n. 33/2013.

A fronte della riformulazione proprio di quest'ultima disposizione, nel punto 8.1. della deliberazione l'Anac evidenzia come permangano gli obblighi di pubblicazione contenuti nell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e come sia stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto, fermo restando quanto già previsto dall'Autorità con la delibera n. 39/2016 «*Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 come aggiornato dall'art. 8, comma 2 Legge n. 69/2015*» a proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Autorità ritiene che le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" - sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, come elencati nell'Allegato 1 della stessa deliberazione, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 5-bis D.Lgs. n. 33/2013.

Gli atti in questione possono essere pubblicati nella sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 D.Lgs. n. 33/2013.

Pubblicazio-
ne tramite
link

Nell'Allegato 1, l'Autorità precisa come in funzione degli obblighi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria debbano essere pubblicati

sulla sezione “Amministrazione trasparente”, sub-sezione “Bandi di gara e contratti”:

- a) la determinazione a contrarre (in caso di procedure selettive);
- b) l’avviso di indagini di mercato (art. 36, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016 e Linee guida Anac);
- c) l’avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e Linee guida Anac);
- d) bandi ed avvisi (art. 36, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016);
- e) bandi ed avvisi (art. 73, comma 1, e 4 D.Lgs. n. 50/2016), in caso di utilizzo di procedure ordinarie nel sotto soglia;
- f) l’avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016);
- g) gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara (con riferimento alle procedure selettive);
- h) gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016);
- i) i provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione);
- l) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti (in caso di procedure selettive gestite con l’OEPV);
- m) la determinazione di aggiudicazione (in caso di procedure selettive);
- n) l’atto “unico” di affidamento (in caso di affidamento diretto);
- o) i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (dovendo per questo considerare la correlazione con gli obblighi ex art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012).

5.3 Le verifiche dei requisiti degli operatori economici affidatari

5.3.1 Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti

Nella gestione delle procedure negoziate semplificate disciplinate dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione

deve coinvolgere nelle stesse operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici), di idoneità professionale (iscrizione a albi, ordini, possesso di licenze, ecc.) e di capacità (economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché tecnica specifica per gli esecutori di lavori mediante l'attestazione SOA oltre i 150.000 euro).

La stazione appaltante deve quindi richiedere ai soggetti che intendono concorrere alle procedure per l'affidamento di lavori, forniture di beni o servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie specifiche dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative alla non sussistenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché al possesso delle attestazioni SOA, quando necessarie, al fine di poter rilevare in sede di ammissione alle stesse procedure la capacità a contrattare e i requisiti speciali necessari in relazione alle prestazioni da eseguire.

Richieste di
dichiarazio-
ni sostitu-
tive

Nella procedura per l'affidamento diretto l'acquisizione delle informazioni relative ai requisiti di idoneità professionale e di capacità (o al possesso dell'attestazione SOA) può essere effettuata nella fase di acquisizione di informazioni o di indagine esplorativa del mercato funzionalizzata a individuare l'operatore economico con il quale instaurare il rapporto, rimettendo al momento della formalizzazione la richiesta in ordine ai requisiti di ordine generale.

Nelle procedure selettive regolate dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 36, l'acquisizione delle informazioni relative ai requisiti può aversi:

Acquisizione
delle infor-
mazioni

- a) nel caso di indagine di mercato con avviso pubblico, in sede di presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati;
- b) nel caso di ricorso a un elenco di operatori economici, al momento dell'iscrizione allo stesso, con eventuale rinnovo periodico (es. su base semestrale) delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto.

5.3.2 Requisiti per OE iscritti al Mepa o a elenchi

L'art. 36, comma 6-bis del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che nel Mepa, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico stesso.

Tale impostazione è peraltro riferibile anche agli elenchi di operatori economici gestiti dai soggetti aggregatori regionali in funzione delle procedure nelle piattaforme telematiche da essi messe a disposizione e costituisce criterio operativo che deve essere adottato anche dalle Amministrazioni per i propri elenchi, se costituiti in relazione all'estrazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate semplificate o con i quali procedere ad affidamento diretto.

Qualora l'Amministrazione utilizzi il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, può quindi omettere la richiesta delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative alla non sussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di idoneità professionale quando questi siano stati richiesti dal soggetto gestore del mercato elettronico o della piattaforma telematica per l'iscrizione e l'abilitazione agli stessi.

L'Amministrazione può omettere anche la richiesta delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché alle attestazioni SOA, qualora le stesse siano già state richieste dal soggetto gestore del mercato elettronico o della piattaforma telematica per l'iscrizione e l'abilitazione agli stessi.

5.3.3 Modalità per resa informazioni sui requisiti

Compiti
degli OE

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e ai requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale, quando richiesti, sono rese dagli operatori economici:

- a) mediante modelli semplificati predisposti dall'Amministrazione o mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),

- per gli affidamenti diretti effettuati in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), per gli affidamenti mediante procedure selettive semplificate in base all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per gli affidamenti mediante procedure ordinarie.

5.3.4 Verifica requisiti solo affidatario

La verifica dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici), di idoneità professionale (iscrizione a albi, ordini, possesso di licenze, ecc.) e di capacità (economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché tecnica specifica per gli esecutori di lavori mediante l'attestazione SOA oltre i 150.000 euro) ha una disciplina specifica per le procedure disciplinate dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il comma 5 della stessa disposizione stabilisce infatti che nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate semplificate (sia l'affidamento diretto sia le procedure selettive), la verifica dei requisiti avviene solo sull'aggiudicatario, restando comunque la possibilità di estendere le verifiche agli altri partecipanti, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (D.P.R. n. 445/2000).

La verifica è effettuata anche nei confronti dell'operatore economico che risulti affidatario mediante la procedura di affidamento diretto prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel documento di consultazione sull'aggiornamento delle Linee-guida n. 4/2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato come il fatto che il Legislatore abbia scelto di rinviare ad essa la disciplina delle verifiche da condurre sull'aggiudicatario in caso di affidamento diretto lascia intendere che lo stesso ritenga opportuna una regolamentazione difforme rispetto a quella, già semplificata, prevista per le procedure negoziate.

L'Anac ha sviluppato un'analisi finalizzata a individuare le modalità per semplificare ulteriormente le verifiche da effettuare per gli acquisti di importo modesto con la garanzia del rispetto

- Alternative della legalità degli affidamenti, precisando che riguardo, sembrano possibili alcune alternative:
- a) confermare, anche per gli affidamenti diretti, la medesima disciplina prevista per le procedure negoziate, verificando quindi il possesso da parte dell'aggiudicatario di tutti i requisiti previsti. Si tratta di una soluzione che non modifica il contesto attuale, ma che può essere invocata in ragione della preminenza dell'interesse pubblico alla legalità;
 - b) prevedere la facoltà della stazione appaltante di non effettuare il controllo dei requisiti di ordine generale e speciale in determinati casi, ad esempio per gli affidamenti di importo inferiore a determinate soglie e/o per gli acquisti sul mercato elettronico, considerando in quest'ultimo caso che controlli, seppure a campione, sono stati effettuati per l'ammissione e la permanenza nello stesso;
 - c) nelle fattispecie di cui al punto precedente, si potrebbe ipotizzare, in alternativa, di limitare le verifiche della stazione appaltante al controllo dell'assenza di annotazioni a carico dell'aggiudicatario nel casellario informatico dell'Autorità;
 - d) prevedere un minor numero di controlli sull'aggiudicatario, limitandosi, ad esempio, a quelli considerati obbligatori dalla direttiva 2014/24/UE (assenza di condanne penali e di irregolarità fiscali e contributive).

Nello stesso documento l'Anac evidenzia come in caso di esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, non compatibile con i tempi ordinari, le modalità di verifica dei requisiti dell'affidatario possano essere ulteriormente semplificate, ipotizzando che la stazione appaltante possa chiedere all'operatore economico selezionato di dichiarare il possesso dei requisiti mediante autocertificazione, resa in conformità delle previsioni del D.P.R. n. 445/2000. La stessa Amministrazione dovrebbe poi avviare tempestivamente il controllo dei requisiti oggetto di autocertificazione, dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti.

Nel contratto oggetto di affidamento la stazione appaltante dovrebbe inoltre prevedere che non si proceda al pagamento, anche parziale, del corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche positive sul possesso dei requisiti oggetto

di autocertificazione e che, qualora sia accertata l'assenza di uno dei predetti requisiti, l'Amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e che procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

5.3.5 Modalità di verifica

L'Amministrazione verifica, mediante il Responsabile unico del procedimento, l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, nonché dell'attestazione SOA, nei confronti dell'affidatario.

In ogni caso, nel rispetto del principio di trasparenza e a fini di maggior garanzia del corretto svolgimento delle procedure negoziate semplificate, l'Amministrazione può effettuare controlli a campione sull'insussistenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, nonché dell'attestazione SOA degli operatori economici concorrenti nel corso della procedura selettiva semplificata, quando sia necessario in funzione della comprova dell'effettivo possesso dei requisiti stessi o della veridicità delle relative dichiarazioni sostitutive.

Controllo a campione

5.3.6 Acquisizione documentazione

In relazione alla verifica del possesso dei requisiti, l'Amministrazione acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure selettive semplificate:

- a) presso le singole Amministrazioni certificanti, nei casi nei quali non si debba fare ricorso alla Banca dati nazionale degli operatori economici (e quindi sino all'attivazione della stessa nei casi nei quali non si debba utilizzare l'AVCPass);
- b) esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, secondo le modalità

previste dall'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le funzionalità messe a disposizione nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, nonché nella piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, in tutti gli altri casi.

5.4 Le particolarità relative all'applicazione del termine dilatorio e alla stipulazione dei contratti

5.4.1 Deroga termine dilatorio

Le procedure negoziate semplificate beneficiano di alcune facilitazioni in ordine all'applicazione del termine dilatorio.

L'art. 32, comma 10, lett. b) annovera anzitutto tra le ipotesi nelle quali non si applica il termine dilatorio (35 giorni) tra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto:

- a) gli affidamenti diretti regolati dall'art. 32, comma 2, lett. a) dello stesso Codice dei contratti pubblici;
- b) gli affidamenti con procedura selettiva regolati dalla lett. b) dello stesso art. 32, comma 2.

Eccezioni

Non rientrano in questa facilitazione le procedure per l'affidamento di lavori tra i 150.000 euro e 1.000.000 di euro regolate dalla lett. c) del medesimo art. 32, comma 2, in funzione della maggiore rilevanza sotto il profilo economico di tali affidamenti.

Tuttavia l'art. 32, nella stessa lett. b) del comma 10 stabilisce l'eccezione applicativa, escludendo il termine dilatorio anche nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Pertanto, ogniquale volta sia utilizzato il Mepa (anche per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria come previsto dall'art. 37, comma 2 del Codice dei contratti pubblici), sia con Oda, che con Trattativa diretta che con Rdo, il contratto può essere immediatamente stipulato dopo l'aggiudicazione.

5.4.2 Stipulazione del contratto

Anche la stipulazione del contratto è regolata in termini semplificati per le procedure negoziate.

Il comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce infatti che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

La modalità di formalizzazione risulta quindi semplificata:

- a) sia per gli affidamenti diretti, in funzione dell'esplicito richiamo della fascia di valore entro la quale possono essere utilizzati;
- b) sia per le procedure selettive previste dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione della loro configurazione come procedure negoziate.

Qualora l'Amministrazione opti (o sia tenuta) per affidare un lavoro, una fornitura di beni o un servizio per un valore inferiore alle soglie comunitarie con procedura aperta o ristretta, il relativo contratto dovrà essere stipulato con un atto nel quale le parti dovranno esplicitare contestualmente la propria volontà, potendo peraltro scegliere tra la forma pubblica, quella Pubblica Amministrativa o la scrittura privata.

Modalità di formalizzazione

5.5 Gli obblighi comunicativi nei confronti dell'Anac e a fini di prevenzione della corruzione

5.5.1 Gli obblighi comunicativi nei confronti dell'Anac

L'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 al comma 9 definisce le funzioni dell'Osservatorio dei contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione, stabilendo al comma 9 che la stessa Anac stabilisce le modalità di funzionamento della struttura nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli Enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, prevedendo anche che nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare pesanti sanzioni amministrative (previste dal comma 13 dello stesso art. 213).

Nelle risposte alle richieste delle stazioni appaltanti in ordine alla gestione degli obblighi comunicativi nel periodo transitorio, la

stessa Autorità ha precisato che fino all'adozione degli atti volti a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall'Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell'Osservatorio e del Casellario sia in relazione alle procedure avviate in vigore del D.Lgs. n. 163/2006 che a quelle avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall'Autorità, l'inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente Anac dell'11 maggio 2016.

Comunicato
23 aprile
2013

Il quadro di riferimento per tali comunicazioni inerisce gli affidamenti di valore superiore ai 40.000 euro ed è regolato anzitutto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità (allora AVCP, oggi Anac) del 23 aprile 2013, il quale prevede che:

- a) per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore a 40.000, dovranno essere inviati: per i settori ordinari, i dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto; per i settori speciali fino all'aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel richiamato Comunicato del 4 aprile 2008; per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG;
- b) per i contratti parzialmente esclusi di cui artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del D.Lgs. n. 163/2006 (ora artt. da 4 a 20 del D.Lgs. n. 50/2016) di importo superiore a 40.000 euro, dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel comunicato 14 dicembre 2010; per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG;
- c) per i contratti relativi agli accordi quadro:
 - c.1.) i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di importo superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto;
 - c.2.) i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili di importo superiore a 40.000 euro,

dovranno essere comunicati: per i settori ordinari e speciali secondo le indicazioni relative ai normali contratti di appalto; per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

Tale impostazione è stata ulteriormente confermata con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 22 ottobre 2013.

5.5.2 Il coordinamento con gli obblighi comunicativi a fini di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012)

Coordinamento obblighi informativi

Il comunicato del Presidente dell'Anac 11 maggio 2016 precisa che con riferimento all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 29, comma 2, del Codice relativo agli atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti, concorsi di idee e concessioni, che devono essere pubblicati sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac, le informazioni ivi indicate coincidono, in parte, con quelle di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, per le quali l'Autorità, con la Deliberazione n. 39/2016, ha fornito indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione. Pertanto, nel periodo transitorio, l'obbligo di comunicazione in esame deve essere assolto con le modalità individuate in tale deliberazione dell'Autorità.

VI L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

6.1 La definizione del principio di rotazione e le sue finalità

6.1.1 Principio di rotazione e sua ratio

L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, individua al comma 1 il macro-criterio finalizzato a garantire ad operatori economici, anche qualificati presso la stazione appaltante attraverso un sistema definito (es. elenchi), una sostanziale perequazione nelle opportunità di partecipazione a confronti finalizzati all'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori secondo procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie.

Art. 36
D.Lgs.
50/2016

La scelta di percorsi selettivi di più ampio respiro, adeguatamente pubblicizzati, sviluppati con regole strutturate e pertanto rivolti a sollecitare il mercato senza mediazioni (come possono essere prefigurate invece le individuazioni mediante indagine di mercato o il ricorso ad elenchi di operatori economici predisposti dalle Amministrazioni stesse) esclude, invece, la necessità di una misura di contemperamento, poiché la linea di confronto concorrenziale è pienamente assicurata.

Le linee-guida Anac n. 4/2016 hanno specificato al punto 2.2., lett. i) la finalizzazione operativa del principio, che deve essere applicato per evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e, al contempo, favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

6.1.2 Quadro normativo originario e linee-guida

La formulazione originaria dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevedeva al comma 1 che lo sviluppo delle procedure semplificate di acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria avvenisse anche “nel rispetto del principio di rotazione”.

L'applicazione del particolare principio era stata espressamente richiesta (anche nelle lett. b) e c) del comma 2 dello stesso art. 36, risultando mantenuta anche nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017: in entrambe le disposizioni è infatti previsto che le procedure di confronto competitivo siano effettuate coinvolgendo un numero minimo di operatori economici (individuati in base a indagine di mercato o estrazione da un elenco) “nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

Il dato normativo non ne definisce tuttavia i profili applicativi e su questo sono intervenute le Linee-guida Anac n. 4/2016, configurando al punto 3.3.2. le modalità di attuazione della rotazione.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha evidenziato anzitutto come il rispetto del principio sia espressamente sancito dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e questo fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.

6.1.3 Presupposti per deroga rotazione

L'analisi dell'Anac fa rilevare come la stazione appaltante debba quindi motivare la scelta di deroga al principio di rotazione sulla base di due situazioni di presupposto (delle quali è sufficiente che ne ricorra una).

Assenza di alternative

La prima è la riscontrata effettiva assenza di alternative e questo potrebbe verificarsi in settori di mercato nei quali sussistano monopoli naturali o oligopoli.

Situazione simile può aversi quando condizioni contestuali del mercato portino solo un operatore a relazionarsi con l'Amministrazione, pur a fronte di sollecitazione ampia (es. avviso pubblico di indagine di mercato).

La seconda condizione di presupposto ha invece una caratterizzazione più “reputazionale”, fondata ad ammettere la deroga in rapporto alle dimostrate affidabilità e convenienza dell'operatore economico affidatario uscente.

In tal caso la stazione appaltante deve esplicitare l'analisi dimostrativa del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

6.1.4 Evoluzione linee-guida Anac

Nella riformulazione del comma 7 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici ad opera del D.Lgs. n. 56/2017 è stato peraltro previsto che proprio all'Autorità nazionale anticorruzione spetti la definizione, nelle linee-guida che andranno a integrare la n. 4/2016, di specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Le stazioni appaltanti, in attesa di tale definizione, devono necessariamente definire soluzioni volte a regolamentare la gestione del principio di rotazione nelle procedure per gli affidamenti sotto soglia, tenendo conto delle rilevanti indicazioni emerse in giurisprudenza in relazione alla prima applicazione dell'art. 36.

In tale prospettiva possono assumere a riferimento gli elementi di analisi proposti dall'Anac nel documento di consultazione sull'aggiornamento delle Linee-guida n. 4/2016 (pubblicato in data 8 settembre 2017), che evidenziano alcuni vincoli.

In primo luogo, secondo l'Anac, escludere dalla possibilità di partecipare ad una procedura negoziata o, al limite, ad un affidamento diretto il precedente affidatario potrebbe essere controproducente per la stazione appaltante, che potrebbe vedersi privata della possibilità di ricorrere alle prestazioni di un operatore economico che si è comportato in modo corretto ed efficiente. Inoltre, l'operatore economico, poiché sa che non potrà essere riconfermato, avrà minori incentivi a un comportamento corretto. D'altra parte, il consolidarsi di rapporti tra stazione appaltante e

Definizione
del principio
di rotazione

singoli operatori economici aumenta il rischio di rendite di posizione, corruzione o favoritismi.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione considerazioni analoghe valgono per la rotazione degli inviti. L'esclusione da successivi inviti o dalla possibilità di un affidamento diretto di un soggetto non aggiudicatario di una precedente gara alla quale, tuttavia, ha partecipato, rischia di penalizzare fortemente le imprese. Gli operatori economici, sapendo di giocare l'unica chance (almeno per un certo periodo di tempo) di potersi aggiudicare un contratto con una determinata stazione appaltante, saranno indotti a formulare offerte molto competitive, con il rischio di non poter assicurare in fase di esecuzione contrattuale quanto offerto in sede di gara (offerte anomale). Sotto un diverso profilo, la mancata considerazione delle imprese già invitate alle gare precedenti per successivi inviti potrebbe, specie nel caso di elenchi non molto lunghi, rendere prevedibile il nominativo degli operatori economici da invitare nelle successive procedure, con rischi per la concorrenza in gara. D'altra parte, consentire di invitare nuovamente soggetti che hanno già avuto chance di partecipare a gare, potrebbe impedire la partecipazione di altri operatori economici, contraddicendo la ratio della norma che vuole la rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Sotto un diverso profilo, l'Anac evidenzia come occorra valutare di come tener conto del valore degli affidamenti nell'attuazione del principio di rotazione. I contratti sotto soglia comunitaria, via via affidati da una determinata stazione appaltante, possono essere di importo molto differente tra loro, passando da contratti di modico valore a contratti che raggiungono il valore limite della soglia. L'operatore economico che è invitato a partecipare alla procedura per l'affidamento di un contratto di modico valore potrebbe, quindi, vedersi pregiudicata la possibilità di essere invitato a presentare offerta per l'aggiudicazione di un contratto di ben più considerevole importo, laddove il precedente invito impedisca inviti per le gare successive. Il riconoscimento di pari opportunità, sotteso al principio di rotazione, dovrebbe presupporre parità di valore della chance concessa.

Parità
di valore
della chance
concessa

Al fine di consentire una configurazione più strettamente operativa dell'applicazione del principio di rotazione, in particolare

in caso di utilizzo degli elenchi di operatori economici, l'Anac propone alcune soluzioni a titolo esemplificativo, ipotizzando:

- a) di suddividere l'elenco degli operatori economici, oltre che per tipologia di affidamento, anche per fasce di importo, considerando ogni sezione come elenco a sé stante. In questo caso un operatore economico invitato per un affidamento rientrante in una determinata sezione non potrà partecipare a procedure per affidamenti relativi alla medesima sezione;
- b) di adottare il principio di rotazione secondo un principio di casualità, ovvero permettendo di selezionare nuovamente un soggetto già selezionato per un precedente affidamento (eventualmente escludendo il solo affidatario). In questo modo si elimina il rischio di *moral hazard* determinato dalla consapevolezza di avere un'unica chance con una determinata stazione appaltante. Per elenchi numerosi o relativi ad affidamenti frequenti da parte della stazione appaltante non dovrebbero alterarsi significativamente le probabilità di estrazione dei singoli operatori economici.

In questo sistema, nel caso di divieto di estrarre nuovamente un soggetto già selezionato si pone il problema di quando consentire il superamento di tale divieto: secondo l'Anac, man mano che si eliminano dall'elenco i soggetti già selezionati si riduce la numerosità dello stesso, rischiando di rendere prevedibile la lista dei selezionati per determinate procedure.

L'Autorità propone poi alcune indicazioni sulle modalità di selezione degli operatori economici da invitare. Il problema si pone quando nell'elenco, a parità di requisiti di iscrizione, o a seguito di indagine di mercato il numero di operatori economici risultante è superiore a quello da invitare. In questo caso, secondo l'Anac non è possibile introdurre nuovi requisiti di partecipazione una volta costituito l'elenco, in quanto gli stessi potrebbero risultare discriminatori; inoltre la selezione deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi, che garantiscano tempi rapidi nella scelta, la par condicio e l'indeterminatezza a priori dei soggetti da invitare.

Indicazioni
dell'Anac

6.1.5 Analisi finalità principio di rotazione

La giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 31 agosto 2017, n. 4125) ha evidenziato come il principio di rotazione (che

Posizione
del
Consiglio
di Stato

per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte) trovi fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.

Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l'ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (e in tal senso si è espressa la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4).

6.2 L'applicazione del principio di rotazione

6.2.1 Metodi applicativi del principio di rotazione

Il principio di rotazione può essere applicato dalle stazioni appaltanti con metodologie di vario tipo, rispondenti a logiche differenti.

Analisi delle
peculiarità
dei mercati

Le Amministrazioni devono tuttavia definire le regole applicative tenendo conto delle peculiarità dei mercati (anche settoriali) ai quali fanno riferimento, al fine di evitare che i criteri di base risultino in sede attuativa restrittivi della concorrenza.

Per poter risultare efficaci, le metodologie devono essere applicate sulla base di regole operative esplicitate agli operatori economici sin dall'inizio della procedura.

6.2.2 Prima metodologia

La prima tipologia è individuabile nella rotazione definita secondo uno schema di attuazione fondato sulla momentanea “sospensione” delle possibilità di coinvolgimento nelle procedure di affidamento dell'operatore economico al quale sia stato affidato un appalto (o una concessione) di servizi, lavori o di forniture di beni.

Momentanea
sospensione

La regola-base che l'Amministrazione deve definire in tal caso si sostanzia nell'individuazione di un periodo di tempo nell'ambito del quale l'operatore economico precedentemente affidatario non può essere consultato per affidamenti diretti (art. 36, comma 2, lett. a) o invitato a procedure comparative (art. 36, comma 2, lett. b e c).

**ESEMPIO DI CLAUSOLA APPLICATIVA DEL PRINCIPIO DI
ROTAZIONE (CON CONDIZIONE TEMPORALE) DA INSERIRE
NELLA LETTERA DI INVITO E/O NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO**

X. L'operatore economico che risulti affidatario del lavoro / della fornitura di/ del servizio di, in applicazione del principio di rotazione previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 non sarà invitato ad eventuali successive procedure per l'affidamento di lavoro/fornitura/servizio analogo che siano indette dall'Amministrazione entro un periodo di 3/6 mesi dall'affidamento / dalla conclusione del contratto oggetto dell'affidamento sviluppato in base alla presente procedura, fatte salve eventuali situazioni eccezionali che consentano la deroga al principio stesso.

6.2.3 Criticità metodologia

L'utilizzo di tale metodologia presenta alcune criticità.

Anzitutto tale soluzione impedisce a un operatore economico che svolga la propria attività in più settori differenti (ipotesi molto comune sia negli appalti di lavori, che in quelli di forniture e servizi) di essere coinvolto in procedure per l'affidamento di altre attività rispetto a quella per cui è risultato affidatario. Le stazioni appaltanti possono eventualmente definire una clausola

Operatore
che svolge
attività in
più settori

specificata, finalizzata ad applicare il principio di rotazione solo a quel particolare lavoro o servizio o fornitura.

Rigidità
della
metodologia

In secondo luogo, la metodologia ha una configurazione molto rigida, per la quale potrebbe risultare necessario differenziare la durata dei periodi di “sospensione dalle procedure” dell’operatore economico precedentemente affidatario, a fronte di mercati con ridotto numero di attori interessati a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o con struttura oligopolistica.

Limite degli
importi
limitati

Un terzo problema rilevante risiede nell’applicazione del principio di rotazione a operatori economici che potrebbero essere risultati affidatari per importi molto limitati, vedendo così loro inibita la possibilità di concorrere per affidamenti successivi con importi ben più rilevanti, determinandosi quindi una situazione comportante disomogeneità dei valori economici degli affidamenti.

6.2.4 Seconda metodologia

Un secondo percorso applicativo del principio si può concretizzare con l’applicazione della rotazione alla sola procedura immediatamente successiva, indipendentemente dal periodo di tempo trascorso (oppure con condizionamento con un periodo di tempo minimo).

Tale opzione è stata peraltro espressamente riconosciuta come il modello applicativo ottimale della rotazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 31 agosto 2017, n. 4125).

**ESEMPIO DI CLAUSOLA APPLICATIVA DEL PRINCIPIO DI
ROTAZIONE (SENZA CONDIZIONE TEMPORALE) DA INSERIRE
NELLA LETTERA DI INVITO E/O NELL’ATTO DI AFFIDAMENTO**

X. L’operatore economico che risulti affidatario del lavoro / della fornitura di/ del servizio di, in applicazione del principio di rotazione previsto dall’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 non sarà invitato all’eventuale successiva procedura per l’affidamento di lavoro/fornitura/servizio analogo, fatte salve eventuali situazioni eccezionali che consentano la deroga al principio stesso.

6.2.5 Criticità metodologia

La criticità più rilevante nell'applicazione di tale metodologia riguarda l'eventuale inibizione alla partecipazione alla nuova procedura da parte dell'operatore economico precedentemente affidatario di lavoro, servizio o fornitura analoghi a distanza di molto tempo dal primo affidamento, quando invece proprio la notevole distanza temporale potrebbe rendere necessario un coinvolgimento ampio di operatori del settore.

6.2.6 Regole

Le problematiche rilevabili nell'applicazione del principio di rotazione rendono evidente la necessità di regole che definiscano chiaramente:

- a) il percorso applicativo;
- b) le eventuali deroghe.

Solo un quadro strutturato consente infatti all'Amministrazione di poter operare con certezza a fronte di situazioni critiche o di condizionamenti del mercato che potrebbero impedire alla stessa di ricevere un numero di offerte adeguato a consentire una scelta ottimale.

In questa prospettiva, il contemperamento tra l'applicazione del principio di rotazione e la tutela della concorrenza deve caratterizzare l'approccio delle stazioni appaltanti alla gestione dello stesso, sia con riferimento agli affidamenti diretti, sia con riguardo agli affidamenti con procedure selettive.

Un eventuale quadro regolamentare dovrebbe quindi:

- a) distinguere le regole per l'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) da quelle per il suo utilizzo nelle procedure selettive semplificate (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016), rispetto alle quali la gestione del meccanismo è ulteriormente rafforzata dallo stesso dato normativo;
- b) individuare in modo dettagliato le possibili ipotesi nelle quali potrebbero aversi deroghe all'applicazione del principio stesso, rese necessarie da particolari condizioni contestuali, da assetti del mercato di riferimento o da esigenze della stessa Amministrazione.

Necessità di regole chiare

Contenuti del regolamento

Qualora l'Amministrazione non voglia strutturare un quadro regolamentativo, ha comunque la possibilità di definire le regole per l'applicazione del principio di rotazione negli atti della procedura di affidamento, con esplicito riconoscimento del futuro vincolo in capo all'affidatario.

L'importanza di una regolamentazione è data anche dalla sua previsione come possibile misura di prevenzione della corruzione, come evidenziato nella determinazione Anac n. 12/2015 di aggiornamento del PNA per la parte relativa agli affidamenti sotto soglia.

6.2.7 Rotazione affidamenti e inviti

Rispetto alla riformulazione dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici che prevede l'applicazione del principio di rotazione agli affidamenti e agli inviti, la stazione appaltante, in sede di applicazione dello stesso, può tener conto di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, comm. Spec., nel parere 30 marzo 2017, n. 782 (reso sullo schema di decreto correttivo del Codice dei contratti, poi adottato con il D.Lgs. n. 56/2017).

L'organo consultivo evidenzia come la riformulazione del comma 1 dell'art. 36, precisi che il "principio di rotazione" si riferisce propriamente agli "inviti", facendo rilevare come la modifica intenda definire la portata del principio di rotazione, anche alla luce delle indicazioni provenienti dalle linee guida Anac in materia.

Analisi del
Consiglio di
Stato

Nell'analisi del Consiglio di Stato il rilievo operativo della nuova regolamentazione proposta è evidente, poiché coinvolge l'attuazione dei principi di concorrenza, di accesso al mercato delle piccole e micro imprese, di semplificazione procedimentale per le stazioni appaltanti, di prevenzione della illegalità.

L'innovazione intenderebbe collocare la rotazione già nella fase in cui l'Amministrazione si rivolge al mercato, per delineare, eventualmente, la successiva competizione tra gli operatori interessati all'affidamento.

Il meccanismo indicato, tuttavia, dovrebbe essere meglio chiarito, in quanto sembrerebbe che l'intento sia quello di assicurare una piena turnazione degli inviti degli operatori che potrebbero aspirare al contratto.

Dunque, in questa prospettiva, non sarebbero ammessi al successivo invito anche gli operatori già partecipanti alle precedenti selezioni, ancorché non aggiudicatari. La precedente formulazione, invece, poteva intendersi nel senso che la turnazione si riferisse alla posizione di affidatario del contratto, legittimando la ripetizione di inviti alla stessa platea di operatori.

Si tratta di una soluzione che, astrattamente, amplia la base degli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento. Si deve osservare, però, che in tal modo, si pongono sullo stesso piano i precedenti aggiudicatari e i precedenti concorrenti.

Secondo il Consiglio di Stato sarebbe preferibile, invece, evidenziare che la rotazione dovrebbe preferibilmente assicurare proprio l'alternanza degli affidamenti e non delle mere occasioni di partecipazione alla selezione.

In questo senso, resta ancora poco chiaro se sussista un vero e proprio dovere di non invitare il precedente affidatario del contratto, o se si tratti di una mera facoltà della stazione appaltante.

L'organo consultivo osserva, poi, che, al fine di una corretta ed efficiente applicazione del principio di rotazione degli inviti, occorrerebbe prevedere la costituzione da parte delle stazioni appaltanti di elenchi (o albi) di operatori economici qualificati cui rivolgere a rotazione gli inviti, come già prospettato dall'Anac.

6.2.8 Interpretazioni giurisprudenziali

In ordine alla gestione del principio di rotazione nelle procedure semplificate per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie la giurisprudenza si è espressa prevalentemente in termini di rigorosa applicazione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, assumendo a presupposto che lo stesso costituisce espressione traduttiva del principio di concorrenza, in considerazione della sua finalizzazione a soddisfare l'esigenza della maggiore apertura al mercato senza comprimere, oltre i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente (Tar Abruzzo, L'Aquila, sent. 9 giugno 2016, n. 372).

La rilevanza del principio di rotazione e la sua interessenza con quello di concorrenza ne rendono evidente l'applicazione anche

alle procedure per l'affidamento di concessioni, quando di valore inferiore alla (rilevante) soglia comunitaria (Tar Toscana, Sez. II, sent. 24 gennaio 2017, n. 52 e del 23 marzo 2017, n. 454).

Combinazione principio di concorrenza con quello di rotazione

Le stazioni appaltanti devono quindi combinare l'applicazione del principio di concorrenza con quello di rotazione e possono quindi escludere dal novero degli operatori economici invitato a una procedura semplificata il precedente affidatario (Tar Campania, Napoli, Sez. II, sent. 8 marzo 2017, n. 1336 ribalta la posizione "flessibile" adottata in relazione al particolare principio con una sua precedente pronuncia nella sent. n. 788/2017).

Ampia discrezionalità

Nelle procedure di affidamento disciplinate dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 alle stazioni appaltanti è riconosciuta ampia discrezionalità anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare, non sussistendo pertanto un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura.

La discrezionalità esercitabile nell'impostazione di tali procedure è tuttavia temperata da alcuni principi, tra i quali la trasparenza (come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione "corruzione") e la rotazione. Quest'ultimo è funzionale ad assicurare l'avvicendamento delle imprese affidatarie per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo.

Il principio di rotazione nella procedura di affidamento sotto soglia non ha una valenza precettiva assoluta (nel senso di vietare alle stazioni appaltanti, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente), ma rileva come il combinato disposto dagli artt. 36, comma e 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ponga sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione. Conseguentemente, dalla combinazione non sembrerebbero sussistere ostacoli ad invitare (anche) il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale, e ciò alla stregua del criterio della massima partecipazione.

Tuttavia si deve considerare che il principio di rotazione privilegia indubbiamente l'affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò con l'evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione e conseguire, così, un'effettiva concorrenza. Il confronto competitivo sarebbe infatti frustrato dalla posizione di vantaggio in cui si verrebbe a trovare

l'operatore uscente, in quanto soggetto a perfetta conoscenza della strutturazione del servizio da espletare.

Pertanto la rotazione, che nei contratti sotto soglia è la regola e non l'eccezione, si configura come strumento idoneo a perseguire l'effettività del principio di concorrenza e, per essere efficace e reale, comporta, sussistendone i presupposti (e cioè l'esistenza di diversi operatori del settore), l'esclusione dall'invito di coloro che siano risultati aggiudicatari di precedenti procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare.

Rotazione
come regola

6.2.9 Carattere cogente principio rotazione

L'applicazione del principio di rotazione è quindi interpretata dalla giurisprudenza prevalente come cogente e proprio tale caratteristica non richiede che esso sia necessariamente richiamato dalla disciplina di *lex specialis* (Tar Campania - Salerno, Sez. I, sent. n. 926 del 16 maggio 2017).

Non può pertanto configurarsi alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione e in caso di esercizio effettivo, la stessa Pubblica Amministrazione deve dare motivato conto all'esterno (Tar Puglia, Lecce, Sez. II, sent. 15 dicembre 2016, n. 1906).

La ricaduta applicativa del principio vale anche per il caso in cui il conferimento del servizio in appalto sia stato preceduto da indagine di mercato, come esattamente previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) e dalle Linee guida Anac.

Pertanto la stessa Autorità nazionale anticorruzione, con la deliberazione 31 agosto 2016, n. 917 ha precisato che il criterio di rotazione comporta in linea generale l'esclusione dell'affidatario del contratto uscente, salvo motivare la decisione contraria nei termini indicati connessi alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del precedente contratto.

Deliberazio-
ne Anac n.
917/2016

La condotta dell'Amministrazione assunta nel condurre il procedimento selettivo non può influire sull'applicazione del principio di rotazione tanto da limitarne la sua portata precettiva a salvaguardia delle esigenze di massimo confronto concorrenziale e la

giurisprudenza valorizza proprio l'importanza pro-concorrenziale della previsione dell'art. 36 del Codice, affermando che il principio di rotazione esclude tendenzialmente e preferibilmente non solo l'affidatario uscente, ma anche i precedenti aggiudicatari, privilegiando gli operatori del settore che hanno giammai svolto tale servizio” (Tar Campania, Napoli, Sez. II, sent. 11 novembre 2016, n. 5227).

6.2.10 Implicazioni principio di rotazione

La giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 31 agosto 2017, n. 4125) ha quindi evidenziato come a carico della stazione appaltante si imponga la seguente alternativa: o di non invitare il gestore uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si ritiene di non poter prescindere dall'invito.

La regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti (il cui fondamento è quindi quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore) amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione.

6.2.11 Coerenza con Costituzione

La stessa giurisprudenza ha ritenuto l'art. 36 coerente con il quadro dei principi costituzionali, in quanto:

- a) con riguardo all'art. 3 della Costituzione, il carattere “asimmetrico” del dispositivo che impone la rotazione degli inviti e degli affidamenti ha proprio il fine di riequilibrare e implementare le dinamiche competitive del mercato, in cui il gestore uscente affidatario diretto della concessione di servizi è in una posizione di vantaggio rispetto alle altre concorrenti;
- b) in relazione all'art. 41 della Costituzione, l'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 contiene una norma pro-competitiva che favorisce l'ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti, e che comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al

- quale (salvo motivate eccezioni) si impone soltanto di “saltare” il primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti;
- c) in relazione all'art. 97 della Costituzione, l'aumento delle *chances* di partecipazione dei *competitors* “esterni” (assicurata dal principio di rotazione) favorisce l'efficienza e l'economicità dell'approvvigionamento dei servizi.

6.2.12 Conseguenze violazione principio rotazione

La mancata motivazione della stazione appaltante, in ordine all'eccezionale possibilità di invitare o meno alla procedura il precedente gestore, comporta l'illegittimità della partecipazione di quest'ultimo alla procedura. L'annullamento in via derivata dell'aggiudicazione non rende necessaria una ulteriore attività procedimentale dell'Amministrazione per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, in quanto è sufficiente lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato (l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 124 C.P.A., da parte del secondo classificato è peraltro condizionata alla dichiarazione di inefficacia del contratto).

6.3 Le possibili deroghe all'applicazione del principio di rotazione

6.3.1 Eccezionalità deroghe e motivazione

Le linee-guida n. 4/2016 dell'Anac fanno rilevare come la deroga al principio di rotazione debba essere eccezionale e la stazione appaltante è tenuta a motivare tale scelta in considerazione se

Deroga

riscontra l'effettiva assenza di alternative oppure in forza grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Il dato motivazionale deve pertanto essere composto in termini dettagliati, illustrativi delle ragioni della deroga, nella determinazione a contrarre (qualora si ritenga di invitare anche l'affidatario

uscente) o nell'atto di affidamento unico (in caso di affidamento diretto).

6.3.2 Interpretazioni giurisprudenziali

La possibile applicazione “ponderata” del principio di rotazione e, pertanto, l'utilizzo di soluzioni in alcuni casi derogatorie sono state oggetto anche di analisi della giurisprudenza, che hanno posto in evidenza un criterio sostanziale: l'applicazione del principio di rotazione può essere derogato quando sia necessario a garantire un confronto concorrenziale serio tra gli operatori economici, a vantaggio della scelta dell'Amministrazione.

Quadro
di sviluppo

Il quadro di sviluppo applicativo del principio è sintetizzabile in due prospettive.

Secondo una chiave più restrittiva, il principio comporterebbe l'obbligo per la stazione appaltante di non invitare il precedente affidatario dell'appalto, una volta concluso, alla nuova procedura senza gara avviata per la medesima o analoga commessa.

A questa lettura del principio di rotazione, che finisce per avere un effetto escludente per il gestore uscente, se ne contrappone un'altra che vi scorge invece un criterio solamente relativo, comunque cedevole rispetto al principio della massima partecipazione. In questa seconda chiave, il principio di rotazione sarebbe posto a tutela dei soggetti pretermessi piuttosto che degli operatori economici invitati alla procedura negoziata.

Tra queste due letture antitetiche si collocano varianti dell'una e dell'altra, ossia soluzioni mediane che, rifuggendo da rigidi automatismi quanto alla posizione del gestore uscente, provano a cercare la soluzione del problema sul piano della motivazione.

Ad una tesi tendenzialmente escludente che impone all'Amministrazione di motivare le ragioni per le quale ritenga di estendere l'invito anche al gestore uscente; se ne contrappone un'altra che, muovendo da una regola opposta di inclusione, impone, invece, di motivare la scelta di non interpellare anche il vecchio affidatario.

Tutela della
concorrenza

A fronte di tale quadro, è stato rilevato (C.G.A.R.S., sent. 12 aprile 2017, n. 188) come la principale ragione invocata a sostegno delle declinazioni più morbide del principio di rotazione è quella che riguarda proprio la tutela della concorrenza. Si afferma

infatti che far derivare dal criterio della rotazione una regola di non candidabilità per il gestore uscente entrerebbe in rotta di collisione con i principi del Trattato.

Il ragionamento, all'apparenza suggestivo, è tuttavia controvertibile tutte le volte in cui il vecchio gestore abbia (già) beneficiato di una deroga anticoncorrenziale, aggiudicandosi un appalto al di fuori di una procedura di gara, e pretenda di continuare a sfruttare quella medesima deroga candidandosi ed aggiudicandosi anche il nuovo appalto, sempre senza gara. Quando, invece, è ragionevole che il principio di rotazione imponga che la prima deroga, al meccanismo della gara e al pieno espandersi della concorrenza, sia bilanciata da una regola di non immediata (ri)candidabilità.

Una simile declinazione è la sola in grado di dare senso e sostanza (e non solo apparenza) al principio di rotazione e può, oltre tutto, avere un effetto dissuasivo nei confronti delle non infrequenti pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo.

6.3.3 Possibile deroga in caso di mercati con numero limitato di operatori

La giurisprudenza ha affinato alcuni elementi interpretativi che possono aiutare le Amministrazioni a individuare i casi nei quali sia possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione.

In tale quadro è stato fatto rilevare come (Tar Toscana, Sez. II, sent. 12 giugno 2017, n. 816) le criticità contestuali dei mercati possano costituire valido elemento per non dar corso al principio.

Qualora infatti la stazione appaltante proceda a un'indagine di mercato e acquisisca un numero di manifestazioni di interesse largamente inferiore al numero massimo ammesso, tra le quali vi sia quella dell'operatore economico precedentemente affidatario, la stessa può invitarlo alla procedura selettiva.

In tali situazioni, infatti, risulta evidente come il principio di rotazione sia servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e debba quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest'ultimo (es. se all'avviso esplorativo hanno fornito riscontro due operatori di cui uno era il gestore uscente, l'esclusione di quest'ultimo limiterebbe e non promuoverebbe la concorrenza nel mercato).

FAQ

Qualora un operatore economico, precedentemente affidatario del servizio, del lavoro o della fornitura posto in affidamento in una nuova procedura selettiva dall'Amministrazione, secondo i percorsi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e c), risponde ad un avviso pubblico di indagine di mercato con propria manifestazione d'interesse, l'Amministrazione stessa può invitarlo o deve escluderlo dalla procedura in forza dell'applicazione del principio di rotazione?

Risposta

Se l'operatore economico precedentemente affidatario presenta manifestazione d'interesse per essere invitato, può farlo: spetterà all'Amministrazione valutare se non invitarlo alla gara (applicando il principio di rotazione) o se invece invitarlo alla procedura (motivando la scelta eccezionale secondo quanto evidenziato dalle Linee-guida Anac n. 4/2016 e da parte della giurisprudenza).

Dalle posizioni della giurisprudenza amministrativa risulta evidente come le stazioni appaltanti devono applicare il principio di rotazione avendo cura di vari elementi:

- a) e particolari condizioni di mercato in un determinato settore; in alcuni settori sussistono regimi oligopolistici, che determinano di fatto la necessità di reinvitare il gestore uscente per evitare una restrizione della concorrenza (come ha evidenziato il Tar Toscana);
- b) l'utilizzo dell'avviso pubblico per sollecitare le manifestazioni di interesse e l'utilizzo, per l'individuazione del numero minimo di operatori da invitare alla gara, di un criterio neutro come il sorteggio pubblico; tale situazione comporta il "rischio di chance" anche per l'operatore uscente (aspetto riconducibile alle indicazioni fornite dal CGA Sicilia);
- c) la particolarità del servizio o lavoro o fornitura, richiedente un elevato livello qualitativo della prestazioni non facilmente reperibile sul mercato; tale aspetto è stato preso in considerazione dall'Anac nelle linee-guida n. 4/2016 proprio nella parte in cui si ammette, in via eccezionale, il reinvitto dell'affidatario uscente a condizione che sia dimostrato che ha reso in maniera ineccepibile le prestazioni e che la sua proposta è ancora la più competitiva sul mercato.

APPENDICE

1. Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto, ambito applicativo, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie, in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle linee-guida applicative della stessa disposizione adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di regolazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a omogeneizzare i comportamenti degli operatori dell'Amministrazione impegnati in attività di acquisizione di beni, servizi e lavori, nonché a garantire la massima coerenza con il quadro normativo di riferimento e con le misure di prevenzione della corruzione adottate dall'Amministrazione stessa.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "affidamento diretto", la procedura semplificata di affidamento ad un operatore economico, regolata dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

b) per "Anac", l'Autorità Nazionale Anticorruzione, quale soggetto operante con funzioni di regolazione, controllo e vigilanza in materia di appalti pubblici in base al D.Lgs. n. 50/2016;

c) per "appalti di servizi sociali", le tipologie di servizi socio-assistenziali e socio-educativi individuati nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016;

d) per "Amministrazione", il Comune di / la Provincia di / la Regione / l'Azienda Sanitaria Locale

e) per "Codice dei contratti pubblici", o "D.Lgs. n. 50/2016", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- f) per “indagine esplorativa del mercato”, la procedura finalizzata a rilevare nel mercato la presenza di operatori economici qualificati con i quali procedere ad affidamento diretto, mediante acquisizione di informazioni tali da consentire la valutazione della capacità degli operatori stessi di rispondere al fabbisogno dell’Amministrazione e l’analisi della congruità del valore delle prestazioni rispetto ai valori medi di mercato;
- g) per “indagine di mercato”, la procedura preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell’Amministrazione e di individuare gli operatori economici da invitare alle procedure selettive semplificate;
- h) per “linee-guida”, i provvedimenti di regolazione inerenti l’attuazione o l’applicazione di disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, adottate dall’Anac;
- i) per “motivi di esclusione”, le situazioni e le condizioni la cui non sussistenza determina la capacità degli operatori economici a contrattare con l’Amministrazione; la definizione di tali situazioni o condizioni può essere tradotta anche come possesso dei “requisiti di ordine generale”;
- l) per “procedura selettiva”, la procedura di consultazione o di confronto comparativo assimilabile a una gara, regolata dalle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- m) per “Responsabile unico del Procedimento” o “Rup”, il soggetto, individuato tra i dipendenti dell’Amministrazione, che segue la procedura di acquisizione nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, in base a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle linee-guida attuative della disposizione adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- n) per “strumenti di acquisto”, strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo; rientrano tra gli strumenti di acquisto:
- 1) gli ordini effettuati in attuazione delle convenzioni stipulate da Consip. s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale;
 - 2) nel mercato elettronico realizzato dai soggetti aggregatori o da altre centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo, come, a titolo esemplificativo, mediante ordine diretto di acquisto nell’ambito dello stesso mercato elettronico;
 - 3) strumenti analoghi messi a disposizione mediante piattaforme telematiche dai soggetti aggregatori che consentano l’acquisizione diretta senza negoziazione con l’operatore economico;
- o) per “strumenti di negoziazione”, strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo; rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
- 1) nel mercato elettronico realizzato da soggetti aggregatori o da altre centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale, a titolo esemplificativo, la richiesta di offerta coinvolgente più operatori dello stesso mercato elettronico o la trattativa diretta con un unico operatore economico;

2) i sistemi realizzati da soggetti aggregatori o da altre centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento di procedure con confronto competitivo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2

Principi e atti di regolazione

1. Le procedure gestite dall'Amministrazione per l'acquisizione di beni, servizi o lavori in base al presente regolamento sono effettuate nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli atti di regolazione adottati dall'Anac in forma di linee-guida.

2. In particolare, nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori di valori inferiori alle soglie comunitarie previste dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 poste in essere in base al presente regolamento, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 34 dello stesso Codice dei contratti:

a) a utilizzare le specifiche tecniche e prestazionali contenute nei decreti approvativi dei Criteri Ambientali Minimi nell'ambito dei capitolati speciali e degli altri documenti descrittivi delle specifiche tecniche prestazionali utilizzati nelle procedure stesse;

b) a utilizzare i criteri premianti contenuti nei decreti approvativi dei Criteri Ambientali Minimi nella definizione dei criteri di valutazione in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Le procedure gestite dall'Amministrazione per l'acquisizione di beni, servizi o lavori in base al presente regolamento sono inoltre effettuate nel rispetto delle regole tecniche e operative definite dai soggetti aggregatori gestori di mercati elettronici o di piattaforme telematiche utilizzate dalla stessa Amministrazione per acquisti o procedure di negoziazione.

4. I soggetti impegnati a qualsiasi titolo nella gestione delle procedure di affidamento in applicazione del presente regolamento non devono trovarsi in condizioni determinanti conflitto di interessi, nemmeno potenziale. Qualora tale situazione si determini, il soggetto interessato è tenuto a dichiarare la propria condizione e abbandonare le attività relative alla procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Art. 3

Programmazione delle acquisizioni di lavori, servizi e beni di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. L'Amministrazione programma l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione ai propri fabbisogni, rilevati in funzione della predisposizione dei documenti di programmazione strategica e del bilancio.

2. La rilevazione dei fabbisogni per forniture di beni e per servizi è effettuata annualmente, tenendo conto delle informazioni acquisite e elaborate mediante il controllo di gestione. In relazione alle esigenze comuni di tutte le articolazioni organizzative dell'Amministrazione, la rilevazione è effettuata in termini

complessivi e la stessa determina il valore unitario stimato del potenziale affidamento, al fine della verifica del dimensionamento dello stesso pari o superiore a 40.000 euro, Iva esclusa, comportante l'inserimento nel programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi.

3. Il valore unitario stimato comportante l'inserimento nella programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi è determinato considerando:

a) il valore del potenziale acquisto; per i servizi e per le forniture continuative il valore da considerarsi è quello annuale, rapportato alla durata ottimale individuata;

b) il valore delle possibili opzioni di rinnovo, nonché di quelle inerenti modifiche prevedibili (varianti), proroga e utilizzo del quinto d'obbligo che devono essere necessariamente esplicitate negli atti relativi alla procedura di affidamento.

Art. 4

Obblighi relativi al rispetto di specifici parametri e all'acquisizione di beni o servizi presso i soggetti aggregatori

1. L'Amministrazione effettua l'acquisizione dei lavori, delle forniture di beni e dei servizi nel rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge che stabiliscono il ricorso ai soggetti aggregatori sia in termini di approvvigionamento, senza specifico riferimento a strumenti o iniziative degli stessi, sia con riguardo all'utilizzo di specifici strumenti o iniziative dagli stessi gestiti.

2. L'Amministrazione è tenuta, in particolare, a rispettare gli obblighi di ricorso ai soggetti aggregatori previsti dalle seguenti disposizioni:

a) art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, con riferimento alle tipologie di servizi e forniture indicati, nonché alle tipologie di forniture e di servizi ulteriormente individuati mediante decreti attuativi della stessa disposizione;

b) art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014, con riferimento alle tipologie di servizi e forniture individuate dal D.P.C.M. attuativo 24 dicembre 2015, nonché alle tipologie di forniture e di servizi ulteriormente individuati mediante altri decreti attuativi della stessa disposizione;

c) art. 1, comma 512 della legge n. 208/2015, con riferimento ai beni e ai servizi informatici, nonché con riguardo al Piano triennale per l'informatica della pubblica Amministrazione elaborato dall'Agid in attuazione del comma 513 e alle iniziative di aggregazione promosse da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore regionale ai sensi del comma 514 della stessa disposizione.

3. A fronte degli obblighi previsti dai precedenti commi 1 e 2, nell'acquisizione di beni e servizi in modo autonomo pur a fronte dell'obbligo previsto l'Amministrazione è tenuta a porre in essere le procedure di autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo previste dai commi 510 e 516 dell'art. 1 della Legge n. 208/2016.

4. Qualora l'Amministrazione effettui l'acquisizione dei lavori, delle forniture di beni e dei servizi potendo non attenersi agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, è comunque tenuta, in caso di convenzioni stipulate ai sensi

dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 da parte di Consip s.p.a. o del soggetto aggregatore regionale che risultino attive, a sviluppare la propria autonoma procedura di acquisto facendo riferimento ai parametri di qualità e prezzo delle stesse convenzioni, come individuati in base all'art. 1, comma 507 della Legge n. 208/2016 dal D.M. Economia e Finanze 21 giugno 2016.

Art. 5

**Obblighi di utilizzo del mercato elettronico o di piattaforme telematiche –
Obblighi di ricorso alle centrali di committenza
e ad altri moduli aggregativi**

1. L'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 è effettuata mediante strumenti elettronici, quali:

- a) il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip s.p.a., individuato sinteticamente come Mepa;
- b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, da altre pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza;
- c) la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento; a tal fine si considera come soggetto aggregatore di riferimento e come strumento elettronico di acquisto e di negoziazione la piattaforma telematica

2. L'acquisizione di beni o servizi in base a quanto previsto dal precedente comma 1 è effettuata:

- a) per importi superiori a 1.000 euro e inferiori a 40.000 euro, attraverso l'effettuazione di ordini diretti o l'espletamento di trattativa diretta sul mercato elettronico gestito da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di ordini diretti o procedure analoghe o assimilabili alla trattativa diretta a valere su strumenti elettronici di acquisto messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento;
- b) per importi superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie relative all'acquisizione di beni e servizi, comprese quelle relative ai servizi specificati nell'Allegato IX, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta o procedure analoghe di confronto competitivo, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti elettronici di negoziazione messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.

3. L'acquisizione di beni e servizi entro le fasce di valore indicate nel precedente comma 2:

- a) può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, quando risulti più economicamente vantaggioso dell'acquisizione mediante gli strumenti elettronici;

b) deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o ad altre iniziative dagli stessi soggetti attivate, in base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014, nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate.

4. L'Amministrazione può acquisire lavori di varia tipologia entro i 40.000 euro mediante ricorso agli strumenti telematici di acquisto, nonché lavori di varia tipologia nella fascia di valore tra i 40.000 e i 150.000 euro e lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip S.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.

5. Qualora l'Amministrazione rilevi:

a) che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili mediante le procedure gestibili con il mercato elettronico della pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a. o con altri mercati elettronici o con piattaforme telematiche messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, o mediante l'adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in quanto:

a.1.) radicalmente difformi rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;

a.2.) non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale;

procede:

a) per acquisizioni di valore inferiore ai 40.000 euro autonomamente, con affidamento diretto, in base a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;

b) per acquisizioni di valore compreso tra i 40.000 euro e le soglie comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi:

b.1.) mediante ricorso a centrali di committenza ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 6, per lo svolgimento della procedura semplificata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice;

[obbligatoriamente quando la stazione appaltante è un Comune non capoluogo]

b.2.) oppure con svolgimento di procedure, sia semplificate in base all'art. 36 sia ordinarie, nel rispetto del Codice.

[facoltà che può essere esercitata dalle stazioni appaltanti che non sono Comuni non capoluogo]

5. In relazione all'acquisto di beni e di servizi informatici l'Amministrazione si attiene comunque agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 512-516 della Legge n. 208/2015.

6. Qualora l'Amministrazione rilevi che non sono disponibili gli strumenti elettronici per l'acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria nella fascia di

valore prevista dall'art. 37, comma 2 del Codice, compresa tra 150.0000 euro e 1.0000.000 di euro procede mediante:

- a) ricorso a centrali di committenza ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 6;
- b) oppure, svolgimento di procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016, comprese le procedure semplificate previste dall'art. 36, comma 2 dello stesso Codice.

6. Per l'acquisizione di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dai commi precedenti, l'Amministrazione nella fascia di valore prevista dall'art. 37, comma 2 del Codice, compresa tra 150.0000 euro e 1.0000.000 di euro procede mediante:

- a) svolgimento in modo autonomo delle procedure semplificate previste dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
- b) svolgimento in modo autonomo di procedure ordinarie, in particolare quando il ricorso a tale procedure sia richiesto in relazione all'utilizzo del criterio del prezzo più basso o sia ritenuto opportuno per il valore significativo dell'appalto;
- c) ricorso a Centrali di committenza, quando richiesto da norme vigenti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti o di aggregazione o quando ritenuto opportuno per far fronte a procedure di particolare complessità.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili dall'Amministrazione in via transitoria sino alla definizione della qualificazione della stessa come stazione appaltante in base all'art. 38 del Codice.

Titolo II

Riferimenti soggettivi per le procedure

Art. 6

Dirigenti / Responsabili di Servizio dell'Amministrazione

1. Il Dirigente / Responsabile di Servizio è il soggetto che, in base all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 / 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. ... dello Statuto e dell'art. del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è responsabile dei processi di acquisizione di lavori, servizi e beni che necessitano alla stessa Amministrazione per far fronte ai propri fabbisogni.

2. Il Dirigente / Responsabile di Servizio, in forza di quanto previsto dal precedente comma 1 e dei poteri di esercizio della spesa, è il soggetto che esercita in via esclusiva i ruoli di:

- a) Punto ordinante nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori per mezzo del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione;
- b) Responsabile del Lancio delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori per mezzo della piattaforma elettronica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale.

3. In relazione alle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori il Dirigente / Responsabile di Servizio, in particolare:

- a) approva il progetto dell'appalto;
- b) adotta la determinazione a contrarre;
- c) adotta gli atti regolativi della gara, quali il bando, il disciplinare, il capitolato speciale;

d) adotta la determinazione di aggiudicazione e, nel caso degli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'atto unico previsto dall'art. 32, comma 2 dello stesso Codice;

e) svolge i compiti e le funzioni esplicitamente a lui riferiti dalle disposizioni del presente regolamento.

4. Il Dirigente / Responsabile di Servizio adotta la direttiva sui controlli e sulle verifiche negli appalti prevista dall'art. 31, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7

Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) assicura lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee-guida dell'Anac, al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori nelle fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. L'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento avviene in sede di adozione degli atti per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi.

3. Il Dirigente / Responsabile di Servizio adotta il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del procedimento:

a) in base a quanto previsto dal precedente comma 2 per le acquisizioni assoggettate alla programmazione;

b) per tutte le altre procedure non assoggettate a programmazione.

4. Con l'atto di nomina di cui al precedente comma 3, il Dirigente / Responsabile di Servizio assegna a sé oppure ai Responsabili di Unità Organizzativa o a altri dipendenti dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di qualificazione e di esperienza professionali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle linee-guida dell'Anac, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee-guida Anac svolge i compiti e le funzioni esplicitamente a lui riferiti dalle disposizioni del presente regolamento.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge, in particolare, i compiti seguenti:

a) acquisizione del codice identificativo gara (cig) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (cup);

b) effettuazione delle operazioni di acquisizione delle informazioni o di svolgimento di indagini esplorative di mercato finalizzate all'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

c) effettuazione delle operazioni di ammissione degli operatori economici alle procedure di confronto competitivo e alle gare;

d) adozione dei provvedimenti di ammissione e di esclusione degli operatori economici nelle procedure di confronto competitivo e nelle gare;

e) sorteggio ed effettuazione della procedura per la rilevazione delle offerte anormalmente basse, sia in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo sia

in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 f) effettuazione delle operazioni di verifica dell'anomalia dell'offerta, anche con eventuale ausilio di altri soggetti in base a quanto disposto dalle linee-guida dell'Anac;

g) verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento.

7. In ogni caso le competenze particolari del Responsabile Unico del Procedimento definite dal presente regolamento sono adeguate alle previsioni specifiche eventualmente definite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle linee-guida di attuazione dell'art. 31 e di altre disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016: qualora le disposizioni del presente regolamento siano incompatibili con le Linee-guida dell'Anac, devono essere disapplicate.

Art. 8

Combinazione delle attività dei Dirigenti / Responsabili di Servizio e del Responsabile Unico del Procedimento con altri ruoli richiesti dalle procedure di affidamento

1. Qualora le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, le linee-guida dell'Anac attuative dello stesso Codice o le regole specifiche del mercato elettronico o della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale prevedano altri ruoli specifici nello svolgimento delle procedure, essi possono essere ricoperti dal Dirigente / Responsabile di Servizio o dal Responsabile Unico del Procedimento solo qualora non ricorrano in tali casi:

- a) cause di incompatibilità specifiche;
- b) incompatibilità funzionali rispetto alla procedura;
- c) situazioni determinanti conflitto di interesse.

2. In relazione allo svolgimento delle procedure nel mercato elettronico o mediante piattaforme telematiche:

- a) il Dirigente / Responsabile di Servizio assume il ruolo di Punto Ordinante nel Mepa e di Responsabile del Lancio delle Procedure nella piattaforma messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale;
- b) altri dipendenti dell'Amministrazione possono ricoprire i ruoli di Punti Istruttori in Mepa e di Responsabili della configurazione della procedura nella piattaforma messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale.

Titolo III

Disciplina delle acquisizioni mediante affidamento diretto

Art. 9

Presupposti e motivazione degli acquisti mediante affidamento diretto - Avvio della procedura

1. L'Amministrazione può acquisire in modo autonomo lavori, beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto a un operato-

re economico in possesso di idonei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, in base a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il limite di valore di 40.000 euro costituisce presupposto legittimante per l'utilizzo dell'affidamento diretto.

3. L'Amministrazione può procedere ad affidamento diretto tramite determinazione a contrarre o con atto equivalente, inteso come atto unico, con cui formalizza la scelta dell'operatore economico.

4. L'atto di cui al precedente comma 3 contiene, in modo semplificato, i seguenti elementi:

a) l'oggetto dell'affidamento;

b) l'importo;

c) gli elementi che identificano l'operatore economico individuato come affidatario, quale esecutore di lavori, prestatore di servizi o fornitore di beni;

d) le ragioni della scelta dell'operatore economico affidatario, con riferimento particolare alle modalità di individuazione dello stesso attraverso acquisizione di informazioni o indagine esplorativa di mercato, estrazione da un elenco, richiesta di preventivi o mediante una procedura selettiva, qualora l'Amministrazione abbia optato per tale percorso;

e) il possesso, da parte dell'operatore economico affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale, quando richiesti;

f) le necessarie indicazioni relative alla spesa per l'affidamento e alla sua copertura nell'ambito del bilancio.

5. Quando ne ricorrano le condizioni in base alla normativa vigente, la determinazione a contrarre o l'atto equivalente di cui al precedente comma 3 esplicita nella motivazione l'assenza di condizioni determinanti l'obbligo di approvvigionamento presso i soggetti aggregatori di cui al precedente art.

4, commi 1 e 2 oppure l'effettuazione di un'autonoma procedura di acquisto sottoposta a autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo. In relazione agli acquisti di beni e servizi per i quali non sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. o dal soggetto aggregatore di riferimento, ma si determina l'obbligo di fare riferimento ai parametri qualità e prezzo delle convenzioni eventualmente attive, la motivazione della determinazione a contrarre esplicita la rilevazione dei parametri effettuata dall'Amministrazione.

6. In relazione all'acquisizione di beni e servizi, la determinazione a contrarre o l'atto equivalente di cui al precedente comma 3 contiene nel dispositivo anche l'approvazione del progetto, esplicitata con indicazione degli elementi essenziali dello stesso previsti dall'art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016. Il progetto è sintetizzato in una scheda illustrativa degli stessi elementi e il capitolato speciale può essere definito con un documento descrittivo delle specifiche tecniche o prestazionali e delle principali condizioni contrattuali.

Art. 10

**Modalità per l'individuazione dell'operatore economico
con il quale procedere all'affidamento diretto**

1. In relazione all'affidamento diretto, il Dirigente / Responsabile di Servizio o per esso il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore economico con il quale procedere con libertà di forme, senza obbligo di dover richiedere due o più preventivi.
2. L'individuazione dell'operatore economico può essere effettuata acquisendo informazioni dimostrative della sue esperienze e della sua abilità:
 - a) da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall'Amministrazione;
 - b) dal mercato elettronico della pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a., da altri mercati elettronici gestiti dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o da altri soggetti aggregatori presenti nell'ambito territoriale di riferimento o da centrali di committenza costituite da enti locali o da altre pubbliche amministrazioni, anche mediante consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili nei singoli mercati elettronici o nelle piattaforme telematiche;
 - c) da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare;
 - d) verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici.
3. La procedura seguita per l'individuazione dell'operatore economico da ricondurre all'affidamento diretto deve in ogni caso essere finalizzata a rilevare:
 - a) l'affidabilità dell'operatore stesso;
 - b) la congruità dei valori delle sue prestazioni in rapporto alla potenziale qualità delle stesse ed ai valori di mercato nel settore specifico.
4. L'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto può essere effettuata mediante un'indagine esplorativa del mercato:
 - a) con richiesta di preventivi a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse dell'Amministrazione per la relativa acquisizione;
 - b) con sollecitazione degli operatori economici a manifestare interesse, adeguatamente veicolata nei settori di mercato di interesse dell'Amministrazione per la relativa acquisizione, mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione;
 - c) con altre procedure che consentano l'acquisizione di elementi che consentano la verifica dell'esperienza, dell'affidabilità e dei valori di prezzo di più operatori economici.
5. L'acquisizione di informazioni di cui al precedente comma 2 e l'indagine esplorativa del mercato di cui al precedente comma 4 sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, gli operatori dello stesso, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Amministrazione.
6. L'acquisizione di informazioni di cui al precedente comma 2 e l'indagine esplorativa del mercato di cui al precedente comma 4 sono attività che non

ingenerano negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura e, pertanto, l'Amministrazione è tenuta ad evidenziare in ogni comunicazione relativa alle stesse tale condizione. L'indagine esplorativa di mercato non è una procedura di gara o selettiva semplificata, in quanto non comporta presentazione di offerte e pertanto non determina nel suo svolgimento l'applicazione dei criteri di valutazione delle offerte previsti dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Durante lo svolgimento delle acquisizioni di informazioni e delle indagini esplorative di mercato il Responsabile unico del procedimento deve mantenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

8. Le indagini esplorative di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dall'Amministrazione, con modalità che assicurino un confronto progressivamente più ampio in ragione della maggiore rilevanza dell'importo o della maggiore complessità del lavoro, bene o servizio da acquisire, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

9. Il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a effettuare l'indagine esplorativa del mercato avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

10. Le informazioni acquisite nell'indagine esplorativa del mercato sono elaborate dal Responsabile unico del procedimento al fine di:

- a) individuare un numero sufficiente di operatori economici con requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria tali da poter essere assoggettati a una procedura di valutazione, nella quale sono esaminati gli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo a ciascuno riferibili o da ciascuno eventualmente proposti;
- b) individuare tra i soggetti sub a) l'operatore economico per il quale gli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo siano i più congrui nel rapporto qualità-prezzo riferito all'esigenza dell'Amministrazione.

11. Il rapporto tra qualità e prezzo in base al quale viene individuato a seguito di indagine esplorativa del mercato l'operatore economico con il quale procedere mediante affidamento diretto all'acquisizione di lavori, beni o servizi è valutato in base ai seguenti parametri:

- a) a parità di prestazioni e di condizioni particolari di resa delle stesse, miglior valore economico rilevato o proposto;
- b) a parità di prestazioni, ma in presenza di differenti condizioni particolari di resa delle stesse, comprese eventuali prestazioni migliorative proposte dall'operatore economico, miglior valore economico rapportato al quadro prestazionale più ampio e articolato.

12. Il Responsabile unico del procedimento redige uno specifico verbale delle operazioni relative all'effettuazione dell'acquisizione di informazioni di cui al precedente comma 2 e dell'indagine esplorativa del mercato di cui al precedente

comma 4, nel quale evidenzia le ragioni che hanno determinato l'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere all'affidamento diretto. Tali elementi sono sinteticamente riportati anche nella motivazione della determinazione di affidamento.

13. Il Dirigente / Responsabile di Servizio, una volta individuato con le modalità stabilite nei precedenti commi l'operatore economico con il quale procedere all'affidamento diretto di lavori, di servizi o di forniture di beni richiede allo stesso specifico preventivo rispetto all'oggetto dell'acquisizione, assumendo a riferimento le informazioni sui parametri di qualità e prezzo rilevate nell'acquisizione di informazioni di cui al precedente comma 2 o nell'indagine esplorativa del mercato di cui al precedente comma 4.

14. Qualora l'affidamento sia disposto nei confronti del precedente affidatario della medesima tipologia di lavoro, servizio o fornitura di beni, la determinazione riporta adeguata motivazione specifica illustrativa delle ragioni che hanno consentito la deroga al principio di rotazione, tenendo conto di quanto stabilito dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11

Formazione di elenchi dai quali estrarre operatori economici con i quali procedere all'affidamento diretto

1. Il Responsabile unico del procedimento può individuare gli operatori economici ai quali affidare direttamente lavori, servizi o forniture di beni ricorrendo ad elenchi predisposti dall'Amministrazione come strumenti di pre-qualificazione generale, come definiti nei successivi commi.

2. L'Amministrazione può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché di esecutori di lavori pubblici con i quali procedere ad affidamento diretto in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Ogni elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell'Amministrazione.

4. Gli elenchi possono prevedere anche sistemi di valorizzazione delle capacità e dell'affidabilità degli operatori economici iscritti, attraverso l'attribuzione di un rating fondato su indicatori differenziati, principalmente relativi alle attività realizzate con buon esito per stazioni appaltanti nel corso del periodo di iscrizione all'elenco.

5. Il provvedimento approvativo dell'elenco ne stabilisce anche il periodo di validità, che comunque non può essere inferiore a dodici (12) mesi.

6. L'elenco è formato e aggiornato a cura del Dirigente / Responsabile di Servizio.

7. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento mediante un avviso da pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione "Bandi e contratti". L'avviso può

essere pubblicizzato anche con altre modalità, integrative della pubblicazione sul profilo di committente.

8. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'Amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

9. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000. Per facilitare la dichiarazione del possesso dei requisiti, l'Amministrazione formulari standard che allega all'avviso pubblico, ferma restando la possibilità per gli operatori economici di presentare il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) in base all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate nell'avviso pubblico relativo alla formazione dell'elenco.

10. L'iscrizione all'elenco degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

11. L'Amministrazione, mediante il Dirigente / Responsabile di Servizio, procede alla valutazione delle istanze di iscrizione ad ogni elenco nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

12. Ogni elenco è soggetto ad aggiornamento semestrale: a tal fine viene predisposto apposito avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, sul profilo del committente dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" nella sottosezione "Bandi e contratti", in correlazione con l'avviso originario.

13. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro sempre tramite posta elettronica certificata (PEC).

14. L'Amministrazione procede all'aggiornamento straordinario di ogni elenco su base annuale, al fine di effettuare la cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

15. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dall'Amministrazione nei seguenti casi:

a) qualora sia accertato che l'operatore economico ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa Amministrazione o che ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c)

del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle linee-guida attuative di tale disposizione adottate dall'Anac;

b) quando l'operatore economico si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;

c) quando ricorra, per l'operatore economico, l'applicazione delle cause escludenti derivanti dalla normativa antimafia;

d) qualora l'operatore economico, senza valida motivazione, non presenti offerta per tre procedure consecutive nell'arco del periodo di validità stabilito per l'elenco;

e) su richiesta scritta dell'operatore economico.

16. L'Amministrazione pubblica sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente" nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", ogni elenco, una volta costituito.

17. L'Amministrazione può utilizzare per l'individuazione degli operatori economici con i quali procedere ad affidamento diretto anche l'elenco presente nel mercato elettronico della pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a. o nella piattaforma elettronica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale.

18. L'Amministrazione può costituire elenchi semplificati di operatori economici, configurabili come liste selezionate (short list), nei quali l'ammissione è subordinata:

a) alla sottoposizione degli operatori economici a un sistema di rating, che evidenzi un elevato livello qualitativo delle loro prestazioni tale da garantire massima affidabilità in termini di effettuazione delle forniture, dei servizi o dei lavori;

b) oppure, all'adesione dell'operatore economico alle condizioni ritenute dall'Amministrazione indicatrici di affidabilità e qualità, anche in ordine ai valori economici delle prestazioni, tali da consentire la selezione dell'affidatario senza necessità di effettuare una selezione, a fronte della sostanziale equivalenza dei requisiti e delle condizioni di resa delle prestazioni degli operatori iscritti al particolare elenco.

19. Gli elenchi semplificati di cui al precedente comma 18 sono costituiti dall'Amministrazione:

a) come sezioni degli elenchi formati in base ai commi da 1 a 16 del presente articolo, al fine di consentire la formazione di liste selettive di operatori economici particolarmente qualificati;

b) come elenchi specifici, anche per tipologie di attività e su base temporale semestrale o annuale, al fine di ottimizzare i processi di acquisizione di beni, servizi e lavori di minore entità e di modico valore.

20. L'Amministrazione costituisce gli elenchi di cui al precedente comma 18, lett. b) mediante un avviso pubblico nel quale specifica le condizioni cui gli operatori economici interessati devono attenersi, quali:

a) gli standard prestazionali e di qualità richiesti per l'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori;

b) gli standard economici correlati (prezzi o valori unitari);

c) gli altri elementi ritenuti utili volti a garantire l'affidabilità degli stessi operatori economici.

Art. 12

Modalità di individuazione degli operatori economici con i quali procedere ad affidamento diretto mediante estrazione dagli elenchi

1. L'Amministrazione, qualora faccia ricorso agli elenchi di cui al precedente art. 11, procede all'individuazione dell'operatore economico cui affidare direttamente lavori, beni o servizi in base all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante:

a) sorteggio casuale, effettuato in modo tale da garantire la piena applicazione del principio di trasparenza nella scelta;

b) operazione selettiva automatizzata, qualora l'elenco sia gestito con specifico software;

c) estrazione dall'elenco determinata in base al riscontro di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, coerenti con l'oggetto e le caratteristiche del lavoro, della fornitura di beni o del servizio da affidare;

d) estrazione dall'elenco determinata in base al riscontro di requisiti di capacità tecnico-professionale dimostrativi dell'esperienza specifica maturata dall'operatore economico in appalti o concessioni analoghi con quelli aventi ad oggetto i lavori, le forniture di beni o i servizi da affidare;

e) selezione sulla base del possesso di uno specifico rating.

2. le operazioni di individuazione dell'operatore economico di cui al precedente comma 1 devono essere specificamente documentate dal Responsabile unico del procedimento in apposito verbale.

3. Qualora l'Amministrazione faccia ricorso all'elenco presente nel mercato elettronico della pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a. o nella piattaforma elettronica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, procede all'individuazione dell'operatore economico cui affidare direttamente lavori, beni o servizi in base all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando le specifiche funzionalità del sistema di gestione del mercato elettronico o della piattaforma telematica per l'estrazione selettiva di operatori economici.

4. Il Dirigente / Responsabile di Servizio, una volta individuato con le modalità stabilite nei precedenti commi l'operatore economico con il quale procedere all'affidamento diretto di lavori, di servizi o di forniture di beni richiede allo stesso specifico preventivo rispetto all'oggetto dell'acquisizione, assumendo a riferimento le informazioni sui parametri di qualità e prezzo rilevabili nel settore di mercato relativo all'acquisizione di interesse dell'Amministrazione.

Art. 13

Acquisizioni di valore inferiore a 1.000 euro

1. Il Dirigente / Responsabile di Servizio procede ad affidamento diretto, anche senza necessità di richiedere preventivi, per l'acquisizione di lavori, beni o servizi di valore inferiore a 1.000 euro, qualora:

- a) siano beni o servizi acquisibili nel mercato elettronico o con la piattaforma elettronica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale mediante l'utilizzo di strumenti di acquisto, individuabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. cccc) del D.Lgs. n. 50/2016 e del precedente art. 1, comma 4, lett. l) del presente regolamento;
- b) siano beni, servizi o lavori acquisibili al di fuori del mercato elettronico o della piattaforma elettronica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale per i quali l'individuazione dell'affidatario avviene attraverso il ricorso a elenchi semplificati di operatori economici;
- c) siano beni, servizi o lavori acquisibili facendo ricorso al Fondo cassa, secondo le modalità e i limiti previsti dagli articoli 45 e 47 del Regolamento di Contabilità dell'Amministrazione.
2. La determinazione relativa all'affidamento effettuato in base al precedente comma 1 dà conto in termini sintetici del rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 14

Gestione dell'affidamento diretto mediante procedure telematiche

[Regole e-procurement Mepa su Ordine diretto e su Trattativa diretta - Manuale Sintel su affidamento diretto]

1. Quando la procedura di affidamento diretto è gestita mediante le specifiche procedure messe a disposizione da Consip s.p.a. nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione o dal soggetto aggregatore regionale nella piattaforma telematica, il Dirigente / Responsabile di Servizio acquisisce gli elementi migliorativi delle prestazioni o del valore delle attività richieste all'operatore economico mediante lo stesso mercato elettronico o la medesima piattaforma telematica.
2. Una volta perfezionata la procedura di affidamento diretto nell'ambito del mercato elettronico o della piattaforma telematica di cui al precedente comma 1, il Dirigente / Responsabile di Servizio adotta la determinazione di affidamento secondo quanto stabilito dal presente regolamento, eventualmente motivando la deroga al principio di rotazione.

Titolo IV

Disciplina delle acquisizioni mediante procedure selettive semplificate

Art. 15

Presupposti e motivazione degli acquisti mediante procedure selettive semplificate – Avvio della procedura

1. L'Amministrazione avvia le procedure selettive semplificate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 con una determinazione a contrarre nella quale evidenzia che procederà:
- a) in modo autonomo, in quanto qualificata in base all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 per le rispettive fasce di valore previste dall'art. 36 dello stesso Codi-

ce dei contratti pubblici e in quanto operante mediante utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a. o della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale;

b) all'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo mediante apposita indagine di mercato da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal successivo art. 16 oppure mediante estrazione da appositi elenchi con le modalità stabilite dal successivo art. 17, specificando l'eventuale numero di soggetti che si intendono invitare al confronto competitivo e i relativi criteri che saranno utilizzati per individuare tali operatori rispetto a tutti quelli che hanno presentato manifestazione di interesse o che sono presenti negli elenchi;

c) all'invito degli operatori economici individuati ad un confronto competitivo con gara.

2. Il ricorso alla procedura selettiva semplificata per l'acquisizione di lavori, beni e servizi è motivato con riferimento alle esigenze e al fabbisogno ai quali si fa fronte con l'acquisizione, alle eventuali particolari condizioni di contesto che inducono all'utilizzo della procedura semplificata, nonché al rispetto dei principi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La determinazione a contrarre specifica inoltre:

a) le caratteristiche dell'acquisizione e i requisiti che deve possedere l'operatore economico affidatario;

b) le modalità specifiche di effettuazione dell'eventuale indagine esplorativa di mercato, mediante individuazione di quelle più idonee tra le soluzioni indicate nel successivo art. 16;

c) le necessarie indicazioni relative alla spesa e alla sua copertura nell'ambito del bilancio.

4. In relazione all'acquisizione di beni e servizi, la determinazione a contrarre di cui ai precedenti commi contiene nel dispositivo anche l'approvazione del progetto, esplicitata con indicazione degli elementi essenziali dello stesso previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. La determinazione a contrarre esplicita nella motivazione l'assenza di condizioni determinanti l'obbligo di approvvigionamento presso i soggetti aggregatori oppure l'effettuazione di un'autonoma procedura di acquisto sottoposta a autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo. In relazione agli acquisti di beni e servizi per i quali non sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore di riferimento, ma si determina l'obbligo di fare riferimento ai parametri qualità e prezzo delle convenzioni eventualmente attive, la motivazione della determinazione a contrarre esplicita la rilevazione dei parametri effettuata dall'Amministrazione.

Art. 16

Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura selettiva

1. A seguito dell'adozione della determinazione a contrarre di cui al precedente art. 15, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure

selettive semplificate previste dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento effettua un'indagine di mercato, nel rispetto di quanto stabilito dai successivi commi.

2. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Amministrazione.

3. L'indagine di mercato è una fase che non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura e, pertanto, l'Amministrazione è tenuta ad evidenziare in ogni comunicazione relativa alla stessa tale condizione. L'indagine di mercato non è una procedura di gara o selettiva semplificata, in quanto non comporta presentazione di offerte e pertanto non determina nel suo svolgimento l'applicazione dei criteri di valutazione delle offerte previsti dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile unico del procedimento deve mantenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

5. L'indagine di mercato è realizzata sollecitando gli operatori economici a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblicato per almeno quindici giorni sul profilo del committente dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti". Qualora sussistano ragioni di urgenza, debitamente motivate dall'Amministrazione, il periodo di pubblicazione può essere ridotto a cinque giorni.

6. Le indagini di mercato sono pubblicizzate con strumenti ulteriori secondo le modalità ritenute più convenienti dall'Amministrazione, con modalità che assicurino forme di pubblicizzazione più significative in ragione della maggiore rilevanza dell'importo o della maggiore complessità del lavoro, bene o servizio da acquisire, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. Tra gli strumenti ulteriori utilizzabili rientrano:

- a) la pubblicazione dell'avviso su siti di altre stazioni appaltanti o di centrali di committenza;
- b) la pubblicazione dell'avviso su siti specializzati nella diffusione di informazioni su appalti e concessioni;
- c) la comunicazione dell'avviso alle associazioni rappresentative degli operatori economici del settore interessato.

7. Il Responsabile unico del procedimento è tenuto a effettuare l'indagine di mercato avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

8. L'avviso pubblico che rende nota agli operatori economici l'indagine di mercato specifica:

a) se l'Amministrazione intende invitare tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione d'interesse per la procedura, oppure

b) se essa intende invitare un numero limitato di operatori economici, comunque nel rispetto del numero minimo previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure selettive semplificate, sulla base di specifica decisione sul numero di operatori da invitare definita nella determinazione a contrarre.

9. Qualora l'Amministrazione opti per l'invito al confronto competitivo di un numero limitato di operatori economici tra quelli che hanno presentato manifestazione d'interesse, in base al precedente comma 8, sub b), è tenuta a specificare nella determinazione a contrarre e nell'avviso pubblico che rende nota agli operatori economici l'indagine di mercato i criteri mediante i quali sarà effettuata la selezione dei soggetti da invitare, scegliendo tra le seguenti soluzioni:

a) sorteggio casuale, effettuato in modo tale da garantire la piena applicazione di principi di pubblicità e di trasparenza nella scelta; in tale ipotesi, l'Amministrazione rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

b) indicazione di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, superiori a quelli minimi richiesti per la partecipazione alla procedura e comunque coerenti con l'oggetto e le caratteristiche del lavoro, della fornitura di beni o del servizio da affidare;

c) indicazione di specifici requisiti di capacità tecnico-professionale dimostrativi dell'esperienza specifica maturata dall'operatore economico in appalti o concessioni analoghi con quelli aventi ad oggetto i lavori, le forniture di beni o i servizi da affidare.

10. Il Responsabile unico del procedimento redige uno specifico verbale delle operazioni relative all'effettuazione dell'indagine di mercato, nel quale evidenzia le ragioni che hanno determinato l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo nella procedura selettiva semplificata. Tali elementi sono sinteticamente riportati anche nella motivazione della determinazione di affidamento.

Art. 17

Formazione di elenchi dai quali estrarre operatori economici da invitare alle procedure selettive e procedure di individuazione

1. Il Responsabile unico del procedimento può individuare gli operatori economici da invitare al confronto competitivo nell'ambito delle procedure selettive semplificate per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di beni previste dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 ricorrendo ad elenchi

predisposti dall'Amministrazione come strumenti di pre-qualificazione generale, facendo riferimento alle modalità definite nel precedente art. 12.

2. L'Amministrazione può invitare al confronto competitivo:

a) tutti gli operatori economici iscritti all'elenco specifico cui si riferisce l'appalto o la concessione da affidare, oppure

b) un numero limitato di operatori economici iscritti all'elenco specifico cui si riferisce l'appalto o la concessione da affidare, comunque nel rispetto del numero minimo previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure selettive semplificate, specificandolo nella determinazione a contrarre.

3. Qualora l'Amministrazione opti per l'invito al confronto competitivo di un numero limitato di operatori economici tra quelli iscritti all'elenco, in base al precedente comma 2, sub b), è tenuta a specificare nell'avviso pubblico con il quale rende nota la formazione dell'elenco stesso e nella determinazione a contrarre di cui al precedente art. 15 i criteri mediante i quali sarà effettuata la selezione dei soggetti da invitare, scegliendo tra le seguenti soluzioni:

a) sorteggio casuale, effettuato in modo tale da garantire la piena applicazione di principi di pubblicità e di trasparenza nella scelta; in tale ipotesi, l'Amministrazione rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

b) operazione selettiva automatizzata, qualora l'elenco sia gestito con specifico software che garantisca il sorteggio casuale;

c) indicazione di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, superiori a quelli minimi richiesti per la partecipazione alla procedura e comunque coerenti con l'oggetto e le caratteristiche del lavoro, della fornitura di beni o del servizio da affidare;

d) indicazione di specifici requisiti di capacità tecnico-professionale dimostrativi dell'esperienza specifica maturata dall'operatore economico in appalti o concessioni analoghi con quelli aventi ad oggetto i lavori, le forniture di beni o i servizi da affidare;

e) selezione sulla base del possesso di uno specifico rating.

4. Qualora l'Amministrazione faccia ricorso all'elenco presente nel mercato elettronico della pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a. o nella piattaforma elettronica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, procede all'individuazione dell'operatore economico cui affidare direttamente lavori, beni o servizi in base all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando le specifiche funzionalità del sistema di gestione del mercato elettronico o della piattaforma telematica per l'estrazione selettiva di operatori economici.

5. Il Responsabile unico del procedimento redige uno specifico verbale delle operazioni relative all'effettuazione dell'estrazione degli operatori economici dall'elenco, nel quale evidenzia le ragioni che hanno determinato l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo nella procedura

selettiva semplificata. Tali elementi sono sinteticamente riportati anche nella motivazione della determinazione di affidamento.

Art. 18

Procedura selettiva per l'acquisizione di beni e servizi con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, nonché di lavori con invito rivolto almeno dieci operatori economici

1. L'Amministrazione, mediante lettera di invito predisposta e sottoscritta dal Dirigente / Responsabile di Servizio, invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente quando possibile, a presentare offerta mediante le specifiche modalità previste dal mercato elettronico della pubblica Amministrazione o dalla piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, oppure, quando non sia possibile ricorrere agli strumenti telematici di negoziazione e per la sola ipotesi prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di lavori, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'invito è inviato a almeno cinque operatori economici in relazione all'acquisizione di beni o servizi e ad almeno dieci operatori economici in relazione all'acquisizione di lavori sino alla soglia di 150.000 euro. Qualora il numero degli stessi nel mercato di riferimento risulti inferiore, tale circostanza deve essere adeguatamente motivata nella determinazione di affidamento.

3. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) la richiesta delle garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

4. Qualora gli elementi di cui al precedente comma 2 non possano essere gestiti mediante le funzionalità del mercato elettronico della pubblica Amministrazione o della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore

regionale, l'Amministrazione predispone, per quanto di competenza del Responsabile unico del procedimento e del Dirigente / Responsabile di Servizio, un disciplinare di gara integrativo e un capitolato speciale adeguato.

5. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Responsabile unico del procedimento per la fase di ammissione che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Gli eventuali strumenti di reportistica disponibili mediante le funzionalità del mercato elettronico della pubblica amministrazione o della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, sono utilizzati in funzione integrativa del verbale di gara, che deve essere predisposto come documento informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

6. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall'Amministrazione, a cura del Responsabile unico del procedimento, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, come specificate dal successivo art. 39 del presente regolamento. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

7. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato dell'Amministrazione, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Art. 19

Procedura selettiva per l'acquisizione di lavori con invito rivolto ad almeno quindici operatori economici

1. L'Amministrazione effettua le procedure selettive semplificate per l'affidamento di lavori di valore compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro invitando almeno quindici operatori economici.

2. La procedura è svolta nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 18.

Art. 20

Rilevazione e verifica dell'anomalia dell'offerta – Verifica di congruità dell'offerta

1. L'Amministrazione è tenuta a rilevare nelle procedure selettive semplificate le offerte anormalmente basse e a sottoporle a verifica, secondo le modalità e la procedura previste dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione può utilizzare nelle procedure selettive semplificate per l'acquisizione di beni e servizi il criterio del minor prezzo a fronte della sussistenza delle condizioni che lo consentono previste dall'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tal caso deve esplicitare nella lettera di invito:

- a) se intende utilizzare il sistema dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, in base alla facoltà e alle condizioni specificate nell'art. 97, comma 8 del Codice dei contratti pubblici;
- b) in caso abbia esercitato la facoltà sub a), che qualora pervengano meno di dieci offerte, svilupperà la procedura ordinaria di verifica dell'anomalia.
3. Qualora l'Amministrazione abbia utilizzato nella procedura selettiva il criterio del minor prezzo, il Responsabile Unico del Procedimento o il responsabile del seggio di gara procede al sorteggio pubblico di una delle metodologie previste dall'art. 97, comma 2 dello stesso Codice dei contratti pubblici e procede all'applicazione della medesima alle offerte presentate.
4. L'Amministrazione è tenuta a esplicitare nella lettera di invito che in caso di presentazione di meno di cinque offerte, le metodologie di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 non possono essere utilizzate. In tal caso nella lettera di invito essa:
- a) specifica che effettuerà comunque una verifica di congruità delle offerte in base a quanto previsto dall'art. 97, comma 6 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
- b) indica un parametro per l'individuazione delle offerte non congrue, quale ad esempio un limite di ribasso, oppure precisa che procederà alla rilevazione delle eventuali offerte non congrue analizzando quelle che si discostano notevolmente dalla media dei ribassi delle offerte presentate o che presentano un ribasso comunque molto significativo o che evidenziano rilevanti anomalie negli elementi che l'operatore economico deve dichiarare obbligatoriamente in base all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (oneri della sicurezza Amministrazione e costo della manodopera).

Art. 21

Gestione delle procedure selettive semplificate mediante procedure telematiche – elementi particolari

1. Nell'utilizzo del mercato elettronico della pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a. e della piattaforma telematica messa a disposizione da soggetto aggregatore regionale l'Amministrazione effettua le procedure selettive semplificate previste dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando le funzionalità messe a disposizione dai sistemi per:
- a) l'individuazione degli operatori da invitare, quando non autonomamente effettuata al di fuori delle piattaforme;
- b) la gestione della procedura di confronto competitivo;
- c) la rilevazione e la verifica delle offerte anormalmente basse;
- d) l'aggiudicazione e la formalizzazione del rapporto contrattuale.
2. In ogni caso, le procedure selettive semplificate devono essere avviate con la determinazione a contrarre e concluse con la determinazione di affidamento.
3. Tutti gli atti formalizzati esternamente ai sistemi di gestione del mercato elettronico e alla piattaforma elettronica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale devono essere prodotti come documenti informatici e

inseriti in un fascicolo informatico da aggregare a quello relativo agli atti di gestione della procedura telematica.

Art. 22

Utilizzo delle procedure selettive semplificate in caso di obbligo di ricorso alle centrali di committenza o a altri modelli aggregativi

1. Qualora l'Amministrazione sia tenuta in base all'art. 37, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 a fare ricorso a una centrale di committenza, fornisce specifiche indicazioni alla stessa in ordine alle procedure di affidamento da svilupparsi per suo conto.
2. Nel caso previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione predispone i documenti fondamentali relativi alla procedura selettiva semplificata e si rapporta, anche mediante confronto preliminare, alla centrale di committenza per l'ottimale svolgimento della gara.

Titolo V

Disposizioni relative all'utilizzo di procedure ordinarie per acquisizioni di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie

Art. 23

Ricorso alle procedure ordinarie per l'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. L'Amministrazione può ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale possibile o qualora la complessità dell'acquisizione richieda l'effettuazione di una procedura che determini il massimo coinvolgimento possibile degli operatori economici presenti sul mercato in grado di rendere le prestazioni relative alla stessa con adeguato livello qualitativo.

[Linee-guida Anac n. 4/2016 - Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»]

2. Quando l'Amministrazione rilevi che per un appalto o una concessione di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 vi sia un interesse particolare nel mercato di riferimento o addirittura un interesse transfrontaliero certo in ragione del luogo dell'esecuzione, dell'importanza economica e della tecnicità dell'intervento, nonché delle caratteristiche delle attività nell'ambito del settore in questione, verifica il ricorso alle procedure ordinarie come strumento di maggior garanzia o, comunque, adotta le procedure di gara più adeguate e utilizza i mezzi di pubblicità più idonei per garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato agli operatori economici.
3. In ogni caso l'Amministrazione è tenuta ad utilizzare le procedure ordinarie per l'acquisizione:

- a) per l'acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e costruttivi di valore superiore a 1.000.000 di euro;
- b) per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore superiore alle soglie comunitarie;
- c) quando questo sia previsto da specifiche disposizioni di legge, statale o regionale, nonché da previsioni comunitarie.

Art. 24

Elementi essenziali per l'effettuazione di acquisizioni di lavori, servizi o forniture con procedure ordinarie

1. L'Amministrazione effettua le procedure ordinarie per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie con le modalità di pubblicizzazione e con i termini ridotti per la presentazione delle offerte e o delle istanze di partecipazione previsti dall'art. 36, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nella gestione delle procedure ordinarie per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie l'Amministrazione utilizza di norma il criterio del minor prezzo solo quando sussistano le condizioni previste dall'art. 97, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'oggetto dell'appalto o della concessione non rientri tra quelli per i quali, in base al comma 3 della stessa disposizione, è obbligatorio l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Qualora l'Amministrazione effettui la procedura ordinaria per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie con il criterio del minor prezzo e opti per l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse in base a quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è tenuta ad esplicitarlo nel bando e nel disciplinare di gara, nonché a precisare che in caso di presentazione di un numero di offerte inferiore a dieci la verifica dell'anomalia sarà effettuata secondo la procedura regolata dai commi 4, 5 e 6 della stessa disposizione.
4. Qualora l'Amministrazione effettui la procedura ordinaria per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie e di lavori di valore inferiore a 1.000.000 di euro con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina la Commissione giudicatrice secondo le modalità stabilite dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, dalle Linee-guida dell'Anac e del presente regolamento.

Art. 25

Rilevazione e verifica dell'anomalia dell'offerta nelle procedure ordinarie - Verifica di congruità dell'offerta

1. L'Amministrazione è tenuta a rilevare nelle procedure ordinarie le offerte anormalmente basse e a sottoporle a verifica, secondo le modalità e la procedura previste dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione può utilizzare nelle procedure ordinarie per l'acquisizione di beni e servizi, nonché per l'acquisizione di lavori entro il valore di 2.000.000 il criterio del minor prezzo a fronte della sussistenza delle condizioni che lo consentono previste dall'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tal caso deve esplicitare nella lettera di invito:

a) se intende utilizzare il sistema dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, in base alla facoltà e alle condizioni specificate nell'art. 97, comma 8 del Codice dei contratti pubblici;

b) in caso abbia esercitato la facoltà sub a), che qualora pervengano meno di dieci offerte, svilupperà la procedura ordinaria di verifica dell'anomalia.

3. Qualora l'Amministrazione abbia utilizzato nella procedura selettiva il criterio del minor prezzo, il Responsabile Unico del Procedimento o il Responsabile del seggio di gara procede al sorteggio pubblico di una delle metodologie previste dall'art. 97, comma 2 dello stesso Codice dei contratti pubblici e procede all'applicazione della medesima alle offerte presentate.

4. L'Amministrazione è tenuta a esplicitare nella lettera di invito che in caso di presentazione di meno di cinque offerte, le metodologie di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 non possono essere utilizzate. In tal caso nel bando in caso di procedura aperta o nella lettera di invito in caso di procedura ristretta essa:

a) specifica che effettuerà comunque una verifica di congruità delle offerte in base a quanto previsto dall'art. 97, comma 6 dello stesso Codice dei contratti pubblici;

b) indica un parametro per l'individuazione delle offerte non congrue, quale ad esempio un limite di ribasso, oppure precisa che procederà alla rilevazione delle eventuali offerte non congrue analizzando quelle che si discostano notevolmente dalla media dei ribassi delle offerte presentate o che presentano un ribasso comunque molto significativo o che evidenziano rilevanti anomalie negli elementi che l'operatore economico deve dichiarare obbligatoriamente in base all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (oneri della sicurezza Amministrazione e costo della manodopera).

Titolo VI

Regime particolare di affidamento per gli appalti e le concessioni di servizi sociali

Art. 26

Disposizioni applicabili all'affidamento di appalti di servizi sociali e di altri appalti compresi nell'allegato IX

1. L'Amministrazione applica all'affidamento di servizi sociali e di altri servizi compresi nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 per valori inferiori alla specifica soglia comunitaria le disposizioni contenute negli artt. 142 e 143 dello stesso Codice, potendo avvalersi:

- a) delle opzioni relative al sistema di pubblicizzazione degli appalti previste dall'art. 142;
 - b) delle procedure riservate a determinati operatori economici previste dall'art. 143, alle condizioni e secondo i limiti previsti dalla stessa disposizione.
2. L'Amministrazione applica all'affidamento di servizi di ristorazione collettiva compresi nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 di valore inferiore alla specifica soglia comunitaria le disposizioni contenute nell'art. 34 e nell'art. 144 dello stesso Codice dei contratti pubblici, nonché, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel successivo art. 27 del presente regolamento.

Art. 27

Regime particolare applicabile alle procedure di affidamento di alcune categorie di servizi sociali

1. L'Amministrazione applica alle procedure di affidamento per l'acquisizione dei seguenti servizi, come individuati dall'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, il regime particolare definito dalle disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies dell'art. 142 dello stesso Codice dei contratti pubblici:
- a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
 - b) servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
2. L'affidamento dei servizi di cui al precedente comma 1, effettuato in base al presente regolamento per valori inferiori alla specifica soglia comunitaria, deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
3. Per i servizi di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione approva gli strumenti di programmazione previsti in base all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore in materia di servizi sociali.
4. Per conseguire gli obiettivi relativi all'aggregazione e alla qualificazione previsti dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione procede all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
5. L'Amministrazione sviluppa le procedure di affidamento dei servizi sociali di cui al comma 1 per valori inferiori alla specifica soglia comunitaria applicando per l'aggiudicazione
- a) le disposizioni di cui agli artt. 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Titolo VII
**Disposizioni comuni applicabili alle procedure selettive semplificate
e alle procedure ordinarie**

Art. 28

**Criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure
effettuate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**
**- Funzionamento della Commissione - Criteri per la nomina del seggio
di gara nelle procedure effettuate con il criterio del minor prezzo**

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni stabilite dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, dalle Linee-guida attuative dell'Anac e dal presente regolamento in relazione alla sua composizione.
2. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento di valore inferiore alle soglie comunitarie disciplinate dal presente regolamento è composta da esperti scelti tra dipendenti dell'Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente, che è individuato mediante sorteggio nell'Albo degli esperti formato e tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Il Responsabile Unico del Procedimento può essere nominato componente della commissione solo quando non abbia svolto attività relative alla definizione del progetto dell'appalto o della concessione e all'adozione dei documenti che disciplinano la procedura di gara. In ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento non può essere nominato componente della Commissione giudicatrice qualora abbia svolto attività, relative all'affidamento dell'appalto o della concessione, che possano in qualche modo condizionare la sua imparzialità di giudizio in sede di valutazione delle offerte.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di amministratore dell'Amministrazione o di Amministratore nei Comuni consorziati non possono essere nominati commissari.
6. La Commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente / Responsabile di Servizio, che deve acquisire dall'Autorità Nazionale Anticorruzione i nominativi da sorteggiare in ordine al Presidente, secondo le modalità stabilite dalle Linee-guida adottate dalla stessa Autorità. Sino alla completa attuazione e operatività dell'albo dei commissari di gara gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in base all'art. 78, il Dirigente / Responsabile di Servizio nomina nella Commissione giudicatrice un terzo componente interno e il presidente viene scelto tra i componenti della Commissione stessa.

7. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

8. Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 51 codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del Codice. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

9. I commissari sono selezionati, per quanto possibile, in relazione al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante, mediante sorteggio da un albo, strutturato per ambiti settoriali con riferimento ai fabbisogni dell'Amministrazione di beni, servizi e lavori, nel quale sono compresi dipendenti con adeguata competenza nei vari settori.

10. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate di soggetti con particolare esperienza in rapporto all'oggetto dell'appalto, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 oppure tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno 5 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali o almeno 10 anni in caso di affidamenti di particolare complessità, nonché con i requisiti previsti dalle linee-guida dell'Anac attuative dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla Legge n. 4/2013, con almeno 5 anni di attività in base all'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 o almeno 10 anni in caso di affidamenti di particolare complessità, nonché con i requisiti previsti dalle linee-guida dell'Anac attuative dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) professori universitari ordinari, i professori universitari associati, i ricercatori universitari o i soggetti con posizioni assimilate, con i requisiti previsti dalle linee-guida dell'Anac attuative dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

11. I soggetti di cui al precedente comma 10 sono individuati:

a) mediante specifico avviso, pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione per un periodo non inferiore a quindici giorni e recante i criteri per la selezione degli esperti;

b) mediante estrazione da un elenco, pubblicizzato sul sito Internet dell'Amministrazione per un periodo iniziale non inferiore a trenta giorni e mantenuto in evidenza per l'intero periodo di durata dell'elenco, nonché recante i criteri per la selezione degli esperti e le modalità per il periodico aggiornamento sulla base delle istanze successivamente pervenute.

12. Gli elenchi di cui al comma 11 sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale.

13. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
14. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
15. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
16. In caso di impedimento di uno o più componenti nominati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione nomina immediatamente il o i sostituti.
17. L'Amministrazione pubblica tempestivamente, comunque prima dell'inse-diamento della commissione e comunque immediatamente dopo la sostituzione di eventuali componenti in base al precedente comma 16, sul profilo del com-mittente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sub sezione "Bandi di gara e contratti" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.
18. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
19. La Commissione può svolgere anche le operazioni relative all'ammissione dei concorrenti alla gara e al controllo della relativa documentazione, quando tale attività non sia svolta da Responsabile Unico del Procedimento o da altro organismo appositamente nominato.
20. Nella valutazione dell'offerta tecnica la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti si dotano di strumenti di ausilio per i commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo e che non determinino interferenze nel processo di valutazione delle offerte.
21. Ai fini della prevenzione della corruzione la Commissione e i singoli com-missari segnalano immediatamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di in-fluenzare l'andamento della gara.
22. Qualora l'Amministrazione utilizzi per l'aggiudicazione della procedura selettiva il criterio del minor prezzo, il Dirigente / Responsabile di Servizio nomina un seggio di gara, del quale può far parte egli stesso, composto da un dirigente o un funzionario dell'Amministrazione con adeguata competenza in materia di procedure di gara, anche telematiche, e uno o due testimoni.
23. Nel provvedimento di nomina del seggio di gara è individuato anche il segretario, che però non assume il ruolo di componente del seggio stesso.
24. Il seggio di gara può svolgere le operazioni relative all'ammissione dei con-correnti alla procedura, qualora il titolare dello stesso sia anche responsabile unico del procedimento.

25. Il seggio di gara espleta le operazioni di valutazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti, mediante applicazione della metodologia individuata nel disciplinare di gara o nella lettera di invito, anche con l'ausilio delle soluzioni messe a disposizione dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione o dalla piattaforma telematica gestita dal soggetto aggregatore regionale.

Art. 29

Elementi di riferimento per le procedure selettive gestite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con il criterio del minor prezzo

1. L'Amministrazione deve sempre utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per le acquisizioni relative a:
 - a) servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
 - b) servizi ad alta intensità di manodopera, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto, come previsto dall'art. 50, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.
2. In relazione al precedente comma 1, lett. b), rientrano tra i servizi ad alta intensità di manodopera:
 - a) i servizi di pulizia;
 - b) i servizi di portierato o front office;
 - c) i servizi di guardiania;
 - d) i servizi di gestione di asili nido.
3. L'Amministrazione, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine l'Amministrazione stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
[Art. 95, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 - Linee-guida Anac n. 2/2016]
4. L'Amministrazione può utilizzare il criterio del minor prezzo:
 - a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria dell'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8;
 - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) per i servizi e le forniture di importo inferiore ai 40.000 euro;
 - d) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 4:
 - a) per servizi e forniture "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni

sono definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali;

b) per servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” devono intendersi quelli che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltate, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.

6. L'Amministrazione, quando intende procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, deve dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta. Nella motivazione, l'Amministrazione, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, deve dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato.

Art. 30

Obblighi relativi alla specificazione di alcuni elementi nelle offerte

1. L'Amministrazione specifica negli atti regolatori delle procedure selettive di affidamento (bando, disciplinare di gara o lettera di invito) disciplinate dal presente regolamento che:

a) nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) il mancato rispetto di tale obbligo comporta la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta e comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

2. L'obbligo di specificazione degli oneri della sicurezza aziendali e dei costi della manodopera di cui al precedente comma 1 è escluso per:

a) le procedure selettive che abbiano ad oggetto acquisizioni di forniture senza posa in opera o di servizi di natura intellettuale;

b) gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento prende in considerazione gli oneri della sicurezza aziendali indicati dall'operatore economico nell'offerta ai fini dell'eventuale verifica della congruità dell'offerta stessa.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto dei minimi salariali in base a quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31

Conclusione della procedura – Determinazione di affidamento

1. Una volta concluse le operazioni di gara relative alla valutazione delle offerte e adottate le decisioni derivanti dall'eventuale verifica delle offerte anormalmente basse, il seggio di gara o la commissione giudicatrice elaborano la graduatoria

di merito definitiva e formalizzano nel verbale della procedura selettiva la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione conclude ogni procedura di affidamento prevista dal presente regolamento con una determinazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La determinazione di aggiudicazione diviene efficace una volta che sono stati conclusi e attestati, con apposito verbale, i controlli relativi all'assenza di motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in capo al solo aggiudicatario.

Titolo VIII

Disciplina delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni per ragioni di somma urgenza

Art. 32

Disciplina delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni per ragioni di somma urgenza

1. In situazioni di somma urgenza, l'Amministrazione acquisisce lavori, servizi e forniture di beni nel rispetto delle particolari procedure stabilite dall'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'individuazione degli operatori economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture di beni può essere effettuata mediante ricorso agli elenchi costituiti in base all'art. 8, qualora il valore presumibile sia contenuto, e all'art. 15 del presente regolamento. Qualora il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno, può fare ricorso ad operatori economici individuati mediante precedenti indagini esplorative di mercato.

Art. 33

Riferimenti per l'acquisizione di beni e servizi per ragioni di somma urgenza

1. Per facilitare l'acquisizione di beni e servizi con le procedure di somma urgenza in base a quanto previsto dall'art. 163, commi 6 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione:

- a) individua elenchi prezzi derivanti da prezzari ufficiali di riferimento;
- b) definisce prezzari ufficiali di riferimento, mediante procedure di analisi dei prezzi nei vari settori di potenziale interesse, sviluppate con la collaborazione di amministrazioni pubbliche e istituti di ricerca.

Titolo IX

Applicazione del principio di rotazione alle procedure semplificate

Art. 34

Applicazione del principio di rotazione - disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nei successivi articoli 35, 36, 37 e 38 si applicano sino alla regolazione dell'applicazione del principio di rotazione da parte dell'Au-

torità Nazionale Anticorruzione mediante le linee-guida previste dall'art. 36, comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e sono disapplicate una volta divenute efficaci tali linee-guida.

2. Qualora le linee-guida dell'Anac prevedano una specifica regolamentazione delle modalità applicative del principio di rotazione da parte delle stazioni appaltanti, l'Amministrazione provvede alla revisione e all'eventuale adeguamento, se possibile, delle disposizioni contenute nei successivi artt. 35, 36, 37 e 38.

Art. 35

Principio di rotazione in relazione agli affidamenti diretti

1. Nell'individuare i soggetti con i quali procedere ad affidamento diretto di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

[Opzione 1]

2. L'Amministrazione applica il principio di rotazione all'operatore economico precedentemente affidatario dei lavori, delle forniture di beni o dei servizi oggetto di una nuova procedura di acquisizione, stabilendo per lo stesso l'impossibilità di risultare nuovamente affidatario per la medesima tipologia di fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di 3/6 mesi dal primo affidamento [opzione A] / dalla conclusione del primo affidamento [opzione B].

[Opzione 2]

2. L'Amministrazione applica il principio di rotazione all'operatore economico precedentemente affidatario dei lavori, delle forniture di beni o dei servizi oggetto di una nuova procedura di acquisizione, stabilendo per lo stesso l'impossibilità di risultare nuovamente affidatario per la medesima tipologia di fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori nella prima procedura successiva a quella in cui è risultato aggiudicatario.

3. L'Amministrazione applica il principio di rotazione sin dallo svolgimento dell'indagine esplorativa del mercato finalizzata a individuare l'operatore economico con il quale procedere all'affidamento diretto di un lavoro, di una fornitura di beni o di un servizio, non coinvolgendo nella stessa il precedente affidatario di lavori, forniture di beni o servizi analoghi a quelli oggetto della nuova acquisizione.

Art. 36

Disciplina delle possibili deroghe al principio di rotazione in relazione agli affidamenti diretti

1. Al fine di tutelare il perseguimento dell'interesse pubblico e di garantire efficacia ed economicità alle procedure di affidamento, l'Amministrazione può, in via eccezionale, derogare all'applicazione del principio di rotazione come prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e come definita dal precedente art. 35, invitando alle procedure selettive semplificate l'operatore economico precedentemente affidatario dei lavori, delle forniture di beni o dei servizi oggetto delle stesse.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, costituiscono presupposti o condizioni eccezionali che consentono la deroga all'applicazione del principio di rotazione:

a) le situazioni determinanti una riscontrabile effettiva assenza di alternative, quali:

a.1.) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quello a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

a.2.) lavori, le forniture o i servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica, nonché nella realizzazione di attività culturali non comparabili, ferma restando l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. b, punto 1 del D.Lgs. n. 50/2016 anche per affidamenti di valore superiore;

a.3.) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da comportare necessariamente l'affidamento all'operatore economico che sia in possesso del più elevato grado di specializzazione nel mercato settoriale di riferimento, al fine di evitare pregiudizi o di ridurre rischi di danno per l'Amministrazione;

a.4.) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità al fine di evitare pregiudizi o di ridurre rischi di danno per l'Amministrazione nell'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi;

b) le situazioni che evidenzino come il precedente affidatario possa eseguire lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi secondo un livello qualitativo almeno pari a quello realizzato nell'ultimo contratto affidato e con valori economici competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del procedimento, al fine di assicurare l'efficienza della gestione delle acquisizioni, può comunque affidare, in deroga al principio di rotazione:

a) più servizi o forniture di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 Euro;

b) più lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 Euro.

Art. 37

Principio di rotazione in relazione alle procedure selettive semplificate

1. Nell'individuare i soggetti da invitare alle procedure selettive semplificate per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'art.

36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

2. In caso di procedura selettiva alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato o per estrazione da elenchi appositamente predisposti dall'Amministrazione, il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l'impossibilità di partecipare a un'altra procedura selettiva per la medesima fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di 3 mesi dall'affidamento.

3. In relazione al precedente comma 2, gli operatori economici che risultino affidatari in base a procedure selettive semplificate, alle quali siano stati invitati con altri soggetti estratti da un elenco appositamente costituito dall'Amministrazione, sono inseriti in una sezione dell'elenco in calce allo stesso, a formazione progressiva. Qualora le procedure selettive semplificate portino all'esaurimento dell'elenco originariamente formato prima del termine previsto dal precedente comma 2, gli operatori economici iscritti alla sezione aggiunta possono essere nuovamente invitati in altre procedure selettive indette in base all'art. 36, comma 2, lett. b) e c).

Art. 38

Disciplina delle possibili deroghe al principio di rotazione in relazione alle procedure selettive semplificate

1. Al fine di tutelare il perseguimento dell'interesse pubblico e di garantire efficacia ed economicità alle procedure di affidamento, l'Amministrazione può, in via eccezionale, derogare all'applicazione del principio di rotazione come prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e come definita dal precedente art. 37, invitando alle procedure selettive semplificate l'operatore economico precedentemente affidatario dei lavori, delle forniture di beni o dei servizi oggetto delle stesse.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, costituiscono presupposti o condizioni eccezionali che consentono la deroga all'applicazione del principio di rotazione:

a) le situazioni determinanti una riscontrabile effettiva assenza di alternative, quali:

a.1.) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con un elevato grado di specializzazione, non rinvenibile in termini diffusi nel mercato settoriale di riferimento;

a.2.) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità al fine di evitare pregiudizi o di ridurre rischi di danno per l'Amministrazione nell'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi;

b) le situazioni che evidenzino come il precedente affidatario possa eseguire lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi secondo un livello qualitativo almeno pari a quello realizzato nell'ultimo contratto affidato e con valori

economici competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

3. Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti risulti talmente esiguo da determinare situazioni con un numero di operatori economici inferiore al numero minimo di soggetti invitabili alle procedure selettive in base all'art. 36 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 37, invitare alla procedura selettiva semplificata anche soggetti già risultati affidatari, sempre che siano trascorsi almeno 2 mesi dall'affidamento.

4. Qualora l'Amministrazione inviti a una procedura selettiva semplificata tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco appositamente costituito in base al precedente art. 15, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive procedure selettive semplificate gli operatori economici possono essere tutti nuovamente invitati.

Titolo X

Disposizioni per garantire la trasparenza delle procedure semplificate

Art. 39

Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e controllo degli stessi

1. L'Amministrazione richiede agli operatori economici che intendono concorrere alle procedure per l'affidamento di lavori, forniture di beni o servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie disciplinate dal presente regolamento specifiche dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative alla non sussistenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché al possesso delle attestazioni SOA, quando necessarie, al fine di poter rilevare in sede di ammissione alle stesse procedure la capacità a contrattare e i requisiti speciali necessari in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. Qualora l'Amministrazione utilizzi il mercato elettronico della pubblica Amministrazione o la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, può omettere la richiesta delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative alla non sussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di idoneità professionale quando questi siano stati richiesti dal soggetto gestore del mercato elettronico o della piattaforma telematica per l'iscrizione e l'abilitazione agli stessi. L'Amministrazione può omettere anche la richiesta delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché alle attestazioni SOA, qualora le stesse siano già state richieste dal soggetto gestore del mercato elettronico o della piattaforma telematica per l'iscrizione e l'abilitazione agli stessi.

3. Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e ai requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale, quando richiesti, sono rese dagli operatori economici:

a) mediante modelli semplificati predisposti dall'Amministrazione o mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), per gli affidamenti diretti effettuati in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), per gli affidamenti mediante procedure selettive semplificate in base all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per gli affidamenti mediante procedure ordinarie.

4. L'Amministrazione verifica, mediante il Responsabile unico del procedimento, l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, nonché dell'attestazione SOA, nei confronti dell'aggiudicatario/affidatario. Le verifiche possono essere estese anche ad altri operatori economici coinvolti nelle procedure selettive semplificate. La verifica è effettuata anche nei confronti dell'operatore economico che risulti affidatario mediante la procedura di affidamento diretto prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

5. In ogni caso, nel rispetto del principio di trasparenza e a fini di maggior garanzia del corretto svolgimento delle procedure disciplinate dal presente regolamento di affidamento, l'Amministrazione può effettuare controlli a campione sull'insussistenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, nonché dell'attestazione SOA degli operatori economici concorrenti nel corso della procedura selettiva semplificata, quando sia necessario in funzione della comprova dell'effettivo possesso dei requisiti stessi o della veridicità delle relative dichiarazioni sostitutive.

6. In relazione alla verifica del possesso dei requisiti, l'Amministrazione acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure selettive semplificate esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, secondo le modalità previste dall'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le funzionalità messe a disposizione nel mercato elettronico della pubblica Amministrazione, nonché nella piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale.

Art. 40

Obblighi di trasparenza relativi agli atti delle procedure semplificate

1. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria disciplinate dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal presente regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 dello stesso Codice dei contratti pubblici, sia con riferimento agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1 sia con riguardo alle modalità di pubblicizzazione estesa previste dal comma 2 della stessa disposizione.

2. Il Responsabile unico del procedimento adotta i provvedimenti relativi all'ammissione e all'eventuale esclusione di operatori economici partecipanti alla procedura selettiva all'esito della verifica della documentazione attestante

l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali eventualmente richiesti, pubblicandoli entro due giorni sul sito dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente, sub-sezione bandi e gare, nonché sui siti e sulle piattaforme previsti dal comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Entro lo stesso termine di due giorni previsto dal comma precedente, il Responsabile unico del procedimento avvisa i candidati e i concorrenti mediante posta elettronica certificata, di tali provvedimenti, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

4. Tutti gli atti pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.

5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati, in base a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 41

Applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità alle operazioni di gara nelle procedure semplificate

1. L'Amministrazione applica alle operazioni di gara delle procedure selettive semplificate per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie i principi di trasparenza e di pubblicità previsti dall'ordinamento comunitario e dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, gestendo le stesse in particolare con le seguenti modalità:
 - a) apertura in seduta pubblica delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la parte tecnico-qualitativa delle offerte e la parte economica delle offerte;
 - b) valutazione in seduta riservata della parte tecnico-qualitativa delle offerte;
 - c) svolgimento in seduta pubblica di operazioni eventualmente richieste con tale modalità dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal presente regolamento;
 - d) gestione con adeguate garanzie di sicurezza per i plichi contenenti le offerte dei concorrenti nelle procedure eventualmente effettuate con modalità tradizionali.
2. Qualora la procedura selettiva semplificata sia effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice non può stabilire criteri o sub-criteri o criteri motivazionali ulteriori rispetto a quelli definiti nella lettera di invito.
3. L'Amministrazione utilizza le funzionalità presenti nel mercato elettronico della pubblica Amministrazione, negli altri mercati elettronici e nella piattaforma elettronica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale per garantire le operazioni di gara da svolgersi in seduta pubblica, al fine di assicurare agli operatori economici idonea evidenza dello svolgimento delle stesse. Qualora le funzionalità degli strumenti telematici siano limitate, l'Amministrazione stabilisce negli atti regolativi della procedura selettiva semplificata che le sedute pubbliche saranno effettuate presso la propria sede, alla presenza dei rappresentanti degli operatori economici invitati o di loro delegati.

Art. 42

**Applicazione di misure di prevenzione della corruzione
alle procedure semplificate**

1. L'Amministrazione applica alle procedure semplificate previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 le misure di prevenzione della corruzione definite nel proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), tenendo conto delle linee-guida e delle indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac).
2. In relazione alle procedure semplificate previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può prevedere l'utilizzo di misure finalizzate a standardizzare i documenti di gara e a ottimizzare lo svolgimento delle procedure, anche mediante liste di verifica delle operazioni (check-list).

Titolo XI

**Disposizioni relative alla stipulazione e all'esecuzione del contratto
per le procedure semplificate**

Art. 43

**Termine dilatorio e stipulazione del contratto
per gli affidamenti derivanti da procedure semplificate**

1. Ai contratti conseguenti a procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e di selezione coinvolgente almeno cinque o dieci operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio, in forza della specifica deroga prevista dall'art. 32, comma 10, lett. b) dello stesso Codice dei contratti pubblici, sia quando effettuate con strumenti informatici di acquisto o di negoziazione, sia quando effettuate con modalità tradizionali.
2. Ai contratti conseguenti a procedure di selezione coinvolgenti almeno quindici operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 dello stesso Codice dei contratti pubblici.
3. I contratti conseguenti agli affidamenti effettuati mediante le procedure semplificate previste dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, effettuato mediante la piattaforma telematica con la quale si è proceduto all'affidamento o anche tramite posta elettronica certificata.
4. Qualora l'Amministrazione acquisisca lavori per valore superiore a 1.000.000 di euro o beni o servizi per valori superiori alle soglie comunitarie mediante procedure ordinarie, intese come procedure aperte o ristrette, i conseguenti contratti sono stipulati con atto pubblico notarile informatico, oppure, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Art. 44

Esecuzione del contratto, controlli, verifiche di conformità e collaudi

1. L'Amministrazione sviluppa l'attuazione dei contratti per lavori, forniture di beni e servizi affidati mediante le procedure semplificate previste dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto previsto dagli artt. da 101 a 111 e dell'art. 113-bis dello stesso Codice dei contratti pubblici.
2. Le attività oggetto dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi affidati mediante le procedure semplificate previste dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sono soggette alla verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel contratto non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel termine stabilito dal contratto.
3. La verifica di conformità può essere effettuata in seguito all'ultimazione della prestazione, entro il termine previsto dal contratto, ovvero, in relazione alla natura dei beni e dei servizi, nonché del loro valore, mediante controlli a campione in corso di esecuzione contrattuale.
4. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salvo diversa previsione contrattuale.
5. Qualora l'Amministrazione non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo all'emissione di un certificato di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. Tale attestazione deve essere emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.
6. La verifica di conformità è svolta dal direttore dell'esecuzione del contratto, il quale viene nominato dal Dirigente / Responsabile di Servizio:
 - a) con riferimento alle specifiche tecniche o prestazionali della fornitura, definite nella lettera di invito e nel contratto;
 - b) con riferimento ai profili qualitativi della fornitura o del servizio, definiti nella lettera di invito e nel contratto o dichiarati dal fornitore a fronte di apposita certificazione (di prodotto e/o di processo produttivo);
 - c) con riferimento agli utilizzi più comuni del bene nell'ambito dell'attività della Società o all'interazione delle prestazioni con altre attività della stessa;
 - d) con esperimento di utilizzi rilevanti e con sollecitazioni critiche del bene;
 - e) con rilevazione di ogni elemento conoscitivo utile a valutare il grado di soddisfazione relativo dei fruitori, interni e/o esterni, del servizio.
7. Il Responsabile unico del procedimento svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'Amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Titolo XII
Disposizioni finali

Art. 45

Riferimenti generali e adeguamento dinamico

1. Qualora le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 di cui il presente regolamento costituisce strumento attuativo e le relative linee-guida dell'Anac siano modificate, integrate, abrogate o sostituite, le norme del regolamento stesso che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi e di regolazione sono disapplicate e tempestivamente modificate.
2. Qualora le regole di e-procurement del Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.a. o le regole e i manuali operativi della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale siano modificati o integrati, le norme del presente regolamento che risultino contrastanti con il nuovo quadro di regolamentazione operativa degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica sono disapplicate e tempestivamente modificate.

Art. 46

Disposizioni transitorie e finali

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 6, in via transitoria sino alla piena operatività della Banca Dati nazionale degli operatori economici l'Amministrazione acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016, tenendo conto della differenziazione tra le procedure interamente gestite telematicamente e quelle gestite con modalità tradizionali.
2. In relazione a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, in via transitoria sino alla piena operatività della piattaforma interoperativa dell'Anac e all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 73, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per la pubblicità dei bandi di gara si applica quanto previsto dallo stesso art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Scheda di sintesi di un progetto per un'acquisizione di beni o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria

SCHEDA DI SINTESI DI UN PROGETTO PER UN'ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Comune di
 Provincia di
 Settore/Servizio

1. RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È INSERITA LA FORNITURA O IL SERVIZIO	
1.1. Configurazione del contesto rispetto al quale la stazione appaltante presuppone lo sviluppo dell'affidamento.	Analisi del contesto (es. situazione ricorrente o situazione straordinaria; acquisizione programmata o non programmabile, ecc.).
1.2. Identificazione (con focalizzazione) delle esigenze (specifiche) della stazione appaltante alle quali si vuol fornire risposta con l'affidamento.	Specificazione del fabbisogno e degli obiettivi che si raggiungono con l'acquisizione del servizio o della fornitura.
1.3. Assetto complessivo del servizio / della fornitura.	Specificazione dell'assetto dei servizi e/o della fornitura (es. se appalto misto, ecc.).
2. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81	
2.1. DUVRI semplificato ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.	Analisi dei rischi specifici e/o da interferenza (rif. Det. AVCP n. 3/2008): a) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; b) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; c) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; d) derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

	<p>Individuazione delle eventuali misure necessarie per eliminare o limitare i rischi. Specificazione dei costi della sicurezza determinati dalle misure individuate per rimuovere o limitare i rischi specifici o da interferenza.</p>
<p>2.2. Eventuale specificazione dell'esenzione dal DUVRI e dalla definizione dei costi della sicurezza in base al comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.</p>	<p>Specificazione della sussistenza delle condizioni per l'eventuale esenzione dal DUVRI in base all'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008.</p>
<p>3. CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL BENE O DEL SERVIZIO CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</p>	
<p>3.1. Valore complessivo dell'affidamento.</p>	<p>Specificazione del valore complessivo delle prestazioni / dei costi delle forniture oggetto dell'affidamento.</p>
<p>3.2. Costi della manodopera.</p>	<p>Specificazione dei costi della manodopera rapportati al valore complessivo delle prestazioni oggetto dell'affidamento.</p>
<p>3.3. Costi della sicurezza non assoggettati a ribasso.</p>	<p>Specificazione dei costi della sicurezza relativi a rischi specifici e/o da interferenza evidenziati dal DUVRI.</p> <p>Eventuale specificazione del costo pari a 0, in caso di assenza di rischi o di misure non determinanti costi.</p>
<p>3.4. Valore da indicare a base d'asta.</p>	<p>Specificazione del valore dell'affidamento assunto a base d'asta.</p>
<p>3.5. Valore relativo a eventuali opzioni.</p>	<p>Specificazione del valore relativo a eventuali opzioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) modifiche prevedibili ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (es. clausola di revisione prezzi); b) proroga ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; c) quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
<p>3.6. Valore relativo a eventuali rinnovi.</p>	<p>Specificazione del valore relativo all'eventuale previsione di rinnovo o di nuova aggiudicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rinnovo programmato ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; b) nuova aggiudicazione (solo per servizi) ex art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
<p>3.7. Valore stimato dell'affidamento.</p>	<p>Specificazione del valore determinato dalle sommatoria tra base d'asta (3.4.), eventuali opzioni (3.5.) e eventuali ipotesi di rinnovabilità (3.6.).</p>

4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL BENE O DEL SERVIZIO	
4.1. Spesa per attività correlate allo svolgimento della procedura.	Specificazione delle spese da sostenere in relazione allo sviluppo della procedura (es. incarichi componenti commissione giudicatrice).
4.2. Spesa per attività ausiliarie di committenza e per servizi di supporto al Rup.	Specificazione delle spese da sostenere in relazione a: a) attività ausiliarie alla committenza (es. consulenze relative a predisposizione bando di gara, servizi di supporto amministrativo-gestionale, ecc.); b) servizi di supporto al Rup; c) servizi legali.
4.3. Spesa per obblighi di pubblicità.	Specificazione delle spese da sostenere per gli obblighi di pubblicità (in caso di utilizzo di procedure ordinarie).
4.4. Spesa per oneri fiscali connessi (IVA).	Specificazione del valore dell'Iva presunto in relazione al valore posto a base d'asta.
4.5. Spesa per attività connesse all'esecuzione dell'affidamento.	Specificazione delle eventuali spese ipotizzabili in relazione all'esecuzione del contratto relative alle verifiche di conformità dell'esecuzione.
5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE	
5.1. Specifiche tecniche e prestazionali.	Explicitazione delle specifiche tecniche e prestazionali relative al servizio/alla fornitura oggetto dell'affidamento. Specificazione delle clausole relative ai Criteri ambientali minimi (art. 34, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016). Specificazione delle eventuali regole tecniche relative al servizio (es. per servizi gestione patrimoni e efficientamento energetico) o alla fornitura.
5.2. Requisiti minimi che le offerte devono garantire.	Specificazione degli standard minimi relativi alle prestazioni / alle forniture oggetto dell'affidamento.
5.3. Indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.	Specificazione delle possibili "modifiche prevedibili" in base all'art. 106, comma 1, lett. a) e e) del D.Lgs. n. 50/2016. Specificazione delle altre opzioni possibili in base all'art. 106 (es. proroga ex comma 11 o quinto d'obbligo ex comma 12).

<p>5.4. Aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa (art. 95, commi 14 e 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016).</p>	<p>Specificazione delle prestazioni (es. processi o sub-processi individuati nel capitolato speciale) / delle parti di fornitura (es. determinate componenti tecniche non pregiudizievoli per la complessiva resa della fornitura) che possono essere oggetto di variante migliorativa. Specificazione dei limiti entro i quali le varianti progettuali possono essere formulate.</p>
<p>5.5. Criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.</p>	<p>Specificazione del sistema criteriale per la valutazione delle offerte, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Specificazione dei criteri per la valutazione delle eventuali varianti progettuali (se ammesse).</p>
<p>5.6. Schema di contratto.</p>	<p>Specificazione degli elementi volti a regolare il futuro rapporto tra la stazione appaltante e l'affidatario.</p>

3. Modello di DUVRI semplificato per un'acquisizione di servizi o di forniture (con servizi) di valore inferiore alla soglia comunitaria

MODELLO DI DUVRI SEMPLIFICATO PER UN'ACQUISIZIONE DI SERVIZI O DI FORNITURE (CON SERVIZI) DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Comune di
Provincia di
Settore/Servizio

Prot. gen. n.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Individuazione dei rischi e delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze sui luoghi di lavoro nell'ambito dell'affidamento di servizi di / forniture di
(Art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro")

Nota specifica

Il presente DUVRI è redatto in relazione all'affidamento di servizi / forniture ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.

1. Tipologia dell'affidamento

Servizi Fornitura Misto

2. Descrizione sintetica dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto (specificare attività principali), nonché (specificare attività secondarie), da svilupparsi nell'ambito di (specificare luoghi di svolgimento dell'affidamento).

L'affidamento ha durata di giorni/mesi/anni con decorrenza dal

3. Dati identificativi del committente

Ente Comune / Provincia di

Sede Municipale Via /Piazza - Località

Responsabile del Procedimento Dott.

Medico Competente Dott.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ing.

Referente o persona delegata Dott.

4. Servizi / forniture oggetto dell'affidamento e modalità particolari di effettuazione delle prestazioni

Le attività sono riferite all'ordinativo emesso in data

<i>Rif.to capitolato</i>	<i>Attività</i>	<i>Descrizione prestazione e rilevazione attività rischiose</i>
<i>Nel corso del contratto il servizio / la fornitura può essere soggetto/a a varianti.</i>		

5. Luoghi di realizzazione dell'affidamento

Tutti / parte dei luoghi di realizzazione dell'affidamento sono nella giuridica disponibilità del committente (art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008), come di seguito specificato:

Edificio per attività istituzionali Via/ Piazza

Sala Convegni Via/ Piazza

Biblioteca Via/ Piazza

Edificio scolastico Via/ Piazza

6. Dati identificativi impresa appaltatrice

Ragione sociale:

Codice Fiscale/Partita IVA:

Numero Iscrizione CCIAA:

Sede legale:

Sede Operativa:

Datore di lavoro:
Direttore tecnico:
RSPP:
RSL:
Medico Competente:
Preposto in loco:

7. Individuazione e valutazione dei rischi (specifici e da interferenza)

Si considerano rischi specifici e interferenziali quelli:

- a) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- b) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- c) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- d) derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Sulla base di tali criteri si individuano i seguenti rischi:

ATTIVITÀ / PRESTAZIONE (DA CAPITOLATO)	DESCRIZIONE RISCHIO/TIPO DI RISCHIO

8. Misure idonee a eliminare o ridurre i rischi specifici o interferenziali

8.1 Misure generali

Provvedimenti di Prevenzione e Protezione

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono di natura organizzativa e gestionale.

Al fine di proteggere il personale comunale e/o altri utenti dai rischi evidenziati, qualora la tipologia dell'attività richieda un intervento, l'attività lavorativa verrà organizzata / sospesa durante l'intervento stesso.

Prescrizioni generali di coordinamento a riduzione dei rischi di interferenza

L'impresa interviene nei luoghi in disponibilità giuridica dell'amministrazione avendo preventivamente preso visione della planimetria degli stessi con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche, anche al fine di comunicare eventuali modifiche di configurazioni temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'impresa che fornisce il servizio è stata informata sui Responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è informato circa il recapito del referente dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza delle lavorazioni.

8.2 Misure specifiche

RISCHIO SPECIFICO O INTERFERENZIALE	MISURA DI SICUREZZA	QUANTITÀ

9. Costi della sicurezza relativi ai rischi specifici e da interferenza

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'affidamento in oggetto, nell'ambito del dovere di cooperazione e coordinamento del datore di lavoro committente, sono stati individuati i rischi da interferenza e valutati gli eventuali costi della sicurezza, secondo il quadro di seguito specificato:

MISURA DI SICUREZZA	APPREZZAMENTO	CALCOLO COSTO	COSTO EFFETTIVO

Il totale dei costi della sicurezza relativi all'affidamento è pari ad euro

(oppure)

Rispetto alle normali misure di prevenzione che l'impresa deve rispettare, non sono stati individuati costi aggiuntivi, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto, tali costi sono stati valutati pari a zero.

10. Validità e revisione del DUVRI

Il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) costituisce parte integrante del contratto di affidamento / di cottimo ed ha validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'affidamento potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Data, Per l'Amministrazione
Per l'operatore economico

In caso di RTI o Consorzio non costituito deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici

4. Check-list del percorso (sequenza) per l'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto

1. FASE PRELIMINARE			
Seq.	Attività	Check	Competenza
1	Nomina del Rup	<input type="checkbox"/>	Dirigente/Responsabile di Servizio
2	Verifica se bene/servizio rientra in tipologie assoggettate a obbligo approvvigionamento soggetti aggregatori (art. 9, comma 3 Legge n. 89/2014)	<input type="checkbox"/>	Rup
3	Verifica se bene/servizio rientra in tipologie assoggettate a obbligo acquisto presso Consip/soggetti aggreg. reg.le (art. 1, comma 7 Legge n. 135/2012)	<input type="checkbox"/>	Rup
4	Se bene/servizio informatico, obbligo approvvigionamento mediante soggetti aggregatori (art. 1, commi 512-513 Legge n. 208/2015)	<input type="checkbox"/>	Rup
5	Verifica esistenza convenzioni Consip/soggetto aggreg. reg.le attive per bene/servizio (per rilevare parametri qualità/prezzo da utilizzare in acquisto – art. 1, comma 449 Legge n. 296/2006)	<input type="checkbox"/>	Rup
6	Predisposizione progetto semplificato per acquisizione bene/servizio in rapporto al fabbisogno della stazione appaltante (art. 23, commi 14 e 15 D.Lgs. n. 50/2016)	<input type="checkbox"/>	Rup o Dirigente/Responsabile di Servizio o altri operatore dell'U.O. interessata all'acquisto
2. INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO			
Seq.	Attività	Check	Competenza
1	<input type="checkbox"/> Acquisizione di informazioni off-line finalizzata a rilevare elementi utili per l'individuazione dell'OE rispetto al fabbisogno mediante: <ul style="list-style-type: none"> a) verifica listini su siti internet b) verifica affidamenti similari effettuati da altre stazioni appaltanti c) verifica di informazioni relative a OE iscritti a un elenco o a un sistema di qualificazione, proprio o di altra stazione appaltante d) effettuazione di operazione di confronto tra schede illustrative sul Mepa 	<input type="checkbox"/>	Rup

	<p><i>oppure</i></p> <p><input type="checkbox"/> Effettuazione di indagine esplorativa del mercato mediante:</p> <p>a) richiesta di preventivi a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse della stazione appaltante per la relativa acquisizione;</p> <p>b) sollecitazione degli operatori economici a manifestare interesse, adeguatamente veicolata nei settori di mercato di interesse della stazione appaltante per la relativa acquisizione, mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione;</p> <p>c) altre procedure per l'acquisizione di elementi che consentano la verifica dell'esperienza, dell'affidabilità e dei valori di prezzo di più operatori economici.</p> <p>Nota bene: in caso di estrazione degli OE da un elenco o da un sistema di qualificazione, verifica del criterio seguito per l'estrazione (sorteggio o altro criterio – es. di tipo esperienziale).</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Rup</p> <p>Rup</p>
2	<p>Acquisizione degli elementi utili alla valutazione dell'affidabilità e della convenienza delle prestazioni degli OE.</p> <p>In caso di indagine esplorativa del mercato, acquisizione degli eventuali preventivi.</p> <p>In caso di acquisizione di informazioni da Internet o mediante il Mepa, acquisizione mediante download degli eventuali listini/documenti illustrativi o mediante screenshot delle schermate illustrative delle informazioni sugli OE.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Rup</p> <p>Rup</p> <p>Rup</p>
3	<p>Elaborazione dei risultati ottenuti mediante l'acquisizione di informazioni o l'indagine esplorativa del mercato.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Rup</p>
4	<p>Verbalizzazione delle operazioni relative all'individuazione dell'Operatore Economico, con sintetica esplicitazione delle modalità (es. estrazione dell'OE da elenco/sistema di qualificazione oppure richiesta di preventivi, ecc.) e delle ragioni della scelta.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Rup</p>
5	<p>In caso di deroga al principio di rotazione, specificazione delle motivazioni nel verbale di individuazione dell'OE.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Rup</p>

5. Modello per richiesta di preventivi (semplificato)

MODELLO PER RICHIESTA DI PREVENTIVI (semplificato)

Comune di
Provincia di
Settore / Servizio

Piazza / Via CAP..... Città

Tel.: Fax.:

e-mail:@.....

Prot. gen. n.

Data,

Alla Società / Ditta.....

Oggetto: Indagine esplorativa del mercato relativa al settore
- Invito a formulare preventivo di offerta per fornitura di bene / servizio di..... da acquisirsi mediante ricorso a procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale/Provinciale di intende acquisire una fornitura dei seguenti beni / servizi:

- a) (*specificare*);
b) (*specificare*).

L'acquisizione della fornitura è determinata in relazione ad esigenze temporanee e limitate / ad esigenze riferite a fattispecie di beni e/o servizi per i quali non è possibile /conveniente accedere alle convenzioni CONSIP o non è possibile / conveniente attivare procedura di gara.

L'Amministrazione intende pertanto procedere all'acquisto mediante ricorso a procedura negoziata con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 da parte di Settori / Servizi del Comune, mediante richiesta di preventivi, di almeno due/tre/cinque operatori economici, in relazione al valore del bene / servizio / ai presupposti di acquisizione sopra descritti.

Gli operatori economici consultati con questa procedura sono stati individuati sulla base di specifica acquisizione di informazioni / mediante ricorso all'elenco degli operatori economici predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee-guida Anac n. 4/2016 (approvato con determinazione n. del

La Società / Ditta è invitata a formulare specifico preventivo con la propria offerta, con riferimento ai seguenti elementi.

A.1. Prestazioni essenziali (v. anche schema convenzioni Consip) – soddisfano il fabbisogno di base della stazione appaltante:

- a) attività A:
- b) attività B:
- c) attività C:

A.2. Sviluppo delle attività (durata presumibile):

A.3. Finalità / obiettivi specifici perseguiti con l'acquisizione del bene/servizio:

A.4. Prestazioni ulteriori realizzabili dall'operatore economico nella resa del servizio e significative per valutare la completezza della prestazione / la qualità della prestazione:

[esempi]

d) Prestazione resa con una tempistica inferiore allo standard attuale di ore/giorni da richiesta/ ex aggiornamento.

e) Prestazione resa con aumento dell'attività potenziale entro un range 10%.

f) Prestazioni rese in prevalenza (60%) da personale con esperienza minima di due anni nello sviluppo dell'attività.

La resa delle prestazioni ulteriori sub d), e) f) costituisce miglioramento qualitativo delle attività richieste e si configura come elemento di valutazione maggiormente positiva della proposta dell'operatore economico.

A.5. Valore presumibile delle attività: €., di cui (stima) €. per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso.

A.6. Requisiti richiesti all'operatore economico in relazione alla possibile esecuzione delle prestazioni:

- a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) fatturato minimo annuo (comprensivo del fatturato specifico relativo al servizio/alla fornitura oggetto della richiesta di preventivo) almeno pari a euro nell'arco degli ultimi due anni (20XX-20XX);
- c) esecuzione di almeno un servizio analogo (per tipologia di prestazioni e valore) nell'arco degli ultimi due anni (20XX-20XX).

N.B. la richiesta del fatturato è finalizzata a favorire la partecipazione di operatori economici con solidità economico-finanziaria minima adeguata al valore dell'affidamento. Il valore indicato è stato definito dall'amministrazione / dalla stazione appaltante tenendo conto del principio di massima apertura alle micro, piccole e medie imprese (PMI).

In relazione agli elementi sopra specificati l'operatore economico interessato deve rendere le seguenti informazioni a fini di preventivo:

B.1. Disponibilità a realizzare le prestazioni essenziali specificate al punto A.1., nei termini di durata previsti dal punto A.2. e secondo le finalità stabilite dal punto A.3.:

- esecuzione delle prestazioni essenziali alle condizioni previste;
- esecuzione delle prestazioni essenziali con differenti condizioni dovute al contesto
(*specificare*)

B.2. Valore dei servizi in rapporto alle attività essenziali e alle prestazioni ulteriori proposto dall'operatore economico:

€. (Iva esclusa)

N.B. nel calcolo del valore l'operatore economico deve tener conto sia del rispetto dei minimi salariali previsti dal CCNL di settore e dalle tabelle approvate con d.m. Lavoro e politiche sociali sia della rilevanza dei propri oneri della sicurezza aziendale.

per:

- attività essenziali (attività A, attività B, attività C)

e comprensivo anche delle prestazioni per

- attività D
- attività E
- attività F

Attenzione! La proposta di preventivo presentata dall'operatore economico NON è impegnativa per l'Amministrazione / la stazione appaltante e non obbliga la stessa a un successivo affidamento.

C. Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità.

C.1. L'operatore economico, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per false dichiarazioni che non sussistono a proprio carico i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

C.2. L'operatore economico, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per false dichiarazioni che è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

- a) fatturato minimo annuo (comprensivo del fatturato specifico relativo al servizio/ alla fornitura oggetto della richiesta di preventivo) di euro nell'arco degli ultimi due anni (20XX-20XX);
- b) esecuzione di almeno un servizio analogo (per tipologia di prestazioni e valore) a favore di nel periodo

N.B. in relazione alle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto C il legale rappresentante dell'operatore economico deve allegare alla richiesta di preventivo una fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.

D. Tempistica e modalità di invio del preventivo: la proposta di preventivo deve essere inviata dall'operatore economico mediante posta elettronica certificata (pec) all'amministrazione / alla stazione appaltante:

- a) al seguente indirizzo: stazioneappaltante@pec.it;
- b) entro le ore del giorno

F. Sottoscrizione della proposta di preventivo: la proposta di preventivo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un soggetto dotato di analogo potere di rappresentanza.

La proposta di preventivo può essere sottoscritta con firma elettronica, intesa come firma autografa inserita nel testo (anche mediante scannerizzazione), o con firma digitale. In entrambi i casi, in relazione alla resa delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto C, è richiesta l'allegazione della fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Data Il Responsabile Unico del procedimento

6. Modello di verbale relativo all'individuazione di OE con cui procedere ad affidamento diretto

Comune di
Provincia di
Settore/Servizio

Prot. gen. n.

**VERBALE DI ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI/INDAGINE ESPLORATIVA
DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO CON POTENZIALITÀ ADEGUATE PER LA REALIZZAZIONE
DI FORNITURE DI / L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI,
CON IL QUALE PROCEDERE A AFFIDAMENTO DIRETTO
IN BASE ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.**

In data, presso il Settore/Servizio del Comune/della Provincia di, il dott., in qualità di Responsabile unico del procedimento per l'acquisizione della fornitura di / del servizio di relativamente all'acquisizione di informazioni/indagine esplorativa di mercato finalizzata all'individuazione di un operatore economico con potenzialità adeguate per la realizzazione di forniture di / l'esecuzione di servizi di, con il quale pervenire a affidamento diretto in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, procede all'esame degli elementi assunti nell'acquisizione di informazioni / nell'indagine esplorativa stessa.

[Ipotesi 1-Acquisizione di informazioni]

L'Amministrazione ha acquisito informazioni da siti internet o da listini ufficiali comunque resi disponibile su siti internet liberamente accessibili,

(oppure)

dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a., mediante effettuazione della procedura di confronto tra le schede pubblicate sul catalogo del bando per la categoria,

(oppure)

dalla piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, mediante consultazione del catalogo elettronico / mediante effettuazione di verifica delle informazioni disponibili per

(*oppure*)

da altre Amministrazioni che hanno recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare,

(*oppure*)

da sistemi di qualificazione gestiti da (Amministrazioni Pubbliche) o da (soggetti gestori di servizi pubblici),

assumendo elementi illustrativi dei requisiti di capacità e dei valori di prezzo delle prestazioni di n. operatori economici, quali, nello specifico:

- a) la ditta, con sede in
- b) la ditta, con sede in
- c) la ditta, con sede in

[Ipotesi 2 - Indagine esplorativa]

L'Amministrazione ha acquisito informazioni mediante indagine esplorativa del mercato effettuata con richiesta di preventivi a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse dell'Amministrazione per la relativa acquisizione.

(*oppure*)

con sollecitazione degli operatori economici a manifestare interesse, adeguatamente veicolata nei settori di mercato di interesse dell'Amministrazione per la relativa acquisizione, mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione, rispetto alla quale sono pervenute alcune proposte di preventivo.

(*oppure*)

con altra procedura, nello specifico (*dettagliare*), che ha permesso di rilevare elementi utili per la verifica dell'esperienza, dell'affidabilità e dei valori di prezzo di più operatori economici.

[Ipotesi 1-Acquisizione di informazioni]

Il Responsabile unico del procedimento rileva dall'analisi degli elementi acquisiti che tutti gli operatori economici individuati sono in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale adeguati in relazione alla fornitura di / al servizio di

[Ipotesi 2 - Indagine esplorativa]

Il Responsabile unico del procedimento rileva che dalle proposte di preventivo pervenute a seguito della procedura suddetta è stato possibile assumere elementi illustrativi dei requisiti di capacità e dei valori di prezzo delle prestazioni di n. operatori economici, quali, nello specifico:

- a) la ditta, con sede in
- b) la ditta, con sede in
- c) la ditta, con sede in

Il Responsabile del Servizio procede alla verifica delle informazioni indicate dagli operatori economici in merito ai requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionale, rilevando che tutti gli operatori economici individuati sono in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale adeguati in relazione alla fornitura di / al servizio di

[Ipotesi 1-Acquisizione di informazioni]

Il Responsabile unico del procedimento procede all'analisi degli elementi acquisiti in ordine alle prestazioni, agli standard delle stesse e ai valori di prezzo connessi, pervenendo alla formazione di un elenco con ordinazione progressiva in funzione dei maggiori requisiti, dimostrativi di maggiori potenzialità e degli standard di fornitura proposti, come di seguito specificato:

OPERATORE ECONOMICO	STANDARD DI FORNITURA - PARAMETRI QUALITATIVI	STANDARD DI FORNITURA - PARAMETRI ECONOMICI / DI PREZZO	CONGRUITÀ DEI VALORI ECONOMICI / DEI PREZZI RISPETTO ALLA MEDIA DI MERCATO
Impresa			
Impresa			
Impresa			

[Ipotesi 2 - Indagine esplorativa]

Il Responsabile unico del procedimento procede, in relazione agli operatori economici risultati in possesso di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione, alla verifica degli elementi dagli stessi indicati in ordine agli standard di fornitura, analizzando i parametri qualitativi ed economici / di prezzo proposti.

Il Responsabile unico del procedimento procede, quindi, in relazione agli operatori economici risultati in possesso di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione, alla formazione di un elenco con ordinazione progressiva in funzione dei maggiori requisiti, dimostrativi di maggiori potenzialità e degli standard di fornitura proposti, come di seguito specificato:

OPERATORE ECONOMICO	STANDARD DI FORNITURA - PARAMETRI QUALITATIVI	STANDARD DI FORNITURA - PARAMETRI ECONOMICI / DI PREZZO	CONGRUITÀ DEI VALORI ECONOMICI / DEI PREZZI RISPETTO ALLA MEDIA DI MERCATO
Impresa.....			
Impresa			
Impresa			

Il Responsabile unico del procedimento rileva che l'acquisizione di informazioni / l'indagine esplorativa del mercato ha permesso di verificare nel mercato di settore la presenza di n. operatori economici con adeguate capacità e potenzialità per far fronte a necessità di acquisizione di beni/servizi di, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile unico del procedimento rileva che:

- a) l'acquisizione di informazioni / l'indagine esplorativa del mercato ha consentito di individuare l'operatore economico come il soggetto in grado di proporre la fornitura di / il servizio di alle migliori condizioni economiche/di prezzo [oppure] alle migliori condizioni nel rapporto tra elementi qualitativi e elementi di valore/prezzo (rapporto qualità prezzo), in quanto
 (specificare le motivazioni, come ad es. il fatto che l'operatore economico rende una più ampia tipologia di prestazioni a valore comunque congruo, ecc.);
- b) è possibile procedere con tale operatore all'acquisizione della fornitura di / del servizio di mediante procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

[N.B. qualora l'operatore economico individuato sia il precedente affidatario e si intenda derogare all'applicazione del principio di rotazione, il verbale deve riportare la motivazione specifica rispetto a tale scelta eccezionale.]

Data,

Il Responsabile Unico del Procedimento

7. Modello di determinazione per affidamento diretto (atto unico semplificato)

N.B. il modello è definito per le acquisizioni di beni o servizi, ma può essere facilmente adattato anche alle acquisizioni di lavori di valore inferiore a 40.000 di euro.

Comune di
Provincia di
Settore/Servizio

Prot. n.

Reg. det. n.

Oggetto: affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di / del servizio di all'operatore economico, per il periodo, per un valore di €.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. del è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 20XX, con l'individuazione all'Intervento Codice n. delle risorse per (*specificare se per acquisizione beni o servizi, altro*) che ammontano a complessive €
- che con deliberazione di Giunta n. del, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG / Programma degli Obiettivi PRO/ Piano Annuale delle Attività del Settore/Servizio per l'anno e che con il medesimo atto il Direttore del Settore/Servizio/il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti;
- che il Settore/Servizio è preposto alla cura delle attività inerenti (*specificare l'ambito*) per le quali devono essere erogati spe-

cifici servizi riguardanti (specificare natura e caratteristiche del servizio che deve essere erogato);

- che in relazione alle attività istituzionali sviluppate dal Settore/Servizio si rende necessaria la realizzazione di un progetto/intervento/iniziativa per (specificare contenuti e riferibilità dell'intervento), in quanto (precisare motivi per cui l'intervento assume rilevanza rispetto all'attività dell'Amministrazione);

oppure

- che per la realizzazione del Programma delle attività del Settore/Servizio riportato nel PEG/PRO 20XX. relativo/e a è necessario realizzare un intervento /un'iniziativa/ un progetto (specificare);
- che gli interventi / le iniziative / i progetti relativi alle suddette attività/ai su-indicati programmi comportano l'acquisizione dei seguenti beni (specificare) alla quale risulta necessario procedere, dando inizio alle relative procedure di aggiudicazione così come previste dalle vigenti normative:

Tipologie di beni / servizi

(devono essere indicate le caratteristiche essenziali e le peculiarità dei beni o dei servizi che l'Amministrazione vuole acquisire, nonché devono essere esplicitate le ragioni per le quali si necessita di tale fornitura in relazione al programma da realizzare, alla situazione contingente, all'evoluzione del contesto in cui opera il Settore/Servizio);

- che l'acquisizione di tali beni/servizi è riferibile al periodo (specificare, evidenziando l'eventuale proiezione pluriennale dell'affidamento);
- che le caratteristiche operative e funzionali della fornitura di beni/di servizi di cui necessita l'Amministrazione sono riconducibili al seguente progetto di base:

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO	2. ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE	3. RISPOSTA A PARTICOLARI ESIGENZE DI UTENTI/UTILIZZATORI/FRUITORI	4. ASSETTO COMPLESSIVO DEL QUADRO DI FORNITURA DEI BENI / SERVIZI
5. STANDARD ESSENZIALI FORNITURA	6. QUADRO TEMPORALE	7. QUADRO ECONOMICO	8. QUADRO DELLE POSSIBILI VARIABILI (COMPRESSE LE OPZIONI)

- che le specifiche tecniche e prestazionali relative all'acquisizione dei suindicati beni / servizi includono le clausole richieste dai Criteri ambientali minimi (CAM) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 [*qualora la fornitura o il servizio o il lavoro rientrino tra quelli per i quali sono stati definiti i CAM*];
- che tali beni / servizi, in quanto ricondotti ad un sistema funzionale (complesso di servizi istituzionali, interazione con strutture ed altri servizi, ecc.), devono essere acquisiti con modalità tali da consentirne l'utilizzo in tempo reale dal momento della stipulazione del contratto;

Atteso:

- che con determinazione del Dirigente/Responsabile del Servizio Il sig. è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l'acquisizione di tale fornitura di / servizio di

Tenuto conto:

- che il valore complessivo dell'acquisizione di beni/servizi ammonta ad €, IVA esclusa, e risulta pertanto:
 - a) inferiore alla soglia stabilita dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, come attualizzata dal Regolamento della Commissione Ue n. in € 209.000 Iva esclusa (750.000 euro IVA esclusa per servizi compresi nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016);
 - b) inferiore alla soglia stabilita per l'affidamento diretto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il valore è stato calcolato tenendo conto dei costi della manodopera, in base a quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, che sono compresi nel valore complessivo e sono determinati in €.;
- che l'acquisizione dei suindicati beni/servizi non rientra nell'ambito del programma biennale 20XX-20XX per l'acquisizione di beni e servizi, in quanto di valore inferiore a 40.000 euro;
- che l'acquisizione rientra nelle tipologie di beni e servizi per i quali sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori regionali in base all'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, con riferimento alla tipologia di servizio / fornitura e che risulta pertanto esperibile una procedura mediante gli strumenti di negoziazione telematica;

[*oppure*]

- che l'acquisizione non rientra nelle tipologie di beni e servizi per i quali sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori regionali in base all'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, con riferimento alle tipologie di servizi e forniture indicati, nonché

alle tipologie di forniture e di servizi ulteriormente individuati mediante decreti attuativi della stessa disposizione;

- che l'acquisizione rientra, per soglia e tipologia di bene/servizio, tra quelle regolate dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014, con riferimento alle tipologie di servizi e forniture individuate dal D.P.C.M. attuativo 24 dicembre 2015, nonché alle tipologie di forniture e di servizi ulteriormente individuati mediante altri decreti attuativi della stessa disposizione, per la quale risulta pertanto necessario procedere ad approvvigionamento presso i soggetti aggregatori, mediante ricorso a (*specificare*);

[*oppure*]

- che l'acquisizione non rientra, per soglia e tipologia di bene/servizio, tra quelle regolate dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014, con riferimento alle tipologie di servizi e forniture individuate dal D.P.C.M. attuativo 24 dicembre 2015, nonché alle tipologie di forniture e di servizi ulteriormente individuati mediante altri decreti attuativi della stessa disposizione, per cui non è pertanto necessario procedere ad approvvigionamento presso i soggetti aggregatori;

[*eventuale, per beni e/o servizi informatici*]

- che l'acquisizione ha per oggetto beni/servizi informatici assoggettati all'obbligo stabilito dall'art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015, dovendo tener conto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione elaborato dall'Agid in attuazione del comma 513, con conseguente obbligo di fare ricorso alle iniziative di aggregazione promosse da Consip S.p.a. e/o dal soggetto aggregatore regionale ai sensi del comma 514 della stessa disposizione, anche mediante utilizzo del Mepa o della piattaforma telematica regionale;
- che, pertanto, in ragione della natura del bene/servizio informatico e dell'importo di valore inferiore alla soglia comunitaria, è necessario procedere all'acquisizione mediante ricorso al Mepa/alla piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale;
- che il bene/servizio oggetto dell'acquisizione è disponibile nella convenzione attiva stipulata da Consip / dal soggetto aggregatore regionale per e che, pertanto, sussiste l'obbligo di fare riferimento ai parametri di qualità e prezzo individuati dalla stessa, pur non sussistendo l'obbligo di acquisto nella medesima iniziativa, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 449, secondo periodo della Legge n. 296/2006, come attuato dal D.M. Economia e Finanze del 21 giugno 2016;
- che, pertanto, sono stati acquisiti mediante il portale www.acquistinretepa.it, con la funzione prezzi benchmark Consip / mediante la piattaforma telematica con la funzione i parametri

di qualità e prezzo per il bene/servizio oggetto dell'acquisizione, ai quali è necessario fare riferimento per il processo di acquisto, come di seguito specificati:

CONVENZIONE	PRESTAZIONI PRINCIPALI	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	BENCHMARK DI PREZZO
Convenzione Consip			
Convenzione regionale			

[oppure]

- che il bene/servizio oggetto dell'acquisizione non è disponibile in nessuna convenzione attiva stipulata da Consip/dal soggetto aggregatore regionale per e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di fare riferimento ai parametri di qualità e prezzo individuati dalla stessa, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 449, secondo periodo della Legge n. 296/2006;

Atteso:

- che l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 stabilisce al secondo periodo che fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del medesimo articolo, le altre Amministrazioni pubbliche (non statali) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 1.000 euro e inferiore alle soglie di rilievo comunitario (209.000 euro o 750.000 euro per servizi Allegato IX) sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- che l'art. 37, commi 1 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- che la fornitura di / il servizio di è acquisibile nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) nell'ambito del bando, con la procedura di Ordine diretto di acquisto / Trattativa diretta / Richiesta di offerta, al fine di sollecitare il confronto tra gli operatori economici;

[oppure]

- che la fornitura di / il servizio di è acquisibile nella piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale per la categoria merceologica, con la procedura di affidamento diretto / Richiesta di offerta, al fine di sollecitare il confronto tra gli operatori economici;
[Eventuale motivazione in caso di ricorso a una procedura tradizionale]
- che la fornitura di / il servizio di non è acquisibile nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione / con la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, in quanto (specificare cause, es. mancanza del bene/servizio o della categoria merceologica, esperimento di procedura poi andata deserta, ecc.);
- che, pertanto, risulta necessario, in relazione al fabbisogno dell'amministrazione / della stazione appaltante, fare ricorso alla procedura di affidamento tradizionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato, pertanto:

- che il Responsabile unico del procedimento ha effettuato un'analisi del mercato di riferimento per l'acquisizione della fornitura di / del servizio di, in base alla quale ha individuato un operatore economico con requisiti e indicatori di affidabilità idonei per risultare affidatario dell'acquisto, come risultante dal verbale prot. n. del
- che, in particolare, l'operatore economico è stato individuato come potenziale affidatario in quanto (specificare ragioni della scelta) / i suoi valori di prezzo rilevati in relazione alla fornitura / al servizio sono particolarmente vantaggiosi rispetto alla media di mercato / i suoi valori di prezzo rapportati ai parametri qualitativi rilevati in relazione alla fornitura / al servizio sono particolarmente vantaggiosi rispetto alla media di mercato e molto elevati qualitativamente;

N.B. in caso di ricorso alla procedura tradizionale, specificare le modalità di formalizzazione dell'affidamento diretto.

- che al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione / della stazione appaltante per la fornitura di / il servizio di per il periodo per un valore complessivo di € (di cui € per costi della manodopera e € per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso), con Iva è pertanto possibile procedere mediante affidamento diretto con l'operatore economico, con sede in, c.f. / partita Iva, a seguito di effettuazione della procedura di Ordine diretto di acquisto / trattativa di-

retta (sviluppata per ottenere dallo stesso un miglioramento su alcuni aspetti qualitativi e/o economici) / affidamento diretto (procedura con piattaforma telematica regionale);

[*oppure*]

- che il Responsabile unico del procedimento ha effettuato un'analisi del mercato di riferimento per l'acquisizione della fornitura di / del servizio di, in base alla quale ha individuato n. operatori economici con requisiti e indicatori di affidabilità idonei per risultare affidatari dell'acquisto, come risultante dal verbale prot. n. del
- che è opportuno sottoporre a confronto gli operatori economici in esame, al fine di ottenere miglioramenti dei profili qualitativi e/o di prezzo rilevati, in termini di maggior rispondenza possibile al fabbisogno dell'Amministrazione / della stazione appaltante;
- che al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione / della stazione appaltante per la fornitura di / il servizio di è pertanto risultato necessario procedere mediante affidamento con procedura comparativa, nella forma della richiesta di offerta, con invito rivolto agli operatori economici individuati;

N.B. in caso di ricorso alla procedura tradizionale, specificare le modalità di effettuazione del confronto.

- che la procedura selettiva ha permesso di individuare come migliore offerta quella dell'operatore economico, con sede in, c.f. / partita Iva, in quanto (*sintesi delle ragioni di scelta dell'offerta*), al quale è pertanto possibile affidare la fornitura di / il servizio di per il periodo per un valore complessivo di €, con Iva
- che l'affidamento è effettuato nel rispetto dei principi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'affidamento è effettuato nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e che tale principio si applicherà all'affidatario per un periodo di
- che l'operatore economico individuato come affidatario è in possesso dei requisiti di ordine generale (*assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016*), di idoneità professionale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per l'effettuazione della fornitura di / del servizio di, come rilevato nel verbale prot. n. del

[in caso di affidamento all'affidatario uscente con deroga al principio di rotazione]

- che l'operatore economico è il precedente affidatario della fornitura di / del servizio di
- che il presente affidamento avviene in deroga all'applicazione del principio di rotazione come prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto (...)

Ipotesi a - sussistono ragioni eccezionali per la deroga, poiché
(specificare condizioni eccezionali, es. particolari urgenze o eventi imprevedibili);

Ipotesi b - l'operatore economico ha svolto le prestazioni del precedente contratto con ampia soddisfazione per l'Amministrazione/la stazione appaltante, senza alcuna contestazione/applicazione di penale, e risulta dall'analisi del mercato di settore il soggetto più competitivo sotto il profilo economico / sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo;

Ipotesi c - il settore nel quale svolge la propria attività l'operatore economico è caratterizzato da un numero molto limitato di operatori economici specializzati (oligopolio) / da una situazione di monopolio naturale, come evidenziato dall'analisi di mercato di cui al verbale Prot. n. del, che rende conseguente il ricorso allo stesso operatore;

Ipotesi d - (specificare altra ragione per la deroga, eventualmente facendo riferimento a disposizioni di legge / regolamentari);

Tenuto conto:

- che l'affidamento della fornitura di / del servizio di comporta per la sua effettuazione presso la sede dell'Amministrazione/della stazione appaltante attività comportanti rischi specifici e interferenziali;
- che è stato pertanto predisposto uno specifico DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale risultano costi della sicurezza pari a €. / pari a zero (0) euro;

[oppure]

- che le attività relative all'acquisizione della fornitura di / del servizio di non si svolgono presso luoghi in giuridica disponibilità dell'Amministrazione e che, pertanto, in base all'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 per esso non sono previste la definizione del DUVRI e la determinazione dei costi della sicurezza;

[oppure]

- che l'affidamento della fornitura di / del servizio di per la sua effettuazione presso la sede dell'Ammini-

- strazione/della stazione appaltante presenta caratteristiche che consentono l'esenzione dall'applicazione delle norme sul DUVRI, ricorrendo il caso di previsto dal comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dalla deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2017;
 - che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n.;

Considerato, inoltre:

- che per dar corso alla procedura di acquisizione della fornitura di / del servizio di è necessario approvare il progetto dell'acquisizione, in forma semplificata, con riferimento agli elementi essenziali previsti dall'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l'impegno necessario per consentire la formalizzazione dell'affidamento del servizio/acquisizione dei beni sopra descritto, nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio di competenza finanziaria dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto:

- che in relazione al presente provvedimento sono stati acquisiti:
 - a) il parere positivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato dal Dirigente / Responsabile del Servizio/Settore, in atti;
 - b) il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario, in atti;
- che in relazione al presente affidamento il Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. dello Statuto (relativo alle funzioni dirigenziali);

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (se adottato);

Visto l'art. del Regolamento di contabilità (inerente l'assunzione di impegni di spesa);

DISPONE

- 1) di approvare il progetto relativo all'acquisizione della fornitura di / del servizio di, come meglio specificato nella scheda di sintesi riportata nell'allegato A [*utilizzare scheda di sintesi del progetto*];
- 2) di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la fornitura di / il servizio di per il periodo per un valore di €. (di cui € per costi della manodopera e € per costi della sicurezza) con Iva per € all'operatore economico, con sede in, c.f. / partita Iva, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con Ordine diretto di acquisto / Trattativa diretta / Richiesta di offerta nell'ambito del Mepa / Affidamento diretto / Richiesta di offerta nell'ambito della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale;
- 3) di dare atto che:
 - a) il CIG dell'affidamento è il seguente:
 - b) le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali essenziali sono riportate nel (*specificare es. nel capitolato del bando abilitante Mepa o in un capitolato/schema di contratto definito specificamente dalla stazione appaltante*);
 - c) l'operatore economico individuato come affidatario è in possesso dei requisiti di ordine generale (*assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016*), di idoneità professionale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per l'effettuazione della fornitura di / del servizio di
- 4) di costituire l'impegno di €. per il finanziamento della spesa necessaria a far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione delle procedure per l'acquisizione della fornitura di / del servizio di, di cui € per il corrispettivo all'affidatario e €. per a favore dell'erario per l'Iva (scissione dei pagamenti);
- 5) di imputare la spesa complessiva di € alla Missione XX, Programma 00, Titolo I, Macro. 00, Capitolo 0001000 "....." (centro di costo 00000) - (C.P.F. U.0.00.01.00.001) del bilancio di Previsione 20XX, che presenta la necessaria disponibilità;

N.B. la formulazione è ipotizzata per l'impegno relativo a una spesa nell'esercizio di riferimento. In caso di impegno pluriennale, deve essere esplicitata l'imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili.

- 6) di approvare il seguente programma di spesa, comprensivo del programma dei pagamenti, riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ	IMPORTO ESIGIBILE	ANNO	IMPORTO I TRIMESTRE	IMPORTO II TRIMESTRE	IMPORTO III TRIMESTRE	IMPORTO IV TRIMESTRE	TOTALE
20XX	€.	20XX	€.	€.	€.	€.	€.

Data.....

Il Dirigente / Responsabile del Servizio / Settore

.....

Attestazione di copertura finanziaria - Esecutività

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la contestuale copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, u.p. e dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 in data

Da tale data il provvedimento è esecutivo.

Obblighi di controllo

1. Trasmissione all'Ufficio di controllo di gestione per il controllo del provvedimento in quanto esplicativo di autonoma scelta di acquisto ai sensi dell'art. 26, comma 4 della Legge n. 488/1999.
2. Assoggettamento a controllo casuale in quanto determinazione di impegno di spesa, ex art. 147-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

Obblighi di pubblicità

1. Pubblicazione del provvedimento sul sito Internet, sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Pubblicazione del provvedimento sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Pubblicazione dei dati relativi all'affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito Internet, sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012.

8. Modello di avviso pubblico per formazione di elenco di operatori economici

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURE DI CONSULTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) / C) DEL D.LGS. N. 50/2016

Comune di
Provincia di
Via / Piazza
CAP. Città
Tel. Fax
e-mail:

Il Comune di / La Provincia di intende costituire per l'anno 20XX un elenco di operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) / c) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee-guida Anac n. 4/2016 a procedure di consultazione, finalizzate all'acquisizione, mediante procedure selettive semplificate, di beni / servizi / lavori.

L'elenco è formato con riferimento a quanto previsto dalle Linee-guida Anac n. 4/2016.

1. Modalità per l'inserimento nell'elenco degli operatori economici

Gli Operatori Economici interessati ad essere inseriti nell'elenco in oggetto, dovranno compilare l'istanza di ammissione, riportata in allegato al presente avviso e reperibile sul sito Internet dell'Amministrazione: <http://www.....it>, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella sub-sezione "Bandi di gara e contratti".

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore Economico mediante firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato mediante compilazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante con firma digitale del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), acquisibile in formato editabile:
a) su sito Internet dell'Amministrazione: <http://www.....it>, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella sub-sezione "Bandi di gara e contratti";

b) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

L'istanza e il DGUE dovranno essere trasmessi all'Amministrazione mediante posta elettronica certificata (pec) entro il termine perentorio del alle ore al seguente indirizzo: gareappalti.comune.xxxxxxx@pec.it

Si evidenzia che l'istanza e il DGUE contengono una serie di dichiarazioni, comprovanti il possesso di requisiti necessari per l'accesso all'elenco: in caso di mancanza o incompletezza di tali dichiarazioni, l'Operatore Economico sarà invitato a presentare dichiarazione integrativa, sempre per mezzo di posta elettronica certificata.

2. Soggetti ammissibili e requisiti per l'ammissione all'elenco

Soggetti ammessi

Operatori economici ex art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016 (è ammessa la partecipazione raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti).

Requisiti di ordine generale

Assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n.50/2016.

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza, nel settore di attività che consente l'assunzione della fornitura/del servizio; nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel competente schedario generale della cooperazione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Realizzazione di almeno tre forniture di beni / di servizi analoghe negli ultimi tre anni (20XX-20XX-20XX) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Fatturato annuo minimo, comprensivo del fatturato relativo alle attività specifiche oggetto dell'iscrizione nell'elenco (assetto unitario delle attività, riferite ad un quadro gestionale complessivo), relativa all'ultimo triennio (20XX - 20XX - 20XX) per un importo non inferiore a euro, svolta a favore di soggetti pubblici e privati.

3. Tipologie di forniture di beni / di servizi per cui possono essere indette procedure di consultazione cui possono essere invitati i soggetti iscritti nell'elenco

Nel corso dell'anno 20XX l'Amministrazione potrebbe avere necessità di acquisire forniture di beni / di servizi / lavori per cui potrebbe risultare necessario ricorrere a procedure di consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) / c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Tali tipologie di forniture di beni / di servizi sono di seguito specificate:

TIPOLOGIA BENI /SERVIZI	SPECIFICHE TECNICHE - PRESTAZIONALI E CONTESTUALI ESSENZIALI	CPV E NOTE COMPARATIVE

Oppure

Tali tipologie di forniture di lavori sono di seguito specificate:

TIPOLOGIA LAVORI	OG/OS	SPECIFICHE OPERATIVE
Lavori di	OG / OS	
Lavori di	OG / OS	

Si precisa che gli interventi riportati sono indicativi e possono subire variazioni, in base alle necessità dell'Amministrazione.

4. Utilizzo dell'elenco

L'elenco sarà utilizzato dall'Amministrazione per invitare operatori economici a procedure di consultazione o per affidamenti diretti di forniture di beni/ servizi/lavori, se di valore inferiore ai 40.000 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'utilizzo dell'elenco avverrà applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Sulla base dell'accordo stipulato con, l'elenco potrà essere utilizzato da (*specificare altra Amministrazione utilizzatrice*) per analoghe esigenze.

5. Durata dell'elenco e revisione

L'elenco avrà durata annuale/biennale/triennale.

L'Amministrazione procederà ad aggiornamento dell'elenco con periodicità trimestrale/semestrale/annuale.

6. Condizioni relative all'iscrizione negli elenchi ed alla permanenza negli stessi

L'iscrizione agli elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione di beni/servizi/lavori in base all'art. 36, comma 2, potendo la stessa Amministrazione effettuare la scelta degli Operatori Economici mediante altra procedura specifica.

Ai fini della permanenza nei detti elenchi, l'Amministrazione valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

7. Formazione dell'elenco

Per la formazione dell'elenco per l'anno 20XX, suddiviso per tipologie di forniture di beni / di servizi / di lavori si procederà mediante determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Saranno ammessi all'elenco gli Operatori Economici le cui istanze risulteranno complete nella loro compilazione e in regola con i requisiti di carattere generale e speciale previsti dal presente avviso e dal D.Lgs. n. 50/2016.

8. Nuove ammissioni in rapporto alle revisioni dinamiche dell'elenco

L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli Operatori Economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante.

Le domande pervenute successivamente al giorno, saranno esaminate in rapporto alle revisioni periodiche dell'elenco. L'esame positivo comporterà l'iscrizione dell'Operatore Economico dal momento in cui sarà approvata la revisione dell'elenco, con apposita determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

9. Verifiche dei requisiti

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee-guida Anac n. 4/2016, l'Amministrazione procederà a verifiche a campione per gli operatori economici che avranno presentato richiesta di iscrizione all'Elenco. Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi autocertificati in fase di iscrizione. L'Amministrazione procederà altresì ad effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell'istanza di iscrizione, per ottenere l'inserimento nell'elenco in oggetto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dall'elenco e la denuncia del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

10. Estrazione degli operatori economici dall'elenco

L'Amministrazione / La stazione appaltante potrà estrarre dall'elenco un numero di operatori economici non inferiore a quello previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di consultazione da tali disposizioni disciplinate.

L'estrazione degli operatori economici sarà effettuata di volta in volta mediante (...)

[Ipotesi 1]

sorteggio pubblico, con modalità tali da non consentire la conoscenza dei nominativi degli operatori economici sino al termine della scadenza per la presentazione delle offerte nell'eventuale procedura selettiva.

[Ipotesi 2]

l'analisi dei requisiti di maggiore esperienza specifica in relazione alla fornitura di beni o al servizio oggetto dell'affidamento nell'arco degli ultimi due anni.

[Ipotesi 3]

la valutazione di (*specificare eventuale criterio alternativo*).

L'elenco è utilizzabile anche per affidamenti diretti in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (per acquisizioni di valore inferiore a 40.000 euro), al fine di consentire all'Amministrazione/alla stazione appaltante di individuare rapidamente l'operatore economico con cui procedere, anche mediante richiesta di preventivi a più soggetti potenzialmente idonei.

11. Cancellazione dall'elenco

L'Amministrazione / La stazione appaltante sia in sede di revisione si in rapporto a specifica acquisizione di informazioni provvede alla cancellazione degli operatori economici dall'elenco quando gli stessi:

- a) abbiano perso i requisiti di ordine generale richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) abbiano commesso gravi illeciti professionali, tra quelli rilevabili in base alle Linee-guida Anac n. 6/2016;
- c) non abbiano risposto a tre inviti o richieste di affidamento nell'arco di un biennio.

12. Informazioni generali ulteriori

Le imprese iscritte nell'elenco sono tenute a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale variazione dei dati comunicati; in caso contrario l'Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine a mancati o errati inviti.

Le procedure selettive, quando verranno avviate, potranno prevedere l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

13. Pubblicità dell'elenco

L'elenco sarà approvato con determinazione dirigenziale / del Responsabile del Servizio e sarà reso pubblico sul sito Internet, nella sezione "Amministrazione Trasparenze", sub-sezione "Bandi di gara e contratti".

14. Pubblicazione continua dell'avviso

Il presente avviso permane in pubblicazione sul sito Internet, nella sezione "Amministrazione Trasparenze", sub-sezione "Bandi di gara e contratti", sino alla scadenza della durata dell'elenco.

Data, Il Dirigente / Responsabile di Servizio

Data, Il Dirigente / Responsabile del Servizio

**MODELLO DI ISTANZA
PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
DEL COMUNE DI /
DELLA PROVINCIA DI**

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome*) nato a (.....), il
..... (*luogo*) (*prov.*) (*data*) residente a
(.....), Via, n. (*luogo*) (*prov.*)
(*indirizzo*), c.f.

nella sua qualità di:

(*barrare la casella che interessa*)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

nell'impresa "....." con sede legale in

(.....), Via, n., (*luogo*) (*prov.*) (*indirizzo*) n. telefono

..... n. fax indirizzo PEC **soggetto che**

**intende iscriversi all'elenco di Operatori economici del Comune di /
della Provincia di in qualità di: (*barrare la casella che interessa*)**

Impresa individuale (lett. a), art. 45, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016);

Società (lett. a), art. 45, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016), specificare tipo:
.....;

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 45, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) oppure consorziata esecutrice del consorzio costituito ex art. 45, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 [*si precisa che la domanda di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara, deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa, che devono essere indicate*];

- ❑ Consorzio tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) oppure consorziata esecutrice del consorzio costituito ex art. 45, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 *[si precisa che la domanda di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara, deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa, che devono essere indicate];*
- ❑ Consorzio stabile ex art. 45, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016) oppure consorziata esecutrice del consorzio costituito ex art. 45, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 *[si precisa che la domanda di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara, deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa, che devono essere indicate];*
- ❑ Mandataria di un raggruppamento temporaneo ex art. 45, comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 50/2016 oppure mandante di un raggruppamento temporaneo ex art. 45, comma 2 lett. d), D.Lg. n. 50/2016 costituito *[precisare composizione]*
- ❑ Mandataria di un consorzio ordinario ex art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016) oppure mandante di un consorzio ordinario ex art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016); costituito *[precisare composizione]*
- ❑ Impresa aderente a contratto di rete (lett. f), art. 45, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016):
 - ❑ dotata di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza *[si precisa che in tal caso la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara];*
 - ❑ priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune dotato di potere di rappresentanza *[si precisa che in tal caso la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara];*
 - ❑ dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune o con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria *[si precisa che in tal caso la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara];*
- ❑ GEIE ex art. 45, comma 2 lett. g) D.Lgs. n. 50/2016)

CHIEDE

di poter essere iscritto all'elenco di Operatori economici del Comune di / **della Provincia di**

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,

DICHIARA

- 1) che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIA) di al numero *(oppure, in caso di operatore economico stabilito in un altro Stato aderente all'Unione europea, in analogo registro professionale o commerciale con oggetto sociale comprendente l'attività oggetto del presente appalto);*
- 2) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 attualmente in carica sono i seguenti: *(indicare nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, qualifica o carica)*
- 3) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono individuati nelle persone di: *(indicare nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, qualifica o carica)*
oppure
- 4) che non ci sono soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- 5) che la posizione previdenziale e assicurativa è la seguente *(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte):*
 - INPS: sede di, matricola n.
 - INAIL: sede di, matricola n.
 - CCNL applicato:

Numero dipendenti impiegati nell'appalto:

....., lì

(luogo, data)

Firma

.....
(timbro e firma leggibile)

N.B.: da sottoscrivere con firma digitale.

9. Modello di determinazione approvativa di elenco di operatori economici

Comune di

Provincia di

Settore/Servizio

Prot. gen. n.

Reg. det. n.

Oggetto: Approvazione di elenco / elenchi di operatori economici al/ai quali fare ricorso per acquisizioni di beni e/o servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie / di lavori di valore inferiore a 1.000.000 euro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che l'Amministrazione soddisfa molte esigenze per forniture di beni e di servizi mediante acquisti realizzati con le procedure semplificate per le acquisizioni di valore inferiore alle soglie comunitarie disciplinate dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di lavori per valori inferiori a 1.000.000 euro;
- che per tali tipologie di affidamenti sono state definite dall'Anac con le Linee-guida n. 4/2016 regole procedurali inerenti sia l'affidamento diretto sia quello mediante la consultazione di più operatori economici;
- che tali Linee-guida definiscono anche le modalità per la formazione di elenchi di operatori economici dai quali estrarre i soggetti da invitare nelle procedure di affidamento;

Tenuto conto:

- che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle Amministrazioni /stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto, anche senza richiesta di due o più preventivi, e che le Linee-guida Anac n. 4/2016 hanno previsto che l'individuazione dell'operatore economico possa avvenire anche mediante estrazione da elenchi appositamente costituiti;
- che l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 alle lett. b) e c) prevede che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie per beni e servizi, nonché inferiori a 1.000.000 di euro per i

lavori le amministrazioni/stazioni appaltanti siano tenute a svolgere procedure selettive mediante consultazione di un numero minimo di operatori economici, individuati mediante indagini di mercato sollecitate con avvisi pubblici o facendo ricorso a elenchi, appositamente costituiti;

- che le linee-guida Anac n. 4/2016 hanno stabilito in dettaglio la procedura per la formazione di tali elenchi, che prevede, in particolare:
 - a) che gli elenchi sino costituiti a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità;
 - b) l’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti sia consentita senza limitazioni temporali. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza;
 - c) la stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata - ad esempio semestrale - o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco);
 - d) che la stazione appaltante escluda, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale (*possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio*);
 - e) che gli elenchi, non appena costituiti, siano pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Considerato:

- che l’Amministrazione ha avviato la procedura di formazione di elenchi di operatori economici da consultare nell’ambito di procedure di acquisizione di beni e/o servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie / di lavori di valore inferiore a 1.000.000 di euro individuando una serie di requisiti standard, coerenti con i valori ed i dimensionamenti medi degli acquisti con tali procedure, nonché pubblicizzando il percorso, al fine di sollecitare le manifestazioni d’interesse del maggior numero possibile di soggetti interessati;
- che è stato pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione (*specificare modalità*) specifico avviso pubblico per sollecitare le manifestazioni di interesse degli operatori economici;
- che hanno presentato richiesta di iscrizione negli elenchi n. operatori economici;
- che le richieste presentate sono state valutate da apposita commissione, la quale ha individuato n. operatori economici in possesso di requisiti coerenti con gli standard stabiliti dall’Amministrazione / dalla stazione appaltante;
- che gli operatori economici idonei sono stati ricondotti a sistemi di clas-

sificazione per ambito di attività / di prodotti, per consentire all'Amministrazione / alla stazione appaltante una migliore gestione delle procedure di consultazione;

- che risulta pertanto necessario approvare gli elenchi di operatori economici dei quali l'amministrazione potrà avvalersi per le procedure di acquisizione di beni e/o servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie / lavori di valore inferiore a 1.000.000 di euro disciplinate dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che risulta inoltre necessario evidenziare, nell'ambito della classificazione, gli standard di fornitura ed economici di base configurabili in relazione ai differenti fornitori e prestatori di servizi;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. dello statuto (relativo all'assunzione di atti di gestione);

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee-guida Anac n. 4/2016, gli elenchi di operatori economici dei quali l'Amministrazione potrà avvalersi per le procedure di acquisizione di beni e/o servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie / lavori di valore inferiore a 1.000.000 di euro disciplinate dal medesimo art. 36 del Codice dei contratti pubblici, riportati nell'Allegato A;
- 2) di dare atto che l'approvazione di tali elenchi non impedisce all'amministrazione di sviluppare, per acquisti di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie / di lavori di valore inferiore a 1.000.000 di euro specifiche indagini di mercato, non essendo in ogni caso l'iscrizione a tali elenchi condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione disciplinate dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) di stabilire che tali elenchi siano sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e siano assoggettati a revisione periodica su base trimestrale / semestrale / annuale.

Data, Il Dirigente / Responsabile di Servizio

ALLEGATO A

ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI CONSULTABILI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA

Allegato A.1 - Elenchi di prestatori di servizi

Servizi di			
Prestatore servizi	Standard servizi	Standard economici	Note classificatorie speciali

SERVIZI DI			
Prestatore servizi	Standard servizi	Standard economici	Note classificatorie speciali

Allegato A.2 - Elenchi di fornitori di beni/prodotti

FORNITURE DI			
Fornitore	Standard fornitura	Standard economici	Note classificatorie speciali

FORNITURE DI			
Fornitore	Standard fornitura	Standard economici	Note classificatorie speciali

Allegato A.3 - Elenchi di operatori economici esecutori di lavori

LAVORI DI VALORE INFERIORE AI 150.000 EURO			
Operatore economico	Requisiti	Standard economici	Note classificatorie speciali

LAVORI DI VALORE COMPRESO TRA 150.000 EURO E 1.000.000 EURO			
Operatore economico	SOA	Standard economici	Note classificatorie speciali

10. Modello di determinazione a contrarre per procedura competitiva semplificata

N.B.: il modello è definito per le acquisizioni di beni o servizi, ma può essere facilmente adattato anche alle acquisizioni di lavori di valore inferiore a 1.000.000 di euro.

Comune di

Provincia di

Settore/Servizio

Prot. n.

Reg. det. n.

Oggetto: procedura di consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di / del servizio di per il periodo, per un valore di €. 000000 - determinazione a contrarre.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale O.d.G. n. del è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 20XX, con l'individuazione all'Intervento Codice n. delle risorse per (*specificare se per acquisizione beni o servizi, altro*) che ammontano a complessive €
- che con deliberazione di Giunta n. del, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG / Programma degli Obiettivi PRO / Piano Annuale delle Attività del Settore/Servizio per l'anno e che con il medesimo atto il Direttore del Settore/Servizio/il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti;
- che il Settore/Servizio è preposto alla cura delle attività inerenti (*specificare l'ambito*) per le quali devono essere erogati spe-

cifici servizi riguardanti (specificare natura e caratteristiche del servizio che deve essere erogato);

- che in relazione alle attività istituzionali sviluppate dal Settore/Servizio si rende necessaria la realizzazione di un progetto/intervento/iniziativa per (specificare contenuti e riferibilità dell'intervento), in quanto (precisare motivi per cui l'intervento assume rilevanza rispetto all'attività dell'Amministrazione);

oppure

- che per la realizzazione del Programma delle attività del Settore/Servizio riportato nel PEG/PRO 20XX. relativo/e a è necessario realizzare un intervento /un'iniziativa/ un progetto (specificare);
- che gli interventi / le iniziative / i progetti relativi alle suddette attività/ ai suindicati programmi comportano l'acquisizione dei seguenti beni (specificare) alla quale risulta necessario procedere, dando inizio alle relative procedure di aggiudicazione così come previste dalle vigenti normative:

Tipologie di beni / servizi

(devono essere indicate le caratteristiche essenziali e le peculiarità dei beni o dei servizi che l'Amministrazione vuole acquisire, nonché devono essere esplicitate le ragioni per le quali si necessita di tale fornitura in relazione al programma da realizzare, alla situazione contingente, all'evoluzione del contesto in cui opera il Settore/Servizio);

- che l'acquisizione di tali beni/servizi è riferibile al periodo (specificare, evidenziando l'eventuale proiezione pluriennale dell'affidamento);
- che le caratteristiche operative e funzionali della fornitura di beni / di servizi di cui necessita l'Amministrazione sono riconducibili al seguente progetto di base:

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO	2. ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE	3. RISPOSTA A PARTICOLARI ESIGENZE DI UTENTI/UTILIZZATORI/FRUITORI	4. ASSETTO COMPLESSIVO DEL QUADRO DI FORNITURA DEI BENI / SERVIZI
5. STANDARD ESSENZIALI FORNITURA	6. QUADRO TEMPORALE	7. QUADRO ECONOMICO	8. QUADRO DELLE POSSIBILI VARIABILI (COMPRESSE LE OPZIONI)

- che le specifiche tecniche e prestazionali relative all'acquisizione dei suindicati beni / servizi includono le clausole richieste dai Criteri ambientali minimi (CAM) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 [qualora la fornitura o il servizio o il lavoro rientrino tra quelli per i quali sono stati definiti i CAM];
- che tali beni/servizi, in quanto ricondotti ad un sistema funzionale (*complesso di servizi istituzionali, interazione con strutture ed altri servizi, ecc.*), devono essere acquisiti con modalità tali da consentirne l'utilizzo in tempo reale dal momento della stipulazione del contratto;

Atteso:

- che con determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio
Il Sig. è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l'acquisizione di tale fornitura di / servizio di

Tenuto conto:

- che il valore complessivo dell'acquisizione di beni/servizi ammonta ad €., Iva esclusa, e risulta pertanto inferiore alla soglia stabilita dall'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006, come aggiornata dal Regolamento della Commissione Ue n. in €. 209.000 IVA esclusa (750.000 euro IVA esclusa per servizi compresi nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016);
- che il valore è stato calcolato tenendo conto dei costi della manodopera, in base a quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, che sono compresi nel valore complessivo e sono determinati in €
- che l'acquisizione dei suindicati beni/servizi rientra nell'ambito del programma biennale 20XX-20XX per l'acquisizione di beni e servizi, in quanto di valore superiore a 40.000 euro, nell'Intervento
- che l'acquisizione rientra nelle tipologie di beni e servizi per i quali sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori regionali in base all'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, con riferimento alla tipologia di servizio/ fornitura e che risulta pertanto esperibile una procedura mediante gli strumenti di negoziazione telematica;

[*oppure*]

- che l'acquisizione non rientra nelle tipologie di beni e servizi per i quali sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori regionali in base all'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, con riferimento alle tipologie di servizi e forniture indicati, nonché alle tipologie di forniture e di servizi ulteriormente individuati mediante decreti attuativi della stessa disposizione;
- che l'acquisizione rientra, per soglia e tipologia di bene / servizio, tra quelle regolate dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014, con riferimento alle tipologie di servizi e forniture individuate dal d.P.C.M. attuativo 24 dicembre 2015, nonché alle tipologie di forniture e di servizi ulte-

riormente individuati mediante altri decreti attuativi della stessa disposizione, per la quale risulta pertanto necessario procedere ad approvvigionamento presso i soggetti aggregatori, mediante ricorso a (*specificare*);

[*oppure*]

- che l'acquisizione non rientra, per soglia e tipologia di bene / servizio, tra quelle regolate dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014, con riferimento alle tipologie di servizi e forniture individuate dal D.P.C.M. attuativo 24 dicembre 2015, nonché alle tipologie di forniture e di servizi ulteriormente individuati mediante altri decreti attuativi della stessa disposizione, per cui non è pertanto necessario procedere ad approvvigionamento presso i soggetti aggregatori;

[*eventuale, per beni e/o servizi informatici*]

- che l'acquisizione ha per oggetto beni / servizi informatici assoggettati all'obbligo stabilito dall'art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015, dovendo tener conto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione elaborato dall'Agid in attuazione del comma 513, con conseguente obbligo di fare ricorso alle iniziative di aggregazione promosse da Consip S.p.a. e/o dal soggetto aggregatore regionale ai sensi del comma 514 della stessa disposizione, anche mediante utilizzo del Mepa o della piattaforma telematica regionale;

- che, pertanto, in ragione della natura del bene/servizio informatico e dell'importo di valore inferiore alla soglia comunitaria, è necessario procedere all'acquisizione mediante ricorso al Mepa / alla piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale;

- che il bene/servizio oggetto dell'acquisizione è disponibile nella convenzione attiva stipulata da Consip / dal soggetto aggregatore regionale per e che, pertanto, sussiste l'obbligo di fare riferimento ai parametri di qualità e prezzo individuati dalla stessa, pur non sussistendo l'obbligo di acquisto nella medesima iniziativa, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 449, secondo periodo della Legge n. 296/2006, come attuato dal D.M. Economia e Finanze del 21 giugno 2016;

- che, pertanto, sono stati acquisiti mediante il portale www.acquistinretepa.it, con la funzione prezzi benchmark Consip / mediante la piattaforma telematica con la funzione i parametri di qualità e prezzo per il bene/servizio oggetto dell'acquisizione, ai quali è necessario fare riferimento per il processo di acquisto, come di seguito specificati:

CONVENZIONE	PRESTAZIONI PRINCIPALI	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	BENCHMARK DI PREZZO
Convenzione Consip			
Convenzione regionale			

[*oppure*]

- che il bene/servizio oggetto dell'acquisizione non è disponibile in nessuna convenzione attiva stipulata da Consip / dal soggetto aggregatore regionale per e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di fare riferimento ai parametri di qualità e prezzo individuati dalla stessa, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 449, secondo periodo della Legge n. 296/2006;

Atteso:

- che l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 stabilisce al secondo periodo che fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del medesimo articolo, le altre Amministrazioni pubbliche (non statali) di cui all'art. 1 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 1.000 euro e inferiore alle soglie di rilievo comunitario (209.000 euro o 750.000 euro per servizi Allegato IX) sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- che l'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'art. 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- che in caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice, mentre i Comuni non capoluogo sono tenuti, in base a quanto previsto dalla combinazione tra i commi 2 e 4 dello stesso art. 37, a ricorrere a uno dei modelli aggregativi individuati nel medesimo comma 4;
- che la fornitura di / il servizio di è acquisibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) nell'ambito del bando, con la procedura di Richiesta di offerta;

[*oppure*]

- che la fornitura di / il servizio di è acquisibile nella piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale per la categoria merceologica, con la procedura di Richiesta di offerta;

[*Eventuale motivazione in caso di ricorso a una procedura tradizionale*]

- che la fornitura di / il servizio di non è acquisibile nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione / con

la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, in quanto (*specificare cause, es. mancanza del bene/servizio o della categoria merceologica, esperimento di procedura poi andata deserta, ecc.*);

- che, pertanto, risulta necessario, in relazione al fabbisogno dell'Amministrazione / della stazione appaltante, fare ricorso alla procedura di affidamento tradizionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

N.B.: in tale caso i Comuni non capoluogo devono fare ricorso a uno dei modelli aggregativi previsti dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Considerato, pertanto:

- che è necessario effettuare un'indagine del mercato di riferimento per l'acquisizione della fornitura di / del servizio di, per individuare un numero minimo di n. operatori economici con requisiti e indicatori di affidabilità idonei per poter essere invitati alla procedura di gara/consultazione;
- che tale indagine di mercato deve essere pubblicizzata con avviso pubblico, mediante pubblicazione per almeno quindici (15) giorni sul sito internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione Bandi di gara e contratti", nonché con altre forme di pubblicità, quali (*specificare*);
- che tale avviso deve indicare/indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- che, inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio o mediante altro criterio selettivo specificato;
- che in base alle manifestazioni di interesse che perverranno da parte degli operatori economici l'Amministrazione / la stazione appaltante procederà a invitare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti / [oppure] un numero definito di n. operatori economici, individuati mediante sorteggio pubblico / un criterio esperienziale / (*altro criterio*);

[oppure]

- che il Responsabile unico del procedimento ha effettuato un'analisi del mercato di riferimento per l'acquisizione della fornitura di / del servizio di, in base alla quale ha rilevato gli standard e i valori medi proposti dal mercato;
- che l'Amministrazione / la Stazione appaltante ha formato elenchi di operatori economici per l'acquisizione di diverse tipologie di beni e/o servizi di utilizzo

- frequente/ricorrente, tra i quali rientra anche la fornitura di / il servizio di
- che le regole per l'estrazione degli operatori economici dall'elenco stabiliscono che lo stesso avvenga mediante sorteggio pubblico / maggior numero di esperienze nella fornitura di / nel servizio di negli ultimi 2/3 anni/ (*altro criterio*);
 - che il Responsabile Unico del Procedimento ha applicato il criterio suindicato, individuando n. Operatori economici con requisiti e indicatori di affidabilità adeguati da invitare alla procedura selettiva per l'affidamento della fornitura di / del servizio di
 - che è opportuno sottoporre a confronto gli operatori economici in esame, al fine di ottenere miglioramenti dei profili qualitativi e/o di prezzo rilevati nel mercato, in termini di maggior rispondenza possibile al fabbisogno dell'Amministrazione / della stazione appaltante;
 - che al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione / della stazione appaltante per la fornitura di / il servizio di è pertanto necessario procedere mediante affidamento con procedura comparativa, nella forma della richiesta di offerta, con invito rivolto agli operatori economici individuati;

N.B.: in caso di ricorso alla procedura tradizionale, specificare le modalità di effettuazione del confronto.

- che la procedura sarà indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 [*eventuale (...), in quanto il servizio è ad elevata intensità di manodopera*];

[*oppure*]

- che la procedura sarà indetta con il criterio del minor prezzo, utilizzando la facoltà prevista dall'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto (*specificare fattispecie e motivazione dell'utilizzo del prezzo più basso*);
- che l'affidamento della fornitura di / del servizio di può essere suddiviso in lotti funzionali / prestazionali;

[*oppure*]

- che l'affidamento della fornitura di / del servizio di non può essere suddiviso in lotti, in quanto (*specificare motivazioni economiche e/o tecniche dell'impossibilità di suddividere in lotti, in base all'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016*)
- che la procedura selettiva sarà effettuata nel rispetto dei principi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'affidamento sarà effettuato nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e che tale principio si applicherà all'affidatario per un periodo di

[in caso di affidamento all'affidatario uscente con deroga al principio di rotazione]

- che l'operatore economico è il precedente affidatario della fornitura di / del servizio di
- che l'invito dell'operatore economico avviene in deroga all'applicazione del principio di rotazione come prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto (...)

Ipotesi a - sussistono ragioni eccezionali per la deroga, poiché

(specificare condizioni eccezionali, es. particolari urgenze o eventi imprevedibili);
Ipotesi b - l'operatore economico ha svolto le prestazioni del precedente contratto con ampia soddisfazione per l'Amministrazione/la stazione appaltante, senza alcuna contestazione/applicazione di penale, e risulta dall'analisi del mercato di settore il soggetto più competitivo sotto il profilo economico / sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo;

Ipotesi c - il settore nel quale svolge la propria attività l'operatore economico è caratterizzato da un numero molto limitato di operatori economici specializzati (*oligopolio*) / da una situazione di monopolio naturale, come evidenziato dall'analisi di mercato di cui al verbale Prot. n. del, che rende conseguente il ricorso allo stesso operatore;

Ipotesi d - (specificare altra ragione per la deroga, eventualmente facendo riferimento a disposizioni di legge / regolamentari);

Tenuto conto:

- che l'affidamento della fornitura di / del servizio di comporta per la sua effettuazione presso la sede dell'Amministrazione/della stazione appaltante attività comportanti rischi specifici e interferenziali;
- che è stato pertanto predisposto uno specifico DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale risultano costi della sicurezza pari a € / pari a zero (0) euro;

[oppure]

- che le attività relative all'acquisizione della fornitura di / del servizio di non si svolgono presso luoghi in giuridica disponibilità dell'amministrazione e che, pertanto, in base all'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 per esso non sono previste la definizione del DUVRI e la determinazione dei costi della sicurezza;

[oppure]

- che l'affidamento della fornitura di / del servizio di per la sua effettuazione presso la sede dell'Amministrazione/della stazione appaltante presenta caratteristiche che consentono l'esenzione dall'applicazione delle norme sul DUVRI, ricorrendo il caso di previsto dal comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dalla deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2017;
- che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. / che il CIG relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento sarà acquisito prima dell'invio della lettera di invito agli operatori economici individuati;

Considerato, inoltre:

- che per dar corso alla procedura di acquisizione della fornitura di / del servizio di è necessario approvare il progetto dell'acquisizione, in forma semplificata, con riferimento agli elementi essenziali previsti dall'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che è inoltre necessario procedere contestualmente a prenotare l'impegno necessario per far fronte all'acquisizione del servizio/acquisizione dei beni sopra descritto, nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio di competenza finanziaria dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto:

- che in relazione al presente provvedimento sono stati acquisiti:
 - a) il parere positivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato dal Dirigente / Responsabile del Servizio/Settore, in atti;
 - b) il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato dal Dirigente / Responsabile del Servizio Finanziario, in atti;
- che in relazione al presente affidamento il Dirigente / Responsabile del Servizio/Settore competente ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. ... dello Statuto (*relativo alle funzioni dirigenziali*);

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (se adottato);

Visto l'art. ... del Regolamento di contabilità (*inerente l'assunzione di impegni di spesa*);

DISPONE

- 1) di approvare il progetto relativo all'acquisizione della fornitura di / del servizio di, come meglio specificato nella scheda di sintesi riportata nell'allegato A [*utilizzare scheda di sintesi del progetto*];
- 2) di avviare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la procedura per acquisire la fornitura di / il servizio di per il periodo per un valore di €. (di cui € per costi della manodopera e €. per costi della sicurezza) con Iva per € mediante consultazione / gara/confronto competitivo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con Richiesta di offerta nell'ambito del Mepa / Richiesta di offerta nell'ambito della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale [*in caso di utilizzo della procedura tradizionale, specificare le modalità*];
- 3) di dare atto che:
 - a) il CIG dell'affidamento è il seguente:..... / il CIG relativo alla procedura sarà acquisito prima dell'invio della lettera di invito;
 - b) le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali essenziali sono riportate nel (*specificare es. nel capitolato del bando abilitante Mepa o in un capitolato/schema di contratto definito specificamente dalla stazione appaltante*);
 - c) che la procedura sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa / del minor prezzo per le motivazioni esplicitate in premessa;
 - d) che l'affidamento può essere suddiviso in lotti funzionali/prestazionali - non può essere suddiviso in lotti per le motivazioni esplicitate in premessa;
- 4) di prenotare l'impegno di € per il finanziamento della spesa necessaria a far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione delle procedure per l'acquisizione della fornitura di / del servizio di, di cui € per il corrispettivo all'affidatario e € per a favore dell'erario per l'Iva (*scissione dei pagamenti*);
- 5) di imputare la spesa complessiva di € alla Missione XX, Programma 00, Titolo I, Macro. 00, Capitolo 0001000 "....." (centro di costo 00000) - (C.P.F. U.0.00.01.00.001) del bilancio di Previsione 20XX, che presenta la necessaria disponibilità;

N.B.: la formulazione è ipotizzata per una prenotazione di impegno relativa a una spesa nell'esercizio di riferimento. In caso di impegno pluriennale, deve essere esplicitata l'imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili.

- 6) di costituire l'impegno di € per il finanziamento della spesa necessaria a far fronte al contributo gare vda versare all'Anac per la

- procedura per l'acquisizione della fornitura di / del servizio di, per la somma di €
- 7) di imputare la spesa complessiva di € alla Missione XX, Programma 00, Titolo I, Macro. 00, Capitolo 0001000 "....." (centro di costo 00000) - (C.P.F. U.0.00.01.00.001) del bilancio di Previsione 20XX, che presenta la necessaria disponibilità;
 - 8) di approvare il seguente programma di spesa presuntivo, comprensivo del programma dei pagamenti, riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ	IMPORTO ESIGIBILE	ANNO	IMPORTO I TRIMESTRE	IMPORTO II TRIMESTRE	IMPORTO III TRIMESTRE	IMPORTO IV TRIMESTRE	TOTALE
20XX	€.	20XX	€.	€.	€.	€.	€.

Data Il Dirigente / Responsabile del Servizio / Settore

Attestazione di copertura finanziaria - Esecutività

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la contestuale copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, u.p. e dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 in data
Da tale data il provvedimento è esecutivo.

Obblighi di controllo

- 1) Trasmissione all'Ufficio di controllo di gestione per il controllo del provvedimento in quanto esplicativo di autonomia scelta di acquisto ai sensi dell'art. 26, comma 4 della Legge n. 488/1999;
- 2) Assoggettamento a controllo casuale in quanto determinazione di impegno di spesa, ex art. 147-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

Obblighi di pubblicità

- 1) Pubblicazione del provvedimento sul sito Internet, sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) Pubblicazione del provvedimento sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

11. Modello di avviso pubblico per procedura competitiva semplificata

N.B.: il modello è definito per le acquisizioni di beni o servizi, ma può essere facilmente adattato anche alle acquisizioni di lavori di valore inferiore a 1.000.000 di euro.

Comune di
Provincia di
Settore/Servizio

Prot. n.

AVVISO

per sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di / del servizio di per il periodo per un valore presuntivo di €. mediante consultazione (procedura selettiva) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

1. Attività oggetto dell'avviso

Il Comune / La Provincia di, al fine di individuare i soggetti da invitare a procedura selettiva (*consultazione*) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (determinazione a contrattare n. del), con il presente avviso richiede di segnalare l'interesse ad essere invitati alla presentazione di un'offerta per l'esecuzione a favore dell'Amministrazione della fornitura di / del servizio di (CPV), comprensivi di (specificare le varie tipologie di forniture/ servizi realizzabili, sia principali che complementari):

TIPOLOGIA BENI /SERVIZI	SPECIFICHE TECNICHE - PRESTAZIONALI E CONTESTUALI ESSENZIALI	CPV E NOTE COMPARATIVE

2. Riferimenti generali per la procedura

La procedura oggetto del presente avviso è disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee-guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) n. 4/2016.

La procedura è svolta nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 30 e dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Valore del possibile affidamento oggetto della procedura

Il valore dell'eventuale affidamento della fornitura di
/ del servizio di è stimato in € **X00.000,00** (Iva esclusa),
con valutazione presumibile dei costi della manodopera pari a €
e dei costi di sicurezza per € (questi ultimi non
assoggettabili a ribasso).

4. Durata del possibile affidamento oggetto della procedura e luoghi di esecuzione

La durata dell'eventuale affidamento della fornitura di
/ del servizio di è stabilita in un periodo di (...) mesi / dal al / entro il /giorni dalla stipulazione del contratto.

Le attività dovranno essere eseguite nel territorio del Comune di
/ della Provincia di

5. Altri elementi essenziali relativi al possibile affidamento oggetto della procedura

In relazione all'eventuale affidamento della fornitura di / del servizio di è ammesso subappalto nei termini previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Numero minimo / massimo di operatori che saranno invitati alla procedura

Al fine di garantire la celerità della procedura di affidamento, in rapporto alle esigenze di soddisfazione del proprio fabbisogno, l'Amministrazione / la Stazione

appaltante inviterà all'eventuale procedura per l'affidamento della fornitura di / del servizio di un numero massimo di cinque (5) / dieci (10) / quindici (15) operatori economici, individuati tra quelli che avranno presentato manifestazione di interesse.

Qualora le manifestazioni di interesse per essere invitati alla procedura di affidamento risultassero in numero inferiore al suindicato numero massimo, l'Amministrazione / la Stazione appaltante si riserva la possibilità di integrare il numero di operatori economici mancanti mediante estrazione dall'elenco ufficiale di / dall'Albo di, attraverso valutazione del possesso dei requisiti minimi richiesti.

7. Criterio per l'individuazione degli operatori economici in caso di numero di manifestazioni di interesse superiore al numero massimo da invitare

Qualora le manifestazioni di interesse per essere invitati alla procedura di affidamento risultassero in numero superiore al suindicato numero massimo, l'Amministrazione / la Stazione appaltante procederà all'individuazione del suindicato numero massimo di operatori economici con il seguente criterio:

[Ipotesi 1]

Sorteggio pubblico, con modalità tali da non consentire la conoscenza dei nominativi degli operatori economici sino al termine della scadenza per la presentazione delle offerte nell'eventuale procedura selettiva.

[Ipotesi 2]

L'analisi dei requisiti di maggiore esperienza specifica in relazione alla fornitura di beni o al servizio oggetto dell'affidamento nell'arco degli ultimi due anni.

[Ipotesi 3]

La valutazione di (*specificare eventuale criterio alternativo*).

8. Applicazione del principio di rotazione ed eventuale deroga

L'Amministrazione / La stazione appaltante applicherà il principio di rotazione previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) agli inviti all'eventuale procedura di affidamento, non invitando l'operatore economico affidatario uscente della fornitura / del servizio;
- b) all'affidamento conseguente all'eventuale effettuazione della procedura, per cui l'operatore economico che risulterà affidatario non potrà essere invitato ad altre procedure di affidamento semplificate in base all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per [le/i medesime/i] forniture/servizi analoghe/i per un periodo di mesi / nel corso dell'esercizio 20XX / per la prima procedura di affidamento per [le/i medesime/i] forniture/servizi analoghe/i successiva a quella eventualmente sviluppata in base al presente avviso.

Qualora le manifestazioni di interesse ad essere invitati all'eventuale procedura di affidamento conseguente al presente avviso dovessero risultare in numero largamente inferiore al numero massimo previsto, l'Amministrazione / la Stazione appaltante si riserva la possibilità di derogare all'applicazione del principio di rotazione, potendo quindi estendere in deroga allo stesso l'invito all'operatore economico precedente affidatario della fornitura di / del servizio di Al fine di garantire il massimo confronto concorrenziale possibile e sulla base dell'accertamento dei seguenti presupposti in rapporto a tale operatore economico:

- a) esecuzione della precedente fornitura/del precedente servizio senza criticità e senza applicazione di penalità, con conseguente massima soddisfazione dell'Amministrazione / della Stazione appaltante;
- b) mantenuta competitività dei valori economici proposti (prezzi) per l'esecuzione delle prestazioni.

9. Procedura e criterio di aggiudicazione

L'eventuale affidamento della fornitura di / del servizio di sarà effettuato con procedura negoziata di consultazione (procedura selettiva) disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee-guida Anac n. 4/2016, con aggiudicazione in base

al criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto (*specificare fattispecie e motivazione dell'utilizzo del prezzo più basso*);

(oppure)

al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 valutata in base ai seguenti parametri:

- Offerta tecnica: max punti 70
- Offerta economica: max punti 30.

I criteri ed i sub-criteri, nonché i relativi pesi ponderali saranno specificati nella lettera di invito.

10. Suddivisione in lotti

L'eventuale affidamento della fornitura di / del servizio di sarà suddiviso in n. lotti funzionali / prestazionali.

[oppure]

L'eventuale affidamento della fornitura di / del servizio di non può essere suddiviso in lotti, in quanto (*specificare motivazioni economiche e/o tecniche dell'impossibilità di suddividere in lotti, in base all'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016*)

11. Operatori economici che possono presentare manifestazione di interesse a essere invitati all'eventuale procedura selettiva e requisiti di partecipazione

Possono presentare manifestazione di interesse a essere invitati all'eventuale procedura selettiva gli operatori economici ex art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016 (è ammessa la partecipazione raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti), in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

Assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. n.50/2016.

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza, nel settore di attività che consente l'assunzione della fornitura/del servizio; nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel competente schedario generale della cooperazione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Realizzazione di almeno tre forniture di beni / di servizi analoghe negli ultimi 3 anni (20XX-20XX-20XX) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Fatturato annuo minimo, comprensivo del fatturato relativo alle attività specifiche oggetto dell'iscrizione nell'elenco (assetto unitario delle attività, riferite ad un quadro gestionale complessivo), relativa all'ultimo triennio (20XX - 20XX - 20XX) per un importo non inferiore a Euro, svolta a favore di soggetti pubblici e privati.

12. Modalità e termine di invio delle manifestazioni di interesse

Gli Operatori Economici interessati ad essere invitati all'eventuale procedura di affidamento della fornitura di / del servizio di, dovranno compilare l'istanza di ammissione, riportata in allegato al presente avviso e reperibile sul sito Internet dell'Amministrazione: <http://www..... it>, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella sub-sezione "Bandi di gara e contratti".

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore Economico mediante firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato mediante compilazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante con firma digitale del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), acquisibile in formato editabile:

a) su sito Internet dell'Amministrazione: <http://www..... it>, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella sub-sezione "Bandi di gara e contratti";

b) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

L'istanza e il DGUE dovranno essere trasmessi all'Amministrazione mediante posta elettronica certificata (pec)

entro il termine perentorio del alle ore

al seguente indirizzo: gareappalti.comune.xxxxxxx@pec.it

N.B.: Si evidenzia che l'istanza e il DGUE contengono una serie di dichiarazioni, comprovanti il possesso di requisiti necessari per l'ammissione alla procedura di affidamento: in caso di mancanza o incompletezza di tali dichiarazioni, l'Operatore Economico sarà invitato a presentare dichiarazione integrativa, sempre per mezzo di posta elettronica certificata.

Le istanze relative alle manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento della fornitura di / del servizio di NON sono comunque vincolanti per l'Amministrazione / la Stazione appaltante.

13. Verifiche dei requisiti

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee-guida Anac n. 4/2016, l'Amministrazione procederà a verifiche a campione per gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse ad essere invitati all'eventuale procedura di affidamento. Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi autocertificati in fase di iscrizione.

L'Amministrazione procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario dell'eventuale procedura di affidamento.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura e la denuncia del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

14. Informazioni generali ulteriori

Il Responsabile unico del procedimento è il Sig. / la Sig.ra , con recapito telefonico 000/000000 e recapito e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@comune.provincia.it
Richieste di informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso possono essere richiesti al Rup, ai recapiti sopra indicati.

15. Pubblicità dell'avviso

Il presente avviso è reso pubblico sul sito Internet, nella sezione "Amministrazione Trasparenze", sub-sezione "Bandi di gara e contratti", nonché (specificare altre modalità di pubblicazione).

La pubblicazione è stata effettuata in data.....

Data, Il Dirigente / Responsabile del Servizio

**MODELLO DI ISTANZA PER RAPPRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALL'EVENTUALE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI / SERVIZIO DI
DEL COMUNE DI / DELLA PROVINCIA DI**

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome*) nato a (.....), il (luogo) (*prov.*) (*data*) residente a (.....), Via n. (*luogo*) (*prov.*) (*indirizzo*), c.f.

nella sua qualità di:

(*barrare la casella che interessa*)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

dell'impresa "....." con sede legale in

(.....), Via, n., (luogo) (*prov.*) (*indirizzo*) n.

telefono n. fax indirizzo PEC

soggetto che intende essere invitato all'eventuale procedura di affidamento della

fornitura di / servizio di del Comune di

/ della Provincia di

(*barrare la casella che interessa*)

Impresa individuale (lett. a), art. 45, comma 2 D.Lgs. n. 50/16);

Società (lett. a), art. 45, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016), specificare tipo:

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 45, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) oppure consorziata esecutrice del consorzio costituito ex art. 45, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 [si precisa che la domanda di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara, deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa, che devono essere indicate];

Consorzio tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) oppure consorziata esecutrice del consorzio costituito ex art. 45, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 [si precisa che la domanda di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara, deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa, che devono essere indicate];

Consorzio stabile ex art. 45, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016) oppure consorziata esecutrice del consorzio costituito ex art. 45, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 [si precisa che la domanda di partecipa-

zione, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara, deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa, che devono essere indicate];

- Mandataria di un raggruppamento temporaneo ex art. 45, comma 2 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 oppure mandante di un raggruppamento temporaneo ex art. 45, comma 2 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016
- costituito [*precisare composizione*]
- costituendo [*precisare composizione*]
- Mandataria di un consorzio ordinario ex art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016) oppure mandante di un consorzio ordinario ex art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016);
- costituito [*precisare composizione*]
- costituendo [*precisare composizione*]
- Impresa aderente a contratto di rete (lett. f), art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016):
- dotata di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza [*si precisa che in tal caso la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara*];
- priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune dotato di potere di rappresentanza [*si precisa che in tal caso la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara*];
- dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune o con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria [*si precisa che in tal caso la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, conformemente a quanto previsto dalla Sezione 3 del Disciplinare di gara*];
- GEIE ex art. 45, comma 2 lett. g), D.Lgs. n. 50/2016)

CHIEDE

di poter essere invitato all'eventuale procedura di affidamento della fornitura di / servizio di del Comune di / della Provincia di

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.,

DICHIARA

- 1) che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIA) di al numero (oppure, in caso di operatore economico stabilito in un altro Stato aderente all'Unione Europea, in analogo registro professionale o commerciale con oggetto sociale comprendente l'attività oggetto del presente appalto);
- 2) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 attualmente in carica sono i seguenti: (indicare nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, qualifica o carica)
- 3) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono individuati nelle persone di: (indicare nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, qualifica o carica)
(oppure)
- 4) che non ci sono soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- 5) che la posizione previdenziale e assicurativa è la seguente (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte):
 - INPS: sede di, matricola n.
 - INAIL: sede di, matricola n.
 - CCNL applicato:
 - Numero dipendenti impiegati nell'appalto:

....., lì

(luogo, data)

Firma

.....
(timbro e firma leggibile)

N.B.: da sottoscrivere con firma digitale.

12. Schema sintetico dei contenuti della lettera di invito per procedura competitiva semplificata (check-list)

N.B.: la check-list è strutturata in rapporto agli elementi essenziali della lettera di invito specificati dall'Anac nelle Linee-guida n. 4/2016.

ELEMENTI ESSENZIALI CHE DEVONO ESSERE SPECIFICATI NELLA LETTERA DI INVITO		
Elemento	Check	Specifiche
Oggetto della prestazione, nonché relative caratteristiche tecniche e prestazionali.	<input type="checkbox"/>	Descrizione delle attività principali e secondarie (con specificazione del CPV).
Valore dell'affidamento – Importo complessivo stimato.	<input type="checkbox"/>	Specificazione dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza (con evidenziazione che questi ultimi non sono soggetti a ribasso).
Suddivisione in lotti o lotto unico.	<input type="checkbox"/>	Motivazione per eventuale scelta del lotto unico.
Requisiti di ordine generale.	<input type="checkbox"/>	Insussistenza motivi di esclusione ex art. 80 del Codice.
Requisiti di idoneità professionale.	<input type="checkbox"/>	Iscrizione CCIAA, iscrizione albi, possesso specifiche autorizzazioni.
Requisiti di capacità economico-finanziaria.	<input type="checkbox"/>	In caso di richiesta del fatturato, verificare motivazione. In caso di dati riferiti ai conti annuali, specificare parametri valutativi.
Requisiti di capacità tecnico-professionale.	<input type="checkbox"/>	Specificazione degli elementi esperienziali o organizzativi.
Conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali gli operatori economici sono stati inseriti in un elenco dalla stazione appaltante.	<input type="checkbox"/>	Nel caso di operatori economici selezionati da un elenco.
Termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa.	<input type="checkbox"/>	Specificazione scadenza presentazione offerte.

Termine per l'esecuzione della prestazione.	<input type="checkbox"/>	Durata dell'affidamento.
Criterio di valutazione prescelto.	<input type="checkbox"/>	Specificazione utilizzo offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo (in tal caso esplicitazione sintetica della motivazione dell'utilizzo del criterio).
Criteri e sub-criteri, con relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché con relativi criteri motivazionali.	<input type="checkbox"/>	Specificazione in caso di utilizzo criterio OEPV.
Volontà dell'Amministrazione di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 (esclusione automatica delle offerte anomale), purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.	<input type="checkbox"/>	Specificazione in caso di utilizzo criterio minor prezzo.
Sistema delle penali e relativa misura.	<input type="checkbox"/>	Specificazione del sistema delle penali in caso di inadempimenti.
Indicazione dei termini e delle modalità di pagamento.	<input type="checkbox"/>	Specificazione dei termini di pagamento nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002
Garanzie relative alla procedura e all'affidamento.	<input type="checkbox"/>	Specificazione del sistema in base agli artt. 93 e 103 del Codice.
Nominativo del Rup.	<input type="checkbox"/>	Specificazione dei riferimenti del Rup.
Capitolato speciale descrittivo prestazionale.	<input type="checkbox"/>	Capitolato speciale o elementi illustrativi delle specifiche tecniche e/o prestazionali.
Schema di contratto.	<input type="checkbox"/>	Contratto o condizioni generali di rapporto tra stazione appaltante e affidatario.
Specificazione delle modalità di comunicazione e di invio delle offerte tramite piattaforma elettronica o posta elettronica certificata (pec).	<input type="checkbox"/>	Specificazione delle modalità di presentazione delle offerte in rapporto alla piattaforma utilizzata.

13. Modello di determinazione per la nomina della Commissione giudicatrice

N.B.: il modello è definito per le acquisizioni di beni o servizi, ma può essere facilmente adattato anche alle acquisizioni di lavori di valore inferiore a 1.000.000 di euro.

Comune di
Provincia di
Settore/Servizio

Prot. n.

Reg. Det. n.

Oggetto: nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di / del servizio di per il periodo per un valore di €. 000000.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso:

- che con determinazione n. in data del Dirigente/Responsabile del Servizio si stabiliva di procedere all'acquisizione della fornitura di / del servizio di mediante procedura negoziata semplificata in base all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, a fronte del valore dell'affidamento inferiore alla soglia comunitaria;
- che successivamente la procedura di gara è stata indetta con lettera di invito trasmessa in data

Tenuto conto:

- che l'aggiudicazione dell'appalto è stata disciplinata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che l'art. 77 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che:
 - a) nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (comma 1);
 - b) la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 5, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni (comma 2);
 - c) i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC in base all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici, ma che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente, precisando che sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (comma 3);
- che nelle Linee-guida n. 5/2016, relative alla costituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice, l'Anac ha precisato che sino all'effettiva attivazione dell'albo stesso le stazioni appaltanti possono continuare a nominare tutti i componenti delle commissioni giudicatrici tra esperti scelti al loro interno;
- che tale previsione è da ritenersi applicabile anche alla nomina del Presidente, in quanto componente che deve essere scelto mediante ricorso all'albo, secondo l'interpretazione logico-sistematica del comma 3 dell'art. 77 del Codice;
- che, pertanto, in relazione alla procedura di affidamento per l'acquisizione della fornitura di / del servizio di l'Amministrazione / la Stazione appaltante può procedere alla nomina dei commissari individuando secondo criteri di trasparenza e esperienza i componenti tra propri dipendenti esperti in relazione all'oggetto dell'affidamento;

Atteso:

- che in base allo stesso art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, al comma 4, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;
- che il RUP della procedura relativa all'affidamento della fornitura di / del servizio di è intervenuto nel processo elaborativo e approvativo degli atti di gara e del sistema criteriiale, quindi risulta aver svolto attività che lo rendono incompatibile con il ruolo di componente della Commissione giudicatrice;

[*oppure*]

- che il Rup della procedura relativa all'affidamento della fornitura di / del servizio di non è intervenuto nel processo elaborativo e approvativo degli atti di gara e del sistema criteriale, quindi non risulta aver svolto attività che lo rendono incompatibile con il ruolo di componente della Commissione giudicatrice;

Considerato:

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione, ricorrendone i presupposti in base a quanto previsto dall'art. 77, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
- che è stata effettuata specifica procedura per individuare gli esperti da nominare nella commissione, con pubblicizzazione di avviso tra i dipendenti dal al
- che sono pervenute n. candidature e che, in relazione all'oggetto dell'affidamento, sono stati individuati in base al curriculum come esperti idonei a far parte della commissione i seguenti dipendenti:
 - a) Sig. / Sig.ra
 - b) Sig. / Sig.ra
 - c) Sig. / Sig.ra
- che in base ai dati curriculari e all'esperienza relativa nella gestione di gare è possibile individuare quale Presidente della commissione il Sig. / la Sig.ra
- che risulta inoltre necessario nominare un segretario per la commissione giudicatrice, individuabile nel sig. / nella Sig.ra in quanto soggetto con adeguata esperienza specifica rispetto a tale ruolo;
- che ai soggetti individuati come componenti della commissione giudicatrice e come segretario della stessa è stato richiesto, in sede di accettazione dell'incarico, di rendere specifiche dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse, anche potenziali, in base a quanto previsto dall'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e sulle altre situazioni di possibile incompatibilità previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici;
- che rispetto ai soggetti individuati come componenti della commissione giudicatrice e come segretario della stessa l'Amministrazione / la Stazione appaltante ha operato una specifica verifica delle dichiarazioni rese, in base alla quale non risultano situazioni di conflitto d'interesse, secondo quanto richiesto dal comma 6 dell'art. 77 dello stesso Codice dei contratti pubblici, né situazioni di incompatibilità;

Dato atto:

- che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere positivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato dal Dirigente / Responsabile del Servizio/Settore, in atti;

- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto le attività sono svolte dai commissari e dal segretario nell'ambito dei doveri d'ufficio;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. dello Statuto (relativo alle funzioni dirigenziali);

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (se adottato);

DETERMINA

- 1) di costituire la commissione giudicatrice per la procedura negoziata semplificata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di / del servizio di
- 2) di nominare componenti della commissione giudicatrice i/le signori/e, individuando tra essi il presidente, in base alle motivazioni esplicitate in premessa, i seguenti esperti:
 - presidente
 - commissario
 - commissario
- 3) di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il dipendente:
- 4) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 siano pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione / della Stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione "Bandi di gara e contratti":
 - a) la presente determinazione;
 - b) i curriculum dei componenti della Commissione giudicatrice;
- 5) di stabilire che i medesimi documenti di cui al precedente punto 4 del dispositivo siano pubblicati, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Data..... Il Dirigente / Responsabile di Servizio

Obblighi di pubblicità

1. Pubblicazione del provvedimento sul sito Internet, sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Pubblicazione del provvedimento sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

14. Modello di determinazione di aggiudicazione a seguito di procedura competitiva semplificata

N.B.: il modello è definito per le acquisizioni di beni o servizi, ma può essere facilmente adattato anche alle acquisizioni di lavori di valore entro 1.000.000 di euro.

Comune di
Provincia di
Settore/Servizio

Prot. n.

Reg. Det. n.

Oggetto: aggiudicazione a seguito di procedura do consultazione (confronto competitivo) ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di / del servizio di all'operatore economico, per il periodo, per un valore di €. 000000

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. del è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 20XX, con l'individuazione all'Intervento Codice n. delle risorse per (*specificare se per acquisizione beni o servizi, altro*) che ammontano a complessive €
- che con deliberazione di Giunta n. del, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG / Programma degli Obiettivi PRO / Piano Annuale delle Attività del Settore/Servizio per l'anno e che con il medesimo atto il Direttore del Settore/Servizio/il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti;
- che il Settore/Servizio è preposto alla cura delle attività inerenti (*specificare l'ambito*) per le quali devono essere erogati spe-

cifici servizi riguardanti (*specificare natura e caratteristiche del servizio che deve essere erogato*);

- che in relazione alle attività istituzionali sviluppate dal Settore/Servizio e nel rispetto del programma biennale per le acquisizioni di beni e servizi 20XX-20XX e del relativo elenco annuale 20XX si è resa necessaria l'acquisizione di una fornitura di / di un servizio di in relazione al periodo, per un valore stimato di €

Considerato:

- che con determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio n. del è stata indetta una procedura di consultazione (confronto competitivo) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di / del servizio di suindicato;
- che la procedura è stata effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa / del minor prezzo;
- che a seguito dell'invio della lettera di invito a n. operatori economici individuati mediante indagine di mercato / estrazione da elenco specifico formato dall'Amministrazione sono pervenute n. offerte entro il termine di scadenza, fissato in data
- che con determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio n. del è stata nominata la commissione giudicatrice;
- che la procedura di gara, alla quale sono stati ammessi n. operatori economici è stata effettuata dal al
- che a seguito della valutazione delle offerte è stata formulata dal seggio di gara (in caso di criterio del minor prezzo) / dalla commissione giudicatrice (*in caso di offerta economicamente più vantaggiosa*) la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell'operatore economico, con sede in, cod. fisc. / partita Iva, come risultante dal verbale del, riportato in allegato alla presente determinazione;
- che la proposta di aggiudicazione è stata sottoposta a verifica e che gli atti di gara risultano regolari;
- che in base all'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta necessario approvare la proposta di aggiudicazione al fine di trasformarla in aggiudicazione a favore dell'operatore economico

Tenuto conto:

- che l'affidamento è effettuato nel rispetto dei principi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'affidamento è effettuato nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e che tale principio si applicherà all'affidatario per un periodo di
- che l'operatore economico individuato come affidatario è in possesso dei

requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per l'effettuazione della fornitura di / del servizio di, come rilevato nel verbale Prot. n. del

[in caso di affidamento all'affidatario uscente con deroga al principio di rotazione]

- che l'operatore economico è il precedente affidatario della fornitura di / del servizio di

- che il presente affidamento avviene in deroga all'applicazione del principio di rotazione come prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto (...)

Ipotesi a - sussistono ragioni eccezionali per la deroga, poiché (specificare condizioni eccezionali, es. particolari urgenze o eventi imprevedibili);

Ipotesi b - l'operatore economico ha svolto le prestazioni del precedente contratto con ampia soddisfazione per l'amministrazione/la stazione appaltante, senza alcuna contestazione/applicazione di penale, e risulta dall'analisi del mercato di settore il soggetto più competitivo sotto il profilo economico / sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo;

Ipotesi c - il settore nel quale svolge la propria attività l'operatore economico è caratterizzato da un numero molto limitato di operatori economici specializzati (oligopolio) / da una situazione di monopolio naturale, come evidenziato dall'analisi di mercato di cui al verbale Prot. n. del, che rende conseguente il ricorso allo stesso operatore;

Ipotesi d - (specificare altra ragione per la deroga, eventualmente facendo riferimento a disposizioni di legge / regolamentari);

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dalla deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2017;

- che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n.;

Considerato, inoltre:

- che è necessario procedere contestualmente a costituire l'impegno necessario per consentire la formalizzazione dell'affidamento del servizio/acquisizione dei beni sopra descritto, nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio di competenza finanziaria dell'allegato 4/2 del D.LGS. n. 118/2011, in base al risultato economico derivante dall'offerta presentata nella procedura;

Dato atto:

- che in relazione al presente provvedimento sono stati acquisiti:

a) il parere positivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato dal Dirigente / Responsabile del Servizio/Settore, in atti;

- b) il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato dal Dirigente / Responsabile del Servizio Finanziario, in atti;
- che in relazione al presente affidamento il Dirigente / Responsabile del Servizio/Settore competente ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. ... dello Statuto (relativo alle funzioni dirigenziali);

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (se adottato);

Visto l'art. ... del Regolamento di contabilità (inerente l'assunzione di impegni di spesa);

DISPONE

- 1) di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la fornitura di / il servizio di per il periodo per un valore di € (di cui €. per costi della manodopera e € per costi della sicurezza) con Iva per € all'operatore economico , con sede in , c.f. / partita Iva , a seguito della procedura di consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con Richiesta di offerta nell'ambito del Mepa / Richiesta di offerta nell'ambito della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale;
- 2) di dare atto che:
 - a) il CIG dell'affidamento è il seguente:
 - b) le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali essenziali sono riportate nel (*specificare es. nel capitolato del bando abilitante Mepa o in un capitolato/schema di contratto definito specificamente dalla stazione appaltante*);
 - c) l'operatore economico individuato come affidatario è in possesso dei requisiti di ordine generale (*assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016*), di idoneità professionale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per l'effettuazione della fornitura di / del servizio di
- 3) di costituire l'impegno di € per il finanziamento della spesa necessaria a far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione delle procedure per l'acquisizione della fornitura di / del servizio di, di cui € per il corrispettivo all'affidatario e € per a favore dell'erario per l'Iva (scissione dei pagamenti);

- 4) di imputare la spesa complessiva di € alla Missione XX, Programma 00, Titolo I, Macro. 00, Capitolo 0001000 “.....” (centro di costo 00000) - (C.P.F. U.0.00.01.00.001) del bilancio di Previsione 20XX, che presenta la necessaria disponibilità;

N.B.: la formulazione è ipotizzata per l’impegno relativo a una spesa nell’esercizio di riferimento. In caso di impegno pluriennale, deve essere esplicitata l’imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili.

- 5) di approvare il seguente programma di spesa, comprensivo del programma dei pagamenti, riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ	IMPORTO ESIGIBILE	ANNO	IMPORTO I TRIMESTRE	IMPORTO II TRIMESTRE	IMPORTO III TRIMESTRE	IMPORTO IV TRIMESTRE	TOTALE
20XX	€.	20XX	€.	€.	€.	€.	€.

Data Il Dirigente/ Responsabile del Servizio / Settore

Allegato

Verbale delle operazioni di gara con proposta di aggiudicazione.

Attestazione di copertura finanziaria - Esecutività

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la contestuale copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, u.p. e dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 in data
Da tale data il provvedimento è esecutivo.

Obblighi di controllo

1. Trasmissione all’Ufficio di controllo di gestione per il controllo del provvedimento in quanto esplicativo di autonoma scelta di acquisto ai sensi dell’art. 26, comma 4 della Legge n. 488/1999.
2. Assoggettamento a controllo casuale in quanto determinazione di impegno di spesa, ex art. 147-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

Obblighi di pubblicità

1. Pubblicazione del provvedimento sul sito Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

2. Pubblicazione del provvedimento sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Pubblicazione dei dati relativi all'affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito Internet, sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012.

